# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 9
DEL 28 FEBBRAIO 2018

Anno LV n. 9

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

# **Sommario Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

# **Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_9_1_LRE_6_1_TESTO

## Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6
## Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.

**Il Consiglio regionale** ha approvato
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

## **Art. 1** modifica all'articolo 12 della legge regionale 52/1980

**1.** Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.>>.
**2.** Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 52/1980, come inseriti dal comma 1, trovano applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 21 febbraio 2018

SERRACCHIANI

**NOTE**

**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 12**

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.

2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.

4. I contributi non possono essere utilizzati:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.

**5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.**

**5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.**

6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

LAVORI PREPARATORI

**Progetti di legge**

**n. 223-05**

- risultante dallo stralcio dell'emendamento 11.5.1 presentato dai consiglieri Cargnelutti, Colautti, Ciriani, Tondo e Riccardi al disegno di legge n. 223 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>> e assegnato alla I Commissione permanente il 5 settembre 2017;

**n. 223-06**

- risultante dallo stralcio dell'emendamento 11.5.2 presentato dai consiglieri Paviotti, Moretti e Lauri al disegno di legge n. 223 <<Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>> e assegnato alla I Commissione permanente il 5 settembre 2017;

- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno nella seduta della I Commissione permanente del 5 febbraio 2018 con scelta del progetto di legge n. 223-06 come testo base;

- progetto di legge n. 223-06 esaminato e approvato, all'unanimità, senza modifiche, dalla I Commissione permanente nella medesima seduta del 5 febbraio 2018, con relazione del consigliere Paviotti;

- esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 2018;
- - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2088/P dd. 15 febbraio 2018.

18_9_1_LRE_016_153_156_159_164-01_1_TESTO

Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta n. 349 del 23 gennaio 2018. Entro tre mesi dalla pubblicazione nel BUR, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

# <<Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)>>.

## **Art. 1** modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Iniziativa del referendum>>;
b) al comma 1 le parole <<oppure due Consigli provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente>>.

## **Art. 2** modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2003

**1.** Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5/2003 le parole <<o nuove Province>> sono soppresse.

## **Art. 3** inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003

**1.** Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis Commissione di garanzia per i procedimenti referendari
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.>>.

## **Art. 4** modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 5 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Proposta di referendum di iniziativa degli elettori>>;
b) al comma 1 le parole <<La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale>>;
c) al comma 2 le parole <<non inferiore a 500>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 1.000>>;
d) al comma 3 le parole <<non deve essere inferiore a 50>> sono sostituite dalle seguenti: <<non deve essere inferiore a 100>>;
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci>>.

## **Art. 5** abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5/2003

**1.** L'articolo 6 della legge regionale 5/2003 è abrogato.

## **Art. 6** modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 7 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Controllo di ammissibilità della proposta>>;
b) al comma 1 le parole <<L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione di cui all'articolo 4 bis>>;
c) al comma 2 le parole <<L'Ufficio di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione>>;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.>>;
e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

## **Art. 7** modifiche all'articolo 10 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 10 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori>>;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.>>;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.>>.

## **Art. 8** modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 11 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Controllo della richiesta di referendum>>;
b) al comma 1 le parole <<L'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Commissione di cui all'articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale>>;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.>>;
d) al comma 4 le parole <<l'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Commissione>>;
e) al comma 5 le parole <<dell'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Commissione>>.

## **Art. 9** sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 5/2003

**1.** L'articolo 12 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare

i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.>>.

## **Art. 10** modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2003

**1.** Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2003 le parole <<la maggioranza>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno il 40 per cento>>.

## **Art. 11** modifica all'articolo 16 della legge regionale 5/2003

**1.** Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5/2003 le parole <<sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri>> sono sostituite dalle seguenti: <<su conforme deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8>>.

## **Art. 12** modifica della rubrica del capo III della legge regionale 5/2003

**1.** Alla rubrica del capo III della legge regionale 5/2003 le parole <<e provinciali>> sono soppresse.

## **Art. 13** abrogazione degli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003

**1.** Gli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003 sono abrogati.

## **Art. 14** modifica all'articolo 19 della legge regionale 5/2003

**1.** Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003 le parole <<ai referendum di cui agli articoli 17 e 18>> sono sostituite dalle seguenti: <<al referendum di cui all'articolo 17>>.

## **Art. 15** modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 20 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:
<<2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.>>;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

## **Art. 16** modifica all'articolo 21 della legge regionale 5/2003

**1.** Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<3 bis. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.

## **Art. 17** sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 5/2003

**1.** L'articolo 22 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare
1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consi-

glio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.>>.

## **Art. 18** modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003

**1.** All'articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<titolari dell'iniziativa legislativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo>>;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4 bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.

## **Art. 19** modifica all'articolo 24 della legge regionale 5/2003

**1.** Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2003 dopo le parole <<dell'articolo 5,>> sono inserite le seguenti: <<comma 8, o indicati ai sensi dell'articolo 22,>>.

## **Art. 20** inserimento del Capo V bis nella legge regionale 5/2003

**1.** Dopo il capo V della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Capo V bis - Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi
Art. 24 bis svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi
1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla Commissione di cui all'articolo 4 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

Art. 24 ter interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie
1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.
6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che

i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.

Art. 24 quater votazione
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.>>.

## **Art. 21** modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2003

**1.** Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2003 le parole <<degli articoli 17 e 18>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 17>>.

## **Art. 22** norme transitorie

**1.** Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 3, continua ad applicarsi la legge regionale 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
**2.** La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2 quater, della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

---

18_9_1_LRE_016_153_156_159_164-01_COMUNICATO

# Comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 29/2001

In relazione all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi, della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)", si comunica che il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente ad un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, aggiornato all'ultima revisione dinamica delle liste elettorali, sulla base dei dati forniti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione, è pari a **34.218 (trentaquattromiladuecentodiciotto).**

L'ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME, COMPARTO UNICO,
SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE ITTICHE,
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE:
avv. Paolo Panontin

---

18_9_1_DPR_1_362_1_TESTO

# **Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 12 febbraio 2018, n. 362**

# Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara per l'affidamento delle "Attività tecnico scientifiche previste dal Piano di monitoraggio ambientale per i lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia tratto San Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. km 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon". CUP: I61B07000360005 - CIG: 731673698C.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

## IL COMMISSARIO DELEGATO

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
**VISTA** l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
**VISTO** che l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. prevede che il Commissario provveda "alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia";
**VISTO** che il servizio in oggetto è funzionale ad un intervento che ricade nella lettera a) del comma 1 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
**VISTO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
**RILEVATO** che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
**RICORDATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
**VISTO** il Decreto del 20 aprile 2009, n. 17, con il quale il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
**CONSIDERATO** che la procedura di gara deve essere svolta osservando il sopravvenuto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
**VISTO** il Decreto n. 354, del 18 dicembre 2017, con cui il Commissario Delegato ha disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
**CONSIDERATO** che l'aggiudicatario sarà individuato adottando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
**VISTO** il Decreto n. 354, del 18 dicembre 2017, del Commissario Delegato con cui è stato approvato il Bando di gara, corredato dal Disciplinare di gara, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto per l'affidamento di cui sopra da svolgersi con i sopraccitati criteri, per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 745.470,82, di cui Euro 740.460,00 per le attività del servizio assoggettabili a ribasso d'asta ed Euro 5.010,82 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non assoggettabili a ribasso d'asta;
**VISTE** le pubblicazioni in data 21 dicembre 2017 sulla G.U.U.E. n. 2017/S 2017/S 245-513411 ed in data 29 dicembre 2017 sulla G.U.R.I. n. 149 V serie speciale, nonché sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e www.commissarioterzacorsia.it in data 22 dicembre 2017 e sui quotidiani "ITALIA OGGI", "IL GAZZETTINO", "LA NUOVA VENEZIA" e "LA REPUBBLICA" in data 29 dicembre 2017, del bando di gara di cui sopra;
**VISTA** la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 12.00;
**VISTO** l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete;
**VISTA** la nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. int. 47 del 2 febbraio 2018, con cui viene proposto il seguente seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione del contratto di appalto in epigrafe, composto da dipendenti della S.p.A. Autovie Venete:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: p.i. Stefano Svara;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

**TENUTO CONTO** che il Responsabile unico del Procedimento procederà a verificare le condizioni osta-

tive di cui all'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
**CONSIDERATO** che non ci sono maggiori oneri in quanto, i componenti del seggio di gara sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete di cui si avvale il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.,

**DECRETA**

**1)** di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione relativa alla gara indetta per l'affidamento delle "Attività tecnico scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale per i lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia tratto San Donà di Piave-svincolo di Alvisopoli - Sublotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451 + 021 (ex progr. km 54 + 545) alla progr. km 459 + 776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson - Loncon", come di seguito composto:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: p.i. Stefano Svara;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

**2)** di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento per individuare la data di convocazione della prima seduta pubblica.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

18_9_1_DPR_26_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2018, n. 026/Pres.

## LR 30/1999, art. 25, comma 6; LR 6/2008, art. 40, comma 13. Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad illeciti venatori. Sostituzione componente.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2008, relative all'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
**VISTO** che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui al precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal "Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con proprio decreto, n. 0329/Pres. del 12 ottobre 2004;
**VISTO** l'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e, in particolare, il comma 1, il quale istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore;
**RICHIAMATO** l'articolo 25, comma 2, della legge regionale 30/1999, il quale prevede che la Commissione è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza;

**RICHIAMATO** l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale la Commissione disciplinare di primo grado è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente;
**RICHIAMATO** l'articolo 25, comma 8, della legge regionale 30/1999, ai sensi del quale i componenti della Commissione disciplinare di primo grado, di seguito denominata Commissione, durano in carica cinque anni, possono essere confermati non più di una volta e non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio;
**VISTO** il proprio decreto n. 0145/Pres. del 3 maggio 2004, con il quale è stata costituita la Commissione;
**VISTO** il proprio decreto n. 0163/Pres. del 23 giugno 2009, con il quale la Commissione è stata rinnovata, con la conferma dei componenti uscenti;
**VISTO** il proprio decreto n. 0218/Pres. del 18 novembre 2014, con il quale la Commissione è stata ricostituita;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2017, n. 1189, con cui la Commissione è stata individuata quale organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
**VISTA** la nota prot. n. SCRI/12.3/69839 del 6 dicembre 2017, con la quale la dott.ssa Eliana Di Criscio rassegna le dimissioni da componente della Commissione;
**VISTA** la nota prot. n. 111-SP/18-O dell'8 febbraio 2018, con la quale l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile propone, in sostituzione della dott.ssa Di Criscio, quale componente effettivo della Commissione, il dott. Graziano Olivo, dipendente regionale di categoria D, laureato in giurisprudenza, individuato nell'ambito della precitata Direzione centrale, d'intesa con i Responsabili delle strutture organizzative competenti;
**PRESO ATTO** che il candidato ha reso la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 8, della legge regionale 30/1999;
**RITENUTO** pertanto di nominare il candidato proposto dall'Assessore regionale competente;

**DECRETA**

**1.** Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, è nominato componente effettivo della Commissione disciplinare di primo grado di cui al comma 1 del medesimo articolo 25, il dott. Graziano Olivo, in sostituzione della dott.ssa Eliana Di Criscio.
**2.** Il componente nominato rimane in carica sino alla scadenza della Commissione di cui al proprio decreto n. 0218/Pres. del 18 novembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_9_1_DPR_27_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 027/Pres.

## DPR n. 361/2000, art. 7. Fondazione Pier Antonio Locatelli Onlus - Avente sede a Pordenone. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la domanda del 19 dicembre 2017, pervenuta l'8 gennaio 2018, con cui il Presidente della Fondazione Pier Antonio Locatelli onlus avente sede a Pordenone, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione;
**VISTO** l'atto di costituzione della Fondazione del 7 novembre 2017, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, rep. n. 296493, fasc. n. 30419, registrato a Pordenone il 24 novembre 2017 al n. 15570 serie 1T;
**VISTA** la consistenza patrimoniale della Fondazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
**RISCONTRATA** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Fondazione;
**RITENUTO** che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione

come istituzione prioritariamente nel settore dell'assistenza, nonché in quelli della cultura, dello sport, della ricerca, dell'istruzione e della formazione;
**VISTO** il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia per quanto di competenza, con nota del 16 gennaio 2018, n. 0000796/P;
**VISTA** l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e della Direzione centrale cultura sport e solidarietà;
**RICONOSCIUTA** quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
**VISTO** l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**DECRETA**

**1.** È approvato lo statuto della Fondazione Pier Antonio Locatelli onlus avente sede a Pordenone, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
**2.** La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE PIER ANTONIO LOCATELLI ONLUS"

CON SEDE IN PORDENONE

Articolo 1

(Costituzione sede)

1.1 È costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE PIER ANTONIO LOCATELLI ONLUS",**

con sede in Pordenone.

1.2 La Fondazione, persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata oltre che dalle norme del presente statuto dalle altre vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.3 La Fondazione è tenuta ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

1.4 La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2

(Scopi)

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2. In particolare, la Fondazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- di riqualificazione di aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e di utilità sociale anche mediante creazione, realizzazione o gestione di "parchi inclusivi" per persone svantaggiate;

- di promozione o sostegno dello sviluppo socio-economico anche personale o professionale e d'iniziative d'utilità sociale nei seguenti "settori rilevanti": famiglia e valori connessi, educazione, istruzione e formazione, volontariato, filantropia e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili, tradizioni, culture locali, impresa e attività gestionali, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva o ricreativa, conservazione del territorio e dell'ambiente, gestione faunistica ed esercizio venatorio, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologie e disturbi psichici e mentali, ricerca scientifica e tecnologica, arti, attività e beni culturali;

- di supporto a giovani meritevoli privi di autonome o sufficienti risorse economiche, impegnati o che intendono impegnarsi in percorsi o progetti scolastici, in iniziative di sviluppo personale-professionale, in progetti formativi generici o specialistici anche di ricerca, sia attraverso attività di studio, che di approfondimento, ricerca e sperimentazione pratica;

- di sostegno di Iniziative Sociali, Socio Sanitarie e/o Assistenziali in favore di soggetti svantaggiati, direttamente collegate ai risultati innovativi derivati dalle ricerche scientifiche svolte;

- di ricerca, formazione e benessere della persona, operando nei campi e per i temi individuati nei punti che precedono, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

2.3 Nel perseguimento delle predette finalità di interesse sociale, sono ritenuti "settori rilevanti" e quindi privilegiati quelli inerenti il Rispetto e Valorizzazione della Dignità Umana, la Comunicazione, le Relazioni Sociali con specifico riferimento ai momenti della Sofferenza, l'Integrazione, gli Alti Valori Umanitari, nonché quelli inerenti la Cultura classica e scientifica, l'Economia, il Commercio, l'Impresa e l'Azienda (in qualunque forma e dimensione che a solo titolo esemplificativo si indica in quella industriale, artigiana, agricola, finanziaria, Informatica), la Salute, la Medicina, il Sociale, l'Agricoltura, la Zootecnia e il Diritto,

ultimo ma non meno importante, l'Ambiente comprensivo della Gestione Faunistica e dell'Esercizio Venatorio.

2.4 La Fondazione, inoltre, può operare in ulteriori "settori rilevanti" come individuati ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione o allo stesso suggeriti dal Comitato Tecnico, assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e dando comunque preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

2.5 La Fondazione, infine, persegue finalità di beneficenza e di sostegno operativo ed economico a favore di enti, istituzioni, fondazioni o associazioni che si occupano di alcuno o più settori fra quelli che costituiscono le finalità della Fondazione medesima.

Articolo 3

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4. costituire ovvero partecipare a enti e organizzazioni che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;

5. promuovere e organizzare seminari, simposi, corsi di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

8. istituire premi e borse di studio;

9. svolgere, in via del tutto accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività audiovisiva ed editoriale in tutte le sue forme, nei limiti delle leggi vigenti;

10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/97, di quelle indicate dal D.lgs n.117/17 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

(Vigilanza)

4.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

(Patrimonio)

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, puo' essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da altri enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 6

(Fondo di Gestione)

6.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da altri enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

(Esercizio finanziario)

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1' gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

7.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.5 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

(Membri della Fondazione)

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

a) Fondatori;

b)Partecipanti Istituzionali;

c) Partecipanti.

9 Articolo

(Fondatori)

9.1 Sono fondatori della Fondazione la sig.ra **Adriana DA SIE**, nata a Pordenone il 31/10/1943; il sig. **Luca LOCATELLI,** nato a Pordenone il 18/04/1968; **Giancarlo LOCATELLI** nato a Pordenone il 14/05/1969; il sig. **Nicola LOCATELLI** nato a Pordenone il 22/09/1971.

9.2 La sig.ra Adriana DA SIE potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a succederle ed a succedere nella carica di Presidente al sig. Alessio Locatelli e se non già nominati, il Coordinatore del Comitato Tecnico, il Direttore del Comitato Tecnico e il Managing Director.

9.3 La sig.ra Adriana DA SIE potrà stabilire, per le suddette cariche e per alcuni Consiglieri di Amministrazione, una durata diversa da quella prevista negli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

9.4 Nell'ipotesi di scomparsa della sig.ra Adriana DA SIE o di sua "incapacità giuridica o psico-fisica" ed in assenza delle designazioni e nomine di cui ai commi precedenti, la nomina del Presidente Onorario, del Presidente, del Coordinatore del Comitato Tecnico, del Direttore del Comitato Tecnico e del Managing Director spetteranno, in accordo fra loro, ai Fondatori ancora in vita.

9.5 Nell'ipotesi di cui al punto che precede ed in assenza di accordo fra i Fondatori ancora in vita, le nomine del Presidente Onorario, del Presidente, del Coordinatore del Comitato Tecnico, del Direttore del Comitato Tecnico e del Managing Director avverranno secondo la volontà della maggioranza dei Fondatori ancora in vita ed in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Fondatore più anziano d'età.

Articolo 10

(Partecipanti Istituzionali)

10.1 Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Articolo 11

(Partecipanti)

11.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se residenti o aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione;

11.2 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante lo svolgimento di attività, anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali se ritenuti di particolare rilievo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

(Disposizioni comuni a Partecipanti Istituzionali e) Partecipanti

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

12.2 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

12.3 La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

12.4 I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

12.5 Tutte le categorie di Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

Articolo 13

(Esclusione e recesso)

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

13.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) apertura di procedure di liquidazione; c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3 I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

13.4 I Fondatori ed il Presidente Onorario non potranno in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14

(Organi della Fondazione)

14.1 Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d'Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente Onorario;

d) il Managing Director, ove nominato;

e) il Comitato Tecnico;

f) il Coordinatore del Comitato Tecnico;

g) il Direttore del Comitato Tecnico, ove nominato;

h) il Revisore dei Conti.

Articolo 15

(Consiglio d'Amministrazione)

15.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici, tutti con diritto di voto.

15.2 La composizione è la seguente:

a) il Presidente ed il Presidente Onorario della Fondazione, di cui all'art. 16 e art. 17 del presente Statuto;

b) i Fondatori;

c) fino a cinque membri nominati in accordo fra i Fondatori;

d) fino a due membri nominati, in accordo fra i Fondatori, tra i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti se esistenti.

15.3 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica, fatta eccezione per quanto disposto dall'art.9, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, o dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio, salvo quanto disposto dai successivi articoli 16 e 17.

15.4 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà, ai sensi del secondo comma, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

15.5 Il Consiglio d'Amministrazione, si riunisce almeno 3 volte all'anno per approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, verificarne l'andamento e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione in particolare provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

c) approvare i regolamenti della Fondazione di cui all'art.20 del presente Statuto, ove previsti e definiti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

e)nominare, dopo la scomparsa dei Fondatori e fatto salvo quanto disposto all'art.9, ove necessario, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Tecnico e il Revisore dei Conti;

f) eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo venga effettuata la designazione di cui all'art. 9 del presente Statuto, scegliendolo tra i consiglieri di cui al comma secondo lettera c) del presente articolo e alle successive nomine effettuate nello stesso ambito;

f) provvedere, sei mesi prima della scadenza, o in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione, alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo;

g) nominare, salvo quanto previsto all'art. 9, ove opportuno, il Managing Director determinandone qualifiche, compiti, natura e eventuale durata dell'incarico;

h) nominare, salvo quanto previsto all'art.9, ove opportuno, il Coordinatore del Comitato tecnico ed il Direttore del Comitato Tecnico determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

i) deliberare l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;

l) deliberare eventuali modifiche statutarie;

m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

15.7 Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero a Consiglieri con propria deliberazione.

15.8 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

15.9 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

15.10 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

15.11 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.12 Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è comunque necessario il voto favorevole dei Fondatori e, dopo la loro scomparsa, della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

15.13 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente Onorario; in caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

15.14 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.15 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

(Presidente della Fondazione)

16.1 La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, fino alle dimissioni volontarie, alla sua scomparsa o fino a quando non sia sostituito per volontà della maggioranza dei fondatori, al dott. Alessio Locatelli.

16.2 In caso di successiva vacanza della carica, in assenza della designazione prevista dall'art. 9 del presente Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

16.3 Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, in assenza di diversa definizione prevista dall'art. 9 e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 del presente articolo, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

16.5 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.6 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 17

(Presidente Onorario)

17.1 La carica di Presidente Onorario spetta di diritto, vita sua durante, alla sig.ra Adriana Da Sie.

17.2 Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi.

17.3 Il Presidente Onorario è anche Coordinatore del Comitato Tecnico.

17.4 In futuro la carica di Presidente Onorario spetterà a colui che verrà indicato, anche per via testamentaria, dalla sig.ra Adriana Da Sie. In assenza di nomina da parte della sig.ra Adriana Da Sie, l'indicazione spetterà ai soci fondatori che delibereranno come previsto dal precedente art.9.

17.5 In futuro in assenza della sig.ra Adriana Da Sie e di soci fondatori, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione unanime, potrà nominare, tra le persone di riconosciuto prestigio nell'ambito culturale, sociale e professionale, un Presidente Onorario, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

Articolo 18

(Comitato Tecnico)

18.1 Il Comitato Tecnico è composto dal Coordinatore, se nominato, dal Direttore, se nominato, e da un minimo di altri tre membri, responsabili di altrettanti "settori rilevanti" e da altri eventuali componenti esterni, tutti nominati dal Presidente Onorario o dagli altri Fondatori con volontà unanime, fra persone in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

18.2 I membri del Comitato Tecnico restano in carica tre esercizi e possono essere confermati alla scadenza.

18.3 Sono componenti di diritto i soci Fondatori vita loro durante.

18.4 Alla scadenza, dopo la scomparsa dei Fondatori, i membri del Comitato Tecnico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.15 del presente Statuto.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico, determinandone i gruppi di lavoro e nominando i coordinatori.

18.6 Il Comitato Tecnico cura i profili tecnici, scientifici, umanistici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

18.7 Il Comitato Tecnico opera altresì, in relazione a tutte le questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e, se ve ne sono, in ottemperanza alle direttive impartite

18.8 Il Comitato Tecnico ha il compito di individuare e selezionare i progetti, le iniziative, i soggetti meritevoli che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare.

18.9 Su richiesta e indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico, in relazione a eventuali speciali finanziamenti, può nominare specifici Comitati di Progetto.

18.10 Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente Onorario e, dopo le sue dimissioni o scomparsa, dal soggetto individuato dalle procedure di cui all'art.17.

18.11 Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide anche se presenti i soli Fondatori o, in assenza dei Fondatori, se presente almeno la maggioranza dei componenti nominati.

18.12 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente Onorario ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.13 Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

18.14 Le deliberazioni del Comitato Tecnico non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

18.15 Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19

(Revisore dei Conti)

19.1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente, in accordo con i Fondatori ed il Presidente Onorario, fino a che sono in vita, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

19.2. Il Revisore dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

19.3. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

19.4. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

19.5 Alla scadenza, dopo la scomparsa dei Fondatori, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 20

(Regolamenti)

20.1 I regolamenti, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, come disposto dall'art. 15 del presente Statuto, potranno specificare, tra l'altro, il profilo dei Consiglieri da nominare, le modalità di elezione degli stessi, di configurazione del calendario delle attività di Consiglio e di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

(Scioglimento)

21.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'articolo 45 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni decise dal Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza di decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

21.2 Il parere dovrà essere inoltrato all'Ufficio di cui al precedente comma con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve intendersi acquisito positivamente se trascorso il termine di 30 giorni senza aver ricevuto risposta dall'Ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

21.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

21.4 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22

(Clausola di rinvio)

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e in particolare le disposizioni recate nel D.lgs n.117/17 nonché quelle rimaste vigenti del D. Lgs. 460/1997 e del D.P.R. 135/2003.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_9_1_DPR_28_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 028/Pres.

Legge regionale 13/2004, art. 4 cancellazione di due associazioni dal Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante Interventi in materia di professioni e le successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTO**, in particolare, l'articolo 4 di tale legge regionale, il quale prevede l'istituzione del Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;
**VISTO** il regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel Registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;
**VISTO** il proprio decreto n. 0315/Pres. del 15 settembre 2005 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2157 di data 5 settembre 2005, è stato disposto l'inserimento di A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;
**VISTO** il proprio decreto n. 0413/Pres. del 18 dicembre 2007 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2973 di data 30 novembre 2007, è stato disposto l'inserimento di A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;
**CONSIDERATO** che A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia non hanno adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento per l'anno 2017;
**PRECISATO** che sono state espletate da parte del Servizio competente le procedure previste per la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 e, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento, è stato assegnato il termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento, senza alcun riscontro da parte delle due associazioni;
**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento, di cancellare A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 9 febbraio 2018;

**DECRETA**

**1.** Le associazioni A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia sono cancellate dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, per la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, giusta articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_9_1_DPR_29_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 029/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Gemona del Friuli.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Gemona del Friuli ed il Sindaco nella persona del signor Paolo Urbani;
**VISTA** la nota del 16 gennaio 2018 con la quale il Segretario generale f.f. di Gemona del Friuli comunica che il Sindaco del Comune, con nota acquisita al protocollo n. 1044 di data 16 gennaio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
**VISTA** la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
**ATTESO** che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;
**ATTESO** che in data 6 febbraio 2018 le dimissioni del Sindaco di Gemona del Friuli sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione del Segretario comunale del 6 febbraio 2018;
**CONSTATATO** che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del sindaco) quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, ma la giunta e il consiglio stessi rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;
**VISTO** l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
**VISTO** l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
**VISTO** lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 230;

**DECRETA**

**1.** Il Consiglio comunale di Gemona del Friuli è sciolto.
**2.** Il Consiglio e la Giunta del Comune di Gemona del Friuli rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Fabio Collini.
**3.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Gemona del Friuli, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

18_9_1_DPR_30_1_TESTO

# Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 030/Pres.

## LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Martignacco e nomina del Commissario straordinario.

**IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che nelle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013 sono stati eletti il Consiglio comunale di Martignacco ed il Sindaco nella persona del sig. Marco Zanor;
**VISTA** la nota del 19 gennaio 2018, con la quale il Segretario comunale di Martignacco comunica che,

con nota presentata personalmente ed acquisita al protocollo 1137 del 19 gennaio 2018, il Sindaco Marco Zanor ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
**VISTA** la successiva nota del 2 febbraio 2018, con la quale il Segretario comunale di Martignacco comunica che nella giornata di giovedì 1° febbraio 2018 nove consiglieri comunali, sui sedici assegnati al Comune, si sono dimessi con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
**VISTA** la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
**ATTESO** che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
**CONSTATATO** che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;
**VISTO** il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 143/AAL del 5 febbraio 2018, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Martignacco ed è stato nominato il dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune;
**VISTO** l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli provinciali e comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
**RITENUTO** di confermare il dott. Loris Toneguzzi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Martignacco, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
**VISTO** lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 5;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 229;

**DECRETA**

**1.** Il Consiglio comunale di Martignacco è sciolto.
**2.** Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013.
**3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
**4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
**5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Martignacco, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

---

18_9_1_DPR_31_1_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2018, n. 031/Pres.

Declassificazione della strada regionale ex SP 20 di "San Giuseppe" in Comune di San Dorligo della Valle (TS) a strada comunale.

## IL PRESIDENTE

**VISTI** l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;
**VISTO** il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;
**VISTO** altresì il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
**VISTO** l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
**RICHIAMATE** le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, e in particolare:
- l'articolo 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco;
- l'articolo 62 quater della citata legge regionale 23/2007 per cui l'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità;
**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, ai sensi del quale è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;
**RILEVATO** che, in attuazione degli articoli 32 e 61 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", con effetto dall'1 luglio 2016, è stata trasferita alla Regione la proprietà delle strade provinciali;
**RILEVATO** altresì che in attuazione della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni regionali in materia di viabilità provinciale, oggi ricompresa nell'ambito della viabilità regionale, sono state conferite alla Friuli Venezia Giulia Strade SpA;
**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 63 lett. i) dell'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modificazioni ed integrazioni, il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province;
**VISTO**:
- il Protocollo d'intesa dell'allora Provincia di Trieste con il Comune di San Dorligo della Valle, autorizzato con delibera di Giunta provinciale n. 258/2010 e siglato in data 23 dicembre 2010, in cui all'articolo 12 si condivide il declassamento dell'allora S.P. 20 "di San Giuseppe" da strada provinciale a comunale, una volta terminati i lavori di sistemazione coordinati dal Protocollo medesimo;
- la nota Prot. n. 0131154/P del 7 dicembre 2017 con cui l'allora competente Servizio viabilità di interesse locale e regionale richiedeva di dare avvio a dette procedure di declassificazione tenuto conto di quanto previsto dal citato Protocollo;
- la nota Prot. n. 0133494/P del 14 dicembre 2017 con cui il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione ha assentito alla declassificazione della ex S.P. 20 "di San Giuseppe", dando avvio alle relative procedure;
**RITENUTO** di condividere le considerazioni del summenzionato Protocollo d'intesa, in particolare in merito al mutato quadro viario concretizzato con l'apertura del R.A. Lacotisce-Rabuiese e il conseguente completamento della viabilità principale di raccordo autostradale di cintura di Trieste, e quindi l'opportunità di una rigerarchizzazione della viabilità secondaria dell'area interessata con la declassificazione

della ex S.P. 20 “di San Giuseppe”;
**CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto e secondo lo schema della planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, si deve procedere alla declassificazione della strada regionale ex S.P. 20 “di San Giuseppe”, per l’intero suo sviluppo dal km 0+000 al km 2+650, e alla sua contestuale classificazione a strada comunale nel territorio di San Dorligo della Valle;

**DECRETA**

**1.** Di declassificare il tratto di strada regionale ex S.P. 20 “di San Giuseppe”, per l’intero suo sviluppo dal km 0+000 al km 2+650, e classificarlo strada comunale, così come rappresentato graficamente nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
**2.** Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

SERRACCHIANI

E = 409.000

E = 410.000

N = 5.053.000

N = 5.052.000

COMUNE DI TRIESTE

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

ex S.P. N. 11 "di Prebenico"

ex S.P. N. 20 "di San Giuseppe"

N

Declassificazione della strada regionale ex S.P. N. 20 "di San Giuseppe" nel Comune di San Dorligo della Valle (TS).

**Allegato planimetrico di individuazione delle tratte di competenza**

sistema di riferimento CTRN:
sistema geodetico nazionale RDN2008-TM33

scala:
1:10.000

legenda:

Strada regionale ex S.P. N. 20 "di San Giuseppe" da declassificare, per l'intero suo sviluppo dal km 0+000 al km 2+650, a strada comunale.
Competenza Comune di San Dorligo della Valle.

Confine comunale

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR AUT GEST_658_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca - Autorità di gestione POR FSE 2014/2020 15 febbraio 2018, n. 658

Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Approvazione del Manuale sugli aiuti di Stato

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE**

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
**VISTO** il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 (di seguito POR FSE 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 9883 del 17/12/2014;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 840 dell' 8 maggio 2014, richiamata nel POR FSE 2014/2020, che approva il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato".;
**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1190 del 26 giugno 2014 che approva le "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" unitamente alle "Schede tecniche A e B" per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
**VISTO** il "Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", d'ora in avanti RDC;
**PRESO ATTO** che l'Autorità di gestione, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività previste dall'art. 125 del richiamato RDC, si avvale di un apposito "Manuale dell'Autorità di gestione" nel quale sono compresi
– le leggi regionali,
– i regolamenti regionali,
– gli atti di indirizzo e di pianificazione,
– le linee guida e le direttive,
– i documenti funzionali all'attività dell'AdG e delle Strutture regionali attuatrici in uso;
**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
**VISTO** il "Manuale dell'Autorità di Gestione" approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni;

**DECRETA**

**1.** E' approvato il "Manuale sugli aiuti di Stato", costituente allegato del presente decreto e parte integrante del "Manuale dell'Autorità di Gestione".
**2.** Il "Manuale sugli aiuti di Stato" sostituisce il precedente "Manuale sugli aiuti di Stato FSE".
**3.** Il presente decreto e il documento ad esso allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 15 febbraio 2018

SEGATTI

# MANUALE SUGLI AIUTI DI STATO

A cura di:
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
REFERENTI RETE AIUTI DI STATO PER LA DIREZIONE CENTRALE
*Massimo Covacich e Chiara Pellizzaro*

Sommario

## PREMESSA

Il presente manuale fornisce gli elementi che consentono di verificare e stabilire il rispetto delle norme rilevanti sugli aiuti a partire da un elenco delle fonti, ossia degli strumenti normativi ed interpretativi adottati a livello europeo e nazionale, tenendo in considerazione che comunque il quadro di riferimento è in divenire.
Vengono individuati, nell'ambito della nozione di aiuto, alcuni aspetti di rilievo per la configurabilità o meno degli aiuti di Stato; si affrontano, infine, gli aspetti operativi da tenere in considerazione nella gestione dell'aiuto.
Per una più puntuale applicazione delle regole sugli aiuti di Stato il presente manuale non sostituisce la conoscenza integrale delle fonti europee e nazionali (statali e regionali) in materia.

## 1. LE FONTI

**A. Normativa e documentazione europea:**

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (da qui in poi TFUE), parte III, titolo VII, l'articolo 106, paragrafo 2, (relativo ai servizi d'interesse economico generale) e gli articoli 107-109 (aiuti concessi dagli Stati alle imprese)
- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, n. 842 riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [da qui in poi SIEG] (2012/21/UE)
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02)
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (2012/C 8/03)
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 maggio 2012 - Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'Unione Europea
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262 del 19 luglio 2016
- Regolamento generale di esenzione per categoria [da qui in poi GBER] (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.
- Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale [da qui in poi ABER] (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio

- Regolamento di esenzione per il settore della pesca e dell'acquacoltura [da qui in poi FiBER] (UE) 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Linee Guida (FAQ) sul GBER della Commissione europea
- Check list della Commissione europea per la verifica della presenza di tutti gli elementi previsti dal regolamento
- Regolamento (CE) 794/2004 del 21 aprile 2004 sugli obblighi di monitoraggio annuale degli aiuti di Stato
- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (da qui in poi SIEG)
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (SIEG)
- Regolamento *de minimis* settore SIEG (UE) 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono SIEG. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2018, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento *de minimis* "orizzontale" (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamenti *de minimis* settore agricolo (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento *de minimis* settore pesca e acquacoltura (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014. Periodo di applicazione: fino al 31 dicembre 2020, più sei mesi di periodo transitorio
- Regolamento (CE) 794/2004 del 21 aprile 2004, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2282, concernente lo schema di notifica degli aiuti di Stato e le relazioni annuali sui regimi di aiuti e aiuti individuali
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 SWD(2013) 53 final/2 "Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno"
- Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea per accrescere la consapevolezza riguardo le norme sugli aiuti si Stato nella politica di coesione e per assicurarne in rispetto
- Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020 – documento di lavoro dei servizi della Commissione 2 maggio 2017

Tutte le informazioni sugli aiuti di Stato sono reperibili nel sito della Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea [Directorate-General for Competition (DG Competition)] http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

**B. Normativa e documentazione interpretativa nazionale:**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" art.14 che istituisce la banca dati dei contributi in de minimis (BDA) come modificato dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014" che prevede, in

attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020, la trasformazione di questa banca dati nel Registro Nazionale degli Aiuti [da qui in poi RNA]

- Decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalità tecniche per la trasmissione rese note dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero Sviluppo Economico[da qui in poi MISE] ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" Capo VIII Aiuti di Stato, articolo 44-52, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2014" e dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" pubblicato su G.U. n. 175 del 28 luglio 2016
- Decreto direttoriale 28 luglio 2017 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE che fornisce i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese
- Nota del Dipartimento Politiche Europee [da qui in poi DPE] n. 10737 del 11 dicembre 2007 relativa all'esclusione del "controllo Deggendorf" in caso di incentivi concessi sulla base dei regolamenti *de minimis*
- Nota del DPE n. 7274 del 15 luglio 2015 "Esiti tavolo di coordinamento del 11 maggio 2015 - quesito Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto dell'impegno intermedio delle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020" sugli adempimenti che devono svolgere le p.a. relativamente al rispetto della "regola Deggendorf"
- Nota del DPE 1731 del 15 febbraio 2017 "Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'attuazione."
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 gennaio 2017 "Termini e modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato da parte del Dipartimento per le politiche europee, in attuazione dell'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234"
- Nota interpretativa dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 5802 del 21.07.2015 "Esiti tavolo di coordinamento dell'Il maggio 2015 - quesito Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto dell'impegno intermedio delle azioni l e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020"
- Piattaforma MOSAICO strutturata come un forum, dedicata allo scambio di informazioni, esperienze e prassi tra le Autorità di Gestione in materia di Appalti Pubblici e Aiuti di Stato. La piattaforma nasce in attuazione delle azioni 2 e 6 del secondo criterio di adempimento rispettivamente previste nei Piani d'Azione "Appalti pubblici" e "Aiuti di Stato", allegati all'Accordo di partenariato 2014/2020 ai fini del soddisfacimento delle relative condizionalità ex ante disponibile a l seguente link http://mosaico.agenziacoesione.gov.it/login/
- Vademecum monitoraggio FSE 2014/2020 della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE) e relativo protocollo di colloquio.

**C. Documentazione interpretativa condivisa a livello interregionale:**

- Linee guida delle Regioni e PA per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, parte generale, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 febbraio 2015
- "Contributo delle regioni e delle province autonome all'attuazione del regolamento 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2014
- "Posizione delle regioni e delle province autonome sugli obblighi derivanti dalla comunicazione della commissione europea recante il Pacchetto normativo sul finanziamento dei servizi pubblici (SIEG) e l'adeguamento dei regimi esistenti alla nuova normativa per la formazione professionale e i servizi per l'impiego" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 5 agosto 2014
- Prima relazione biennale servizi di interesse economico generale SIEG 2014 alla Commissione sull'attuazione della decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che l'Italia ha trasmesso riferita al periodo 31 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013, redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche europee (DPE)
- Modello di "regime quadro" condiviso dal Coordinamento tecnico della IX Commissione
- "Elementi di un avviso di formazione continua FSE per il rispetto degli aiuti di Stato, in esenzione e *de minimis*". Documento condiviso dal Coordinamento tecnico della IX Commissione

**D. Documentazione regionale:**

- Delibera della Giunta Regionale n. 840/2014 che approva il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato"
- Delibera della Giunta Regionale n. 1190 del 26 giugno 2014 che approva le "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" unitamente alle "Schede tecniche A e B" per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
- Decreti n. 2410/FIN del 23 novembre 2015 e n. 2819/FIN del 9 dicembre 2015 che modificano le "Schede tecniche A e B" di cui alla DGR n.1190 del 26 giugno 2014
- Decreto n. 501/LAVFOR.FP del 13 marzo 2015 "DGR 840/2014 Azione 1d. Adozione check list in materia di aiuti di Stato nella modulistica POR FSE"
- Decreto del Presidente della Regione n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)"
- Nota prot. 14505 del 29 giugno 2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, avente ad oggetto la pubblicazione degli aiuti concessi su un sito web a livello nazionale e regionale.

- Nota prot. 29431 del 30 dicembre 2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, avente ad oggetto la pubblicazione degli aiuti concessi.
- Generalità n. 964 del 24 maggio 2017 avente ad oggetto comunicazioni sulla individuazione di un elenco di proposte di deliberazione giuntale esonerate dalla compilazione della scheda tecnica aiuti di Stato, anche nella forma del solo frontespizio, in quanto non rilevanti per la materia degli aiuti di Stato
- Decreto n. 1894/FIN del 23 giugno 2017 avente ad oggetto “DGR 1190/2014. Individuazione di un elenco di proposte di deliberazione giuntale esonerate dalla compilazione della Scheda tecnica A, anche nella forma del solo frontespizio, in quanto non rilevanti per la materia degli aiuti di Stato”

## 2. L’AIUTO DI STATO

### 1. *Introduzione*

Il TFUE prevede che l’azione dell’Unione Europea comporti, tra l’altro, la “definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno” (articolo 3, lettera b).
Tra le regole di concorrenza vi sono quelle applicabili alle imprese - relative alle intese, all’abuso di posizione dominante ed alle concentrazioni – e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati.
Le regole relative agli aiuti concessi dagli Stati sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti.
Le principali disposizioni che riguardano gli aiuti di Stato del TFUE sono contenute negli articoli 107-108 -109, ma occorre citare anche gli articoli 42 (che riguarda l’applicabilità delle disposizioni della concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio), 93 (relativo ai trasporti) e 106 (sui servizi d’interesse generale).
L’articolo 107, in particolare, introduce il principio dell’incompatibilità con il mercato interno (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati.
Come prima definizione, anche se imprecisa, si può affermare che un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi della normativa dell’Unione Europea, è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi.
È lo stesso articolo 107 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo menzionare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Altre deroghe sono poi contenute nell'articolo 93 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell'articolo 106 (servizi d'interesse economico generale).
Alcuni di questi aiuti (gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e quelli relativi alle calamità naturali ed eventi eccezionali) sono compatibili di diritto e l'unica condizione riguarda il rispetto dei requisiti definiti dal TFUE.
La prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea hanno permesso di definire i contenuti e l'interpretazione delle disposizioni del TFUE.
Per gli altri aiuti, invece, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli interventi di aiuto degli Stati membri.
La Commissione è, pertanto, l'istituzione che procede ad un vero e proprio controllo sugli aiuti di Stato.
In considerazione della portata della materia e del numero rilevante di regole introdotto dalla Commissione, si parla ormai comunemente di politica degli aiuti di Stato o di politica del controllo sugli aiuti di Stato.
Al fine di permettere un controllo ex ante, il trattato prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima dell'adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione.
Nel corso del tempo, acquisita una più ampia esperienza sulla materia, con la finalità di snellire i procedimenti e alleggerire li propri compiti, a garanzia di una maggiore responsabilità degli Stati membri, la Commissione ha stabilito che determinate categorie di aiuti sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva.
Alla Commissione europea è anche affidato il compito di procedere, con gli Stati membri, all'esame permanente degli aiuti esistenti. Questo esame si basa, almeno in parte, su di un sistema di relazioni annuali a cui sono sottoposti gli Stati membri e di monitoraggio effettuato dalla Commissione stessa. Il controllo della Commissione si basa anche sulle denunce o segnalazioni che le sono inviate dalle imprese che ritengono di essere state svantaggiate da aiuti concessi a loro concorrenti, sulle notizie apprese dalla stampa o su qualsiasi altra informazione di cui viene in possesso.
Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche (evitando ed esempio che alcune imprese vengano mantenute artificialmente in vita a scapito di loro concorrenti più efficienti, in grado cioè di operare senza contributi statali) e ad una parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private. Le regole relative agli aiuti di Stato, infatti, non riguardano solamente la concorrenza tra le imprese private, ma anche le attività economiche svolte da imprese pubbliche o altri organismi dello Stato, che devono essere trattati alla stessa stregua delle imprese private. In altri termini, un aiuto concesso ad un'impresa pubblica o un organo dello Stato che volge attività economiche non potrebbe essere autorizzato per la semplice ragione che appartengono allo Stato.
La modernizzazione degli aiuti di Stato, il processo di riforma e revisione del mondo aiuti di Stato iniziato dalla Commissione europea con la Comunicazione dell'8 maggio 2012, persegue tre obiettivi: 1) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; 2) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; 3) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.
Elementi caratterizzanti per il raggiungimento degli obiettivi, sono costituiti dalla Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, con la quale la Commissione intende fornire ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione, nonché dal maggior numero di aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva, con ciò attribuendo agli Stati membri una maggiore e crescente responsabilizzazione degli organi nazionali e delle autorità per garantire una corretta applicazione delle regole europee sugli aiuti

di Stato, per concentrare in capo alla Commissione la verifica sui casi più distorsivi e l'analisi sostanziale dei casi più rilevanti a fronte della notifica.

## 2. *Gli elementi dell'aiuto di Stato*

La Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ripercorre i quattro elementi da tenere in considerazione per stabilire quando l'intervento pubblico configura un aiuto di Stato, sulla base delle indicazioni fornite dal TFUE (articolo 107) e dalla giurisprudenza europea.
Premesso che il beneficiario dell'aiuto deve essere un'impresa, intesa, in senso europeo, come qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica sul mercato, i quattro elementi da valutare cumulativamente sono i seguenti:

1) Risorse statali: deve trattarsi di risorse pubbliche statali, regionali o locali, incluse anche quelle di origine europea gestite dagli Stati membri (sono escluse le risorse europee gestite direttamente dalla Commissione europea);
2) Distorsione della concorrenza: si può presumere che qualsiasi aiuto pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza (potenziale distorsione della concorrenza); l'intervento rafforza la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto alle imprese concorrenti
3) Incidenza sugli scambi: si deve ritenere che gli scambi siano influenzati dall'aiuto, essendo sufficiente che l'aiuto sia potenzialmente suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri dell'Unione, quando è rafforzata la posizione di un'impresa rispetto alle concorrenti negli scambi all'interno del mercato comunitario
4) Selettività: l'intervento deve comportare un vantaggio per determinate imprese o categorie di imprese o determinati settori economici

Qualora anche uno solo dei quattro elementi non sia soddisfatto, viene esclusa la configurazione di aiuto di Stato per l'intervento pubblico.

## 3. *Valutazione della sussistenza di un SIEG*

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale).
Al fornitore incombe un obbligo di servizio pubblico (OSP) sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti.
La disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull'articolo 106 del TFUE (già articolo 86) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (del 2003).
Con la sentenza Altmark del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, TCE (attuale articolo 107, paragrafo 1, del TFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:

1) Incarico: l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro
2) Trasparenza: i parametri di calcolo della compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente
3) Proporzionalità: la compensazione non può eccedere quanto necessario a coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nonché di un margine di utile ragionevole

4) Efficienza: la scelta dell'impresa deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di selezione pubblica oppure il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in maniera efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere agli obblighi di servizio pubblico.

Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 SWD(2013) 53 final/2 "Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno" spiega in maniera approfondita e con svariati esempi il concetto di Servizio di Interesse Generale (SIEG).

La normativa europea presuppone un'esplicita individuazione da parte dello Stato membro relativamente ai SIEG presenti nel suo ordinamento.

A tal fine la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 5 agosto 2014 ha cercato di razionalizzare tutte le informazioni fino ad allora disponibili al fine di redigere un insieme di casistiche che configurano o meno SIEG anche al fine di procedere all'inoltro delle periodiche relazioni biennali sui SIEG da inviare alla Commissione europea.

Rispetto alle aree di intervento del FSE la Conferenza si è espressa nei seguenti termini:

1. Non configurano SIEG in quanto servizio non economico:
    a. Obbligo formativo, università, istruzione, servizi educativi e ricerca (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27)
    b. Offerta formativa per il rilascio delle qualificazioni (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27 - definizioni della giurisprudenza citate nella Comunicazione CE: Sentenza CGCE "Humbel" causa 263/86; Sentenza CGCE "Gravier" causa 293/83)
    c. Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca (Comunicazione CE C(2011)9404, punto 27 - Art. 107.2.a) del TFUE
    d. Servizi di prestazione di assistenza all'infanzia (punto 27 Guida CE 2013)
    e. Servizi per persone anziane e disabili (punto 33 Guida CE 2013)
2. Non configurano SIEG in quanto servizi ordinari funzionali all'efficienza amministrativa e all'espletamento di compiti istituzionali:
    a. Orientamento e consulenza e informazione (Punto 28 Guida CE 2013)
    b. Osservatori del mercato del lavoro
    c. Attività di sistema del settore Formazione e sostegni per il mercato del lavoro
    d. Servizi per il lavoro, funzioni amministrative esclusive della pubblica amministrazione (Punto 16 della Comunicazione CE C(2011)9404)
    e. Servizi di supporto alla pubblica amministrazione
3. Configurano SIEG:
    a. Formazione all'esito della quale non viene rilasciata una qualificazione
    b. Prestazioni affidate al sistema integrato pubblico/privato dei servizi per il lavoro secondo la normativa e la programmazione nazionale e regionale

Tuttavia come molto chiaramente esplicitato dal documento della conferenza non vi è un diretto collegamento tra l'individuazione di un SIEG e la configurabilità degli interventi rientranti in tale SIEG quali aiuti di Stato.

La conferenza giunge alla conclusione che:

**Per i SIEG che riguardano la formazione professionale** si può ritenere che l'insieme di atti normativi ed amministrativi che regolano le procedure di affidamento del servizio di formazione professionale ai beneficiari, già contengano tutti gli elementi minimi che la Commissione prevede debbano essere inseriti nell'atto d'incarico. In particolare gli atti in cui si posso individuare tali aspetti sono gli avvisi pubblici e le convenzioni, nonché, qualora siano state utilizzate delle opzioni di semplificazione come le

Unità di Costo Standard (UCS), l'atto amministrativo in cui è stato individuato il metodo di calcolo. Si ritiene, infatti, che il metodo di individuazione delle UCS sulla base dei costi reali storici, dovrebbe consentire il rispetto della terza condizione sui principi per evitare la sovracompensazione.

**Per i SIEG riguardanti i servizi per il lavoro**, nella maggior parte dei casi l'atto di affidamento del servizio ai soggetti privati nonché i provvedimenti legati all'accreditamento dovrebbero contenere gli elementi richiesti. Anche in questo caso, come per la formazione, con l'evidenza del metodo impiegato per l'individuazione dei parametri e il rispetto dei principi per evitare la sovracompensazione. Non di immediata evidenza l'attribuzione specifica dell'incarico ai Centri per l'Impiego (CPI) in quanto il funzionamento degli stessi è regolato da leggi regionali di organizzazione del mdl e relativi atti di attuazione. Ed è su questi (leggi ed atti) che probabilmente bisognerebbe intervenire se, per contemplare tutti gli elementi, fosse necessario apportare delle modifiche. A tale proposito, potrebbe emergere un problema riguardante la durata dell'affidamento, che ad oggi è avulsa dalle logiche di incarico dei servizi ai soggetti pubblici.

Costituiscono eccezione quei sistemi regionali in cui l'affidamento di funzioni coincide con l'accreditamento e quest'ultimo dispositivo è rivolto sia ai CPI sia ai soggetti privati, senza distinzione. L'incarico contempla in questo caso una durata, in quanto il sistema di accreditamento è articolato in modo da prevedere dei rinnovi temporali.

## 4. *Controllo per gli aiuti di Stato*

Per garantire il coordinamento, l'integrazione, la necessaria uniformità e il controllo nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, l'Amministrazione regionale si è dotata, dal 2014, di una "Rete regionale per gli aiuti di Stato" costituita dai referenti individuati da ciascuna Direzione centrale e Autorità di gestione di fondi europei (FSE, FESR) e di uno strumento operativo (scheda tecnica) per la valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di Stato nei dispositivi normativi e regolamentari di pertinenza regionale.

Il 3 giugno 2016 è stato siglato tra la Commissione europea - DG Competition - e il DPE, l'Accordo comune sul rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia (Common understanding) con l'obiettivo di potenziare, a livello decentrato, la fase di controllo ex ante degli aiuti di Stato al fine di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato; diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme; rispettare e contenere i tempi procedurali.

### A. Il controllo regionale

Con DGR n. 1190 del 26 giugno 2014 "Direttive sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione Europea" la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di uno strumento operativo per valutare la configurabilità di un intervento quale aiuto di Stato.

A tal fine, ad ogni norma di legge, delibera di giunta, regolamento, va allegata una scheda tecnica (modificata nei contenuti, per adeguarla alle necessità operative emerse e per perfezionarla sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti, con decreto n. 2819/FIN/2015) per la valutazione della presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, disponibile nella intranet regionale nella sezione strumenti/modelli, che attraverso una serie di domande che ripercorrono gli elementi da tenere in considerazione sulla base delle indicazioni fornite dal Trattato (articolo 107 TFUE) e dalla giurisprudenza europea, porta a stabilire se si tratta di un provvedimento che istituisce una misura di aiuto di Stato oppure no.

Qualora la compilazione della scheda determini che si tratta di aiuto di Stato, dovrà essere indicato lo strumento che si intende applicare tra quelli compatibili con il diritto europeo: aiuto da notificare, aiuto in esenzione, aiuto di importanza minore (*de minimis*).

**B. Il controllo statale a livello decentrato**

Il "Common Understanding" stabilisce una serie di impegni finalizzati a rendere effettiva l'implementazione nel nostro Paese della politica di modernizzazione degli aiuti di Stato.
L'accordo punta a garantire, nel rispetto della titolarità delle amministrazioni che concedono l'aiuto, un maggior coordinamento nazionale nelle attività di notifica e di interlocuzione con la Commissione, che ha come obiettivi principali aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme, rispettare e contenere i tempi dei procedimenti.
A tal fine è prevista, all'interno dell'amministrazione concedente aiuti di Stato, l'individuazione del "distinct body", cioè di una unità organizzativa distinta dall'ufficio che predispone una misura di aiuto, per una valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di Stato nei dispositivi normativi e regolamentari delle proposte di misure che prevedono il ricorso a risorse pubbliche, sottoforma di pareri non vincolanti, da attivarsi in caso di dubbi da parte degli uffici che predispongono la misura.
La istituzione del "distinct body" è finalizzata ad evitare il rischio – anche solo potenziale - di aiuti di Stato illegali.
Il ricorso al "distinct body" è obbligatorio in caso di aiuto soggetto a notifica preventiva e il parere deve essere allegato alla notifica stessa.
Analogamente obbligatorio è il ricorso preventivo al "distinct body" nel caso in cui si voglia chiedere il parere del DPE.
Per rendere operativo il meccanismo di controllo ex ante, è stata predisposta una "Scheda di aiuti di Stato" che attraverso una serie di domande che ripercorrono gli elementi da tenere in considerazione sulla base delle indicazioni fornite dal Trattato (articolo 107 TFUE) e dalla giurisprudenza europea, porta a stabilire se si tratta di un provvedimento che istituisce un aiuto di Stato oppure no.
Il Common Understanding e il "distinct body" risultano, per la gran parte, trovare corrispondenza con quanto già attivato dall'amministrazione regionale per la valutazione ex ante della sussistenza di aiuti di stato nei dispositivi normativi e regolamentari e della relativa scheda tecnica.

## 3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

Verificata la sussistenza o meno di un aiuto di Stato bisogna provvedere immediatamente agli adempimenti relativi alla trasparenza e al monitoraggio. La mancata attivazione di questi adempimenti determina l'illegittimità dell'aiuto anche se questo avrebbe le caratteristiche per essere un aiuto compatibile.

### 1. *Comunicazione e monitoraggio UE*

**A. <u>Sistema informativo SANI2 (State Aid Notification Information 2)</u>**
E' la nuova applicazione web della Commissione messa a punto per facilitare e velocizzare la trasmissione delle notifiche e della comunicazioni sugli aiuti di Stato, come previsto dal Regolamento europeo.

Diversi profili intervengono nella preparazione e trasmissione delle notifiche e delle schede sintetiche di comunicazione
Per la Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili ricerca e università Massimo Covacich (vedi 7. REFERENTI) è accreditato al sistema SANI2 con il profilo di "Utente compilatore" che provvede alla finalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni in esenzione.
Paola Grizzo (vedi 7. REFERENTI) è accreditata al sistema SANI2 con il profilo di "Validatore" che provvede alla validazione delle notifiche e delle comunicazioni in esenzione, predisposti per le successive firme e registrazioni da parte della Commissione europea.

**B. Sistema informativo SARI (State Aid Report Information)**
E' la nuova applicazione web della Commissione messa a punto per la trasmissione delle relazioni di monitoraggio della spesa per i regimi di aiuto notificati o comunicati in esenzione, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui la relazione si riferisce.
Il sistema SARI, per ciascuno dei profili accreditati, è dotato di LOGIN e PASSWORD con accesso da https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/
Sono previsti due livelli di accesso: UTENTE (USER) e FIRMATARIO (SIGNATORY).
L'UTENTE finalizza i casi, provvede all'acquisizione dei dati e alla compilazione delle schede di rilevazione, mentre il FIRMATARIO firma i casi finalizzati e può operare anche per i livelli inferiori. Di norma, vi è un utente per ogni Servizio e un firmatario per ogni Direzione Centrale.
Per la Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili ricerca e università fare riferimento a Massimo Covacich (vedi 7. REFERENTI).

**C. Aiuti notificati**
Nel caso in cui l'intervento proposto, per il quale è stata verificata la sussistenza di un aiuto di Stato, non sia riconducibile ad alcun regolamento di esenzione e non sia possibile/opportuno trattare l'intervento nei limiti del regolamento *de minimis*, si procede alla notifica dell'aiuto alla Commissione attraverso il sistema informativo comunitario SANI2.
La bozza di provvedimento, corredata da una relazione illustrativa che spiega i motivi per cui lo Stato membro ritiene che tale misura sia funzionale al mercato unico europeo nel suo complesso, va notificata alla Commissione europea.
Dopo la notifica, inizia un negoziato con la Commissione europea che termina con un provvedimento che autorizza o meno il regime di aiuto.
La Commissione europea provvede ad attribuire a tutti i regimi di aiuto autorizzati un codice identificativo univoco e a pubblicare sulla GUCE tutti i regimi comunicati.
L'aiuto può essere concesso solo nel caso in cui vi sia un provvedimento favorevole della Commissione europea. In caso di approvazione, la Commissione europea provvede ad attribuire al regime di aiuto autorizzato un codice identificativo univoco e a pubblicarlo sulla GUCE.

**D. Aiuti in esenzione**
Nel caso in cui l'intervento proposto configuri un aiuto di Stato e sia riconducibile un regolamento di esenzione, entro 20 giorni dall'adozione dell'atto, e comunque prima del primo provvedimento di concessione, devono essere comunicate, attraverso il sistema informativo comunitario SANI2, le informazioni relative all'intervento.
La Commissione europea provvede ad attribuire a tutti i regimi di aiuto in esenzione comunicati un codice identificativo univoco e a pubblicare sulla GUCE tutti i regimi comunicati.
L'articolo 9 del (GBER) prevede l'obbligo di pubblicare in un sito esaustivo a livello regionale o nazionale le seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
In relazione alla previsione della lettera c), è obbligatorio pubblicare gli aiuti individuali di importo superiore a 500 000 EUR concessi dopo la data del 1° luglio 2016, a prescindere che essi vengano concessi nell'ambito di un regime istituito dopo il 1° luglio 2016 o prima di tale data. Il comma 4 dell'articolo 9 del GBER specifica che la pubblicazione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. La pubblicazione degli aiuti individuali di importo superiore a 500 000 EUR concessi prima della data del 1° luglio 2016 non è invece obbligatoria ed è lasciata alla volontà degli Stati.
In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere a) e b), gli stessi riguardano tutte le misure di aiuto attuate ai sensi del GBER e devono essere soddisfatti una volta che le misure di aiuto sono in vigore, indipendentemente dall'ammontare degli aiuti individuali concessi. Anche in questo caso gli Stati membri devono conformarsi a tale obbligo al massimo entro il 1° luglio 2016.
Con circolare n. 62871 del 1° luglio 2016 il MISE ha reso noto che è disponibile una nuova versione di RNA, nel quale saranno inserite le informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, anche al fine di permettere il rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato da parte di tutte le Amministrazioni concedenti.
Dal 1° gennaio 2017 l'Amministrazione regionale, anche al fine di garantire la compatibilità delle misure di aiuto, utilizza RNA per la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 9 del GBER.
Sul pagina del sito regionale dedicata alla pubblicazione degli aiuti di Stato concessi dalla Regione http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA6/ rimarranno pubblicate le misure comunicate in esenzione entro il 31 dicembre 2016.

**E. <u>Monitoraggio comune</u>**

Per i regimi di aiuto notificato o comunicato in esenzione è obbligatorio il monitoraggio annuale, attraverso l'utilizzo del sistema informativo comunitario SARI, ***dei dati di spesa (stanziato o impegnato o pagato) da inoltrare entro il 30 giugno dell'anno successivo.***

***F. <u>Aiuti de minimis</u>***

Per gli aiuti in regime di "*de minimis*" non vi sono obblighi di comunicazione o monitoraggio diretti verso la Commissione europea.

## *2. Comunicazione e monitoraggio nazionale: il Registro nazionale aiuti*

La disciplina degli aiuti di Stato prevede una serie di controlli e di obblighi di monitoraggio per lo stato membro che sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli fin qui visti. Nella programmazione precedente lo stato italiano aveva messo in piedi un sistema di controllo poco efficace, pertanto tra le condizionalità ex ante a cui doveva adempiere entro il 31 dicembre 2016 per non vedersi revocati i fondi strutturali vi era la costituzione di un registro nazionale degli aiuti di Stato. Questo registro è stato realizzato come evoluzione della "banca dati *de minimis*" (BDA) ed è operativo dal 1° luglio 2016.
Come disposto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di

aiuti di Stato, i soggetti che concedono aiuti trasmettono alla banca dati RNA le informazioni sugli aiuti notificati, esentati GBER, *de minimis*, SIEG.
La disciplina per il funzionamento di RNA è demandata dal comma 6 dell'articolo 52 a un regolamento, attualmente in corso di perfezionamento. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese stabilite dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 57/2001, costituite, in particolare, dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, e dalle modalità tecniche per la trasmissione rese note dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto attuativo 18 ottobre 2002.
E' in fase di completamento l'iter di adozione, da parte del MISE, Ministero economia e finanze e Ministero politiche agricole, del regolamento di funzionamento di RNA che disciplina le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni sugli aiuti di Stato.
Decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di funzionamento di RNA, la trasmissione delle informazioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione di RNA, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione di aiuti.
Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Il regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017 ed è operativo sul sito www.rna.gov.it.
Con la realizzazione di RNA trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE. RNA costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l'Unione europea guarda con particolare interesse come "best practice" da replicare negli altri Stati dell'Unione.
RNA rappresenta un'importante azione di sistema finalizzata a fornire uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.
RNA, a decorrere dal 1° luglio 2020, costituirà il sistema esclusivo di controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis*. Fino a tale data, il sistema di controllo del massimale avviene sia con riferimento alle informazioni desumibili dalla visura rilasciata da RNA sia con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso all'atto della concessione.
RNA assolve anche alle funzioni di pubblicità e trasparenza.
RNA è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.
RNA è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con RNA al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.
RNA è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso RNA, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

RNA, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
Dall'entrata in funzione di RNA ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.
La versione precedente (BDA reingegnerizzata), resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento sono trasferiti automaticamente in RNA.
Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.
Per accedere all'area riservata di RNA e utilizzare le funzioni e i servizi resi disponibili, è necessario, in primo luogo, che l'Autorità responsabile delle Misure di aiuto sia preventivamente accreditata al sistema.
Le Autorità responsabili sono i soggetti cui è attribuita, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la competenza per l'adozione dei provvedimenti di attuazione di Misure di aiuto.
Le Autorità responsabili possono accreditarsi autonomamente al sistema utilizzando la funzione di registrazione disponibile nella pagina di accesso all'area riservata di RNA.
In fase di accreditamento, l'Autorità responsabile comunica al Registro il Referente per gli adempimenti del Registro medesimo. Le credenziali per l'accesso del Referente per gli adempimenti all'area riservata del Registro sono recapitate all'indirizzo email-PEC associato all'Area Organizzativa Omogenea di riferimento dell'Autorità, così come risulta dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Una volta ottenute le credenziali per l'accesso a RNA il Referente per gli adempimenti può accreditare gli Uffici dei Soggetti concedenti abilitati a registrare gli Aiuti individuali.
La Guida tecnica all'utilizzo del sistema e i relativi allegati sono pubblicati sul sito http://www.rna.gov.it/ nella sezione Supporto documentale accessibile dalla home page accessibile senza restrizioni e dalla pagina home page riservata.

## 4. IL REGIME DI AIUTI IN ESENZIONE

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica.
Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica sono legittimi e compatibili solo se rispettano tutte le condizioni previste dal GBER adottato dalla Commissione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esentati dall'obbligo della notifica gli aiuti a finalità regionale, gli aiuti alle PMI, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e alla formazione, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, gli aiuti per la cultura e per le infrastrutture locali.
Analogamente, l'ABER esenta l'obbligo di notifica per il settore agricolo e il FiBER esenta l'obbligo di notifica per il settore della pesca.
Tutti gli aiuti esentati devono comunque essere comunicati alla Commissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto che ne dà attuazione.

### 1. *Aiuti alla formazione*

Sono disciplinati all'articolo 31 (Aiuti alla formazione).
Le regole del GBER si applicano ai progetti impartiti sia direttamente dalle imprese sia da organismi formativi (beneficiari dell'operazione insieme alle imprese ma non dell'aiuto). Nell'ipotesi in cui i corsi siano svolti da organismi formativi, l'amministrazione concedente richiede a questi ultimi di assicurare che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo con l'intensità di aiuto individuata. Inoltre, al fine di garantire la qualità della formazione, questa potrà essere impartita da quegli organismi che siano in regola con le norme regionali sull'accreditamento al momento dell'erogazione dell'aiuto, secondo le modalità stabilite nei singoli avvisi.
Sono esclusi, in quanto oggetto di notifica, anche gli aiuti che superano la soglia dei 2 milioni EUR per progetto di formazione.
Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in assenza dell'intervento pubblico.
Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività formative. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco dei costi del progetto;
e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività per le quali chiede l'aiuto, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/attività,
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività,
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

Per quanto riguarda il divieto di finanziare la formazione obbligatoria con lo strumento dell'esenzione, nell'ambito della normativa nazionale che prevede tale obbligo si segnala in primis quella riconducibile al d.lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza), in particolare l'art. 37. Inoltre, anche le disposizioni nazionali per la formazione finalizzata alla qualificazione professionale prevedono obblighi formativi e sembrano quindi rientrare in questo ambito, così come gli aggiornamenti obbligatori per le "professioni regolamentate".
Qualora, invece, il finanziamento della formazione costituisca una misura generale (ovvero statuizione dell'obbligo a livello regionale e contestualmente finanziamento pubblico della stessa *erga omnes*, senza esercizio di un potere discrezionale), si potrà escludere che si tratti di aiuti di Stato.
La formazione finanziata dal pubblico e rivolta al singolo lavoratore, che partecipa ad un percorso formativo al di fuori dall'orario di lavoro e senza alcun coinvolgimento dell'impresa, può essere considerata alla stregua di una misura individuale in favore di un singolo soggetto e non un aiuto di Stato.
In tutti gli altri casi il finanziamento potrà essere concesso utilizzando il regime di aiuto *de minimis*.
L'intensità di aiuto non può superare il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino al 70 % dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

c) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

## 2. *Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati*

Sono disciplinati agli articoli 32 (Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali), 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali), 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) e 35 (Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati).
L'articolo 2 elenca le definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (punti 3, 4 31, 99 e 100).
Le regole di esenzione non si applicano agli aiuti che superano le seguenti soglie:

a) 10 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali);
b) 10 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità);
c) 5 milioni EUR per impresa e per anno (aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati).

Le regole di esenzione si applicano esclusivamente agli interventi per i quali il beneficiario ha dato avvio ai lavori dopo che ha presentato domanda scritta di aiuto (effetto di incentivazione).
In caso di aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazioni salariali, nonché di un aiuto connesso all'occupazione di lavoratori con disabilità, l'effetto di incentivazione si ritiene sodisfatto se sono rispettate le condizioni di esenzione.
Per poter beneficiare di un aiuto inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35) l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività per le quali chiede l'aiuto.
Nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32) i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Nel caso di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33) i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.
L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.
Nel caso di aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34) sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'adeguamento dei locali;
b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Nel caso di aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35) sono ammissibili i seguenti costi:

a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

### 3. *Aiuti alla ricerca e sviluppo*

Sono disciplinati agli articoli 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), 26 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca), 27 (Aiuti ai poli di innovazione) e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI).
L'articolo 2 elenca le definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (punti da 83 a 98).
Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Le regole di esenzione non si applicano agli aiuti che superano le seguenti soglie:

a) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
b) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
c) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

d) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
e) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
f) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

**A. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo**

Gli aiuti (articolo 25) prevedono che la parte sovvenzionata del progetto deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità.
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti tipologie di spesa:
a) spese di personale;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature e costi relativi agli immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto;
e) i costi dello studio per gli studi di fattibilità.
L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale l'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili per le medie imprese (+ 10%), per le piccole imprese (+ 20%), se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese o tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, ovvero i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito (+ 15%).
Per gli studi di fattibilità l'intensità di aiuto può essere aumentata per le medie imprese (+ 10%) e per le piccole imprese (+ 20%).

**B. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca**

Gli aiuti (articolo 26), sono destinati alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche.
Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

**C. Aiuti ai poli di innovazione**

Gli aiuti (articolo 27) sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).
L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (+ 15%) e in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (+ 5%).
Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.
I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti l'animazione del polo, l'attività di marketing del polo, la gestione delle infrastrutture del polo, l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

**D. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI**

Gli aiuti (articolo 28) sono concessi per i seguenti costi ammissibili:
a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

## *4. Controlli comuni*

L'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato necessita l'attivazione di verifiche e controlli sulle condizioni di compatibilità del regime/aiuto, sulle condizioni di ammissibilità del richiedente, sulle condizioni di cumulo e di intensità dell'aiuto, informando il beneficiario nell'avviso/regolamento.

**Libertà di stabilimento**
La libertà fondamentale dei cittadini di uno Stato Membro dell'UE di stabilirsi nel territorio di un altro Stato Membro, trova riferimento nell'articolo 49 del TFUE. La medesima libertà si estende alle persone giuridiche che possono costituire succursali in altri Stati Membri e sono pertanto libere di svolgere la propria attività nell'ambito dell'intero mercato interno.
Qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e alla relativa prestazione di attività economiche è in contrasto con il TFUE.
Di conseguenza, la fornitura di aiuti di Stato non deve essere concepita in modo tale da poter effettivamente vietare alle imprese di svolgere le proprie attività in altri Stati Membri.
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) del GBER, l'esenzione non si applica ove i regimi di aiuti prevedano la concessione alle sole imprese aventi sede in un determinato Stato Membro.
Tuttavia, è consentito che sia imposto l'obbligo di avere una sede o una filiale nello Stato Membro che concede l'aiuto al momento dell'erogazione dell'aiuto.
La condizione di "avere sede" (anche per mezzo di una filiale) sembrerebbe essere coerente con il GBER solo nella misura in cui tale condizione è necessaria per lo svolgimento di un'attività che beneficia di aiuti nello Stato Membro interessato.

**Relazioni tra imprese**
Le relazioni esistenti tra le imprese (rapporti di collegamento e/o controllo tra impresa che chiede il beneficio e altre imprese, in applicazione del concetto di impresa autonoma, collegata o associata) andranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dimensionale dell'impresa richiedente, funzionale a determinare la maggiorazione dell'intensità di aiuto, laddove un aumento dell'intensità massima sia previsto per imprese dimensionalmente classificate medie o piccole.

**Clausola Deggendorf**
E' fatto divieto di erogare di aiuti di Stato all'impresa che non ha provveduto a restituire un precedente aiuto giudicato illegale e incompatibile (Causa C-355/95 P).
La clausola Deggendorf deve essere esplicitata nel bando ("il presente regolamento non si applica ai regimi/aiuti ad hoc che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali al beneficiario di aiuto che risulta destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile).
La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.
Il bando deve contenere, nell'articolo dedicato alle "Modalità di liquidazione ed erogazione dell'aiuto" una dicitura quale: "La liquidazione degli aiuti di cui all'articolo XX è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno".
Il vincolo derivante dall'applicazione della clausola Deggendorf implica che le amministrazioni pubbliche debbano sospendere il pagamento di aiuti nuovi soltanto a quei beneficiari che sono "destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".
La concessione del nuovo aiuto resta in ogni caso legittima indipendentemente dalla "situazione Deggendorf" del beneficiario, come ampiamente chiarito nel documento delle Regioni "Linee Guida" e confermato poi anche dalla Agenzia per la Coesione Territoriale: la clausola è quindi soltanto sospensiva dell'erogazione dell'aiuto, sia dell'anticipo che del saldo.
La clausola si tradurrà in una autocertificazione da far sottoscrivere al beneficiario nella quale egli dichiarerà di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero. Pertanto potrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva, anche in fase di presentazione della domanda, che però dovrà

essere necessariamente riaggiornata da parte del beneficiario, qualora intercorrano variazioni, in occasione di ogni erogazione.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) all'articolo 46, precisa che l'obbligo Deggendorf risulta assolto anche quando l'impresa ha depositato in un conto bloccato le somme oggetto di recupero e impone alle Amministrazioni concedenti l'obbligo di verificare che i propri beneficiari non siano destinatari di un ordine di recupero.
Dal 12 agosto 2017 RNA rilascia la "Visura Deggendorf" ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG e nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione degli aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web di RNA. L'avvenuta acquisizione della "Visura Deggendorf" deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.

**Impresa in difficoltà.**
E' fatto divieto di concedere aiuti all'impresa in difficoltà che soddisfa almeno una delle condizioni elencate dalla definizione (18) dell'articolo 2 del GBER.
IMPRESA IN DIFFICOLTA'
impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
   1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
   2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Il non essere un'impresa in difficoltà è condizione di ammissibilità del richiedente, tale regola non si applica però ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

Il bando/regolamento attuativo di un intervento deve contenere, tra i requisiti dei soggetti beneficiari, una dicitura quale "non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, definizione (18), del Regolamento UE 651/2014".

**Cumulo degli aiuti**
Nei singoli avvisi le amministrazioni concedenti potranno stabilire se ammettere o meno il cumulo degli aiuti in concessione con altri finanziamenti sugli stessi costi ammissibili. Qualora sia ammessa la possibilità di cumulo, questo avverrà secondo i limiti individuati dall'articolo 8 del GBER:

a) con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis* concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile;
b) con altri aiuti esentati ai sensi del GBER, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti (solo per aiuti a favore dei lavoratori con disabilità di cui agli articoli 33 e 34 GBER).

Per il rispetto delle soglie, si rinvia all'articolo 4 del GBER.
Per maggiori approfondimenti vedi "Linee Guida per l'applicazione del regolamento 651/2014/UE" approvato in Conferenza delle regioni il 19 febbraio 2015.

## 5. IL REGIME DI AIUTI "*DE MINIMIS*"

Gli aiuti in regime *de minimis* sono interventi pubblici di sostegno che non soddisfano (per convenzione) tutte le condizioni dell'articolo 107 del TFUE e pertanto, tecnicamente, non configurano "aiuto di Stato".
Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno poiché il valore attribuito all'aiuto è considerato dalla norma europea di modesta entità (de minimis) e quindi non hanno le potenzialità per falsare o distorcere la concorrenza.
Tuttavia, per essere legittimamente attuati, gli aiuti devono rispettare le condizioni poste dai regolamenti europei in materia di aiuti *de minimis* che sono disciplinati da un regolamento orizzontale (applicato indistintamente a tutti i settori economici) e da tre regolamenti settoriali (applicati al settore dei SIEG, al settore dell'agricoltura, al settore della pesca e dell'acquacoltura).
Gli aiuti non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione alla Commissione e pertanto sono di immediata applicazione.

### 1. *De minimis orizzontale*

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Se un'impresa opera in settori esclusi ed anche in settori ammissibili, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "*de minimis*".
Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita altre attività soggette al massimale di 200.000,00 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 EUR e che non si utilizzino aiuti "*de minimis*" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati:

a) con gli aiuti "*de minimis*" sui SIEG (regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento (500.000,00 EUR);
b) con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente del regolamento 1407/2013 (200.000,00 EUR).

## 2. *De minimis settoriale*

### A. SIEG

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 360/2012:
(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
(f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio;
(g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
(h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Se un'impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "de minimis" concessi ad una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 500.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di 500.000,00 EUR.

**B. Agricoltura**

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013:
(a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati
(b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento CE 875/2007, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.
L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi ad una impresa unica non può superare 15.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e CE 875/2007.

**C. Pesca e acquacoltura**

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014:
(a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
(b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
(c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
(d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
(e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
(f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
(g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
(h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
(i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
(j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
(k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 1407/2013 o del regolamento UE 1408/2013, va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria agricola non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013

L'importo complessivo degli aiuti pubblici "*de minimis*" concessi a una medesima impresa non può superare 30.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma dei regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013 a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che il settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficia di aiuti "*de minimis*" concessi conformemente ai regolamenti UE 1407/2013 e UE 1408/2013.

## 3. *Controlli comuni*

**Libertà di stabilimento**
Pur non costituendo aiuto di Stato il regime di aiuti "*de minimis*", sembra opportuno applicare anche a questo regime il principio della libertà di stabilimento:
a) evitare che il regimi di aiuti preveda la concessione alle sole imprese aventi sede in un determinato Stato Membro;
b) consentire che sia imposto l'obbligo di avere una sede o una filiale nello Stato Membro che concede l'aiuto al momento dell'erogazione dell'aiuto.

**Relazioni tra imprese**
Le relazioni esistenti tra le imprese (rapporti di collegamento e/o controllo tra impresa che chiede il beneficio e altre imprese) andranno tenute in considerazione ai fini del calcolo per il raggiungimento del massimale di aiuto per l'impresa richiedente (in applicazione del concetto di impresa unica).
Per IMPRESA UNICA si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Il concetto di impresa unica è presente nei regolamenti "*de minimis*" generale e settoriali agricolo e pesca e acquacoltura, ma non nel regolamento "*de minimis*" SIEG: conseguentemente, a una impresa che fornisce servizi di interesse economico generale il calcolo per il raggiungimento del massimale di aiuto farà riferimento alla singola impresa e non anche alle altre imprese che con la singola impresa risultino in rapporto di collegamento e/o controllo.
Fanno eccezione:
a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo a "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere per il tramite di un'impresa terza.

**Massimale di aiuto**
Prima di concedere l'aiuto "*de minimis*" è necessario acquisire, da parte dell'impresa richiedente, una dichiarazione nella quale devono essere dichiarati tutti i contributi "*de minimis*" che l'impresa ha ricevuto

nell'esercizio finanziario in corso all'atto della presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
Si fa presente che l'esercizio finanziario è un periodo amministrativo di dodici mesi cui vengono imputati i ricavi e gli utili di una società. Non necessariamente coincide con l'anno solare. Per questo motivo è necessario chiedere all'impresa la scadenza del suo esercizio finanziario.
Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti ed ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "*de minimis*" all'impresa.
Ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "*de minimis*".
Le nuove regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali per gli aiuti "*de minimis*", "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".
Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "*de minimis*" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.
Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà farsi carico di fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al legale rappresentante di ciascuna impresa collegata, una dichiarazione per gli aiuti "*de minimis*" ricevuti nel triennio di riferimento, che dovrà essere allegata alla domanda da parte dell'impresa richiedente.
Questa dichiarazione è finalizzata alla verifica del massimale di aiuto per le imprese facenti parte di «un'impresa unica».
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "*de minimis*" superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "*de minimis*" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione.
In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "*de minimis*". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "*de minimis*" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.

**Impresa in difficoltà.**
Il divieto di concedere aiuti "*de minimis*" alle imprese in difficoltà sussiste per i soli aiuti a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

**Clausola Deggendorf**
Non è pertinente per gli aiuti "*de minimis*".

**Cumulo degli aiuti**
Gli aiuti "*de minimis*" non possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

## 6. IL POR FSE

L'avviso che dà attuazione ad un intervento, con risorse a carico del FSE, dovrà rendere edotto il beneficiario in maniera inequivocabile del fatto che il contributo costituisce aiuto di Stato ovvero è concesso in regime di "*de minimis*".
E' possibile procedere alla comunicazione di un regime quadro da aiuti di Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dal programma operativo stesso per misure di incentivazione alle imprese (Tecnostruttura delle regioni ha predisposto e proposto una bozza di regime quadro elencando tutti gli obiettivi specifici in cui potrebbe essere ragionevole avere misure di questo tipo) ovvero procedere alla comunicazione dei differenti avvisi.
Nel caso in cui si proceda ad emanare un avviso sulla base di un regime quadro già comunicato, nel decreto di approvazione dell'avviso va citato il regime quadro a cui fa riferimento.
La Regione, non ha provveduto alla comunicazione di un regime quadro, anche se, mediante il Programma Operativo C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, intende sostenere l'attuazione di queste tipologie di interventi in esenzione ai sensi del GBER:

a) interventi formativi per i lavoratori occupati. Il presente regime mira in particolare al perseguimento degli obiettivi del PO, quali il sostegno dell'occupabilità dei/delle lavoratori/trici, l'aggiornamento e l'accrescimento delle competenze, la mobilità e l'inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso azioni specifiche volte all'innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenza.
b) interventi finalizzati all'inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati e disabili.

Pertanto ogni avviso emanato che configuri aiuto di Stato deve essere comunicato secondo le procedure descritte nei precedenti paragrafi.
Con il decreto n. 501/LAVFOR.FP del 13 marzo 2015 "DGR 840/2014 Azione 1d. Adozione check list in materia di aiuti di Stato nella modulistica POR FSE" sono state adottate le check list di controllo per gli aiuti in esenzione relative alle tipologie di aiuto sopra descritte per guidare i controlli che l'istruttore deve svolgere relativamente ai beneficiari e al progetto sia in fase di concessione che in fase di rendicontazione finale. A tale decreto è anche allegata la modulistica per acquisire dalle imprese le dichiarazioni sostitutive necessarie per i controlli.
Anche il monitoraggio FSE richiede alcuni adempimenti specifici nel caso in cui gli avvisi e i bandi prevedano l'erogazione di aiuti di Stato. Innanzitutto, i progetti vanno marchiati come aiuto di stato scegliendo tra le tipologie previste dal Protocollo di colloquio del monitoraggio dell'IGRUE:

| **Codice (TIPO_AIUTO)** | **Descrizione (DESCRIZIONE_TIPO_AIUTO)** |
|---|---|
| A | Regime di aiuto approvato con Programma |
| B | Regime di aiuti autorizzato a seguito di notifica |
| C | Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione |
| D | Regime *de minimis* |
| E | Aiuto ad hoc autorizzato a seguito di notifica |
| F | Aiuto ad hoc esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione |
| G | Aiuto ad hoc *de minimis* |
| H | Aiuto esistente (ai sensi dell'articolo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 659/1999) |

Per queste tipologie di aiuto va inoltre registrato a sistema anche il Codice identificativo della Misura rilasciato dal registro nazionale.

Per quanto attiene agli aiuti alla formazione, i costi ammissibili del GBER trovano corrispondenza con le voci di spesa elencate nella tabella all'Allegato A) "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", approvato con DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016, come modificato con decreto del 2 settembre 2016, come di seguito riportato:

a) in caso di progetti a costi reali:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (B2.1 Docenza);
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio (B.2.4 Attività di sostegno all'utenza o B2.5 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata);
- i costi relativi ai materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso, esclusivo per il progetto di formazione (B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (B1.2 Ideazione e progettazione);
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione (B2.6 Retribuzioni ed oneri del personale in formazione);
- le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione (C7 Altri costi indiretti ammissibili in base alla normativa vigente).

b) in caso di progetti a costi standard:

- tutte le spese relative all'intervento (B.2.3 Erogazione del servizio) andranno imputate – per quanto attiene a RNA - alla voce "Servizi/altri servizi" non essendo possibile ripartirle sulle voci di spesa previste dal regolamento di esenzione.

L'allegato B) al richiamato Regolamento 140/2016, come modificato con decreto n. 6305 dell'1 agosto 2017, individua, tra le altre, unità costo standard (UCS) relative alla formazione continua.

Le operazioni finanziate con l'utilizzo della UCS 31 Formazione continua rientrano nella disciplina degli aiuti alla formazione di cui all'articolo 31 del GBER.

## 7. REFERENTI

**Paola Grizzo**
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio affari generali ed amministrativi e aiuti di Stato
Posizione organizzativa attuazione del diritto europeo: fase ascendente e coordinamento normativo, aiuti di Stato e procedure di infrazione
indirizzo: PORDENONE – Largo S. Giorgio 12
email: paola.grizzo@regione.fvg.it
telefono: 0434231429
cellulare: 3346310772
piano: 2 - stanza: 201

**Massimo Covacich**
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e università
Area agenzia regionale per il lavoro
Posizione organizzativa gestione contabile e monitoraggio flussi finanziari
Referente della rete regionale aiuti di stato per la Direzione centrale
indirizzo: TRIESTE - Via San Francesco, 37
email: massimo.covacich@regione.fvg.it
telefono: 0403775121
piano: 3 - stanza: 315

**Chiara Pellizzaro**
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e università Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Posizione organizzativa programmazione
Referente della reste regionale aiuti di stato per il POR FSE
indirizzo: TRIESTE - Via San Francesco, 37
email: chiara.pellizzaro@regione.fvg.it
telefono: 040 3775051
piano: 6 - stanza: 618

**Antonio Zaccardi**
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Struttura stabile per la cura degli adempimenti amministrativi e contabili afferenti al settore sanitario e a progetti di innovazione, ricerca e collaborazione internazionale
Coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al servizio
Referente della rete regionale aiuti di stato per la Direzione centrale
indirizzo: TRIESTE - Riva Sauro, 8
email: antonio.zaccardi@regione.fvg.it
telefono: 0403775524
piano: 3 – stanza 314

**Gianluca Dominutti**
Direzione generale
Area programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza
Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica
Direttore servizio
Referente della rete regionale aiuti di stato per la Direzione centrale
indirizzo: TRIESTE - Piazza Dell'Unità D'Italia, 1
email: gianluca.dominutti@regione.fvg.it
telefono: 0403772241
cellulare: 3346310793
piano: 2 – stanza 201

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_652_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 15 febbraio 2018, n. 652

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2017- Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017 Programma specifico n. 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente. Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e direttive per lo svolgimento delle stesse. Approvazione delle operazioni "Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali".

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**VISTA** la legge regionale d.d. 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

**RICHIAMATO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. d.d. 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 d.d. 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 d.d. 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 d.d. 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;

**VISTO** il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 d.d. 17 dicembre 2014;

**VISTO** il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO 2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 766/2017 e successive modifiche e integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO**, in particolare, il Programma specifico n. 75/17- Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente, che dispone l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere" lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento imposte dalla società della conoscenza, prevedendo un contributo in euro 800.000,00- per il triennio 2017/2020;

**VISTO** il decreto del Vice Direttore centrale n. 7816/LAVFORU d.d. 21/09/2017 di emanazione dell'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse, di seguito Avviso;

**VISTO** il decreto del Vice Direttore centrale n. 8087/LAVFORU d.d. 28/09/2017 con il quale è stato disposto un intervento correttivo al suddetto Avviso al fine di correggere un mero errore materiale e di inserire gli Informagiovani fra le strutture presso le quali verranno realizzati gli interventi previsti nell'Avviso stesso;

**VISTO** il decreto del Vice Direttore centrale n. 11148/LAVFORU d.d. 28/11/2017 di approvazione della candidatura presentata da En.A.I.P. quale soggetto capofila dell'ATS per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del paragrafo 9, articolo 1 del citato Avviso, il soggetto attuatore, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della nota formale di affidamento dell'incarico, è tenuto a presentare almeno un prototipo formativo laboratoriale per lo sviluppo di ciascuna delle competenze previste nelle quattro macro aree di competenza per un totale di almeno 17 prototipi;
**CONSIDERATO**, altresì, che con nota formale prot. IST-2IO n. 115091 d.d. 06/12/2017 l'Area ha trasmesso al soggetto capofila dell'ATS il decreto di approvazione della candidatura e indicato il termine di 30 giorni lavorativi utili per la presentazione dei prototipi in parola, stabilendo quale data ultima per la presentazione dei menzionati prototipi il giorno 23/01/2018;
**RILEVATO** che entro la sopraccitata scadenza, sono pervenute agli uffici dell'Area le operazioni da parte dell'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunte al protocollo della Direzione centrale con n. 5281-A LAVFORU-GEN d.d. 23/01/2018;
**VISTO** il decreto del Vice direttore centrale n. 423/LAVFORU d.d. 02/02/2018 di nomina della Commissione per la valutazione delle proposte di prototipi;
**VISTO** il verbale d.d. 09/02/2017 dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con il succitato decreto n. 432 LAVFORU/d.d. 06/09/2018, incaricata di valutare secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza le operazioni presentate dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG dal quale si evince che la Commissione stessa ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta, valutando che i requisiti di ammissibilità risultano soddisfatti e provvedendo, pertanto, ad ammettere alla successiva fase di valutazione di coerenza le proposte progettuali;
**PRESO ATTO** che, dagli esiti dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza relativamente alle operazioni presentate dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG, emerge che le operazioni stesse risultano approvate e ammesse al finanziamento;
**RITENUTO**, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento le operazioni presentate dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG;
**PRECISATO**, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**DECRETA**

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, vengono approvate le seguenti operazioni presentate dall'ATS con soggetto capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FVG assunte al protocollo della Direzione centrale n. 5281-A LAVFORU-GEN del 23/01/2018:

| CODICE OPERAZIONE | TITOLO OPERAZIONE |
|---|---|
| OR1805281001 | COLLOQUIO DI SELEZIONE: CONOSCERSI PER PROMUOVERSI |
| OR1805281002 | I MIEI INTERESSI E CAPACITA' |
| OR1805281003 | "DA BRUCO A FARFALLA" - TECNICHE E STRUMENTI PER ACCRESCERE L'AUTOSTIMA E L'AUTOEFFICACIA |
| OR1805281004 | CONCILIARE ASPETTATIVE E SUCCESSI PARTENDO DAL PROPRIO VALORE |
| OR1805281005 | EMOZIONI:RICONOSCERLE PER SAPERLE GESTIRE |
| OR1805281006 | ESSERE PROATTIVI: DECIDERE E PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA' |
| OR1805281007 | INTERAGIRE E COMUNICARE IN MODO EFFICACE |
| OR1805281008 | PERSONAL BRANDING: COMUNICARE IL PROPRIO VALORE PROFESSIONALE |
| OR1805281009 | IL LAVORO DI SQUADRA PER DIVIDERE I COMPITI E MOLTIPLICARE IL SUCCESSO |
| OR1805281010 | LA GESTIONE DEI CONFLITTI SENZA PERDENTI |
| OR1805281011 | AL LAVORO CON MENTALITA' FLESSIBILE E APERTURA AL CAMBIAMENTO |
| OR1805281012 | INTERPRETARE EFFICACEMENTE IL CONTESTO LAVORATIVO |
| OR1805281013 | REQUISITI E COMPETENZE: GIOCARE AL MEGLIO IL PROPRIO RUOLO |
| OR1805281014 | ADOTTARE UN APPROCCIO CREATIVO E INNOVATIVO PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI |
| OR1805281015 | DIPANARE LA MATASSA" - TECNICHE E STRUMENTI PER RISOLVERE EFFICACEMENTE I PROBLEMI |
| OR1805281016 | LA.P.O. LAVORARE PER OBIETTIVI |
| OR1805281017 | IL PROPRIO PROGETTO PROFESSIONALE IN UN CANVAS: BUSINESS MODEL YOU |
| OR1805281018 | PIANIFICAZIONE DELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO |
| OR1805281019 | ON THE RIGHT TRACK |

**2.** Con atti successivi si provvederà alla prenotazione e all'impegno delle risorse a valere sul FSE per la realizzazione delle attività previste nel programma specifico 75/17.
**3.** Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 febbraio 2018

SEGATTI

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_656_1_TESTO

# Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 15 febbraio 2018, n. 656

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). Allegato B - Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di costo standard - UCS. Definizione di nuove Unità di costo standard: UCS 36, 37 e 38.

**IL DIRETTORE D'AREA**

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
**VISTO** il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
**VISTO** l'allegato B) del Regolamento FSE concernente Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS -, di seguito Documento UCS;
**PREMESSO** che:
- è necessario individuare un'unità di costo standard, di seguito UCS, per il riconoscimento dei costi relativi alle attività di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 72/17;
- è necessario individuare un'UCS per il riconoscimento dei costi relativi alle attività degli assegnisti di ricerca in mobilità geografica;
- è necessario individuare un'UCS per il riconoscimento delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle attività di aggiornamento linguistico all'estero e alle attività di ricerca in mobilità geografica;

**VISTO** l'articolo 23 - Disposizioni finali - del richiamato "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)" il quale stabilisce che gli allegati facenti parte del Regolamento stesso sono aggiornati con decreto dal Dirigente pro tempore incaricato della funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale Europeo;

**DECRETA**

**1.** Per quanto indicato nelle premesse:
a) è approvata l'UCS 36 - Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 72/17;
b) è approvata l'UCS 37 - Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica;
c) è approvata l'UCS 38 - Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica.
**2.** È approvato il testo coordinato il documento UCS che costituisce allegato A) parte integrante del

presente decreto. Tale documento costituisce altresì allegato B) del Regolamento FSE.
**3.** La descrizione della metodologia e la quantificazione finanziaria delle UCS di cui al punto 1 sono indicate nel documento costituente allegato A) del presente decreto.
**4.** Le modifiche e integrazioni apportate al documento costituente allegato A) del presente decreto trovano applicazione con riferimento agli avvisi emanati successivamente alla data del presente decreto.
**5.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 15 febbraio 2018

SEGATTI

**Allegato 2)**

**DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE , PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI RICERCA E UNIVERSITA'**
**AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA**
**POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE**

# Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

# Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS

## 1. Premessa

L'utilizzo delle misure di semplificazione nella gestione di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo, introdotte con il regolamento (CE) n. 396/2009, è avvenuta sul territorio del Friuli Venezia Giulia sin dalla fine del 2010, con una serie di integrazioni e modifiche determinate dalla volontà di migliorare e ottimizzare l'impianto complessivo.

I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la programmazione 2014/2020, intervengono in maniera anche innovativa nell'ambito delle misure di semplificazione finanziaria.

Con il presente documento la Regione definisce un quadro unitario di tutte le misure di semplificazione finanziarie connesse alle previsioni della richiamata normativa, con particolare riguardo all'articolo 67, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale richiede l'indicazione del metodo da applicare per stabilire il costo dell'operazione e le condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle misure di semplificazioni finanziaria che assumono la denominazione di Unità di Costo Standard - UCS.
In relazione invece a talune UCS, conferma il recepimento di UCS previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)". Tali UCS trovano esclusiva applicazione

nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

## 2. Le UCS

Le UCS previste sono le seguenti:

| UCS |
|---|
| **UCS 1** – Formazione |
| **UCS 2** – Formazione per laureati |
| **UCS 3** – Formazione nelle case circondariali |
| **UCS 4 –** Formazione PON IOG |
| **UCS 5** – Formazione per laureati PON IOG |
| **UCS 6 -** Formazione nell'apprendistato<br>– **UCS 6 A** - Apprendistato formazione<br>– **UCS 6 B** - Apprendistato formazione FAD assistita<br>– **UCS 6 C** - Apprendistato formazione FAD non assistita |
| **UCS 7** - Formazione permanente con modalità individuali |
| **UCS 8** - Formazione individuale personalizzata |
| **UCS 9** - Orientamento |
| **UCS 10** – Percorsi IeFP<br>– **UCS 10 A** - Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP<br>– **UCS 10 B** - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi IeFP |
| **UCS 11** - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica<br>– **UCS 11 A -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO<br>– **UCS 11 B -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO<br>– **UCS 11 C -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO<br>– **UCS 11 D -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO |
| **UCS 12 - OMISSIS** |
| **UCS 13 –** Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata |
| **UCS 14** – Indennità di mobilità sul territorio nazionale |
| **UCS 15 -** Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni |
| **UCS 16** – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative |
| **UCS 17** – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero |
| **UCS 18** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio<br>– **UCS 18 A** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1<br>– **UCS 18 B** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2<br>– **UCS 18 C** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3<br>– **UCS 18 D** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1<br>– **UCS 18 E** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2 |
| **UCS 19 -** Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro |
| **UCS 20**- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro |
| **UCS 21 -** Orientamento e seminari in azienda |
| **UCS 22** – Formazione professionalizzante 1<br>– **UCS 22 A** – Formazione professionalizzante – attuazione a processo<br>– **UCS 22 B** – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato |
| **UCS 23 -** Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 |
| **UCS 24** - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani |
| **UCS 25 -** Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse |
| **UCS 26 -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: |

| |
|---|
| – **UCS 26 a -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro;<br>– **UCS 26 b -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro;<br>– **UCS 26 c -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro. |
| **UCS 27 -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi:<br>– **UCS 27 a -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro;<br>– **UCS 27 b -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro;<br>– **UCS 27 c -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro. |
| **UCS 28** – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 |
| **UCS 29** - Attività di carattere tecnico/amministrativo |
| **UCS 30 -** Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare |
| **UCS 31 -** Formazione continua |
| **UCS 32 -** Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale |
| **UCS 33 -** Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA) della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA)<br>– **UCS 33 A** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 2 mesi**<br>– **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**<br>– **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**<br>– **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**<br>– **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi** |
| **UCS 34** - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL |
| **UCS 35** – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar) |
| **UCS 36** – Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 72/17 |
| **UCS 37** – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica |
| **UCS 38** – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica |

## 3. Coerenza della metodologia adottata rispetto alle condizioni di cui all'art 67 del Regolamento (UE) 1303/2013

La determinazione delle UCS è avvenuta nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 . Pertanto:

a) il ricorso alle UCS è definito in anticipo.
Ove si tratti di UCS individuate nell'ambito del presente documento, trovano applicazione se previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento per la selezione di operazioni a partire dagli avvisi pubblici o direttive emanati successivamente all'entrata in vigore del presente documento.
Ove si tratti di UCS precedentemente approvate, possono continuare a trovare applicazione nell'ambito di avvisi pubblici o direttive che ne abbiano previsto l'utilizzo;

b) il calcolo delle UCS è giusto, vale a dire ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;

c) l'applicazione delle UCS è equa e non favorisce alcun beneficiario rispetto ad altri trovando applicazione per tutti i beneficiari che intendono avere accesso ai finanziamenti;

d) le modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione di ogni UCS è verificabile, sulla base della metodologia indicata con il presente documento.

## 4. Metodologia e condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle UCS.

Nel presente paragrafo si fornisce l'indicazione, per ciascuna UCS, della metodologia seguita nella loro definizione e delle loro modalità di applicazione.

Si evidenzia che qualora le modalità di calcolo dell'UCS abbiano condotto alla individuazione di una cifra decimale, il valore dell'UCS viene definito con l'arrotondamento all'unità intera inferiore. Le sole eccezioni riguardano

- le parti delle UCS 1, 2, 3, 4, 5 corrispondenti ad un parametro ora/allievo, costituenti il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la parte dell'UCS 5 corrispondente ad un parametro ora/corso, costituente il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'UCS 10, nella sua articolazione in UCS 10A e UCS 10B, che costituisce il pieno recepimento di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 18 aprile;
- l'UCS 24 che costituisce recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella metodologia seguita nella predisposizione delle UCS si è tenuto conto, ove pertinente, dell'effettivo minor impegno derivante dalla gestione di un operazione con l'utilizzo di UCS rispetto ad una gestione basata su costi reali. Tale minor impegno è stato di norma quantificato in una quota finanziaria pari al 5% del costo orario terminato con le metodologia seguita. Per quanto riguarda in particolare l'UCS 1, essa costituisce una media derivante da precedenti forme di semplificazione concernenti 4 importanti tipologie formative; fra queste le operazioni concernenti Formazione permanente. Poiché le operazioni prese in esame in questa tipologia sono state realizzate nell'ambito del cosiddetto Catalogo regionale della formazione permanente che, dal punto di vista di preparazione e gestionale hanno seguito prassi attuative semplificate, il minor impegno è stato determinato in una misura pari al 15% del costo orario terminato con le metodologia seguita.
L'UCS 23 costituisce una adattamento dell'UCS 1 al fine di rendere coerente l'effettività dell'attività svolta ai contenuti del parametro finanziario.

### 4.1 UCS 1 – Formazione

L'UCS 1 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi Costi Unitari Fissi – CUF – relativi a tipologie di operazioni di carattere formativo di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione post diploma (130 operazioni);
  - istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni).

- L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
  - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
  - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
    - B2.2 – Tutoraggio;
    - B4.1 – Direzione;
    - B4.2 – Coordinamento;
    - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 127,260 |
| Costi indiretti | 9,225 |
| Totale | 136,485 |
| Decurtazione 5% | 129,661 |
| **Costo ora** | **129,000** |

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione post diploma è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 98,800 |
| Costi indiretti | 4,900 |
| Totale | 103,700 |
| Decurtazione 5% | 98,515 |
| **Costo ora** | **98,000** |

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia IFTS è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 122,530 |
| Costi indiretti | 7,950 |
| Totale | 130,480 |
| Decurtazione 5% | 123,956 |
| **Costo ora** | **123,000** |

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 140,360 |
| Costi indiretti | 8,430 |
| Totale | 148,790 |
| Decurtazione 15% | 126,472 |
| **Costo ora** | **126,000** |

– Pertanto:

| Tipologia formativa | QBA | post diploma | IFTS | formazione permanente |
|---|---|---|---|---|
| **Costo ora** | 129,00 | 98,00 | 123,00 | 126,00 |
| **costo medio** | **119,00** | | | |

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

| anno | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **indice FOI** | **1,095** | **1,087** | **1,070** |

ottenendo un valore dell'UCS parte ora corso pari a:

| UCS 1 (ora/corso) | euro 130,00 |
|---|---|

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".
Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza ed è quantificato in euro 0,80 ora allievo.
Tale aliquota è stata inglobata all'interno dell'UCS, considerando il numero medio di allievi a rendiconto pari a 12, e apportando di conseguenza un aumento di euro 9,60 al valore dell'UCS stessa.

Tutto ciò premesso, **l'UCS 1 – Formazione** è la seguente:

| UCS 1 | euro 139,00 |
|---|---|

Modalità di utilizzo dell'UCS 1

L'utilizzo dell'UCS 1 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Non è in ogni caso applicabile nell'ambito delle operazioni finanziate all'interno del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

| 139,00 * n° ore corso |
|---|

L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento può fornire indicazioni specifiche sulle modalità di determinazione del costo dell'operazione. A titolo esemplificativo, in merito al numero delle ore corso da considerare ai fini del prodotto con il parametro di euro 139,00, che può tener conto della presenza di periodi di stage all'interno dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS1

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 1 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità (nel caso di percorsi rivolti a soggetti svantaggiati) , sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'UCS 1 relativa al parametro ora/corso, qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4 , il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o 1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

| **UCS** | **Numero minimo di allievi ammessi all'operazione** | **Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS** | **Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo** |
|---|---|---|---|
| UCS 1 – Formazione | 12 | 10 | 1/12 |
| | 8 | 6 | 1/8 |
| | 6 | 4 | 1/6 |

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:
- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,
- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

La gestione finanziaria dell'operazione viene gestita nel modo seguente:

| numero totale delle ore di effettiva presenza di tutti gli allievi certificata da registro * 139,00 (euro) |
|---|

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); numero medio di allievi pari a 12; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016

^^^^^^^^^^

**4.2 UCS2 - Formazione per laureati**

L'UCS 2 costituisce la razionalizzazione del CUF 8 – Formazione post laurea - di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva della razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazioni i dati analitici di rendicontazione di 25 operazioni di carattere formativo per laureati svolte con una gestione a costi reali fra il 2009 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie.

- L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
  - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
  - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
    - B2.2 – Tutoraggio;
    - B4.1 – Direzione;
    - B4.2 – Coordinamento;
    - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione per laureati è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 139,970 |
| Costi indiretti | 8,500 |
| Totale | 148,470 |
| Decurtazione 5% | 141,047 |
| **Costo ora** | **141,00** |

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2009 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

| anno | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| **indice FOI** | **1,087** | **1,070** |

ottenendo un valore dell'UCS parte ora corso pari a:

| **UCS 2 (ora/corso)** | **euro 153,00** |
|---|---|

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".
Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza ed è quantificato in euro 0,80 ora allievo.
Tale aliquota è stata inglobata all'interno dell'UCS, considerando il numero medio di allievi a rendiconto pari a 12, e apportando di conseguenza un aumento di euro 9,60 al valore dell'UCS stessa.

Tutto ciò premesso, **l'UCS 2 – Formazione per laureati** è la seguente:

| UCS 2 | euro 162,00 |
|---|---|

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 2 e Modalità di trattamento dell'UCS2, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); numero medio di allievi pari a 12; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2009 - 2016

^^^^^^^^^^

## 4.3 UCS3 - Formazione nelle case circondariali

L'attività formativa svolta a favore della popolazione detenuta costituisce una forma di intervento consolidata nel panorama formativo regionale. Per le caratteristiche che ne contraddistinguono le modalità di attuazione, risulta opportuno definire una UCS che corrisponda agli aspetti di effettiva realizzazione.

L'UCS 3 corrisponde ad un parametro costo ora corso; ai fini delle definizione della UCS:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni);

- in relazione ai dati analitici sopraindicati ed in funzione delle specifiche modalità di realizzazione delle operazioni a favore della popolazione detenuta:
  - non sono stati presi in considerazione i costi unitari relativi alle seguenti voci di spesa:
    - B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
    - B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti;
    - B2.9 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
    - C0 Costi indiretti;
  - il costo unitario della voce di spesa B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione è stato valorizzato nella misura del 50%.

Ciò premesso, il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 103,64 |
| Costi indiretti | 0,00 |
| Totale | 103,64 |
| Decurtazione 5% | 98,46 |
| **Costo ora** | **98,000** |

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

| | |
|---|---|
| Costi diretti | 108,28 |
| Costi indiretti | 0,00 |
| Totale | 108,28 |
| Decurtazione 5% | 102,87 |
| **Costo ora** | **102,000** |

– Pertanto:

| **Tipologia formativa** | **QBA** | **formazione permanente** |
|---|---|---|
| **Costo ora** | 98,00 | 102,00 |
| **costo medio** | **100,00** | |

Si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

| anno | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **indice FOI** | **1,095** | **1,087** | **1,070** |

Tutto ciò premesso, **l'UCS 3 – Formazione nelle case circondariali** è la seguente:

| **UCS 3** | **euro 109,00** |
|---|---|

Non viene prevista una parte di UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo. Tale parte valorizza, di norma, la partecipazione delle persone alla attività formativa; valore aggiunto che non diviene associabile all'UCS in questione ed alla tipologia di attività a cui si associa.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 2 e Modalità di trattamento dell'UCS2, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 – 2016.

^^^^^^^^^^

### 4.4 UCS 4 – Formazione PON IOG

L'UCS 4 costituisce la riproposizione dell'UCS 1 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 4 è la seguente

| **euro 117,00 (ora corso)** |
|---|
| **+** |
| **Euro 0,80 (ora allievo)** |

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di

semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 4 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 4 e Modalità di trattamento dell'UCS4, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

### 4.5 UCS 5 – Formazione PON IOG

L'UCS 5 costituisce la riproposizione dell'UCS 2 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 5  è la seguente

| **euro 146,25 (ora corso)** |
| --- |
| **+** |
| **Euro 0,80 (ora allievo)** |

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 5 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 5 e Modalità di trattamento dell'UCS5, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

### 4.6 UCS 6 – Formazione nell'apprendistato

L'UCS 6  era già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014,  derivando da quanto previsto dalla DGR  n. 514/2012 che, a propria volta, derivava direttamente dalla tabella standard di costi unitari n. 14 di cui alla DGR n. 2461/2010.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

Attraverso la metodologia evidenziata, il valore dell'UCS 6 articolato secondo le diverse modalità di attuazione della formazione all'interno dell'apprendistato è il seguente:

| **UCS 6 A** - Apprendistato formazione |
| --- |

| Costi diretti | 10,42 |
|---|---|
| Costi indiretti | 0,69 |
| Totale | 11,11 |
| Decurtazione 5% | 10,55 |
| Arrotondamento | 10,00 |
| **UCS** | **10,00** |
| **UCS 6 B** - Apprendistato formazione FAD assistita | |
| Costi diretti | 6,67 |
| Costi indiretti | 0,53 |
| Totale | 7,20 |
| Decurtazione 5% | 6,84 |
| Arrotondamento | 6,00 |
| **UCS** | **6,00** |
| **UCS 6 C -** Apprendistato formazione FAD non assistita | |
| Costi diretti | 4,17 |
| Costi indiretti | 0,15 |
| Totale | 4,32 |
| Decurtazione 5% | 4,10 |
| Arrotondamento | 4,00 |
| **UCS** | **4,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 6

L'utilizzo dell'UCS 6 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
In relazione all'organizzazione didattica prevista dall'ordinamento regionale, l'UCS in questione trova applicazione rispetto a percorsi formativi che prevedono la partecipazione di un allievo.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente, tenuto conto che l'UCS costituisce un parametro di costo ora/allievo:

| valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore allievo *n allievi |
|---|

Modalità di trattamento dell'UCS 6

L'UCS 6 subisce un'azione di trattamento connessa all'effettiva partecipazione dell'allievo all'attività formativa. Pertanto se, ad esempio, a fronte di un percorso formativo la cui durata prevista è pari a 120 ore ad una effettiva presenza dell'allievo interessato pari a 90 ore, il trattamento dell'UCS consiste nella rideterminazione del costo dell'operazione formativa che avviene nel modo seguente:

| valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore di effettiva presenza al percorso formativo |
|---|

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

**4.7 UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali**

L'UCS 7 , già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 10 di cui alla DGR n. 514/2012 che, a propria volta, costituiva una sintesi della tabella standard di costi unitari n. 13 di cui alla DGR n. 2461/2010.

Ai fini dell'armonizzazione della metodologia complessivamente seguita nella determinazione delle UCS, si è prevista una quota finanziaria corrispondente ai costi indiretti determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'articolazione dell' UCS 7 è pertanto la seguente:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 98,56 |
| Costi indiretti | 5,97 |
| Totale | 104,53 |
| Decurtazione 5% | 5,23 |
| Totale | 99,30 |
| Arrotondamento | 99,00 |
| **UCS** | **99,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 7

L'utilizzo dell'UCS 7 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente:

| 99,00 * n° ore corso |
|:---:|

Modalità di trattamento dell'UCS 7

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 7 sono di carattere individuale pur se, di norma, è ammissibile la realizzazione dell'operazione con un numero partecipanti compreso tra 1 e 3.
Pertanto il riconoscimento dei costi sostenuti è ammissibile esclusivamente se almeno un allievo ha partecipato effettivamente almeno al numero minimo di ore previste dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento ai fini dell'ammissione alla prova finale;

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

### 4.8 - UCS 8 Formazione individuale personalizzata

Per la determinazione dell'UCS 8 – Formazione individuale personalizzata -, si è tenuto conto del costo annuale di un tutor assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

| Voce di spesa | Costo unitario |
|---|---|

| B2.2 Tutoraggio | 23,00 |
|---|---|
| C0 Costi indiretti | 3,45 |
| Totale | 26,45 |
| Arrotondamento | 26,00 |
| **UCS** | **26,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 8

L'utilizzo dell'UCS 8 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 8 è determinato nel modo seguente:

- percorsi di formazione individuale personalizzata minori o uguali a 150 ore:

| 26,00 * 40 (ore) |
|---|

- percorsi di formazione individuale personalizzata superiori a 150 ore

| 26,00 * 80 (ore) |
|---|

Il numero di ore indicate nelle formule di cui sopra può essere modificato, non in senso migliorativo, dall'avviso o dalla direttiva di riferimento.

Modalità di trattamento dell'UCS 8

In relazione alla modalità individuale delle operazioni svolte con l'applicazione dell'UCS 8, l'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di tutoraggio svolte, fermo restando i limiti orari di cui sopra ovvero di quelli previsti dall'Avviso o dalla direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

### 4.9 UCS 9 – Orientamento

L'UCS 9, già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 11 di cui alla DGR n. 514/2012.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

L'articolazione dell' UCS 9 è pertanto la seguente:

| Costi diretti | 43,25 |
|---|---|
| Costi indiretti | 6,48 |
| Totale | 49,73 |

| Arrotondamento | 49,00 |
|---|---|
| **UCS** | **49,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 9

L'utilizzo dell'UCS 9 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 9 è determinato nel modo seguente:

| 49,00 * n° ore orientamento |
|---|

Modalità di trattamento dell'UCS 9

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 9 possono essere di carattere collettivo o individuale. L'avviso o la direttiva di riferimento indica la modalità di attuazione dell'operazione che può pertanto essere:
- individuale;
- collettiva;
- individuale e collettiva.

Le operazioni di carattere collettivo o individuale e collettivo devono prevedere un numero minimo di partecipanti pari a almeno 5 unità; l'avviso o la direttiva di riferimento può prevedere livelli minimi di partecipazione anche superiori, fino a 8 unità.
Per quanto riguarda la parte svolta con carattere collettivo, il livello minimo di partecipazione richiesto ai fini della ammissibilità della partecipazione e finanziaria è stabilito dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.
Ai fini della rendicontazione, il costo ammissibile è pari al seguente prodotto:

| 49,00 * n° ore effettivamente svolte |
|---|

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^

### 4.10 UCS 10 – Percorsi IeFP

L'UCS 10 fa riferimento ai Costi unitari fissi – CUF – approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 777 del 18 aprile 2013.
Le previsioni della richiamata deliberazione sono totalmente recepite all'interno dell'UCS 10 la quale si articola nel modo seguente in funzione delle diverse modalità di attuazione della formazione all'interno di IeFP:

| UCS | Modalità dell'attuazione formativa | Importo |
|---|---|---|
| **UCS 10A** | Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP | **euro 6,58** |
| **UCS 10B** | Azioni arricchimento curriculare nei percorsi IeFP | **euro 6,58** |

Come evidenziato dalla richiamata deliberazione n. 777/2013, ai fini della definizione dell'UCS 10A, è stato analizzato il rendiconto generale delle spese relativo all'anno formativo 2010/2011, individuando per ciascuna voce di spesa il corrispondente indice di costo ora allievo e giungendo in tal modo alla individuazione dell'allora CUF 13A, ora UCS 10A, di euro 6,58.

Per quanto riguarda l'UCS 10B, fa riferimento a operazioni di carattere formativo rientranti nei percorsi IeFP con specifici aspetti di carattere integrativo e di arricchimento di tali percorsi. Al fine di garantire modalità gestionali uniformi tra tali attività e quelle di cui costituiscono integrazione ed arricchimento, l'allora CUF 13 B, ora UCS 10B, corrisponde all'allora CUF 13 A, ora UCS 10A.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 10A e dell'UCS 10 B e Modalità di trattamento dell'UCS 10A e dell'UCS 10B, si rinvia alle indicazione contenute negli avvisi pubblici o direttive di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

### 4.11 UCS 11 – Tirocini formativi extracurriculari anche in mobilità geografica

L'UCS 11 - Tirocini formativi extracurriculari anche in mobilità geografica – definisce la somma forfettaria a favore del soggetto promotore di tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, svolti nell'ambito Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e nel quadro di quanto previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento ai livelli di profilatura dei destinatari, previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolazione dell'UCS 10 è la seguente:

| UCS | Livello di profilatura | Importo |
|---|---|---|
| UCS 11A | BASSO | **euro 200,00** |
| UCS 11B | MEDIO | **euro 300,00** |
| UCS 11C | ALTO | **euro 400,00** |
| UCS 11D | MOLTO ALTO | **euro 500,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 11

L'utilizzo dell'UCS 11, nelle articolazioni sopraindicate, avviene nell'ambito dei tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica, realizzati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI); può inoltre avvenire ove previsto dall'avviso o direttiva di riferimento, anche prescindendo dalla corrispondenza ai livelli di profilatura.

Modalità di trattamento dell'UCS 11

La somma forfettaria derivante dalla articolazione indicata dell'UCS 11 è ammissibile a fronte della effettiva realizzazione del tirocinio, con la partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto dal progetto di tirocinio.

È considerato effettivamente effettivamente realizzato il tirocinio che non conduce alla partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto qualora ciò derivi da una delle seguenti cause:
- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
- collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

In presenza di tali situazione, la somma forfettaria spettante è ammissibile.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.12 OMISSIS**

**4.13 - UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata.**

Per la determinazione dell'**UCS 13** – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata -, finalizzata a riconoscere dal punto di vista finanziario l'attività tecnica, organizzativa e amministrativa svolta, si è tenuto conto del costo annuo lordo iniziale di un dipendente appartenente alla categoria D1, giungendo alla individuazione di un costo orario lordo di euro 21,67.
Il processo seguito per la determinazione del suddetto costo è il seguente:

| Retribuz. annua lorda | Riduzione dpcm | Imponib. enpdedp inail inpdap | Contrib. enpdedp inail inpdap | Imponib. inadel | Contrib. Inadel tfr | Imponib. irap | Contrib. irap | Totale contrib. carico ente | Costo annuo lordo | Ore annue dovute | Costo orario lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2% | | 24,593% | | 4,88% | | 8,50% | | | | |
| 29.873,18 | 597,46 | 29.873,18 | 7.346,71 | 29.873,18 | 1.457,81 | 29.275,72 | 2.488,44 | 11.292,96 | 40.568,67 | **1872** | **21,67** |

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, al costo orario lordo di euro 21,67, costituente costo diretto del personale, è stato applicato il tasso forfettario del 15% ai fini della determinazione forfettaria dei costi indiretti.

Si giunge pertanto alle determinazione dell'UCS 13 ad un importo pari a euro 24,00 attraverso i seguenti passaggi:

| | |
|---|---|
| Costi diretti | 21,67 |
| Costi indiretti | 3,25 |
| Totale | 24,92 |
| **UCS** | **24,00** |

Modalità di utilizzo delle UCS 13

L'applicazione dell' UCS 13 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente:

| UCS 13 * numero ore di impegno previste |
|---|

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dall'importo massimo stabilito dall'avviso pubblico o dalle direttive di riferimento.
Non è in ogni caso ammissibile un costo complessivo superiore a euro 5.000.

Modalità di trattamento delle UCS 13

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% dei costi diretti del personale)

^^^^^^^^^^

**4.14 - UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale**

L'UCS 14 è finalizzata a sostenere:

a) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurriculare sul territorio nazionale, al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia;
b) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurriculare sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia qualora il tirocinante non sia residente in Friuli Venezia Giulia;
c) le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a operazioni di carattere formativo, con esclusivo riferimento alle parti dell'operazione realizzate al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia, sul territorio nazionale."

L'UCS 14 costituisce l'applicazione della somma forfettaria definita nell'ambito del Progetto Interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" a cui ha preso parte anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In tal senso le somme che costituiscono l'UCS 14 sono state oggetto di positiva valutazione da parte dei soggetti aventi titolo ad esaminarne la corrispondenza ai criteri e principi previste per la definizione di somme forfettarie.

La valorizzazione dell'UCS 14 è la seguente:

| Ore formazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Lazio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 160 | 577,72 | 616,26 | 655,77 | 653,62 | 406,84 | 464,57 |
| 161-200 | 579,91 | 618,46 | 657,96 | 655,81 | 409,04 | 466,77 |
| 201-249 | 667,75 | 706,30 | 745,81 | 743,66 | 496,88 | 554,61 |
| 250-300 | 775,36 | 813,91 | 853,41 | 851,26 | 604,49 | 662,22 |
| 301-600 | 887,36 | 925,91 | 965,41 | 963,26 | 716,49 | 774,22 |
| Oltre 600 | 1.546,18 | 1.584,73 | 1.624,24 | 1.622,09 | 1.375,31 | 1.433,04 |

| Ore formazione | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | P.A. Bolzano | P.A. Trento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 160 | 471,59 | 450,99 | 514,38 | 570,24 | 454,61 | 433,67 |
| 161-200 | 473,79 | 453,18 | 516,58 | 572,44 | 456,81 | 435,86 |
| 201-249 | 561,63 | 541,03 | 604,42 | 660,28 | 544,65 | 523,71 |
| 250-300 | 669,24 | 648,63 | 712,03 | 767,89 | 652,26 | 631,32 |
| 301-600 | 781,24 | 760,63 | 824,03 | 879,89 | 764,26 | 743,31 |
| Oltre 600 | 1.440,06 | 1.419,46 | 1.482,85 | 1.538,71 | 1.423,08 | 1.402,14 |

| Ore formazione | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Umbria | v. d'Aosta | Veneto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 - 160 | 526,89 | 592,49 | 630,50 | 676,37 | 421,56 | 513,87 | 480,42 | 388,73 |
| 161-200 | 529,08 | 594,68 | 632,70 | 678,57 | 423,75 | 516,07 | 482,62 | 390,92 |
| 201-249 | 616,93 | 682,53 | 720,54 | 766,41 | 511,60 | 603,91 | 570,46 | 478,77 |
| 250-300 | 724,54 | 790,13 | 828,15 | 874,02 | 619,20 | 711,52 | 678,07 | 586,37 |
| 301-600 | 836,54 | 902,13 | 940,15 | 968,02 | 731,20 | 823,52 | 790,07 | 698,37 |
| Oltre 600 | 1.495,36 | 1.560,96 | 1.598,97 | 1.644,84 | 1.390,03 | 1.482,34 | 1.448,89 | 1.357,20 |

Modalità di utilizzo dell'UCS 14

L'applicazione dell'UCS 14 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 14

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.15 - UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni**

L'UCS 15 rappresenta una somma forfettaria finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di aggiornamento e manutenzione dei repertori regionali delle qualificazioni professionali.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la determinazione dell'UCS, si sono presi in considerazione i costi annui di un progettista di sesto livello e di un direttore della progettazione, con riferimento al contratto nazionale della formazione professionale. Nella definizione dell'UCS si è tenuto conto, per il 70%, del costo orario del progettista di sesto livello e, per il 30%, del costo orario del direttore della progettazione.

Attraverso la metodologia evidenziata, il **valore dell'UCS 15 è pari** a euro 31,60 che, in relazione alla prassi adottata, viene arrotondata **a euro 31,00**.

Modalità di utilizzo delle UCS 15

L'applicazione dell' UCS 15 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

| UCS 15 * numero ore di impegno previste |
|---|

Il numero delle ore di impegno previste deriva da quanto previsto dall'avviso pubblico o dalle direttive di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 15

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni della somma determinata con le modalità sopraindicate. Tale somma è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato indicato nell'avviso pubblico o nelle direttive di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

### 4.16 - UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative

L'UCS 16 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano ad attività di carattere formativo. L'UCS 16 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

L'UCS 16 costituisce una somma forfettaria. I vari importi determinati ed indicati nella tabella che segue derivano dalla considerazione del costo del biglietto di in mezzo pubblico andata/ritorno desunto dalle tabelle fornite da aziende di autotrasporti regionali. Tale costo viene moltiplicato per la mediana del numero delle ore/corso; il prodotto viene diviso per sei, cifra corrispondente alla media giornaliera delle ore frequentate. Le cifre decimali sono arrotondate all'intero inferiore.

| Distanze | | Ore corso | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Km | a Km | Fino a 40 | 41 - 80 | 81 - 160 | 161 - 320 | 321 - 640 | 641 - 1280 | 1281 - 2000 |
| 10 | 14 | € 14,00 | € 42,00 | € 84,00 | € 168,00 | € 336,00 | € 672,00 | € 1.148,00 |
| 15 | 20 | € 18,00 | € 55,00 | € 110,00 | € 220,00 | € 440,00 | € 880,00 | € 1.503,00 |
| 21 | 30 | € 21,00 | € 65,00 | € 130,00 | € 260,00 | € 520,00 | € 1.040,00 | € 1.776,00 |
| 31 | 40 | € 26,00 | € 80,00 | € 160,00 | € 320,00 | € 640,00 | € 1.280,00 | € 2.186,00 |
| 41 | 50 | € 31,00 | € 94,00 | € 188,00 | € 376,00 | € 752,00 | € 1.504,00 | € 2.569,00 |
| 51 | 60 | € 37,00 | € 113,00 | € 226,00 | € 452,00 | € 904,00 | € 1.808,00 | € 3.088,00 |
| 61 | 70 | € 44,00 | € 134,00 | € 268,00 | € 536,00 | € 1.072,00 | € 2.144,00 | € 3.662,00 |
| 71 | 80 | € 49,00 | € 149,00 | € 298,00 | € 596,00 | € 1.192,00 | € 2.384,00 | € 4.072,00 |
| 81 | 90 | € 57,00 | € 173,00 | € 346,00 | € 692,00 | € 1.384,00 | € 2.768,00 | € 4.728,00 |
| 91 | 100 | € 63,00 | € 191,00 | € 382,00 | € 764,00 | € 1.528,00 | € 3.056,00 | € 5.220,00 |

Modalità di utilizzo dell'UCS 16

Viene applicata la somma forfettaria pertinente rispetto alle indicazioni della tabella riportata.

L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento indica l'utilizzo dell'UCS 15 nel caso di riferimento a parti non intere di mese.

Modalità di trattamento dell'UCS 16

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

### 4.17 - UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero

L'UCS 17 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano tirocini extracurriculari all'estero. L'UCS 17 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

L'articolazione della UCS 17 è la seguente:

| | 3 MESI | | 4 MESI | | 5 MESI | | 6 MESI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | MESE | TOTALE | MESE | TOTALE | MESE | TOTALE | MESE |
| **AUSTRIA** | 3.094,00 | 1.031,33 | 4.082,00 | 1.020,50 | 4.732,00 | 946,40 | 5.382,00 | 897,00 |
| **BELGIO** | 2.841,00 | 947,00 | 3.719,00 | 929,75 | 4.305,00 | 861,00 | 4.890,00 | 815,00 |
| **BULGARIA** | 1.831,00 | 610,33 | 2.583,00 | 645,75 | 2.980,00 | 596,00 | 3.377,00 | 562,83 |
| **CIPRO** | 2.499,00 | 833,00 | 3.316,00 | 829,00 | 3.957,00 | 791,40 | 4.495,00 | 749,17 |
| **REP. CECA** | 2.522,00 | 840,67 | 3.369,00 | 842,25 | 4.018,00 | 803,60 | 4.564,00 | 760,67 |
| **GERMANIA** | 2.751,00 | 917,00 | 3.749,00 | 937,25 | 4.344,00 | 868,80 | 4.939,00 | 823,17 |
| **DANIMARCA** | 3.707,00 | 1.235,67 | 5.080,00 | 1.270,00 | 5.889,00 | 1.177,80 | 6.698,00 | 1.116,33 |
| **ESTONIA** | 2.949,00 | 983,00 | 3.765,00 | 941,25 | 4.366,00 | 873,20 | 4.968,00 | 828,00 |
| **SPAGNA** | 2.860,00 | 953,33 | 3.894,00 | 973,50 | 4.514,00 | 902,80 | 5.133,00 | 855,50 |
| **FINLANDIA** | 3.351,00 | 1.117,00 | 4.537,00 | 1.134,25 | 5.260,00 | 1.052,00 | 5.982,00 | 997,00 |
| **FRANCIA** | 3.295,00 | 1.098,33 | 4.451,00 | 1.112,75 | 5.162,00 | 1.032,40 | 5.873,00 | 978,83 |
| **REGNO UNITO** | 3.668,00 | 1.222,67 | 4.950,00 | 1.237,50 | 5.737,00 | 1.147,40 | 6.525,00 | 1.087,50 |
| **UNGHERIA** | 2.324,00 | 774,67 | 3.223,00 | 805,75 | 3.727,00 | 745,40 | 4.231,00 | 705,17 |
| **GRECIA** | 2.598,00 | 866,00 | 3.674,00 | 918,50 | 4.251,00 | 850,20 | 4.828,00 | 804,67 |
| **IRLANDA** | 3.330,00 | 1.110,00 | 4.493,00 | 1.123,25 | 5.210,00 | 1.042,00 | 5.927,00 | 987,83 |
| **ISLANDA** | 3.011,00 | 1.003,67 | 4.062,00 | 1.015,50 | 4.710,00 | 942,00 | 5.358,00 | 893,00 |
| **LIECHTENSTEIN** | 3.656,00 | 1.218,67 | 4.968,00 | 1.242,00 | 5.758,00 | 1.151,60 | 6.547,00 | 1.091,17 |
| **LITUANIA** | 2.133,00 | 711,00 | 2.912,00 | 728,00 | 3.420,00 | 684,00 | 3.882,00 | 647,00 |
| **LUSSEMBURGO** | 2.794,00 | 931,33 | 3.802,00 | 950,50 | 4.406,00 | 881,20 | 5.010,00 | 835,00 |
| **LETTONIA** | 2.238,00 | 746,00 | 3.104,00 | 776,00 | 3.589,00 | 717,80 | 4.074,00 | 679,00 |
| **MALTA** | 2.452,00 | 817,33 | 3.362,00 | 840,50 | 3.891,00 | 778,20 | 4.420,00 | 736,67 |
| **OLANDA** | 3.058,00 | 1.019,33 | 4.144,00 | 1.036,00 | 4.805,00 | 961,00 | 5.466,00 | 911,00 |
| **NORVEGIA** | 3.942,00 | 1.314,00 | 5.341,00 | 1.335,25 | 6.189,00 | 1.237,80 | 7.036,00 | 1.172,67 |
| **POLONIA** | 2.284,00 | 761,33 | 3.174,00 | 793,50 | 3.669,00 | 733,80 | 4.165,00 | 694,17 |
| **PORTOGALLO** | 2.548,00 | 849,33 | 3.492,00 | 873,00 | 4.041,00 | 808,20 | 4.591,00 | 765,17 |
| **ROMANIA** | 1.958,00 | 652,67 | 2.745,00 | 686,25 | 3.170,00 | 634,00 | 3.596,00 | 599,33 |
| **SVEZIA** | 3.288,00 | 1.096,00 | 4.452,00 | 1.113,00 | 5.161,00 | 1.032,20 | 5.871,00 | 978,50 |
| **SLOVENIA** | 2.526,00 | 842,00 | 3.465,00 | 866,25 | 4.011,00 | 802,20 | 4.556,00 | 759,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLOVACCHIA** | 2.408,00 | 802,67 | 3.308,00 | 827,00 | 3.827,00 | 765,40 | 4.346,00 | 724,33 |
| **TURCHIA** | 2.218,00 | 739,33 | 3.071,00 | 767,75 | 3.552,00 | 710,40 | 4.033,00 | 672,17 |
| **SVIZZERA** | 3.279,00 | 1.093,00 | 4.670,00 | 1.167,50 | 5.370,00 | 1.074,00 | 6.070,00 | 1.011,67 |
| **CROAZIA** | 2.021,00 | 673,67 | 2.953,00 | 738,25 | 3.385,00 | 677,00 | 3.817,00 | 636,33 |
| **Paesi extra UE** | 2.794,81 | 931,60 | 3.796,66 | 949,16 | 4.367,91 | 873,58 | 4.962,56 | 827,09 |

Per quanto riguarda l'UCS 17 relativa a Paesi extra UE, gli importi sono pari alla media della somma degli importi relativi agli altri Paesi. .

Modalità di utilizzo dell'UCS 17

L'applicazione dell'UCS 17nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 17

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS mensile è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla permanenza all'estero finalizzata alla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.18 - UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio**

L'UCS 18 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi di viaggio e alloggio o che individua una indennità giornaliera a favore della persona che si reca in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) per svolgere un colloquio di lavoro nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale.

L'UCS 18 è strutturata sulla base dei parametri e delle procedure previste dall'Azione preparatoria proposta dalla Commissione Europea (Targeted job Mobility Schemes) denominata Your First EURES Job (YfEj).

L'UCS 18 si articola nel modo seguente in funzione delle diverse condizioni che ne determinano una diversa configurazione:

| UCS | Descrizione | Condizioni per l'applicabilità | Importo |
|---|---|---|---|
| **UCS 18A** | Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1 | Spostamento della persona compreso tra 50 e 250 chilometri dalla residenza | **euro 100** |
| **UCS 18B** | Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2 | Spostamento della persona compreso tra 251 e 500 chilometri dalla residenza | **euro 250** |
| **UCS 18C** | Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il | Spostamento della persona dalla propria residenza di oltre 500 chilometri | **euro 350** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | libero scambio – Viaggio e alloggio 3 | | |
| **UCS 18D** | Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1 | Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate | **euro 50/giorno** |
| **UCS 18E** | Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2 | Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate | **euro 25/giorno** |

Modalità di utilizzo delle UCS 18A, 18B, 18C

La modalità di utilizzo dell'UCS 17A, 17B, 17C è esclusivamente legata al calcolo della distanza intercorrente tra la residenza della persona interessata il luogo presso cui si tiene il colloquio di lavoro.

Modalità di trattamento delle UCS 18A, 18B, 18C

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E

La modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E è esclusivamente legata al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliere della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 18D, 18E

La configurazione dell'UCS 18D, 18E quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate per la definizione dell'UCS: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.19 - UCS 19- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro**

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi a carico della persona che si occupa in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio, limitatamente alla Norvegia e all'Islanda, nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale ed è mutuata dal quadro di riferimento relativo a tale tipologia di sostegno utilizzato dall'Unione europea per la realizzazione di programmi a gestione diretta.

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria erogata *una tantum* ad avvenuta collocazione lavorativa.
Il quadro complessivo dell'UCS 19, derivante corrispondente a quello dell'UE, è il seguente:

| UCS | VALORE |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **UCS 19** Austria | 1.025 |
| **UCS 19** Belgio | 970 |
| **UCS 19** Bulgaria | 635 |
| **UCS 19** Cipro | 835 |
| **UCS 19** Repubblica Ceca | 750 |
| **UCS 19** Germania | 940 |
| **UCS 19** Danimarca | 1.270 |
| **UCS 19** Estonia | 750 |
| **UCS 19** Grecia | 910 |
| **UCS 19** Spagna | 890 |
| **UCS 19** Finlandia | 1.090 |
| **UCS 19** Francia | 1.045 |
| **UCS 19** Croazia | 675 |
| **UCS 19** Ungheria | 655 |
| **UCS 19** Irlanda | 1.015 |
| **UCS 19** Islanda | 945 |
| **UCS 19** Lituania | 675 |
| **UCS 19** Lussemburgo | 970 |
| **UCS 19** Lettonia | 675 |
| **UCS 19** Malta | 825 |
| **UCS 19** Olanda | 950 |
| **UCS 19** Norvegia | 1.270 |
| **UCS 19** Polonia | 655 |
| **UCS 19** Portogallo | 825 |
| **UCS 19** Romania | 635 |
| **UCS 19** Svezia | 1.090 |
| **UCS 19** Slovenia | 825 |
| **UCS 19** Slovacchia | 740 |
| **UCS 19** Gran Bretagna | 1.060 |

Modalità di utilizzo dell'UCS 19

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso al Paese presso cui è avvenuta la collocazione al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliere della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 19

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.20 - UCS 20- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro**

L'UCS 20 costituisce l'applicazione delle indicazioni ministeriali sulla quantificazione delle indennità di mobilità per il trasferimento trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro. Vengono utilizzati come parametri di rimborso per la mobilità interregionale la tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013, facendo riferimento alla durata del corso oltre le 600 ore (vedi UCS 14). Tuttavia, in base alla tipologia contrattuale, bisogna valutare la composizione della tabella CIAF, perché, a seconda dei casi, bisognerà escludere l'applicazione della parte del vitto e/o dell'alloggio contenuta nelle summenzionate tabelle. Bisogna applicare i parametri CIAF con la scritta ove compatibili. Il contributo sarà erogato una tantum.

La valorizzazione dell'UCS 20 è la seguente:

| Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Lazio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.546,18 | 1.584,73 | 1.624,24 | 1.622,09 | 1.375,31 | 1.433,04 |

| Liguria | Lombardia | Marche | Molise | P.A. Bolzano | P.A. Trento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.440,06 | 1.419,46 | 1.482,85 | 1.538,71 | 1.423,08 | 1.402,14 |

| Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Umbria | v. d'Aosta | Veneto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.495,36 | 1.560,96 | 1.598,97 | 1.644,84 | 1.390,03 | 1.482,34 | 1.448,89 | 1.357,20 |

Modalità di utilizzo dell'UCS 20

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso alla regione presso cui è avvenuta la collocazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 20

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

### 4.21 - UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda

L'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si applica alle misure di orientamento specialistico che si sostanziano in visite e seminari in azienda promosse da un soggetto attuatore sulla base di specifici dispositivi dell'Amministrazione regionale e che vedono la partecipazione diretta dell'azienda ospitante.

Ai fini della definizione dell'UCS e nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 – gli importi devono essere definiti con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile – vengono prese in esame le seguenti voci di costo ammissibili di cui al Piano dei costi costituente allegato B del regolamento emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011:
– B2.1 – docenza;
– B2.2 – tutoraggio;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Per ognuna delle voci di spesa indicate è stato individuato un costo orario medio. Tale costo orario medio deriva dall'analisi fatta ai fini delle individuazione dei Costi unitari fissi – CUF - di cui alla deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012. In particolare, il costo orario medio individuato per ognuna delle menzionate voci di spesa deriva dall'analisi storica svolta per la definizione dei seguenti CUF:
– CUF 1 – Qualificazione di base abbreviata;
– CUF 2 – Formazione permanente;
– CUF 4 – Percorsi post diploma;
– CUF 8 – Formazione post laurea.

Dall'applicazione della suddetta metodologia, il costo orario medio delle tre voci di spesa considerate è il seguente:
– B2.1 – docenza: euro 43,23;
– B2.2 – tutoraggio: euro 20,88;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,37.

I suddetti valori vengono rivalutati con l'applicazione dell'indice FOI utilizzato per l'adeguamento periodico dei valori monetari. La valutazione, sulla base dei dati derivanti da ISTAT, viene fatta con riferimento al 31 dicembre 2013, con l'applicazione del coefficiente 1,011:
– B2.1 – docenza: euro 43,71;
– B2.2 – tutoraggio: euro 21,11;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,99.

I medesimi valori sono arrotondati all'intero inferiore per cui

– B2.1 – docenza: euro 43,00;
– B2.2 – tutoraggio: euro 21,00;
– B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,00.

Ai fini della individuazione dell'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si procede alla somma dei tre costi medi individuati che determina una UCS pari a euro 83,00.

Per quanto riguarda Modalità di utilizzo dell'UCS 21 e Modalità di trattamento dell'UCS21, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

### 4.22 – UCS 22 – Formazione professionalizzante 1

L'**UCS 22** si articola in due distinte UCS nella forma di somme forfettarie di carattere individuale connesse alla partecipazione di una persona ad un percorso formativo di carattere professionalizzante – Formazione professionalizzante – articolato nel modo seguente:
- 140 ore di formazione d'aula;
- da 140 ore a 280 ore di stage in impresa.

**L'UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo,** è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – per la partecipazione di un allievo al percorso di "Formazione professionalizzante" nel rispetto dei limiti previsti dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento (di norma la presenza effettiva ad almeno il 70% delle ore di formazione previste al netto dell'esame finale).

**L'UCS 22B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato,** è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – ove l'allievo partecipante al percorso di "Formazione professionalizzante" risulti collocato al lavoro, con mansioni e funzioni coerenze con le competenze acquisite nel percorso formativo

- entro un termine successivo alla conclusione del percorso formativo preventivamente definito nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento;
- con una tipologia contrattuale preventivamente definita nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

La somma forfettaria costituente l'**UCS 22 A** è pari a **euro 2.800;** la somma forfettaria costituente l'**UCS 22 B** è pari a **euro 1.200.**

Nel rispetto delle indicazioni comunitarie che indicano come le opzioni di semplificazione finanziari debbano

- essere definite in anticipo,
- derivare da modalità di calcolo giuste, vale a dire ragionevoli, basate sulla realità, non eccessive o estreme,
- eque, nel senso di non favorire alcun potenziale beneficiario, e
- verificabili,

le somme forfettarie in argomento valgono a definire la realizzazione di un operazione di "Formazione professionalizzante" con il riconoscimento di un costo in linea con quello che deriverebbe dalla sua realizzazione con una UCS costruita su tabella standard e costi indiretti forfettari, pur valutando l'aspetto premiante derivante dal possibile riconoscimento dell'UCS 22B.

## Modalità di utilizzo delle UCS 22A e 22B

L'applicazione delle UCS 22A e 22B nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

- a valere sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio:

| UCS 22A * numero degli allievi previsti |
|---|

- a valere sulla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche :

| UCS 22B * numero degli allievi previsti |
|---|

## Modalità di trattamento delle UCS 22 A e 22B

La configurazione delle UCS 22 A e 22 B quali somme forfettarie non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni delle UCS medesime.
Entrambe sono ammissibili a conseguimento del risultato predeterminato dato, rispettivamente, dalla partecipazione all'attività formativa del singolo allievo all'interno dei limiti prestabiliti e dall'assunzione entro un termine prestabilito dopo la conclusione dell'operazione formativa nell'ambito di tipologie contrattuali predefinite.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

**4.23 – UCS 23 - – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015.**

L'UCS 23 costituisce un adattamento dell'UCS 1 – Formazione - al fine di rendere coerente il valore dell'unità di costo standard da applicare alle attività di carattere formativo svolte nel quadro dell'attuazione del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 (Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa) rispetto alla effettività dell'attività svolta.

Pertanto:

- il costo unitario della voce di spesa B1.2 individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'80%. Infatti le attività formative si realizzano attraverso la costituzione di una serie di Cataloghi composti da prototipi formativi da attivare in un numero di edizioni coerente con la domanda per cui le attività relative alla voce di spesa B1.2 Ideazione e progettazione si limitano alla fase di preparazione del prototipo, con possibili lievi modifiche in fase di attuazione delle varie edizioni del prototipo che attengono a meri adattamenti operativi;
- le attività di promozione e pubblicizzazione delle attività sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione - non può essere computato;
- le attività di selezione dei partecipanti alle attività formative sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti non può essere computato;
- il costo unitario della voce di spesa B1.8 – Altre funzioni tecniche - individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'40%. Infatti una serie di attività riconducibili alla voce di spesa B2.8 non trovano spazio o limitato spazio ai fini dell'attuazione delle attività formative del programma specifico n. 7/15.

Si è pertanto operata una rivisitazione della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'UCS 1 con i seguenti esiti:

- Qualificazione di base abbreviata (QBA):

| | |
|---|---|
| Costi diretti | 119,660 |
| Costi indiretti | 9,225 |
| Totale | 128,885 |
| Decurtazione 5% | 122,441 |
| Costo ora | 122,00 |

- Formazione post diploma (P.D.):

| | |
|---|---|
| Costi diretti | 92,043 |
| Costi indiretti | 4,900 |
| Totale | 96,943 |
| Decurtazione 5% | 92,096 |
| Costo ora | 92,00 |

- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

| | |
|---|---|
| Costi diretti | 113,056 |
| Costi indiretti | 7,950 |
| Totale | 121,006 |

| Decurtazione 5% | 114,956 |
|---|---|
| Costo ora | 114,00 |

- Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)

| Costi diretti | 124,280 |
|---|---|
| Costi indiretti | 8,430 |
| Totale | 132,710 |
| Decurtazione 5% | 112,804 |
| Costo ora | 112,00 |

- Pertanto:

| Tipologia formativa | QBA | P.D. | IFTS | FPGO |
|---|---|---|---|---|
| Costo ora | 122,00 | 92,00 | 114,00 | 112,00 |
| Costo medio | 110,00 | | | |
| UCS 23 | 110,00 | | | |

L'UCS 23 corrisponde ad un parametro ora/corso. In relazione alle attività formative per cui trova applicazione, caratterizzate da breve durata, non si prevede una parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo.

### Modalità di utilizzo dell'UCS 23

L'utilizzo dell'UCS 23 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.
Il costo dell'operazione formativa a cui viene applicata l'UCS 23 è determinato nel modo seguente:

| euro 110,00 (UCS 23) * n. ore attività in senso stretto |
|---|

### Modalità di trattamento dell'UCS23

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

L'avviso pubblico che prevede il ricorso all'UCS 23 deve indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità, sulla base di quanto indicato dall'avviso di riferimento.
Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.
Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4 , il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o 1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

| **UCS** | **Numero minimo di allievi ammessi all'operazione** | **Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per** | **Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo** |
|---|---|---|---|

| | | il completo riconoscimento dell'UCS | |
|---|---|---|---|
| UCS 23 – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 | 12 | 10 | 1/12 |
| | 8 | 6 | 1/8 |
| | 6 | 4 | 1/6 |

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:

- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,
- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)."

^^^^^^^^^^

**4.24 – UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani**

L'UCS 24 è finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di orientamento specialistico svolte a valere sulla Scheda 1C del Programma Garanzia Giovani che riguardano:

- la ricostruzione e valorizzazione delle esperienza di vita e di lavoro;
- la formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in altri contesti;
- il rafforzamento e lo sviluppo della identità personale e lavorativa attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale

L'UCS 24 costituisce il recepimento dell'UCS elaborata dal Minsitero del lavoro e delle politiche sociali nel documento che descrive la metodologia per la determinazione delle UCS nell'ambito Programma Garanzia Giovani ed ha un valore di euro 35,50 corrispondente ad un costo/ora.

Modalità di utilizzo dell'UCS 24

L'utilizzo dell'UCS 24 è stabilito dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 24 è determinato nel modo seguente:

| euro 35,50 (UCS 24) * n. ore di impegno |
|---|

Modalità di trattamento dell'UCS24

A fronte del costo previsto per ogni operazione, il riconoscimento dell'UCS avviene in base all'effettivo numero di ore di impegno svolte.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

**4.25 – UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse**.

Il coordinamento delle attività svolta da associazioni temporanee complesse ai fini della gestione delle operazioni affidate attraverso procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento fondamentale ai fini del conseguimento dei risultati previsti.

Per la definizione di una UCS attraverso la quale valorizzare tale azione di coordinamento si è fatto riferimento al costo orario del personale dell'8° livello del contratto nazionale della formazione professionale.
Il campione preso a riferimento riguarda 6 unità i cui costi orari sono risultati i seguenti:

- 55,13
- 50,41
- 51,78
- 57,14
- 50,85
- 57,29.

Da tale campione è stato tratto il dato medio pari a euro 53,76.

Con la modalità di arrotondamento adottato nell'ambito del documento UCS è stata definito in **euro 53,00** l'ammontare dell'**UCS 25**.

Modalità di utilizzo delle UCS 25

L'applicazione dell' UCS 25 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

| UCS 25 * numero ore di impegno previste |
|---|

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dalle indicazioni presenti nell'avviso pubblico o nelle direttive di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 25

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

#### 4.26 – UCS 26. Somma forfettaria a sostegno delle spese di vitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il vitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre unità di costo standard corrispondenti al contributo giornaliero per le spese di vitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

| UCS | Fascia ISEE | Somma forfettaria vitto giornaliero |
|---|---|---|
| **26 a** | Fino a 15.000 euro/anno | 4,50 |
| **26 b** | Da 15.001 a 20.000 euro/anno. | 3,50 |
| **26 c** | Da 20.001 a 30.000 euro/anno | 2,50 |

Le UCS sono determinato sulla base del dato storico degli ultimi anni.

Modalità di utilizzo delle UCS 26

L'applicazione dell' UCS 26 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

| UCS 26 (a, b, c) * numero giornate di formazione previste |
|---|

Modalità di trattamento delle UCS 26

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle giornate di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato nel registro delle presenze.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

#### 4.27 UCS 27. Sostegno delle spese di convitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il convitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre somme forfettarie corrispondenti al contributo mensile per le spese di convitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

| UCS | Fascia ISEE | Somma forfettaria convitto mensile |
|---|---|---|
| 27 a | Fino a 15.000 euro/anno | 220,00 |
| 27 b | Da 15.001 a 20.000 euro/anno. | 176,00 |
| 27 c | Da 20.001 a 30.000 euro/anno | 132,00 |

Le somme forfettarie indicate derivano da una somma giornaliera rispettivamente di euro 10,00, 8,00, 6,00 moltiplicato per un numero convenzionale di giornate formative mensili pari a 22.

Modalità di trattamento delle UCS 27a, 27b, 27c

La somma forfettaria mensile è ammissibile a fronte della effettiva presenza ad almeno 7 giornate formative e con giustificazione delle assenze approvate dal collegio dei docenti.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

### 4.28 UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992

L'articolo 4 della legge n. 104/1992 prevede lo svolgimento, da parte del servizio sanitario nazionale, degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente nei riguardi delle persone affette da disabilità.
A fronte di uno studente

- con disabilità certificata ai sensi del richimato articolo 4 della legge n. 104/1992,
- in possesso di un Piano educati integrato (PEI) che indichi gli interventi di supporto a suo favore,
- che abbia partecipato all'attività educativa annuale nella misura pari ad almeno il 60% delle ore previste,

è riconosciuta una **somma forfettaria** a favore dell'istituto scolastico/formativo pari a **euro 4.000**.

La misura di euro 4.000 costituisce un importo coerente con i principi indicati al paragrafo 3 del presente documento, tenuto anche conto che gli importi riconosciuti dall'anno formativo 2007/2008 al 2012/2013 sono i seguenti:

| Anno formativo | Importo |
|---|---|
| 2007/2008 | 6.461,67 |
| 2008/2009 | 6.699,16 |
| 2009/2010 | 6.641,04 |
| 2010/2011 | 5.821,27 |
| 2011/2012 | 4.704,45 |
| 2012/2013 | 4.584,20 |

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

### 4.29 - UCS 29 Attività di carattere tecnico/amministrativo

Per la determinazione dell'UCS 29 – Attività di carattere tecnico amministrativo -, si è tenuto conto del costo annuale di un operatore assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio nel IV livello di inquadramento. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

| Voce di spesa | Costo unitario |
|---|---|
| B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione | 22,00 |
| Co Costi indiretti | 3,30 |
| Totale | 25,30 |
| Arrotondamento | 25,00 |
| **UCS** | **25,00** |

Modalità di utilizzo dell'UCS 29

L'utilizzo dell'UCS 29 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 29 è determinato nel modo seguente:

euro 25,00 * n° ore di impegno predeterminate

Modalità di trattamento dell'UCS 29

L'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di attività svolte, fermo restando i limiti orari di impegno predeterminati

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

**4.30 - UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare**

Per la determinazione dell'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare sono stati presi a riferimento i costi annui lordi del personale a cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale 2011/2013 impegnato nelle funzioni di progettazione, amministrazione e tutoraggio; i suddetti costi annui lordi sono stati presi in considerazione con riferimento al personale neoassunto, al personale con anzianità di lavoro di 12 anni ed al personale con venti anni di lavoro.
I dati quantitativi considerati sono i seguenti:

| Funzione | Livello | Anzianità | Costo annuo lordo |
|---|---|---|---|
| Segreteria | 4 | 0 | 35.860,54 |
| | | 12 | 38.013,06 |
| | | 20 | 39.448,08 |
| Tutorship | 5 | 0 | 38.702,95 |
| | | 12 | 41.662,67 |
| | | 20 | 43.635,82 |
| Progettista | 6 | 0 | 42.584,44 |
| | | 12 | 45.169,31 |
| | | 20 | 47.321,84 |

E' stato individuato, sulle suddette basi, il costo annuo lordo medio, PARI A EURO 41.377,63 il quale è stato suddiviso, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per 1720 ore.
L'esito del suddetto calcolo, pari a euro 24,056 è stato arrotondato a **euro 24,00** con la definizione, in tal modo dell'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare.

Modalità di utilizzo dell'UCS 30

L'utilizzo dell'UCS 30 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 30 è determinato nel modo seguente:

| euro 24,00 * n° ore di impegno predeterminate |
|---|

Modalità di trattamento dell'UCS 30

L'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di attività svolte, fermo restando i limiti orari di impegno predeterminati.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

### 4.31 UCS 31 – Formazione continua

L'UCS 31 costituisce la razionalizzazione dei costi relativi alla formazione continua del personale occupato prendendo in considerazione un campione significativo di costi di operazioni in un intervallo temporale esteso.

Essa corrisponde ad un parametro costo ora/corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata e in particolare:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo inerenti la formazione continua svolte con una gestione a costi reali fra il 2011 e il 2017, per un totale di 378 operazioni gestite da enti su commessa aziendale;
- visto l'intervallo di tempo esteso, si è effettuata la rivalutazione dei valori monetari attraverso l'utilizzo dei coefficienti FOI dell'ISTAT calcolati per ogni anno e rapportati all'anno 2017. Il FOI rappresenta l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (esso viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:

- dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
- dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
  - B2.2 – Tutoraggio;
  - B4.1 – Direzione;
  - B4.2 – Coordinamento;
  - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Il parametro costo ora corso relativo al calcolo è risultato il seguente:

| Costi diretti | 107,323 |
|---|---|
| Costi indiretti | 5,445 |
| Totale | 112,768 |
| Decurtazione 5%[1] | 107,130 |
| Costo ora | 107,00 |

Per la rivalutazione dei valori monetari, vista la distribuzione delle operazioni nell'intervallo di tempo molto varia a seconda dell'anno considerato, si sono applicati gli indici FOI relativi anno per anno, riportandoli all'anno 2017 e si è calcolato il parametro costo ora corso. Si riportano gli indici FOI per gli anni considerati:

| anno | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **indice FOI** | **1,065** | **1,039** | **1,017** | **1,011** | **1,019** | **1,016** | **1,007** |

Il parametro costo ora corso è risultato il seguente:

| Costi diretti | 109,54 |
|---|---|
| Costi indiretti | 5,56 |
| Totale | 115,11 |
| Decurtazione 5% | 109,35 |
| **Costo ora** | **109,000** |

Pertanto:

| **UCS 31 (ora/corso)** | **euro 109,00** |
|---|---|

Le operazioni formative finanziate con l'utilizzo dell'UCS 31 rientrano nella disciplina degli aiuti alla formazione di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Sono altresì ammissibili, ai sensi del richiamato articolo 31 Reg. (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione; tale tipologia di spesa non è stata presa in considerazione nella definizione dell'UCS 31.

Il finanziamento delle operazioni formative rientranti nella disciplina dell'art. 31 Reg. (UE) 651/2014, prevedono le seguenti intensità di aiuto pubblico:
- Grande impresa: 50%
- Media impresa: 60%
- Piccola impresa: 70%.

La partecipazione privata al finanziamento delle operazioni formative, elaborata considerando i costi della partecipazione del personale alla formazione rendicontati a costi reali, è pertanto la seguente:
- Grande impresa: 50%
- Media impresa: 40%
- Piccola impresa: 30%.

[1] La decurtazione del 5% deriva dal minor onere di carattere amministrativo derivante dalla gestione di un'operazione attraverso UCS rispetto ad una gestione a costi reali.

## Modalità di utilizzo dell'UCS 31

L'utilizzo dell'UCS 31 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione formativa gestita finanziariamente con l'UCS 31 viene predisposto nel modo seguente:

| UCS 31 (euro 109,00) * n. ore di formazione<br>+<br>Σ costi della partecipazione di ogni lavoratore alla formazione<br>(*per ogni lavoratore: costo orario * numero ore formazione*) |
|---|

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.
Rispetto a tale costo, il contributo pubblico è determinato in base alle disposizioni dell'art. 31 Reg. (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni (più sopra richiamate).

La somma dei costi relativi alla partecipazione dei lavoratori alla formazione non può essere superiore al tasso di partecipazione privata al finanziamento dell'operazione.

Nella predisposizione del preventivo di spesa:

- il prodotto fra UCS 31 e ore di formazione viene imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- la somma dei costi di partecipazione dei lavoratori alla formazione viene imputata alla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione - della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

## Modalità di trattamento dell'UCS 31

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 31 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 8 per operazioni pluriaziendali o a 5 per operazioni riguardanti un'azienda singola (monoaziendali), e comunque sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimo di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (8 o 5 unità) o comunque non scenda al di sotto di 1 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 7 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 7 o a 4 unità, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari rispettivamente a 1/8 o 1/5 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo inferiore al numero minimo. Pertanto:

| UCS | Numero minimo di allievi ammessi all'operazione | Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS | Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo |
|---|---|---|---|
| UCS 31 – Formazione continua | 8 | 7 | 1/8 |
| | 5 | 4 | 1/5 |

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato dalle condizioni di salute dell'allievo tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Determinazione dell'intensità di aiuto pubblico a rendiconto

Ad avvenuto controllo della documentazione presentata a titolo di rendicontazione dell'attività svolta e ad avvenuta definizione del costo complessivo ammissibile dell'operazione, viene stabilita la parte del costo ammissibile su cui grava l'intensità di aiuto pubblico, corrispondente a quanto stabilito dall'art. 31 Reg. (UE) 651/2014. Al riguardo si conferma che anche in sede di rendicontazione i costi ascritti alla voce di spesa B2.6 - Retribuzione e oneri del personale in formazione – non può essere superiore alla quota di partecipazione privata prevista dal richiamato articolo 31.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); indici FOI per ogni anno nel periodo 2011 – 2017.

^^^^^^^^^^

### 4.32 UCS 32 – Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale

L'UCS 32 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi costi reali di operazioni in settori di formazione permanente con modalità laboratoriale e/o seminariale.
Essa si compone di un'aliquota corrispondente al costo ora per corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata.

Per il calcolo dell'UCS corrispondente al parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
  - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
  - formazione post diploma (130 operazioni);
  - istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
  - formazione permanente (51 operazioni).

- si è effettuata la somma dei costi diretti unitari medi per le voci di spesa relativi ad una realizzazione tipo di percorsi laboratoriali/seminariali e nello specifico tralasciando le seguenti voci di spesa:

- B1.5 – Elaborazione del materiale didattico;
- B2.4 – Attività di sostegno all'utenza;
- B2.7 – Esami finali;

- si sono determinati i costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
  - B2.2 – Tutoraggio;
  - B4.1 – Direzione;
  - B4.2 – Coordinamento;
  - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

I costi unitari, determinati dalla somma delle voci di spesa relative alle tipologie sopra riportate e arrotondati per difetto, sono i seguenti:

| | |
|---|---:|
| QBA | 119,00 |
| Formazione post diploma | 92,00 |
| IFTS | 114,00 |
| Formazione permanente | 115,00 |

Nello specifico, è stata applicata per le prime tre tipologie una decurtazione del 5% in considerazione del minor impegno derivante dalla gestione delle operazioni con l'utilizzo di UCS, di cui al paragrafo 4, e si è applicata una decurtazione del 15% del costo unitario della formazione permanente, considerando che in questa tipologia le operazioni sono state prioritariamente realizzate nell'ambito del cosiddetto Catalogo regionale della formazione permanente, con conseguente minor carico amministrativo per il soggetto attuatore.

Mediando tali valori, si è applicata la rivalutazione ISTAT attraverso l'utilizzo dell'indice FOI più rilevante tra quelli relativi alla media annua nell'intervallo temporale 2008 – 2010, riportati al 2016, come da tabella:

| anno | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| **indice FOI** | **1,095** | **1,087** | **1,070** |

Si ottiene, arrotondando per difetto:

| | |
|---|---:|
| Costi diretti | 110,00 |
| Costi indiretti | 7,62 |
| Totale | 117,62 |
| Rivalutazione con indice FOI | 128,00 |

Tutto ciò premesso, **l'UCS 32 – Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale** è la seguente:

| **UCS 32** | **euro 128,00** |
|---|---|

Modalità di utilizzo dell'UCS 32

L'utilizzo dell'UCS 32 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 32 è determinato nel modo seguente:

| 128,00 * n° ore corso |
|---|

Modalità di trattamento dell'UCS 32

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 32 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8, sulla base di quanto indicato dall'avviso o direttiva di riferimento.

Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso o direttiva di riferimento (12 o 8 unità) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

| UCS | Numero minimo di allievi ammessi all'operazione | Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS | Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo |
|---|---|---|---|
| UCS 32 - Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale | 12 | 10 | 1/12 |
| | 8 | 6 | 1/8 |

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato delle condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale); indice FOI media annua periodo 2008 – 2016.

^^^^^^^^^^

**A. 4.33 UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA)**

L'UCS 33 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con l'applicazione dei Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA).
L'UCS 33 non trova applicazione qualora i tirocini extracurriculari si svolgano nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG).

Il riconoscimento della somma forfettaria prevista dall'UCS 33 avviene a risultato, sulla base del conseguimento delle seguenti condizionalità:

- *effettiva presenza del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di tirocinio mensile previste, documentata attraverso l'apposito registro di presenza del tirocinante stesso;*
- *svolgimento di almeno 1 visita mensile presso il soggetto ospitante da parte del tutor del soggetto promotore, documentate sul registro di presenza del tirocinante stesso,*

*ed a fronte della verificata azione di sostegno a favore del tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento specialistico.*

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della definizione della somma forfettaria:
- si è presa in considerazione l'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" di cui all'allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016;
- in particolare è stata preso a riferimento il costo riconosciuto per la profilatura MOLTO ALTA, pari a euro 500,00 – in ragione della complessiva maggiore onerosità di carattere programmatorio e gestionale derivante dalla realizzazione di questa tipologia di tirocini;
- sono state prese a riferimento le attività previste dalla scheda 5 – Tirocini extracurriculari – a cui fa capo la richiamata UCS del Regolamento delegato (UE) 2017/90:
    - promozione del tirocinio;
    - assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio;
    - riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
    - validazione/certificazione delle competenze acquisite;
    - promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso;
- l'UCS 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare – pari a euro 24,00/ora - del documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS" costituente allegato B del regolamento emanato con DPReg 140/2016 e successive modifiche e integrazioni è stata presa a riferimento per la seguente stima dell'impegno orario rispetto alle attività sopraindicate che conducono alla definizione dell'importo di euro 500,00 di cui al secondo alinea:
- promozione del tirocinio: 2 ore;
- assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (per la parte relativa alla predisposizione del progetto di tirocinio): 3 ore;
- assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (per la parte relativa alla assistenza/tutoraggio): 9 ore

- riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio: 0 ore (in considerazione della funzione esterna svolta da INPS);
   - validazione/certificazione delle competenze acquisite: 4,833 ore;
   - promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso: 2 ore
- nell'assumere quale riferimento finanziario l'UCS 30 e tenuto conto di ulteriori attività connesse alla realizzazione dei tirocini a cui ci si rivolge, si è definito il seguente quadro di riferimento:

| Attività | Ore | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| Promozione del tirocinio | 2 | 48,00 | L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio |
| Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (progettazione) | 4 | 96,00 | L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio. L'impegno è maggiorato di un'ora rispetto all'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" in considerazione dell'aspetto sperimentale derivante dal riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA) |
| Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (assistenza/tutoraggio individuale al tirocinante) | 9 | 216,00 | L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi. |
| Controllo registri presenze | 9 | 216,00 | L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi. |
| Tutoraggio con visita in azienda | 21 | 504,00 | L'impegno mensile è quantificato in 3,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi. |
| Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa pagamento indennità) | 9 | 216 | L'impegno mensile è quantificato in 1,5 ore. I dati riportati (ore e importo) si riferiscono ad un tirocinio di 6 mesi. |
| Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa predisposizione CUD) | 1 | 24 | L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio |
| Validazione/certificazione delle competenze acquisite | 5,5 | 132 | L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio. L'impegno è maggiorato rispetto all'UCS "Misura 5 del PON IOG 2014IT05M9OP001" in considerazione dell'aspetto sperimentale derivante dal riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA) |
| Promuovere l'inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso | 2 | 48 | L'impegno orario è complessivo nell'intero arco del tirocinio |
| TOTALE | 52,5 | 1.500,00 | |

Da quanto indicato nella tabella precedente, relativo ad un tirocinio di 6 mesi, si ricavano le seguenti determinazioni per i tirocini di 2, 3, 4, 5 mesi:

| | DURATA DEL TIROCINIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 mesi | | 3 mesi | | 4 mesi | | 5 mesi | |
| **Attività** | **Ore** | **Importo** | **Ore** | **Importo** | **Ore** | **Importo** | **Ore** | **Importo** |
| Promozione del tirocinio | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 |
| Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (progettazione) | 4 | 96,00 | 4 | 96,00 | 4 | 96,00 | 4 | 96,00 |
| Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio (assistenza/tutoraggio individuale al tirocinante) | 3 | 72,00 | 4,5 | 108,00 | 6 | 144,00 | 7,5 | 180,00 |
| Controllo registri presenze | 3 | 72,00 | 4,5 | 108,00 | 6 | 144,00 | 7,5 | 180,00 |
| Tutoraggio con visita in azienda | 7 | 168,00 | 10,5 | 252,00 | 14 | 336,00 | 17,5 | 420,00 |
| Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa pagamento indennità) | 3 | 72,00 | 4,5 | 108,00 | 6 | 144,00 | 7,5 | 180,00 |
| Riconoscimento dell'indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio (gestione amministrativa predisposizione CUD) | 1 | 24,00 | 1 | 24,00 | 1 | 24,00 | 1 | 24,00 |
| Validazione/certificazione delle competenze acquisite | 5,5 | 132,00 | 5,5 | 132,00 | 5,5 | 132,00 | 5,5 | 132,00 |
| ,Promuovere l'inserimento occupazionale delle persone che concludono con successo il percorso | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 | 2 | 48,00 |
| **TOTALE** | **30,5** | **732** | **38,5** | **924** | **46,5** | **1.116,00** | **54,5** | **1.308,00** |

Occorre inoltre considerare che la procedura di gestione dei tirocini prevede la possibilità, da parte del soggetto promotore, di richiedere una anticipazione finanziaria, pari all'85% del costo approvato del tirocinio, a fronte della presentazione di una anticipazione, da parte del soggetto promotore alla struttura regionale attuatrice, di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione.
I costi sostenuti dal soggetto promotore per la fideiussione sono quantificabili nello 0,8% della somma anticipata.
Pertanto, con riferimento alla durata dei tirocini e alla somma oggetto di anticipazione (somma forfetaria e indennizzo al tirocinante), la somma standard riconoscibile al soggetto promotore per l'accensione della fideiussione è la seguente:

| **2 mesi** | | **3 mesi** | | **4 mesi** | | **5 mesi** | | **6 mesi** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anticipo** | **0,8%** | **Anticipo** | **0,8%** | **Anticipo** | **0,8%** | **Anticipo** | **0,8%** | **Anticipo** | **0,8%** |
| Euro 1.132,00 | Euro 9,00 | Euro 1.550,00 | Euro 12,00 | Euro 1.969,00 | Euro 16,00 | Euro 2.387,00 | Euro 19,00 | Euro 2.805,00 | Euro 22,00 |

Tutto ciò premesso, è possibile definire la somma forfettaria mensile per i tirocini rispettivamente di 2, 3, 4, 5, 6 mesi ammissibile a risultato sulla base delle condizionalità in precedenza indicate:

| UCS | Quota fissa (mensile a risultato) | Modalità di calcolo | Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria | Totale |
|---|---|---|---|---|
| **UCS 33 A** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 2 mesi** | 366,00 | 732,00/2 | 9 | 375,00 |
| **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi** | 308,00 | 924,00/3 | 12 | 320,00 |
| **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi** | 279,00 | 1.116,00/4 | 16 | 295,00 |
| **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi** | 262,00 | 1.308,00/5 | 19 | 281,00 |
| **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi** | 250,00 | 1.500,00/6 | 22 | 272,00 |

Modalità di trattamento dell'UCS 33

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 33. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

### 4.34 UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL

Il PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766/2017 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'emanazione di un avviso per la selezione di 5 ATI cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo ed i tirocini extracurriculari nell'ambito del Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro – PIPOL – nel triennio 2018/2020.

La complessità delle attività da svolgere comporta una rilevante azione di coordinamento da parte del capofila di ogni ATI selezionata che si concretizza nel funzionamento di un Comitato di pilotaggio e nello svolgimento di funzioni di direzione della progettazione e della gestione e di direzione amministrativa e della rendicontazione.

Al fine di sostenere finanziariamente l'impegno del capofila nelle suddette attività, viene definita una somma forfettaria la cui ammissibilità è legata al raggiungimento di un obiettivo annuale predeterminato in sede di avviso pubblico.

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della determinazione della somma forfettaria sono stati presi a riferimento i Costi annui (anno formativo 2015/2016) di 6 dipendenti operanti con funzioni di direttore con CCNL della formazione professionale comprensivi di:

- retribuzione mensile;
- indennità di direzione;
- tredicesima;
- INPS;
- INAIL;
- Fondo incentivi;
- Ente bilaterale;
- TFR;
- Riv TFR.

Per ogni dipendente è stato definito il costo orario su base annuale, suddividendo il costo annuale per le ore lavorate (1720, ex art. 68 c. 2 Reg 1303/2013). Dal costo orario dei dipendenti considerati è stato definito il costo orario medio.

Il percorso sopraindicato viene riportato nella tabella che segue:

| Dipendente | Totale costo | Ore di lavoro ex art. 68 c. 2 Reg 1303/2013 | Costo orario | Totale costi orari | Costo orario medio | Arrotondamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.701,37 | 1720 | 50,9891686 | 297,4202151 | 49,5700359 | 49,00 |
| 2 | 80.839,81 | 1720 | 46,99988953 | | | |
| 3 | 80.846,95 | 1720 | 47,0040407 | | | |
| 4 | 82.315,82 | 1720 | 47,85803488 | | | |
| 5 | 90.830,03 | 1720 | 52,80815698 | | | |
| 6 | 89.028,79 | 1720 | 51,76092442 | | | |

Il costo orario medio di euro 49,00 è stato moltiplicato per un impegno mensile di 40 ore il quale appare congruo rispetto alla complessità e rilevanza dell'impegno richiesto. Tale importo, pari a euro 1.960,00, è stato moltiplicato per 12 (mesi dell'anno), giungendo così all'**importo della somma forfettaria di euro 23.500,00.**

Modalità di trattamento dell'UCS 34

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 34. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

### 4.35 UCS 35 – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar)

L'UCS 34 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto attuatore di formazione on-line, sotto forma di web seminar e/o video, in modalità sincrona.

Il riconoscimento della somma forfettaria prevista dall'UCS 34 avviene al raggiungimento completo dell'obiettivo predeterminato in sede di Avviso.

Definizione della somma forfettaria

Ai fini della definizione della somma forfettaria, si sono prese le voci di spesa ammissibili a valere sul Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" emanato con Decreto n.5723 del 03/08/2016, di seguito Linee guida spesa, interessate nella definizione del costo totale di un'operazione volta alla realizzazione di webinar. In particolare sono state prese in considerazione le voci di spesa di cui all'avviso emanato con decreto n. 2103/LAVFORU del 4 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni e relativo all'attuazione del programma specifico n. 33/15 - Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses – e successive modifiche integrazioni, vale a dire:

| |
|---|
| – B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione<br>– B1.5 Elaborazione del materiale didattico<br>– B2.1 Docenza<br>– B2.2 Tutoraggio e FAD<br>– B4.2 Coordinamento |
| – B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione |
| – B2.9 Utilizzo, locali e attrezzature per l'attività programmata<br>– B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata |
| – B1.2 Ideazione e progettazione |
| – B2.8 Altre funzioni tecniche |

Nel definire in 1 ora la durata standard del webinar e:

a) con riferimento al costo orario massimo ammissibile per il personale esterno di cui al paragrafo 2.2.2 delle Linee guida spese per le funzioni di cui alle voci di spesa di cui alla prima riga della sopraindicata tabella

b) nel rispetto del metodo di calcolo giusto, equo e verificabile previsto dalla nota EGESIF 14-0017

il costo unitario relativo alle voci di spesa della richiamata prima riga della sopraindicata tabella è determinato nel modo seguente:

– B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione:
  - ore di impegno: 8
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 480,00**
– B1.5 Elaborazione del materiale didattico:
  - ore di impegno: 2
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 120,00**
– B2.1 Docenza:
  - ore di impegno: 1
  - costo orario: euro 100,00
  - **totale: euro 100,00**
– B2.2 Tutoraggio e FAD:
  - ore di impegno: 2
  - costo orario: euro 50,00
  - **totale: euro 100,00**
– B4.2 Coordinamento:
  - ore di impegno: 3
  - costo orario: euro 60,00
  - **totale: euro 180,00**

Con riferimento alla voce di spesa B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (seconda riga della tabella sopraindicata), è stata presa in considerazione l'UCS 29 - Attività di carattere tecnico/amministrativo:

- ore di impegno: 12
- costo orario: euro 25,00
- **totale: euro 300,00.**

Con riferimento alle voci di spesa B2.9 Utilizzo, locali e attrezzature per l'attività programmata e B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata (terza riga della tabella sopraindicata), è stato preso a riferimento il costo posto a preventivo nell'operazione presentata dal soggetto che ha dato attuazione al richiamato programma specifico n. 33/15 il quale è stato suddiviso per 80 (numero totale dei webinar previsti. Pertanto i costi unitari delle voci di spesa B2.9 e B2.10 sono i seguenti:

- B2.9:
  - costo a preventivo: euro 21.500,00
  - **costo unitario: euro 268,00**
- B2.10:
  - costo a preventivo: euro 960,00
  - **costo unitario: euro 12,00**

**La somma delle voci di spesa di cui da B1.3 a B2.10 della sopraindicata tabella è pari a *euro 1.560,00*.**

Il paragrafo 4.2 delle Linee guida spesa prevede che il costo relativo alla **voce di spesa B1.2 Ideazione e progettazione** (quarta riga della tabella sopraindicata) **non possa essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a preventivo.**

**In tal senso il costo relativo alla voce di spesa B1.2 ai fini della definizione dell'UCS/somma forfettaria è pari a *euro 78,00*** (euro 1.560,00 * 5%).

Per quanto riguarda la **voce di spesa B2.8 Altre funzioni tecniche**, ad essa fanno capo i costi per la fideiussione bancaria o assicurativa richiesta per l'erogazione dell'anticipazione finanziaria. Da indagine di mercato svolta, risulta che tale costo incide nella misura dell'1% su base annua rispetto alla somma anticipata.
Tenuto conto che la somma anticipata è pari all'85% del costo del singolo webinar, **il costo inerente la voce di spesa B2.8 è definito in *euro 17,00*, tenuto anche conto che la durata media della fideiussione è quantificabile in 15 mesi.**

| Euro 1.560,00 + euro 78,00 = euro 1.638<br>Somma anticipata (85% di euro 1.638,00) = euro 1.392,00<br>Costo fideiussione (su base annua): euro 13,92 (1% di euro 1.392,00)<br>Costo fideiussione su base di 15 mesi: euro 17,40 (euro 13,92 + 25%)<br>Arrotondamento: euro 17,00 |
|---|

Per quanto indicato, **l'UCS 35 – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar) è pari a *euro 1.655,00*.**

## Modalità di trattamento dell'UCS 35

Non sono previste modalità di trattamento dell'UCS 35. La sua ammissibilità è legata al raggiungimento dell'obiettivo predeterminato.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.

### 4.36 UCS 36 - Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 72/17

Ai fini della determinazione della somma forfettaria, è stata condotta un'indagine di mercato prendendo a riferimento le tariffe indicate nei cataloghi 2017/2018 di cinque tra le più importanti agenzie specializzate nel soggiorno linguistico all'estero. Sono state prese a riferimento le tariffe praticate per un corso di lingue di quattro settimane per ottanta ore complessive, comprensivo di vitto e alloggio, in almeno una città dei Paesi in cui avverrà il soggiorno linguistico.

Costi CORSO per 4 settimane con vitto e alloggio in residenza o famiglia

| Stato | Città | Agenzia 1 | Agenzia 2 | Agenzia 3 | Agenzia 4 | Agenzia 5 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Vienna | | | | 1824,00 | | 1824,00 |
| Germania | Berlino | 2346,00 | 1410,00 | | 1835,00 | 2100,00 | 1922,75 |
| | Heidelberg | 1368,00 | 1580,00 | | 1600,00 | 2100,00 | 1662,00 |
| Spagna | Madrid | 1523,00 | 1780,00 | | 1881,00 | 1780,00 | 1741,00 |
| | Valencia | 1712,00 | 1630,00 | | 1681,00 | 1780,00 | 1700,75 |
| Francia | Montpellier | 1544,00 | 2050,00 | | 1823,00 | 2380,00 | 1949,25 |
| | Nizza | 1828,00 | 1600,00 | | 1795,00 | 2100,00 | 1830,75 |
| Portogallo | Lisbona | | | | 1592,00 | | 1592,00 |
| Regno unito | Londra | 1980,50 | 2100,00 | 2280,00 | 1935,00 | 2180,00 | 2095,10 |
| | Cambrige | 1980,50 | 2130,00 | 2080,00 | 1980,00 | 2260,00 | 2086,10 |

**MEDIA DI TUTTI I COSTI-CORSO: € 1.876,00**

A tale somma si aggiunge poi il costo medio di un esame di certificazione linguistica ALTE, servizio non garantito dalle agenzie prese in considerazione. Si è preso a riferimento, in tal senso, il costo in euro di un esame di certificazione linguistica B2 per l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il portoghese, presso centri accreditati.

| Certificazione linguistica | | |
|---|---|---|
| DELF | 137,00 | Media 160,00 |
| DELE | 140,00 | |
| First certificate | 222,00 | |
| DAF | 195,00 | |
| CAPLE | 110,00 | |

| | |
|---|---|
| **somma forfettaria costo corso e certificazione lingua con arrotondamento per difetto** | **1876,00 +160,00<br>=<br>2.036,00<br>Arrotondamento per difetto<br><br>2.000,00** |
| **UCS 36 – formazione linguistica all'estero (somma forfettaria)** | **€ 2.000,00** |

Gli specifici dispositivi predisposti ai fini dell'applicazione della somma forfettaria possono prevedere la compartecipazione finanziaria dei destinatari sulla base di modalità e criteri stabiliti dai medesimi dispositivi.

Modalità di utilizzo dell'UCS 36

L'utilizzo dell'UCS 36 è stabilito dall'Avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 36 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 36 (euro 2.000,00) * n. partecipanti

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 36

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
Il beneficiario è tenuto a erogare al destinatario la somma individuata nell'UCS 36, nella misura prevista dal dispositivo di riferimento, a copertura dei costi di aggiornamento linguistico del destinatario e dei servizi connessi.
Qualora il destinatario non partecipi al minimo di ore di formazione linguistica previsto nel dispositivo, la somma forfettaria non è riconosciuta.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

### 4.37 UCS 37 – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica

Conformemente a quanto disposto dall'art. 67, comma 5, lett. b) del regolamento RDC, per la copertura delle spese di viaggio, andata e ritorno, dei partecipanti ad attività formative o di ricerca in mobilità geografica si applicano i costi unitari previsti per fasce di distanza dal luogo di residenza al luogo di svolgimento del corso previsti per l'analoga tipologia di operazione Erasmus KA1, a gestione diretta della Commissione Europea, di seguito riportata.

| **UCS 37 – Spese di viaggio** | |
|---|---|
| Km | euro |
| 10 - 99 Km | 20 € |
| 100 - 499 Km | 180 € |
| 500 - 1999 Km | 275 € |
| 2000 - 2999 Km | 360 € |
| 3000 - 3999 Km | 530 € |
| 4000 - 7999 Km | 820 € |
| oltre 8.000 Km | 1.500 € |

#### Modalità di utilizzo dell'UCS 37

L'utilizzo dell'UCS 37 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 37 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 37 (nella misura pertinente) * partecipante

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

#### Modalità di trattamento dell'UCS 37

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzata: somma forfettaria.

^^^^^^^^^^

## 4.38 UCS 38 – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica

L'UCS 38 definisce la somma forfettaria a favore del soggetto attuatore di progetti di ricerca afferenti assegnisti di ricerca residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda il periodo di ricerca svolto all'estero comunque fuori dal territorio regionale.
La somma forfetaria è stata calcolata sulla base di quanto previsto, con decisione della Commissione Europea C(2017)7124 del 27 ottobre 2017, per quanto riguarda gli analoghi periodi di *individual fellowship* all'interno delle azioni Marie Skłodowska Curie, nell'ambito del programma Horizon.
Si è preso a riferimento, in particolare, il modello della *fixed amount fellowship*, in assenza di rapporto di lavoro con la struttura ospitante. In questo caso, infatti, la *living allowance* prevista per chi è in possesso di un contratto di lavoro viene dimezzata.

| | |
|---|---|
| **Living allowance Marie Curie program (M. Cu. Program - Table 2 - European Commission Decision C(2017)7124 of 27 October 2017) in presenza di contratto di lavoro/mese** | € 4.880,00 |
| **Living allowance per individual fellowship/mese** | € 2.440,00 |

A tale somma si deve applicare, sempre con riferimento al programma predetto, un coefficiente correttivo che dipende dal Paese di residenza dell'assegnista. Per l'Italia tale coefficiente è 104,4, quindi:

| | |
|---|---|
| *Living allowance* mensile per *individual fellowship* | € 2.440,00 |
| *Living allowance* mensile corretta | € 2.440,00*1,044= **€ 2.547,36** |
| **UCS 38** | **€ 2.547,36/mese** |

### Modalità di utilizzo

L'utilizzo dell'UCS 38 è stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Il preventivo di spesa di un'operazione gestita finanziariamente con l'UCS 38 viene predisposto nel modo seguente:

| UCS 38 (euro 2.547,36) * n. mesi di ricerca in mobilità * assegnista di ricerca |
|---|

Il costo derivante dalle operazioni sopraindicate costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

### Modalità di trattamento dell'UCS 37

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.
L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività di ricerca con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzata: somma forfettaria.

## 5. Quadro riassuntivo delle UCS

Il quadro riassuntivo delle UCS previsto ed il loro ammontare è il seguente:

| UCS | VALORE | OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE |
|---|---|---|
| **UCS 1** – Formazione | – euro 139,00 | – tabella standard<br>– costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>– numero medio di allievi pari a 12<br>– indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016 |
| **UCS 2** – Formazione per laureati | – euro 162,00 | – tabella standard<br>– costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>– numero medio di allievi pari a 12<br>– indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2009 - 2016 |
| **UCS 3** – Formazione nelle case circondariali | – euro 109,00 | – tabella standard<br>– indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016 |
| **UCS 4 –** Formazione PON IOG | – euro 117,00<br>– euro 0,80 | – tabella standard |
| **UCS 5** – Formazione per laureati PON IOG | – euro 14,25<br>– euro 0,80 | – tabella standard |
| **UCS 6 -** Formazione nell'apprendistato<br>– **UCS 6 A** - Apprendistato formazione<br>– **UCS 6 B** - Apprendistato formazione FAD assistita<br>– **UCS 6 C** - Apprendistato formazione FAD non assistita | <br>– euro 10,00<br>– euro 6,00<br>– euro 4,00 | <br>– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) |
| **UCS 7** - Formazione permanente con modalità individuali | – euro 108,00 | – tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>– indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016 |
| **UCS 8** - Formazione individuale personalizzata | – euro 26,00 | – tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) |
| **UCS 9** - Orientamento | – euro 49,00 | – tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) |
| **UCS 10** – Percorsi IeFP | | |

| | | |
|---|---|---|
| – **UCS 10 A** - Azioni di qualificazione di base nei percorsi IeFP<br>– **UCS 10 B** - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi IeFP | – euro 6,58<br>– euro 6,58 | – tabella standard<br>– tabella standard |
| **UCS 11** - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica<br>– **UCS 11A -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO<br>– **UCS 11 B -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO<br>– **UCS 11 C -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO<br>– **UCS 11 D -** Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO | – euro 200,00<br>– euro 300,00<br>– euro 400,00<br>– euro 500,00 | – somma forfettaria<br>– somma forfettaria<br>– somma forfettaria<br>– somma forfettaria |
| **UCS 12 OMISSIS** | | |
| **UCS 13** – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata | - euro 24,00 | - Tabella standard |
| **UCS 14** – Indennità di mobilità sul territorio regionale | – euro 500,00 | – somma forfettaria |
| **UCS 15 -** Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni | – euro 31,00 | – tabella standard |
| **UCS 16** – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative | Vedi paragrafo 4.16 | – somma forfettaria |
| **UCS 17** – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurriculari all'estero | Vedi paragrafo 4.17 | – somma forfettaria |
| **UCS 18** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio<br>– **UCS 18 A** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1<br>– **UCS 18 B** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2<br>– **UCS 18 C** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3<br>– **UCS 18 D** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1<br>– **UCS 18 E** – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2 | Vedi paragrafo 4.18 | – somma forfettaria |
| **UCS 19 -** Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro | Vedi paragrafo 4.19 | – somma forfettaria |
| **UCS 20**- Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro | Vedi paragrafo 4.20 | – somma forfettaria |
| **UCS 21 -** Orientamento e seminari in azienda | - euro 83,00 | – tabella standard |
| **UCS 22** – Formazione professionalizzante 1 | | |

**Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.**
**Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS**

| | | |
|---|---|---|
| – **UCS 22 A** – Formazione professionalizzante – attuazione a processo<br>– **UCS 22 B** – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato | – euro 2.800,00<br>– euro 1.200,00 | – somma forfettaria<br>– somma forfettaria |
| **UCS 23** – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 | - euro 110,00 | – tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) |
| **UCS 24** - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani | – euro 35,50 | – tabella standard |
| **UCS 25** - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse | - euro 53,00 | - tabella standard |
| **UCS 26 -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi:<br>– **UCS 26 a -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro;<br>– **UCS 26 b -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro;<br>– **UCS 26 c -** Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro. | - euro 4,50<br>- euro 3,50<br>- euro 2,50 | - tabella standard<br>- tabella standard<br>- tabella standard |
| **UCS 27 -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi:<br>– **UCS 27 a -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro;<br>– **UCS 27 b -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro;<br>– **UCS 27 c -** Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro. | - euro 220,00<br>- euro 176,00<br>- euro 132,00 | - somma forfettaria<br>- somma forfettaria<br>- somma forfettaria |
| **UCS 28** – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 | - euro 4.000 | - somma forfettaria |
| **UCS 29 -** Attività di carattere tecnico/amministrativo | - euro 25,00 | - tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale) |
| **UCS 30 -** Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare | - euro 24,00 | - tabella standard |
| **UCS 31** – Formazione continua | - euro 109,00 | - costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>- indici FOI dell'ISTAT annui nel periodo 2011 - 2017 |
| **UCS 32** - Formazione permanente con modalità laboratoriale/seminariale | - euro 128,00 | - tabella standard<br>- costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)<br>- indice FOI dell'ISTAT media annua periodo 2008 - 2016 |
| **UCS 33** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali o alle aree di attività (ADA):<br>- **UCS 33 A** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). | - euro 366,00 (quota fissa mensile)<br>- euro 9,00 (quota aggiuntiva | - somma forfettaria |

| | | |
|---|---|---|
| **Tirocinio di 2 mesi**<br><br>- **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**<br><br>- **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**<br><br>- **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**<br><br>- **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi** | sul periodo)<br><br>- euro 308,00 (quota fissa mensile)<br>- euro 12,00 (quota aggiuntiva sul periodo)<br><br>- euro 279,00 (quota fissa mensile)<br>- euro 16,00 (quota aggiuntiva sul periodo)<br><br>- euro 262,00 (quota fissa mensile)<br>- euro 19,00 (quota aggiuntiva sul periodo)<br><br>- euro 250,00 (quota fissa mensile)<br>- euro 22,00 (quota aggiuntiva) | - somma forfettaria<br><br>- somma forfettaria<br><br>- somma forfettaria<br><br>- somma forfettaria<br><br>- somma forfettaria |
| **UCS 34 -** Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL | - euro 23.500,00 | - somma forfettaria |
| **UCS 35** – Somma forfettaria a risultato per la realizzazione di formazione on-line in modalità sincrona (web seminar) | - euro 1.655,00 | - somma forfettaria |
| **UCS 36** – Somma forfettaria per voucher di aggiornamento linguistico all'estero nell'ambito del programma 72/17 | - euro 2.000 (quota fissa per partecipante) | - somma forfettaria |
| **UCS 37** – Somma forfettaria per le spese di viaggio per attività formative o di ricerca in mobilità geografica | - Vedi paragrafo 4.37 | - somma forfettaria |
| **UCS 38** – Somma forfettaria per assegnisti di ricerca in mobilità geografica | - euro 2.547,36 (quota fissa mensile per assegnista) | - somma forfettaria |

## 6. Rideterminazione delle UCS

La Regione provvede alla rideterminazione delle UCS con cadenza biennale, sulla base degli indici ISTAT.

Per quanto concerne UCS derivanti da tariffe/unità di costo adottate dall'Unione europea nell'ambito di programmi comunitari a gestione diretta o che costituiscono il recepimento di unità di costo individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della realizzazione di Programmi Operativi Nazionali (PON), la Regione provvede al recepimento di eventuali variazioni/integrazioni adottate dall'Unione europea o dal Ministero.

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_660_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 15 febbraio 2018, n. 660

## Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - PPO - Annualità 2016. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 15 febbraio 2018.

### IL VICEDIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il decreto n. 3239/LAVFORU del 5 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 18 maggio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTI** i decreti n. 4634/LAVFORU del 20 giugno 2016, n. 6279/LAVFORU del 31 agosto 2016 e n.7900/LAVFORU del 25 ottobre 2016, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 3239/LAVFORU/2016;
**PRECISATO** che il citato Avviso prevede che le imprese richiedenti il finanziamento dei percorsi formativi aziendali debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;
**VISTO** il decreto n. 6375/LAVFORU del 7 settembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2016, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/16";
**PRECISATO** che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile);
**PRECISATO** che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con modalità a sportello quindicinale;
**EVIDENZIATO** che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
**RICHIAMATI** la delibera della Giunta regionale n. 2560 del 22 dicembre 2017, e il decreto n. 174/LAVFORU del 19 gennaio 2018 con i quali, tra l'altro, è stata disposta la ridistribuzione delle risorse assegnate nell'ambito del PON IOG FVG per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica, portando lo stanziamento per la gestione dei tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n.52/16 da euro 200.000,00 a euro 67.000,00;
**RICHIAMATO** il decreto n. 42/LAVFORU dell'11 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 10 gennaio 2018, a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 40.755,16;
**EVIDENZIATO** che alla data odierna (15 febbraio 2018) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 15 febbraio 2018;
**CONSIDERATO** che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 7.000,00;
**EVIDENZIATO** che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 33.755,16;

**PRECISATO** inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
**PRECISATO** che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 15 febbraio 2018, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 7.000,00.
**3.** Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
**4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 15 febbraio 2018

SEGATTI

**ALLEGATO 1:**

**ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO**

**Tirocini Extracurriculari programma N° 52/16**

| Promotore | Cod. Progetto | Titolo | Misura | Contributo approvato | Data protocollo | Nro. protocollo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNTHESI FORMAZIONE (FV) | FP20180006099001 | TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE – B.G. | Tirocini | 1.100,00 € | 24/01/2018 | N° 6099 |
| SYNTHESI FORMAZIONE (FV) | FP20180006220001 | TIROCINIO IN ADDETTO ALL'IMBOTTIGLIAMENTO – F.D. | Tirocini | 1.600,00 € | 25/01/2018 | N° 6220 |
| IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE/Tirocini (FV) | FP20180010397001 | TIROCINIO IN ADDETTO GESTIONE COMMERCIALE-MARKETING - M.L. | Tirocini | 2.000,00 € | 07/02/2018 | N° 10397 |
| SYNTHESI FORMAZIONE (FV) | FP20180011950001 | TIROCINIO IN ADDETTO MAGAZZINIERE E SELEZIONE PRODOTTI - G.L. | Tirocini | 2.300,00 € | 13/02/2018 | N° 11950 |
| **Totale progetti : 4** | | | | **7.000,00 €** | | |

18_9_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_686_1_TESTO

# Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 16 febbraio 2018, n. 686

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pipol 18/20. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017. Programmi specifici 8/18 - FVG Progetto occupabilità, 12/18 - FVG Progetto giovani, 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Emanazione dell'avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

**RICHIAMATO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

**VISTO** il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

**VISTO** il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 29 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** che il PPO 2017 prevede la realizzazione dei programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità, 12/18 - FVG progetto Giovani, 73/17 - Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 che ha approvato il documento "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL. II^ FASE - PIPOL 18/20";

**PRESO ATTO** che:

- PIPOL 18/20prevede la prosecuzione, nel triennio 2018/2020, della realizzazione di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha posto in essere, a partire dal 2014, al fine di favorire e sostenere l'accesso al lavoro dei disoccupati del proprio territorio attraverso l'erogazione di misure in grado di elevarne il grado di occupabilità;
- PIPOL 18/20 prevede la realizzazione delle misure di cui sopra attraverso risorse finanziarie derivanti dal PON Iniziativa Occupazione Giovani e dal POR FSE 2014/2020;
- PIPOL 18/20 stabilisce che la realizzazione delle misure finanziabili attraverso il POR FSE 2014/2020 avvenga attraverso l'attuazione dei richiamati programmi specifici 8/18, 12/18, 73/17 (per la parte relativa ai percorsi formativi di qualificazione abbreviata);
- la disponibilità finanziaria dei suddetti programmi specifici è la seguente:

- programma specifico 8/18:
  - annualità 2018: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);
  - annualità 2019: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);
  - annualità 2020: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);
- programma specifico 12/18:
  - annualità 2018: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);
  - annualità 2019: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);
  - annualità 2020: euro 7.000.000,00 (asse 1 - Occupazione - del POR FSE);

- Programma specifico 73/17:
  - annualità 2018: euro 4.500.000,00 (asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE);
  - annualità 2019 e 2020: da definire con successivi PPO;
- il documento PIPOL 18/20 di cui alla richiamata deliberazione n. 194/2018 prevede che la realizzazione delle attività finanziate attraverso i programmi specifici sopraindicati avvenga da parte di ATI di enti di formazione accreditati selezionati sulla base di una specifica procedura ad evidenza pubblica;

**RITENUTO** di approvare l'avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori (ATI) ai quali affidare la realizzazione delle attività di cui ai suddetti programmi specifici e di definire, in apposita sezione dell'avviso medesimo, le indicazioni necessarie ai soggetti attuatori selezionati per le successive fasi di presentazione e realizzazione delle attività;

**DECRETA**

**1.** È approvato l'avviso allegato A) parte integrante del presente decreto, relativo alla presentazione di proposte progettuali da parte di enti di formazione in forma di raggruppamento (ATI) costituenti candidature per la realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi specifici 8/18, 12/18 e 73/17 meglio descritti nelle premesse.
**2.** L'avviso allegato A) parte integrante del presente decreto definisce, in apposita sezione, le indicazioni necessarie ai soggetti attuatori selezionati per le successive fasi di presentazione e realizzazione delle attività.
**3.** Le proposte progettuali (candidature) devono essere presentate entrole ore 24.00 del 6 aprile 2018.
**4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 16 febbraio 2018

SEGATTI

Unione europea
Fondo sociale europeo

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia. Fondo sociale europeo – 2014/2020.
Asse 1 – Occupazione
Asse 3 – Istruzione e Formazione

PIPOL 18/20
*Programma specifico 8/18 – FVG progetto Occupabilità*
*Programma specifico 12/18 – FVG progetto Giovani*
*Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)*

# AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Trieste, febbraio 2018

PIPOL 18/20 – PS 8/18, 12/15, 73/17 – AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI E INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DLLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

## SOMMARIO

## PREMESSA

1. Il presente avviso, in coerenza con le finalità previste dalla Legge regionale 21 luglio 2017, n.27, "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", intende promuovere e garantire un'offerta stabile di formazione permanente su tutto il territorio regionale e pertanto favorire:

a) l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di sviluppo professionale e personale;
b) l'occupabilità delle persone attraverso il rafforzamento delle loro competenze;
c) la qualificazione delle persone adulte sulla base dei profili professionali richiesti direttamente dalle imprese del territorio;
d) l'inserimento lavorativo di quelle componenti più deboli della popolazione attiva della regione, nello specifico i giovani, le donne, i disoccupati di lunga durata, i disoccupati over 55;
e) la costituzione di reti tra soggetti del sistema della formazione raccordate con il sistema dei servizi pubblici per il lavoro e le imprese.

2. Il presente avviso garantisce la continuità del "Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro – PIPOL", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2015 e successive modifiche e integrazioni attraverso una seconda fase dello stesso fino al 31 dicembre 2020. In particolare con il presente avviso si contribuisce alla realizzazione di PIPOL 18/20, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 194 del 2 febbraio 2018.

3. Il presente avviso intende inoltre favorire, nei confronti di un'utenza che abbia già maturato alcune competenze, la possibilità di fruizione ridotta di una determinata operazione attraverso una prima applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze nell'ambito del servizio di certificazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016. Attraverso la medesima sperimentazione la Regione intende verificare le eventuali necessità di integrazione e aggiornamento della procedure inerenti il citato servizio di certificazione, anche al fine di individuare soluzioni operative funzionali alla fruizione di un percorso formativo a seguito del riconoscimento di crediti formativi.

4. Il presente avviso si compone di due parti:
   a) nella prima parte è data attuazione alla procedura per la selezione di soggetti attuatori responsabili della realizzazione delle operazioni;
   b) nella seconda parte vengono definite le modalità di presentazione, selezione, gestione e rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori.

## QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente avviso sono i seguenti:
   a) Normativa UE
   – REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   – REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

b) Atti UE
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

c) Normativa regionale
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito LR 7/2000;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della

legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
- Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con D.P.Reg. n. 0198/Pres. del 18 ottobre 2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Tirocini.

d) Atti regionali
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017, di seguito Linee guida SRA;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del Regolamento FSE, di seguito Documento UCS;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito PPO 2017;
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 9 giugno 2017 con la quale è approvato il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, di seguito DGR Repertorio;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016 con la quale è approvato il documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze", di seguito DGR Certificazione.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 concernete il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol 18/20.
- Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.

e) Atti nazionali
- Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2012.

- Accordo recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014.
- Accordo recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 25 maggio 2017.

# PARTE PRIMA. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

## 1. FINALITÀ ED ELEMENTI GENERALI

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area istruzione, formazione e ricerca, attraverso il presente avviso, intende individuare cinque soggetti responsabili dello svolgimento delle operazioni rispetto alle seguenti aree territoriali:

| AREE TERRITORIALI |
|---|
| **HUB GIULIANO**<br>Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste |
| **HUB ISONTINO**<br>Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco |
| **HUB UDINE E BASSA FRIULANA**<br>Buttrio, Chiopris - Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Prepotto, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Ud, Povoletto, Pozzuolo del F., Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis, Rivignano Teor, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, , Visco |
| **HUB MEDIO E ALTO FRIULI**<br>Chiusaforte, Dogna, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, , Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Varmo, Sappada |
| **HUB PORDENONESE**<br>Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro, Vajont, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena |

2. I cinque soggetti di cui al capoverso 1 assumono la responsabilità:
   a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di:
      – Qualificazione abbreviata (QA);
      – Formazione permanente di gruppi omogenei (FPGO);
      – Formazione con modalità individuale (FORMIL);
   b) della realizzazione dei tirocini extra curricolari (TIROCINI) ai sensi del Regolamento Tirocini;

c) della promozione in via sperimentale, attraverso i soggetti titolati individuati dalla DGR Certificazione, dell'attività di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali (VALID) accompagnata dall'indicazione di eventuali crediti formativi per l'inserimento ad un determinato percorso formativo.

3. Il presente avviso si pone in continuità con quanto già realizzato nelle precedenti annualità attraverso il POR FSE 2014/2020 all'interno di PIPOL e dà attuazione ai seguenti Programmi specifici (PS) del PPO 2017:

| TABELLA SINTESI | | | |
|---|---|---|---|
| **Programma specifico** | **8/18** | **12/18** | **73/17** |
| **Asse** | 1 | 1 | 3 |
| **Priorità investimento** | 8.i | 8.ii | 10.iii |
| **Obiettivo specifico** | 8.5 | 8.1 | 10.4 |
| **Azione** | 8.5.1 | 8.1.1 | 10.4.1 |
| **Settore intervento** | 102 | 103 | 117 |
| **Ambito intervento** | PRO OCC | PRO GIOV | PRO GIOV OCC |
| **Risorse totali 2018 (EUR)** | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| **Risorse totali2019 (EUR)** | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | PPO |
| **Risorse totali2020 (EUR)** | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | PPO |

4. Con riferimento a PIPOL 18/20, l'ambito di intervento PRO OCC opera con riguardo a FVG Progetto occupabilità; l'ambito di intervento PRO GIOV opera con riguardo a FVG Progetto giovani.

5. Il quadro temporale per la realizzazione delle operazioni è il seguente:
   a) annualità 2018: dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI, e comunque non prima del 1° maggio 2018, ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018, al 30 aprile 2019;
   b) annualità 2019: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020;
   c) annualità 2020: dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021.
   I termini indicati per ciascuna delle tre annualità valgono a definire gli ambiti temporali entro cui i soggetti aventi titolo possono presentare le operazioni alle SRA competenti.

6. Le SRA competenti all'attuazione dell'avviso sono le seguenti:
   a) l'Area istruzione, formazione e ricerca per l'individuazione dei cinque soggetti responsabili e della realizzazione delle operazioni relative ai PS 8/18 e 12/18, di seguito SRA Area;
   b) il Servizio programmazione e gestione interventi formativi per la realizzazione delle operazioni relative al PS 73/17, di seguito SRA Servizio.

## 2. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili **per l'annualità 2018** di cui alla "Tabella Sintesi" vengono ripartite a livello di ambito di intervento e tipologia di operazione nel modo seguente:

| TABELLA RISORSE 2018 per AMBITO INTERVENTO E TIPOLOGIA (EUR) | | | |
|---|---|---|---|
| **Programma specifico** | **8/18** | **12/18** | **73/17** |
| **Ambito intervento** | PRO OCC | PRO GIOV | PRO GIOV OCC |
| **FPGO (formazione permanente gruppi omogenei)** | 4.627.125,00 | 5.347.125,00 | 0,00 |
| **FORMIL (formazione con modalità individuale)** | 514.125,00 | 594.125,00 | 0,00 |
| **TIROCINI** | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **COORD (attività coordinamento ATI)** | 58.750,00 | 58.750,00 | 0,00 |
| **QA (qualificazione adulti)** | 0,00 | 0,00 | 4.451.152,00 |
| **VALID (attività di validazione delle competenze)** | 0,00 | 0,00 | 48.848,00 |
| **Risorse totali 2018** | **7.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.500.000,00** |

2. Il suddetto riparto avviene secondo i seguenti criteri e modalità:
   a) Programma specifico 8/18:
      - il finanziamento di euro 1.800.000,00 a valere su Tirocini deriva dall'analisi del dato storico derivante dall'attuazione di PIPOL nelle precedenti annualità;
      - il finanziamento di euro 58.750,00 a valere su COORD (attività di coordinamento ATI) deriva dall'applicazione dell'UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL (euro 23.500,00) a valere sui cinque hub (euro 23.500,00 * 5) e con imputazione al 50% sul programma specifico 8/18 ed al 50% sul programma specifico 12/18;
      - il finanziamento di euro 4.627.125,00 a valere su FPGO (formazione permanente per gruppi omogenei) è pari al 90% della disponibilità del programma specifico, detratte le somme relative a Tirocini e COORD;
      - il finanziamento di euro 514.125,00 a valere su FORMIL (formazione con modalità individuale) è pari al 10% della disponibilità del programma specifico, detratte le somme relative a Tirocini e COORD;
   b) Programma specifico 12/18:
      - il finanziamento di euro 58.750,00 a valere su COORD (attività di coordinamento ATI) è determinato secondo quanto indicato in relazione al medesimo ambito di intervento del programma specifico 8/18;
      - il finanziamento di euro 5.347.125,00 a valere su FPGO (formazione permanente per gruppi omogenei è pari al 90% della disponibilità del programma specifico, detratta la somma relativa a COORD;
      - il finanziamento di euro 594.125,00 a valere su FORMIL (formazione con modalità individuale) è pari al 10% della disponibilità del programma specifico, detratta la somma relativa a COORD;
   c) Programma specifico 73/17:
      - il finanziamento di euro 48.848,00 a valere su VALID (attività di validazione delle competenze) è determinato con le modalità dettagliatamente indicate all'allegato 6, paragrafo 3 del presente avviso;
      - il finanziamento di euro 4.451.152,00 a valere su QA (qualificazione adulti) è pari alla disponibilità del programma specifico, detratta la somma relativa a VALID.

3. Le risorse di cui alla "Tabella risorse 2018 per ambito intervento e tipologia (EUR)" sono ripartite a livello di hub sulla base dei flussi in entrata dalla disoccupazione nel 2016[1] secondo quanto indicato nella seguente tabella:

[1] Fonte Agenzia regionale del lavoro

| TABELLA RISORSE 2018 PER AREA TERRITORIALE E AMBITO\TIPOLOGIA (EUR) | | | |
|---|---|---|---|
| **Area territoriale** | **%flussi disoccupazione** | **Ambito intervento/tipologia** | **Risorse** |
| Hub Giuliano | 17,90% | PRO OCC Formazione FPGO | 828.255,36 |
| | | PRO OCC Formazione Formil | 92.028,38 |
| | | PRO OCC Tirocini | 322.200,00 |
| | | COORDINAMENTO ATI OCC | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV Formazione FPGO | 957.135,38 |
| | | PRO GIOV Formazione Formil | 106.348,38 |
| | | COORDINAMENTO ATI GIOV | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV OCC Formazione QA | 796.980,00 |
| | | PRO GIOV OCC VALID | 8.520,00 |
| | | **Totale** | **3.134.967,50** |
| Hub Isontino | 13,50% | PRO OCC Formazione FPGO | 624.661,86 |
| | | PRO OCC Formazione Formil | 69.406,88 |
| | | PRO OCC Tirocini | 243.000,00 |
| | | COORDINAMENTO ATI OCC | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV Formazione FPGO | 721.861,88 |
| | | PRO GIOV Formazione Formil | 80.206,88 |
| | | COORDINAMENTO ATI GIOV | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV OCC Formazione QA | 601.252,00 |
| | | PRO GIOV OCC VALID | 6.248,00 |
| | | **Totale** | **2.370.137,50** |
| Hub Udine e bassa friulana | 31,90% | PRO OCC Formazione FPGO | 1.476.052,86 |
| | | PRO OCC Formazione Formil | 164.005,88 |
| | | PRO OCC Tirocini | 574.200,00 |
| | | COORDINAMENTO ATI OCC | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV Formazione FPGO | 1.705.732,88 |
| | | PRO GIOV Formazione Formil | 189.525,88 |
| | | COORDINAMENTO ATI GIOV | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV OCC Formazione QA | 1.419.596,00 |
| | | PRO GIOV OCC VALID | 15.904,00 |
| | | **Totale** | **5.568.517,50** |
| Hub Medio e alto Friuli | 13,90% | PRO OCC Formazione FPGO | 643.170,36 |
| | | PRO OCC Formazione Formil | 71.463,38 |
| | | PRO OCC Tirocini | 250.200,00 |
| | | COORDINAMENTO ATI OCC | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV Formazione FPGO | 743.250,38 |
| | | PRO GIOV Formazione Formil | 82.583,38 |
| | | COORDINAMENTO ATI GIOV | 11.750,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PRO GIOV OCC Formazione QA | 618.684,00 |
| | | PRO GIOV OCC VALID | 6.816,00 |
| | | **Totale** | **2.439.667,50** |
| Hub Pordenonese | 22,80% | PRO OCC Formazione FPGO | 1.054.984,50 |
| | | PRO OCC Formazione Formil | 117.220,50 |
| | | PRO OCC Tirocini | 410.400,00 |
| | | COORDINAMENTO ATI OCC | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV Formazione FPGO | 1.219.144,50 |
| | | PRO GIOV Formazione Formil | 135.460,50 |
| | | COORDINAMENTO ATI GIOV | 11.750,00 |
| | | PRO GIOV OCC Formazione QA | 1.014.640,00 |
| | | PRO GIOV OCC VALID | 11.360,00 |
| | | **Totale** | **3.986.710,00** |

4. In relazione al riparto delle risorse indicato nella precedente tabella, entro il 31 dicembre 2018 i soggetti attuatori possono motivatamente proporre alla SRA Area una riprogrammazione della disponibilità finanziaria di cui alla tabella sopraindicata all'interno, rispettivamente di PRO GIOV e/o di PRO OCC. Tale proposta è sottoposta all'approvazione della SRA Area ed applicabile a fronte del parere favorevole di quest'ultima.

5. Le risorse finanziarie relative alle **annualità 2019 e 2020** saranno oggetto di specifico riparto a livello di area territoriale e di tipologia, rispettivamente entro il 28 febbraio 2019 ed entro il 28 febbraio 2020, attraverso l'utilizzo di criteri corrispondenti a quelli di cui al presente paragrafo, eventualmente rivalutati alla luce della effettiva efficienza realizzativa a livello di area territoriale, con l'aggiornamento della DGR n. 194/2018.

6. Le risorse finanziarie relative alle annualità 2018 e 2019 che risultino non utilizzate alla data, rispettivamente, del 30 aprile 2019 e del 30 aprile 2020 possono essere oggetto di allocazione rispettivamente sulle annualità 2019 e 2020 con l'utilizzo di criteri corrispondenti a quelli utilizzati per il riparto delle risorse dell'annualità di riferimento, anche tenuto conto dell'efficienza realizzativa territoriale.

## 3. DURATA DELL'INCARICO

1. In considerazione che il presente avviso intende garantire la continuità del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – la durata dell'incarico inizia con l'approvazione delle candidature e si conclude alla data del 30 aprile 2021, con l'obbligo di concludere entro il 31 ottobre 2021 le operazioni presentate in costanza di incarico.

## 4. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene con l'utilizzo delle seguenti Unità di costo standard – UCS – di cui all'allegato B) del Regolamento FSE:
   a) QA (qualificazione adulti): UCS 1 – Formazione;
   b) FPGO (formazione permanente gruppi omogenei): UCS 1 – Formazione;
   c) FORMIL (formazione con modalità individuale): UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali;

d) TIROCINI: UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA);
e) COORD (attività coordinamento ATI): UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL.

2. Ai fini della ammissibilità delle spese delle operazioni realizzate con l'applicazione delle richiamate UCS, valgono le indicazioni del Documento UCS in merito al trattamento delle UCS.

3. Con specifico riguardo alla modalità di trattamento dell'UCS 34, nel sottolineare che si tratta di una somma forfettaria a risultato, la sua ammissibilità è legata al raggiungimento di un risultato predeterminato. Tale risultato è costituito, per l'annualità 2018, dall'avvenuta approvazione di operazioni presentate entro il 30 aprile 2019 per un importo pari almeno al 90% della disponibilità finanziaria di ciascuno degli ambiti PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l'attività coordinamento ATI (COORD). Con il riconoscimento di tale attività di coordinamento, l'attività dei capofila delle ATI in questo ambito deve ritenersi completamente remunerata e nessuna partecipazione finanziaria aggiuntiva può essere richiesta agli associati. La medesima modalità verrà applicata in relazione alle annualità 2019 e 2020.

4. Con riferimento alla prima applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze nell'ambito del servizio di certificazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, la gestione finanziaria delle operazioni avviene attraverso l'applicazione del costo standard definito al capitolo 9 dell'Allegato 1 alla DGR Certificazione.

## 5. SOGGETTI PROPONENTI / ATTUATORI / PROMOTORI

1. Tutte le proposte progettuali (candidature) relative al presente avviso possono essere presentate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. E' obbligatoria la presentazione in partenariato nella forma di Associazione temporanea di imprese - ATI o, se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI.

2. Con riferimento alla medesima area territoriale ciascun soggetto pubblico o privato di cui al capoverso 1 può candidarsi come partecipante nell'ambito di una sola ATI.

3. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2, da parte anche di uno solo dei partecipanti alla ATI anche non ancora costituite è **causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione**.

4. Ogni ATI può presentare al massimo **due proposte progettuali** (candidature) ognuna delle quali deve essere riferita ad una delle aree territoriali indicate al paragrafo 1 del presente avviso. Il mancato rispetto di questa previsione **è causa di non ammissibilità generale alla valutazione di tutte le proposte progettuale presentate dal soggetto**. In questo senso:
   – non è ammissibile il semplice avvicendamento del capofila, fermo restando la composizione della compagine;
   – è ammissibile qualora la compagine presenti **almeno due variazioni nei componenti** (in aumento, in difetto o in sostituzione).

5. Ai fini della realizzazione delle operazioni, le ATI devono garantire che le stesse siano realizzate da soggetti accreditati coerentemente ai sensi del Regolamento accreditamento rispetto:
   – alla macrotipologia richiesta dall'operazione (A – Obbligo formativo, ai fini della sperimentazione di cui al capoverso 2 delle Premesse, B – Formazione superiore o C – Formazione continua e permanente ). In particolare le operazioni connesse a QPR tratte da profili fino a EQF3 devono essere realizzati da enti di formazione accreditati nella macro tipologia C; le operazioni connesse a QPR tratte da profili da EQF4 devono essere realizzati da enti di formazione accreditati nella macro tipologia B;
   – al settore di riferimento dell'operazione.

6. Le ATI selezionate assumono la denominazione di **Soggetti attuatori** delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e di **Soggetti promotori** dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC.

## 6. REQUISITI DELLA CANDIDATURA

1. Tenuto conto della pluralità e complessità delle azioni oggetto dell'incarico di cui al presente avviso ed al fine anche di garantire le attività di coordinamento e l'omogeneità organizzativa, ciascuna candidatura deve dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico.

2. Per tali finalità, la proposta progettuale deve:
   a) prevedere un **comitato di pilotaggio** composto dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte dell'ATI. Il comitato sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative/tirocini extracurriculari;
   b) assicurare una struttura organizzativa con funzione di **direzione della progettazione e realizzazione**. Attraverso tale funzione si garantiscono:
      – la cura e il coordinamento degli aspetti legati alla progettazione formativa;
      – la promozione e l'attuazione condivisa delle metodologie didattiche;
      – il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le iniziative promosse;
      – la cura della promozione dell'offerta formativa;
      – la qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione amministrativa e della rendicontazione;
      – il raccordo con l'hub, i centri per l'impiego e le strutture regionali di orientamento nonché con le imprese coinvolte nella realizzazione delle attività formative/tirocini extracurriculari;
      – il raccordo con le strutture regionali di orientamento coinvolte nella sperimentazione delle attività di validazione delle competenze di cui in Premessa;
   c) assicurare una struttura organizzativa con funzione di **direzione amministrativa e della rendicontazione**. Attraverso tale funzione si garantiscono:
      – la cura e il coordinamento degli aspetti di gestione amministrativa;
      – la cura e il coordinamento degli aspetti relativi alla rendicontazione;
      – il coordinamento ai fini della elaborazione periodica di rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dalle SRA.

3. La proposta progettuale deve indicare distintamente, in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettere b) e c) un referente in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae

predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.

4. La proposta progettuale può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al capoverso 3 che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso. L'esperienza di tali ulteriori professionalità va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.

5. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati alle figure professionali di cui al capoverso 3, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata alla SRA Area per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al capoverso 3.

## 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Ai fini della presentazione della proposta progettuale (candidatura) il soggetto proponente deve inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
   a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   b) formulario descrittivo della proposta progettuale (candidatura), sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   c) manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l'ATI ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della proposta progettuale, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione della compagine o l'atto costitutivo qualora l'ATI sia già costituita;
   d) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
   e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale **per i soggetti non accreditati** ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura.

2. La documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e c) nel caso della presentazione della manifestazione di volontà, deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (va allegata la delega esplicita). Alla documentazione va allegata la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi, **pena la non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione**.

3. La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, alla SRA Area esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it**, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della**

**Regione (BUR) ed entro le ore 24.00 del 6 APRILE 2018.** Il mancato rispetto del suddetto termine per la presentazione della proposta progettuale è **causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione**.
Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.

4. La PEC di cui al capoverso 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
   "POR FSE 2014/2020. Avviso candidature Formazione permanente. Hub N. TRIESTE Area"
   ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
   – "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;
   – "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
   – "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
   – "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
   – "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.
   Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

## 8. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
   b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| | Requisito di ammissibilità | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | – Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 7, capoverso 3 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | – Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della proposta di candidatura previste al paragrafo 7, capoverso 3 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | – Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 7, capoverso 1, lettera b<br>– Mancata presentazione della manifestazione di volontà o dell'atto costitutivo dell'ATI di cui al paragrafo 7, capoverso 1, lettera c<br>– Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà di cui al paragrafo 7, capoverso 2 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto | – Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 5, capoversi 1, 2 e 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | proponente | – Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui al paragrafo 7, capoverso 2 |
| 5 | Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa | – Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 7, capoverso 1, lettera e (per i soggetti non ancora accreditati)<br>– Mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo, capoverso 3 |

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA:
   a) per i soggetti privati di cui al paragrafo 5, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
   b) per i soggetti privati di cui al paragrafo 5, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura . Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
   c) per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 5, capoverso 1, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.

4. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA Area in data successiva al termine per la presentazione delle candidature con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| **Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale.<br>Punteggio massimo: 15 punti** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sottocriterio** | **Indicatore** | **Coefficiente** | **Punteggio massimo** |
| **A1.** Modalità di organizzazione e gestione dell'ATI | *Completezza e qualità della composizione del raggruppamento, dei ruoli dei singoli partecipanti e delle caratteristiche degli organi funzionali previsti (comitato di pilotaggio e direzioni).* | 2 | 10 |
| **A2.** Disponibilità di locali (aule e laboratori) | *Numero di locali (aule e laboratori) accreditati o per i quali è in corso la richiesta di accreditamento che si* | 1 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *intendono mettere a disposizione per le attività formative suddivise per singolo componente l'ATI.*<br>*Laddove i locali accreditati siano nella disponibilità di più enti facenti parte dell'ATI proponente, devono essere indicati una sola volta.* | | |

| **Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche**<br>**Punteggio massimo: 10** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sottocriterio** | **Indicatore** | **Coefficiente** | **Punteggio massimo** |
| **B1.** Competenze specifiche dell'ATI in termini di esperienza formativa | *Numero di operazioni realizzate nel corso della programmazione FSE 2014/2020 concluse al 30 giugno 2017 da ciascun componente l'ATI nei seguenti programmi specifici dei PPO: 2/14, 42/16, 28/15, 6/14, 30/15, 8/15, 12/15 e nell'ambito del PON IOG e PAC.*<br>*In caso di soggetti non ancora accreditati viene considerato il valore medio della somma del numero di operazioni degli altri componenti l'ATI.*<br>*Nel caso di ATI composta solo da soggetti non ancora accreditati vengono attribuiti 3 punti della scala di giudizio.* | 0,6 | 3 |
| **B2.** Competenze specifiche dell'ATI in termini di efficienza attuativa (tasso di formazione degli allievi) | *Rapporto tra il numero degli allievi iscritti e gli allievi formati (idonei) con riferimento alle operazioni concluse entro la data del 30 giugno 2017. Le operazioni di riferimento per il calcolo sono relative ai programmi specifici e ambiti di cui all'indicatore del sottocriterio B1.*<br>*In caso di soggetti non ancora accreditati viene attribuito il valore medio del numero degli allievi iscritti e idonei degli altri componenti l'ATI.*<br>*Nel caso di ATI composta solo da soggetti non ancora accreditati vengono attribuiti 3 punti della scala di giudizio.* | 0,6 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B3.** Competenze specifiche dell'ATI relativamente alle professionalità messe a disposizione per le attività previste | *Competenza dei referenti degli organi di cui al paragrafo 6, capoverso 3 e delle eventuali ulteriori professionalità messe a disposizione, di cui al paragrafo 6, capoverso 4.* | 0,8 | 4 |

| **Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività**<br>**Punteggio massimo: 25 punti** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sottocriterio** | **Indicatore** | **Coefficiente** | **Punteggio massimo** |
| **C1.** Qualità della proposta relativamente alla programmazione, organizzazione e gestione didattica dei percorsi di<br>▪ Qualificazione abbreviata (QA)<br>▪ Formazione permanente di gruppi omogenei (FPGO)<br>▪ Formazione con modalità individuale (FORMIL) | *Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del modello operativo/pedagogico e delle strategie didattiche che si intendono promuovere.* | 1,6 | 8 |
| **C2.** Qualità della proposta relativamente alla realizzazione dei tirocini extra curricolari ai sensi del Regolamento tirocini | *Articolazione, accuratezza ed esaustività del modello operativo/pedagogico con particolare riferimento alla presa in carico dell'utenza e al tutoraggio.* | 1 | 5 |
| **C3.** Qualità della proposta relativamente alla promozione in via sperimentale, dell'attività di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali accompagnata dall'indicazione di eventuali crediti formativi per l'inserimento ad un determinato percorso formativo | *Articolazione, accuratezza ed esaustività della descrizione della procedura operativa che si intende proporre ai fini della sperimentazione.* | 0,6 | 3 |
| **C4.** Qualità della rete con il tessuto produttivo locale | *Capacità di stabilire un rapporto strutturato con il sistema produttivo regionale attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci e pertinenti funzionali alla realizzazione degli interventi.* | 1,2 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C5.** Modalità di promozione dell'offerta formativa e di relazione con l'utenza di riferimento | *Capillarità ed innovatività delle modalità e degli strumenti che si intendono utilizzare per la promozione dell'offerta formativa e la relazione con l'utenza di riferimento.* | 0,6 | 3 |

5. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al capoverso 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri A2, B1 e B2, si articola nel modo seguente:

| Scala di giudizio | Descrizione |
|---|---|
| **5 punti** | Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza. |
| **4 punti** | Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste. |
| **3 punti** | Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati. |
| **2 punti** | Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti. |
| **1 punto** | Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti. |
| In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti.** | |

6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio A2. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

| Scala di giudizio | Descrizione |
|---|---|
| **5 punti** | 100 o più locali |
| **4 punti** | Da 61 a 80 locali |
| **3 punti** | Da 41 a 60 locali |
| **2 punti** | Da 21 a 40 locali |
| **1 punto** | Fino a 20 locali |
| In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti**. | |

7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B1. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

| Scala di giudizio | Descrizione |
|---|---|
| **5 punti** | 1101 o più operazioni |

| | |
|---|---|
| **4 punti** | Da 901 a 1100 operazioni |
| **3 punti** | Da 701 a 900 operazioni |
| **2 punti** | Da 501 a 700 operazioni |
| **1 punto** | Da 301 a 500 operazioni |
| **0 punti** | Fino a 300 operazioni |

8. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B2. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

| Scala di giudizio | Descrizione |
|---|---|
| **5 punti** | > 90% |
| **4 punti** | > 80% fino a 90% |
| **3 punti** | >70% fino a 80% |
| **2 punti** | >60% fino a 70% |
| **1 punto** | > 50% fino a 60% |
| **0 punti** | Fino a 50% |

9. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei sottocriteri B1 e B2 vengono prese in considerazione, dal sistema informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento da ciascun componente la costituenda ATI, sia che abbia realizzato tali operazioni singolarmente, sia in quanto appartenente a un'ATI o ad altre forme associative. L'attribuzione del punteggio a ciascun componente fa esclusivo riferimento alla sede di svolgimento dell'operazione indicata come **principale** nel sistema informativo regionale.

10. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.

11. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.

12. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.

13. In conformità a quanto previsto dal Documento Metodologie, si prescinde dall'utilizzo dei seguenti criteri:
   - "Congruenza finanziaria", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio;
   - "Coerenza con le priorità trasversali del POR", in quanto l'analisi di questo aspetto viene ritenuto maggiormente significativo nella fase di selezione delle singole operazioni formative.

14. Le proposte di candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.

15. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA Area entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

## 9. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. A norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA Area, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva, **per ciascuna area territoriale**:
   a) la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 8, capoverso 11; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente avviso per la relativa area territoriale, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 8, capoverso 3;
   b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 8, capoverso 11;
   c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione.

2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.

3. L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'ATI che deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'approvazione della graduatoria. Nel caso di ATI già costituita l'incarico da parte della Regione decorre dal giorno della pubblicazione del decreto di cui al capoverso 1 sul BUR.

## 10. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Le ATI selezionate si impegnano per tutta la durata dell'incarico a:
   a) promuovere le attività di cui al paragrafo 1, capoverso 2 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale;
   b) attivare in ciascuna area territoriale (hub) le attività previste in coerenza con le analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali;
   c) garantire, nella realizzazione delle attività cui al paragrafo 1, capoverso 2 il raccordo con il sistema dei servizi pubblici per il lavoro, le strutture regionali di orientamento e le imprese;
   d) assicurare attraverso i referenti di cui al paragrafo 6, capoverso 3 il raccordo con le SRA;
   e) supportare le strutture competenti nella realizzazione delle attività laboratoriali previste nella fase di accoglienza e informazione di Pipol;
   f) assicurare il servizio senza soluzione di continuità durante tutto l'arco temporale dell'incarico.

2. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al presente paragrafo la SRA Area si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

## 11. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).

2. I Responsabili dell'istruttoria e persone di contatto sono:
   – Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it );
   – Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).

## 12. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a) le proposte di candidatura devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR;
   b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c) le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 8, capoverso 3.

# PARTE SECONDA. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI

## 1. SOGGETTI PROPONENTI / SOGGETTI ATTUATORI

1. La presente parte è rivolta esclusivamente alle cinque ATI individuate attraverso la procedura di cui alla Parte Prima e si configurano come soggetti proponenti ai fini della presentazione e selezione delle operazioni.
2. Il soggetto proponente, titolare delle operazioni selezionate secondo le modalità previste, assume la denominazione di soggetto attuatore.
3. Per le operazioni di carattere formativo l'ente facente parte del soggetto attuatore (ATI) e incaricato dello svolgimento dell'attività, deve risultare coerentemente accreditato, alla data di avvio dell'attività in senso stretto dell'operazione, ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento.
4. Ai fini della sperimentazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, l'ente facente parte del soggetto attuatore (ATI) e incaricato dello svolgimento dell'attività, definito come soggetto titolato dalla DGR Certificazione, deve risultare accreditato nella macrotipologia A alla data di avvio dell'attività in senso stretto che coincide con la presa in carico dell'utente/allievo.
5. Le operazioni di carattere formativo inerenti QA e FPGO sono oggetto di pianificazione periodica al fine di favorire la programmazione delle attività in relazione al fabbisogno formativo emergente dalle imprese e, conseguentemente, favorire la ricaduta occupazionale delle operazioni.
6. Ai fini della attuazione delle operazioni, i CPI, le strutture regionali di orientamento e le ATI devono cooperare al fine di garantire modalità di selezione dei partecipanti che garantiscano la più ampia e mirata partecipazione dell'utenza

## 2. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA competente, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo (ove) spettante.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA competente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al capoverso 2.
4. La SRA competente, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (*Amministrazione trasparente*).

5. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista. Ove il soggetto attuatore sia di natura pubblica, è sufficiente la richiesta di anticipazione.

6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.

7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dalla SRA competente entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.

8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini indicati per la conclusione dell'operazione. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA-stessa;
   d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
   e) la completa realizzazione dell'operazione. Con specifico riferimento ad operazioni di carattere formativo, il soggetto assicura la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dalla SRA;
   f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento Formazione per le operazioni formative; per le operazioni non formative la dichiarazione di avvio è presentata entro 7 giorni dall'inizio dell'attività, mentre la trasmissione della dichiarazione di conclusione dell'operazione avviene contestualmente alla presentazione del rendiconto finale;
   g) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
   i) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
   j) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti;
   k) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   l) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
   m) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
   n) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali ove previste dal Decreto Attestazioni o dal Regolamento Tirocini.

## 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le modalità di presentazione, selezione e gestione amministrativa delle operazioni sono definite nei seguenti Allegati:

| Qualificazione abbreviata (QA) | Allegato 1 |
|---|---|
| Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO) | Allegato 2 |
| Formazione con modalità individuale (FORMIL) | Allegato 3 |
| Tirocini extra curriculari ai sensi del Regolamento tirocini (TIROCINI) | Allegato 4 |
| Attività di coordinamento ATI (COORD) | Allegato 5 |
| Attività di validazione delle competenze (VALID) | Allegato 6 |

2. Per quanto non espressamente indicati negli Allegati si rimanda al Regolamento Formazione.

3. Le operazioni sono rivolte a persone regolarmente registrate su PIPOL. Qualora le medesime provengano da aree territoriali (hub) diverse, la titolarità dell'operazione è dell'ATI che propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da aree territoriali diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate.

## 4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. A norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA competente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva:
   a) l'elenco delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
   b) l'elenco delle operazioni non approvate;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.

2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

3. Unicamente con riferimento alle operazioni COORD e VALID è consentita la loro ripresentazione qualora non ammesse al finanziamento secondo i termini e le modalità indicate dalla SRA competente.

## 5. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA competente, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.

2. La SRA competente, ad avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (*Amministrazione trasparente*).

## 6. FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento FSE:

a) il flusso finanziario nei confronti del beneficiario da parte della SRA competente avviene secondo due modalità:
   – anticipazione e saldo;
   – unica soluzione;
b) la somma delle anticipazioni non può essere superiore al 85% del costo complessivo dell'operazione approvato in fase di selezione dell'operazione medesima; per le operazioni riferite alle attività di validazione di competenze (VALID) e di coordinamento (COORD) non è prevista tale possibilità in quanto il flusso finanziario avviene in un'unica soluzione;
c) la modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione;
d) le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da una fideiussione del beneficiario, bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell'anticipazione. La fideiussione viene predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/formazione/area operatori*, fatto salvo quanto previsto per i soggetti pubblici al paragrafo 2, capoverso 5;
e) il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione complessiva e il costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica del rendiconto e nei limiti sopraindicati;
f) la SRA competente eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it

2. Il decreto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, è approvato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.

3. La SRA competente, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

## 7. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA competente provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione.

## 8. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni formative (QA, FPGO, FORMIL) devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione titolari dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata, pena la decadenza dal contributo.

2. Ad eccezione delle operazioni riferite alla Qualificazione abbreviata (QA), è ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione

dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con particolare attenzione nel descrivere le motivazioni di tale esigenza, alla SRA Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti in tempi congrui con lo svolgimento dell'attività prevista.

3. La realizzazione dei Tirocini avviene presso sedi conformi a quanto previsto dal Regolamento Tirocini.

# 9. RENDICONTAZIONE

## 9.1 Rendicontazione delle operazioni QA (Allegato 1), FPGO (Allegato 2), FORMIL (Allegato 3)

1. Il rendiconto di ogni operazione realizzata deve essere presentato alla competente struttura dell'Autorità di Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto**.

2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'art.17 del Regolamento formazione ed è costituito dalla documentazione prevista dall'art. 2 dell'allegato 2 del Regolamento stesso

3. Ai fini dell'ammissibilità del rendiconto valgono le disposizioni previste dal Documento UCS in merito al trattamento delle UCS.

4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

## 9.2 Rendicontazione delle operazioni Tirocini (Allegato 4)

1. Il rendiconto di ogni operazione realizzata deve essere presentata alla competente struttura dell'Autorità di Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto**.

2. Il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
   a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA Area;
   b) registro di presenza in originale;
   c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
   d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
   e) dossier individuale predisposto dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia dell'attestazione finale prevista dal Regolamento tirocini;
   f) documentazione relativa alla implementazione del "Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di orientamento";
   g) documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità mensile del tirocinante sostenuta dal soggetto ospitante;
   h) nel caso in cui il tirocinio si concluda secondo le previsioni del progetto formativo e il tirocinante non abbia trovato lavoro, dalla documentazione trasmessa al CPI di cui all'Allegato 4, paragrafo 3.2, capoverso 4.

3. Le condizioni per l'ammissibilità della spesa sono le seguenti:
   a) indennità per il tirocinante: verifica della presenza mensile pari ad almeno il 70% delle ore mensili del tirocinio e dell'avvenuta erogazione;
   b) quota fissa dell'UCS di riferimento: rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4, paragrafo 3.2;
   c) quota aggiuntiva dell'UCS di riferimento: avvenuta erogazione dell'anticipazione finanziaria.

4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

## 9.3 Rendicontazione delle attività di coordinamento svolte dal capofila dell'ATI (COORD) (Allegato 5)

1. Il rendiconto deve essere presentato alla competente struttura dell'Autorità di Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano rispettivamente **entro il 31 luglio 2019, 31 luglio 2020 e il 31 luglio 2021.**

2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'art.17 del Regolamento formazione ed è costituito unicamente dalla relazione descrittiva delle attività svolte con l'indicazione delle operazioni presentate rispettivamente entro il 30 aprile 2019, 30 aprile 2020 e 30 aprile 2021 ed approvate.

3. L'erogazione del saldo spettante avviene qualora le operazioni approvate in ciascuna annualità siano pari ad almeno il 95% della disponibilità annuale relativa a PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC.

4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

## 9.4 Rendicontazione delle attività di validazione delle competenze (VALID)

1. Il corretto svolgimento e l'effettivo completamento dell'operazione di cui all'Allegato 6, riferita alla prima applicazione sperimentale della procedura di validazione delle competenze nell'ambito del servizio di certificazione di cui al capoverso 3 delle Premesse, gestita con l'applicazione del costo standard definito al capitolo 9 dell'Allegato 1 alla DGR Certificazione, costituisce dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.

2. Il rendiconto dell'operazione realizzata deve essere presentato alla competente struttura dell'Autorità di Gestione in via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano rispettivamente **entro il 31 luglio 2019, 31 luglio 2020 e 31 luglio 2021.**

3. La documentazione da presentare a rendiconto per le operazioni riferite alle attività di validazione di competenze (VALID) è costituita dalla seguente documentazione:
   a) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
   b) la documentazione attestante il profilo professionale del personale interno impiegato
   c) il prospetto contente il riepilogo delle ore del servizio inteso come erogazione in presenza dell'utente/allievo (colloqui) che lo sottoscrive;
   d) la relazione descrittiva delle attività svolte rispettivamente al **30 aprile 2019, 30 aprile 2020 e 30 aprile 2021** di cui all'Allegato 6, paragrafo1, capoverso1.

4. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento

## 10. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti alle SRA competenti sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.13 del d.lgs. 196/2003, dai principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa.

2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e sono conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla LR 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

4. Ai sensi dell'art. 13 del richiamato d.lgs. n. 196/2003 si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste;
   - il responsabile del trattamento è la SRA competente.

## 11. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti loghi:

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

## 12. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. Il soggetto attuatore è tenuto a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti ed esplicitarli nella proposta progettuale relativo alle attività formative:
   a) lo sviluppo sostenibile, quali ad esempio le possibili soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione del progetto;
   b) la pari possibilità di accesso alle attività formative e pertanto il contrasto a ogni forma di discriminazione;
   c) l'accesso delle donne alle attività previste dal progetto. In quest'ambito è possibile prevedere l'eventuale presenza di:
      – organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
      – modalità, anche di tipo organizzativo, atte a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso.

## 13. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento per le operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).

2. Il Responsabile del procedimento per le operazioni QA e VALID è Igor De Bastiani (040/3775298 – igor.debastiani@regione.fvg.it )

3. I Responsabili dell'istruttoria sono:
   – per la procedura amministrativa relativa alle operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it );
   – per la procedura amministrativa relativa alle operazioni QA e VALID, Marko Glavina (040 3775025 – marko.glavina@regione.fvg.it), Emanuela Greblo (0403775028 - emanuela.greblo@regione.fvg.it ;
   – per la procedura contabile relativa alle operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Daniele Ottaviani (040 3775288 – daniele.ottaviani@regione.fvg.it );
   – per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 3775219 – alessandra.zonta@regione.fvg.it ).

4. Le persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono:
   – per le operazioni FPGO, FORMIL, TIROCINI e COORD, Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it );
   – per le operazioni QA e VALID, Fulvio Fabris (040 3775010 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).

## 14. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni di cui alla Parte Seconda e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a) le operazioni devono essere presentate secondo i termini stabiliti nei singoli Allegati;
   b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse;
   d) le operazioni devono concludersi entro il termine previsto nel decreto di concessione;
   e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di approvazione delle operazioni;
   f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
   g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
   h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
   i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

# ALLEGATO 1. QUALIFICAZIONE ABBREVIATA (QA)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Possono essere presentate operazioni riferite esclusivamente a profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui alla DGR Repertorio. In sede di presentazione delle operazioni devono essere allegate una o più manifestazioni di interesse da parte delle imprese del territorio rispetto al profilo professionale proposto.

2. Non possono essere presentante operazioni relative ai seguenti profili in quanto rientranti nell'ambito dell'offerta di formazione professionale post diploma dell'area agroalimentare:
   - Tecnico della gestione e produzione agricolo 2.0
   - Tecnico di controllo della produzione agroalimentare e biologica
   - Tecnico delle produzioni speciali dell'industria alimentare

3. Non possono essere presentante operazioni relative ai seguenti profili in quanto professioni regolamentate oggetto di specifici Avvisi:
   - Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
   - Acconciatore
   - Estetista
   - Tecnico dell'acconciatura
   - Tecnico dei trattamenti estetici
   - Tecnico della sicurezza e salute sul lavoro
   - Addetto ai servizi di pulizia e disinfestazione
   - Addetto alla realizzazione e manutenzione di aree verdi.

4. La durata di ciascuna operazione è indicata nel citato Repertorio Profili.

5. E' prevista la possibilità di riduzione del percorso per persone che abbiano già maturato alcune competenze previste dal profilo formativo e riconosciute a seguito della procedura di validazione di cui al successivo Allegato 6. Ai fini del loro inserimento nel percorso formativo già avviato è possibile derogare al limite stabilito dal Regolamento Formazione (articolo 9, comma 2, lettera b).

6. Le operazioni devono essere avviate con un numero di allievi compreso tra 12 e 25. In relazione a quanto stabilito dal capoverso 5, il numero minimo di allievi per i quali è prevista la frequenza **dell'intero** percorso formativo non può essere inferiore a 8.

7. I requisiti specifici di ammissione sono indicati per ciascun profilo nel citato Repertorio.

8. Ogni operazione prevede attività d'aula, attività laboratoriali e stage. La durata dello stage non deve essere inferiore al 30% e non può superare il 50% delle ore complessive al netto degli esami finali. Nel caso di fruizione ridotta del percorso formativo a seguito del riconoscimento di uno o più crediti formativi può anche non essere previsto lo stage, ovvero le percentuali di durata di cui sopra possono essere ridotte.

9. In sede di presentazione dell'operazione deve essere prevista la disponibilità da parte di più imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell'ambito dell'hub di attuazione dell'operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage. La disponibilità complessiva offerta deve essere congruente con il numero degli allievi previsti. L'eventuale sostituzione di una o più imprese successivamente alla presentazione dell'operazione è ammissibile, fermo restando il rispetto dei limiti territoriali di cui al presente capoverso. La documentazione

relativa alla motivazione che ha determinato la sostituzione è conservata presso la sede principale di svolgimento della formazione.

10. Le operazioni possono prevedere in aggiunta alla formazione generale sulla sicurezza, uno o più moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questi moduli il soggetto attuatore, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma attestazione dell'avvenuta formazione. A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dal soggetto attuatore, entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore, dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dal soggetto attuatore il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.

11. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del Regolamento Formazione. L'ammissibilità agli esami finali è subordinata:
    - al giudizio di ammissibilità espresso dal collegio docenti sulla base di una valutazione complessiva del singolo allievo nell'ambito dello scrutinio di fine percorso;
    - alla frequenza di almeno il 70% della durata dell'operazione al netto dell'esame finale. In caso di fruizione ridotta del percorso da parte di uno o più allievi la percentuale del 70% viene calcolata sulle ore previste per ciascun allievo.

12. L'esame finale si svolge con le modalità e le caratteristiche di cui all'articolo 6 dell'Allegato 1 del Regolamento Formazione, fatto salvo quanto previsto per il peso attribuito a ciascuna componente della valutazione complessiva dell'allievo che viene così distribuita:
    - 30% alla valutazione espressa durante il percorso formativo (40% nei casi di allievi il cui percorso formativo ridotto a seguito del riconoscimento di uno più crediti formativi non preveda lo stage);
    - 10% alla valutazione espressa dall'azienda ospitante l'allievo durante il periodo di stage (se previsto) attraverso l'utilizzo delle schede SST di cui al Repertorio Profili;
    - 60% alla valutazione dell'esame finale.

13. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di qualifica professionale di cui al Decreto Attestazioni, modello 5/2017.

## 2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL.

2. I requisiti previsti per l'adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell'attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione all'operazione.

## 3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 3 – Istruzione e Formazione, Programma specifico 73/17 del PPO 2017, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la QA, sono pari a 4.451.152,00 EUR.

2. L'individuazione delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020 e la loro ripartizione a livello di Hub avverrà, da parte della SRA Area, secondo le modalità previste nella Parte prima del presente avviso.

3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione della formula di cui al capoverso 5.

4. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione, così come stabilita dal Documento UCS.

5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

| UCS 1 (139,00 EUR) * [n. ore attività d'aula + (ore stage*0,5)] |
|---|

6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione dell'operazione, in fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo il costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

## 4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni sono presentate **a sportello** utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

4. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

5. Alle proposte di operazione deve essere allegata la documentazione riferita:

a) alle manifestazioni di interesse rispetto al profilo professionale proposto da parte delle imprese del territorio;
b) alle manifestazioni di disponibilità da parte delle imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell'ambito dell'hub di attuazione dell'operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage.

6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 4 e alla documentazione di cui al capoverso 5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Servizio esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,
Le proposte di operazioni possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI ovvero, nel caso di ATI già costituite, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione delle candidature, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Le scadenze per la presentazione delle operazioni sono fissate dalla seguente tabella, salvo esaurimento anticipato delle risorse:

| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| - | 30 aprile 2019 | 30 aprile 2020 |
| 31 agosto 2018 | 31 luglio 2019 | 31 luglio 2020 |
| 31 ottobre 2018 | 31 ottobre 2019 | 31 ottobre 2020 |

Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

7. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

"POR FSE 2014/2020. PS 73/17. Percorsi QA. Hub N. Trieste SFP"

ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
– "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;
– "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
– "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
– "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
– "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

8. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione

## 5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;

b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| Requisito di ammissibilità | | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | – Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4, capoverso 6 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | – Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 4, capoverso 6 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | – Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4, capoverso 1<br>– Mancata presentazione delle manifestazioni di disponibilità e di interesse di cui al paragrafo 4, capoverso 5<br>– Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 4 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente | – Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda |

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
|---|---|
| Coerenza dell'operazione | - Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Coerenza delle operazioni rispetto a:<br>  - Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso 6<br>  - Durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo 1, capoversi 1,2,3 e 4<br>  - Previsione e rispetto dell'articolazione didattica dell'operazione (aula, stage, laboratorio) di cui al paragrafo 1, capoverso 8<br>- Coerenza, pertinenza e accuratezza della descrizione dell'esame finale<br>- Coerenza, pertinenza e accuratezza degli obiettivi e dei contenuti rispetto al Profilo di riferimento<br>- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 9<br>- Completa compilazione del formulario previsto |
| Coerenza con le priorità traversali del POR | - Coerenza dell'operazione con i principi orizzontali |

| | |
|---|---|
| | indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda |
| Congruenza finanziaria | - Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 3 |

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

# ALLEGATO 2. FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI (FPGO)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Possono essere presentate tre tipologie di operazioni:
   a) operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di Settore di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le conoscenze e abilità del QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Le SST (evidenziate in verde nei vari Repertori di Settore) stabiliscono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper gestire in completa autonomia per poter padroneggiare la competenza di riferimento ad un livello coerente con le aspettative del mondo del lavoro. Possono altresì essere sviluppate eventualmente ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto espressamente richieste dal mercato del lavoro. In ogni caso l'attestato di frequenza finale conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale riporterà unicamente i QPR completi dell'operazione con il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 3/2017.
   b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, o QPR parziali (non complete) purché:
      1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
      2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
      3) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
      Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.
   c) operazioni al di fuori dei Repertori o della ADA sopraindicate ove si tratti di operazioni rivolte esclusivamente a persone in possesso del diploma di laurea o comunque di titoli accademici rilasciati dal sistema universitario non riconducibili ai richiamati Repertori o ADA. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.

2. Non possono essere presentate operazioni riferite a:
   – profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui alla DGR Repertorio;
   – percorsi previsti da normative specifiche (professioni regolamentate, patenti di mestiere, autorizzazioni all'esercizio di particolari attività professionali).

3. La durata delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del capoverso 1 è ricompresa tra le 50 ore e le 400 ore, mentre la durata delle operazioni di cui alla lettera c) è ricompresa tra le 20 e le 100 ore**.** Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage laddove previsto non può comunque essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale.  Il periodo di stage non è ammissibile per le operazioni di cui al capoverso 1, lettera c).

4. In sede di presentazione dell'operazione, ove si preveda la realizzazione dello stage, deve essere prevista ed indicata la disponibilità da parte di più imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell'ambito dell'hub di attuazione dell'operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage. La disponibilità complessiva offerta deve essere congruente con il numero degli allievi previsti. L'eventuale sostituzione di una o più imprese successivamente alla presentazione dell'operazione è ammissibile, fermo restando il rispetto dei limiti territoriali di cui al presente capoverso. La documentazione relativa alla motivazione che ha determinato la sostituzione è conservata presso la sede principale di svolgimento della formazione.

5. Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25.

6. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del Regolamento Formazione.

7. L'ammissione all'esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, documentata nell'apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell'operazione, al netto dell'esame finale.

## 2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL.

2. I requisiti previsti per l'adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell'attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione all'operazione.

3. Non sono ammesse operazioni che prevedano la partecipazione di utenza mista appartenente agli ambiti di intervento PRO OCC e PRO GIOV.

## 3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
   a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la FPGO, sono pari a 4.627.125,00 EUR;
   b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la FPGO, sono pari a 5.347.125,00 EUR.

2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l'attribuzione delle risorse alla tipologia FPGO nonché il loro riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso.

3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione della formula di cui al capoverso 5.

4. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione, così come stabilita dal Documento UCS.

5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

| UCS 1 (139,00 EUR) * [n. ore attività d'aula + (ore stage*0,5 – ove previsto)] |
|---|

6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione dell'operazione, in fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo il costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

## 4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. La presentazione delle operazioni avviene **a sportello** con cadenza mensile. Sono pertanto prese in considerazione le operazioni presentate tra il primo e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

4. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

5. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

6. Alle proposte di operazione deve essere allegata la documentazione riferita alle manifestazioni di disponibilità da parte delle imprese, di cui almeno la metà con sede operativa nell'ambito dell'hub di attuazione dell'operazione, ad ospitare uno o più allievi in stage (*per le sole operazioni che prevedono lo stage*).

7. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 5 e alla documentazione di cui al capoverso 6, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,

8. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI , ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti

possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

9. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

| "POR FSE 2014/2020. PS 08/18. Percorsi FPGO. Hub N. Trieste Area" |
|---|

oppure

| "POR FSE 2014/2020. PS 12/18. Percorsi FPGO. Hub N. Trieste Area" |
|---|

ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
– "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;
– "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
– "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
– "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
– "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

10. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione.

## 5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| Requisito di ammissibilità | | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | - Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4, capoversi 2 e 8 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | - Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 4, capoverso 7 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | - Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4, capoverso 1<br>- Mancata presentazione delle manifestazioni di disponibilità di cui al paragrafo 4, capoverso 6 (<u>*per le sole operazioni che prevedono lo stage*</u>)<br>- Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 5 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici | - Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, |

| | soggettivi da parte del soggetto proponente | capoverso 1 della Parte Seconda |
|---|---|---|

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
|---|---|
| Coerenza dell'operazione | - Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Coerenza delle operazioni:<br>  - Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso 5<br>  - Durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo 1, capoversi 1, 2, 3<br>  - Previsione e rispetto dell'articolazione didattica dell'operazione (aula, stage, laboratorio) di cui al paragrafo 1, capoverso 3<br>- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 4<br>- Completa compilazione del formulario previsto |
| Coerenza con le priorità traversali del POR | - Coerenza dell'operazione con i principi orizzontali indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda |
| Congruenza finanziaria | - Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 3 |

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

# ALLEGATO 3. FORMAZIONE CON MODALITA' INDIVIDUALE (FORMIL)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni inerenti la formazione con modalità individuale vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio formativo.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata. I percorsi formativi sono fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente attuatore. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente dall'impresa partner.

3. Possono essere presentate tre tipologie di operazioni:
   a) operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di Settore di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le conoscenze e abilità del QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Le SST (evidenziate in verde nei vari Repertori di Settore) stabiliscono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper gestire in completa autonomia per poter padroneggiare la competenza di riferimento ad un livello coerente con le aspettative del mondo del lavoro. Possono altresì essere sviluppate eventualmente ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto espressamente richieste dal mercato del lavoro. In ogni caso l'attestato di frequenza finale conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale riporterà unicamente i QPR completi dell'operazione con il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 3/2017.
   b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, o QPR parziali (non complete) purché:
      1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
      2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
      3) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
      Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.
   c) operazioni al di fuori dei Repertori o della ADA sopraindicate ove si tratti di operazioni rivolte esclusivamente a persone in possesso del diploma di laurea o comunque di titoli accademici rilasciati dal sistema universitario non riconducibili ai richiamati Repertori o ADA. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto Attestazioni, modello 2/2017.

4. Non possono essere presentate operazioni riferite a:
   - profili ricompresi nel Repertorio dei profili di cui alla DGR Repertorio;
   - percorsi previsti da normative specifiche (professioni regolamentate, patenti di mestiere, autorizzazioni all'esercizio di particolari attività professionali).

5. La durata delle operazioni è ricompresa tra 20 ore e 100 ore**.** Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica di applicazione pratica degli insegnamenti teorici che non può comunque essere superiore al 50% della durata complessiva dell'operazione. Non è ammesso lo stage.

6. Le operazioni possono prevedere la partecipazione di 1, 2, 3 allievi.

7. Le operazioni devono garantire il coinvolgimento dell'impresa partner attraverso prestazioni di docenza da parte di personale dell'impresa medesima per un numero di ore pari ad almeno il 25% della durata complessiva dell'operazione. Tale aspetto deve essere chiaramente affermato nell'operazione. In tal senso, nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI deve stringere un accordo con l'impresa o le imprese che indica o indicano la volontà di procedere all'inserimento occupazionale dell'allievo/allievi partecipante/i all'azione formativa: in tale accordo/i, sottoscritto/i dalle due parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. I riferimenti all'accordo/i sono riportati nel formulario con cui si presenta l'operazione; l'accordo/i è/sono conservato/i dall'ATI e mantenuto/i disponibile/i ai fini dei controlli in loco effettuati dalla SRA e allegato/i al rendiconto **pena la decadenza dal contributo.**

8. Come già affermato, le operazioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno 1 allievo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
   a) tempo indeterminato;
   b) tempo determinato;
   c) apprendistato.
   
   La somma a risultato compete soltanto se, oltre al soddisfacimento della condizionalità data dall'inserimento occupazionale, l'allievo ha effettivamente partecipato al 70% dell'attività formativa al netto della prova finale ed ha partecipato alla prova finale.

9. Ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento occupazionale, questa tipologia di operazione può essere parte di una azione più ampia rivolta ai destinatari che si concretizza nella possibilità di affiancare all'operazione un tirocinio extracurriculare. Tale tirocinio può svolgersi prima dell'operazione formativa, con una durata compresa tra 3 e 6 mesi, o dopo la realizzazione dell'operazione formativa, con una durata di 3 mesi e deve coinvolgere tutti i partecipanti all'operazione formativa.

10. La remunerazione a risultato deriva dall'assunzione anche a tempo determinato di almeno un allievo entro **60 giorni** dalla conclusione dell'operazione formativa. In questo senso:
    a) se all'operazione formativa non viene associato un tirocinio, è richiesta l'assunzione a tempo determinato per almeno 2 mesi;
    b) se all'operazione formativa viene associato il tirocinio, l'assunzione a tempo determinato deve corrispondere ad un periodo pari ad almeno il doppio della durata del tirocinio.

11. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del Regolamento Formazione.

12. L'ammissione all'esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, documentata nell'apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell'operazione, al netto dell'esame finale.

## 2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL..

2. I requisiti previsti per l'adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell'attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione all'operazione.

3. Non sono ammesse operazioni che prevedano la partecipazione di utenza mista appartenente agli ambiti di intervento PRO OCC e PRO GIOV.

## 3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
   a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la FORMIL, sono pari a 514.125,00 EUR;
   b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la FORMIL, sono pari a 594.125,00 EUR.

2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l'attribuzione delle risorse alla tipologia FORMIL nonché il loro riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso.

3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione della formula di cui al capoverso 5.

4. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali, così come stabilita dal Documento UCS.

5. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

| UCS 7 (euro 108,00) * n. ore attività formativa (attività in senso stretto) |
|---|

6. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

7. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione dell'operazione, in fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo il costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.

## 4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. La presentazione delle operazioni avviene **a sportello** con cadenza mensile. Sono pertanto prese in considerazione le operazioni presentate tra il primo e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

4. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

5. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it

7. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI , ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

8. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

   | "POR FSE 2014/2020. PS 08/18. Percorsi FORMIL. Hub N. Trieste Area" |
   |---|

   oppure

   | "POR FSE 2014/2020. PS 12/18. Percorsi FORMIL. Hub N. Trieste Area" |
   |---|

   ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
   – "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;

– “2” per l’area territoriale Hub Isontino;
– “3” per l’area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
– “4” per l’area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
– “5” per l’area territoriale Hub Pordenonese.

Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l’oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo “prima parte”, “seconda parte”, ecc.

9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c’è stata una selezione preventiva per l’individuazione delle ATI di enti di formazione.

## 5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l’applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| Requisito di ammissibilità | | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | - Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4, capoversi 2 e 7 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | - Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell’operazione previste al paragrafo 4, capoverso 6 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | - Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4, capoverso 1<br>- Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 5 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente | - Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda |

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell’ambito della fase di verifica dell’ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l’applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
|---|---|
| Coerenza dell’operazione | - Coerenza dell’operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Coerenza delle operazioni rispetto: |

| | |
|---|---|
| | - Numero di allievi di cui al paragrafo 1, capoverso 6<br>- Durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo 1, capoversi 3, 4, 5<br>- Previsione e rispetto delle percentuali dell'articolazione didattica dell'operazione (aula e laboratorio) di cui al paragrafo 1, capoverso 5<br>- Coerenza rispetto alle indicazioni di cui al paragrafo 1, capoverso 7<br>- Completa compilazione del formulario previsto |
| Coerenza con le priorità traversali del POR | Coerenza dell'operazione con i principi orizzontali indicati al paragrafo 12 della Parte Seconda |
| Congruenza finanziaria | Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 3 |

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

# ALLEGATO 4. TIROCINI EXTRACURRICULARI (TIROCINI)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Possono essere presentate operazioni riferite ad attività correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php e corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per l'attestazione delle attività svolte.

2. La durata dei tirocini è compresa tra 3 e 6 mesi, con un orario settimanale comprese tra 30 e 40 ore.

3. I tirocini possono svolgersi presso datori di lavoro privati, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento tirocini vigente.

4. La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi collocate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

5. I componenti delle ATI selezionate sulla base del presente avviso non possono essere soggetti ospitanti di tirocini.

6. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

7. La convenzione di tirocinio prevista dal Regolamento tirocini è redatta secondo lo schema predisposto e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/tirocini e apprendistato/tirocini* e viene conservata nella documentazione del tirocinio presso la sede del soggetto promotore.

8. La sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dal Regolamento tirocini, che qui si richiamano:
   a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
   b) nei periodi di malattia certificata superiori ai 10 giorni consecutivi;
   c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.

9. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro a fogli mobili predisposto dalla SRA, che viene fornito ai soggetti promotori con un adeguato quantitativo di pagine (pagina di registrazione della presenza numerate). Il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, componendolo delle pagine necessarie.

10. Sul frontespizio del registro vengono indicate le pagine utilizzate riportando la numerazione corretta (es. da 200 a 213) prima della consegna del registro al tirocinante e viene siglato dal referente del soggetto promotore. Il registro così composto va allegato al rendiconto senza togliere le pagine eventualmente non utilizzate.

11. Il soggetto promotore deve comunicare alla SRA le eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'attività di tirocinio, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le proroghe, le sospensioni e le eventuali modifiche di orario e di calendario e conservarle nella rispettiva documentazione.

12. Al fine di verificare che la realizzazione del tirocinio avvenga in maniera coerente con quanto descritto nella proposta progettuale, il tutor del soggetto promotore assieme al tutor del soggetto ospitante redigono e sottoscrivono congiuntamente un dossier individuale secondo il formato predisposto dalla SRA.

13. Il soggetto promotore nella realizzazione dei percorsi di tirocinio deve implementare il "Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di orientamento", utilizzando gli strumenti di monitoraggio proposti dalla Regione e inserendo i dati nel suddetto Sistema.

14. Il dossier individuale ed il questionario sono trasmessi alla SRA unitamente alla documentazione attestante la rendicontazione.

15. Il soggetto promotore di concerto con il soggetto ospitante redige l'attestazione finale prevista dal regolamento tirocini e la consegna al tirocinante al termine del tirocinio. Il modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoro *formazione/tirocini e apprendistato* .

16. Il tirocinio si conclude secondo le previsioni del progetto formativo se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo e con la consegna da parte del soggetto promotore al tirocinante del documento di cui al capoverso precedente.

17. Nel caso in cui il tirocinio si concluda anticipatamente sono ammissibili le spese sostenute sulla base dei risultati mensili conseguiti (indennità del tirocinante e somme forfettarie a favore del soggetto promotore).

## 2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL nell'ambito di FVG Progetto occupabilità (PRO OCC).

2. I requisiti previsti per l'adesione a PIPOL devono essere posseduti alla data di avvio dell'attività formativa e devono essere dichiarati nella scheda di adesione all'operazione.

## 3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
   - programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per i Tirocini, sono pari a 1.800.000,00 EUR.

2. Con riferimento alle annualità 2019 e 2020, l'attribuzione delle risorse alla tipologia TIROCINI nonché il loro riparto a livello di HUB avverrà secondo quanto indicato al paragrafo 2, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso, nel quadro della disponibilità finanziaria indicata al paragrafo 1, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso.

3. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% delle somme determinate mediante l'applicazione delle formule di cui al paragrafo 3.1. e ai costi del paragrafo 3.2.

4. Il finanziamento dei tirocini si sviluppa lungo due direttrici:
   a) indennità mensile a favore dei tirocinanti;
   b) costi per la preparazione e gestione del tirocinio.

## 3.1 Indennità mensile a favore dei tirocinanti

1. Ogni tirocinante ha diritto ad una indennità mensile articolata nel modo seguente:
   a) euro 300,00 a carico di PIPOL 18/20;
   b) almeno euro 200,00 a carico del soggetto ospitante, con riferimento a tirocini che prevedano 30 ore di impegno settimanale. Nel caso di impegno settimanale superiore a 30 ore e nel limite di 40 ore, l'indennità è proporzionalmente aumentata come indicato nella seguente tabella:

| Orario settimanale | Indennità mensile minima del soggetto ospitante |
|---|---|
| 31 | 207,00 |
| 32 | 213,00 |
| 33 | 220,00 |
| 34 | 227,00 |
| 35 | 233,00 |
| 36 | 240,00 |
| 37 | 247,00 |
| 38 | 253,00 |
| 39 | 260,00 |
| 40 | 267,00 |

2. Il tirocinante ha titolo a percepire l'indennità mensile a fronte dell'effettiva presenza mensile ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste, documentate sull'apposito registro di presenza.

3. Ai fini dell'erogazione dell'indennità da parte del soggetto attuatore, si applica il metodo di calcolo qui di seguito indicato.

4. Per la determinazione dei requisiti necessari a percepire l'indennità mensile, viene assunto come riferimento il mese gregoriano con l'adozione della modalità del rateo mensile e con riferimento al mese standard di 30 giorni.

5. Fermo restando che il tirocinante, a fronte della presenza certificata mensile pari ad almeno il 70% delle ore (mensili) di tirocinio previste, ha titolo a percepire l'indennità mensile, per la quota a carico di PIPOL 18/20 si applica la seguente disciplina.

6. Ciascun tirocinio ha, in via previsionale, un calendario dato dal seguente prodotto:

| mesi di durata del tirocinio * 30 |
|---|

| con la determinazione della durata in giorni del tirocinio standardizzata in 90, 120, 150, 180 giorni. |
|---|

7. Suddividendo l'importo totale dell'indennità spettante per il numero di giorni di durata, si ottiene il valore unitario costante di indennità giornaliera. A titolo esemplificativo, nel caso di un tirocinio di 40 ore settimanali per 6 mesi, si ottiene il seguente valore unitario della giornata:

| 300 euro) * 6 (mesi) / 180 (giorni) = 10 (euro) |
|---|

8. Per ciascun mese gregoriano vengono conteggiati i giorni previsti e, nel caso di raggiungimento della soglia minima di frequenza calcolata in ore, al tirocinante viene erogata un'indennità pari al seguente prodotto,

| giornate utili del mese (inclusi i non lavorativi e le assenze ) * importo giornaliero |
|---|

9. Nei casi di sospensione del tirocinio previsti al paragrafo 1, capoverso 8, il calendario del tirocinio viene prorogato aggiungendo in coda tutte le giornate mancati incluse quelle non lavorative eventualmente comprese nel periodo di sospensione.

10. L'erogazione dell'indennità è ammissibile, come detto, laddove il tirocinante abbia assicurato almeno il 70% di effettiva presenza nel mese di riferimento.

11. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.

12. Il pagamento dell'indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

## 3.2 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione del tirocinio con l'applicazione dell'UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento UCS.

2. In particolare, l'UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:
   a) **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**

| Quota fissa (mensile a risultato) | Modalità di calcolo | Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) | Totale |
|---|---|---|---|
| 308,00 | 308,00/3 | 12,00 | 936,00 |

   b) **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**

| Quota fissa (mensile a risultato) | Modalità di calcolo | Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) | Totale |
|---|---|---|---|
| 279,00 | 279,00/4 | 16,00 | 1.132,00 |

   c) **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**

| Quota fissa (mensile a risultato) | Modalità di calcolo | Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) | Totale |
|---|---|---|---|
| 262,00 | 262,00/5 | 19,00 | 1.329,00 |

d) **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**

| Quota fissa (mensile a risultato) | Modalità di calcolo | Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) | Totale |
|---|---|---|---|
| 250,00 | 250,00/6 | 22 | 1.522,00 |

3. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.

4. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti condizionalità:
   a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di riferimento;
   b) realizzazione di almeno una visita del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata sul registro di presenza del tirocinante.
   
   L'ammissibilità della quota fissa è inoltre legata all'azione di sostegno del soggetto promotore, a favore del tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento specialistico che deve essere documentata in sede di rendiconto con la presentazione della nota di segnalazione al Centro per l'impiego.
5. La quota aggiuntiva, ai fini della ammissibilità:
   a) deve essere prevista nel preventivo di spesa del progetto di tirocinio;
   b) deve essere sostenuta dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione finanziaria da parte della SRA a favore del soggetto promotore.

## 3.3 Oneri aggiuntivi

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

## 3.4 Predisposizione del piano dei costi del tirocinio

1. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi previsti sono imputati sulle seguenti voci di spesa:

a) Voce di spesa B2.3 Erogazione del servizio: vengono imputati i costi connessi alle attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione, con l'applicazione dell'UCS 33B o 33C o 33D o 33E - e secondo la seguente modalità di calcolo:

| UCS 33B/C/D/E (quota fissa mensile a risultato) * numero mesi durata del tirocinio<br>+<br>Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria - eventuale) |
|---|

b) Voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza: _vengono imputati i costi relativi all'indennità di frequenza secondo il seguente prodotto:

| costo indennità mensile * n. mesi di durata del tirocinio |
|---|

## 4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. La presentazione delle operazioni avviene **a sportello** con cadenza mensile. Sono pertanto prese in considerazione le operazioni presentate tra il primo e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

4. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

5. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

6. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 5, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it

7. Le proposte di operazioni possono essere presentate, secondo le scadenze indicate al capoverso 2, dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI , ovvero nel caso di ATI già costituita, dal giorno della pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

8. La PEC di cui al capoverso 6 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

| "POR FSE 2014/2020. PS 08/18. TIROCINI PRO OCC. Hub N. Trieste Area " |
|---|

ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
– "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;
– "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
– "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
– "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
– "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione.

## 5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| Requisito di ammissibilità | | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | - Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4, capoversi 2 e 7 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | - Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 4, capoverso 6 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | - Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4, capoverso 1<br>- Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 5 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto | - Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda |

| | proponente | |
|---|---|---|

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
|---|---|
| Coerenza dell'operazione | - Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Completa e coerente compilazione delle parti del formulario previsto<br>- Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla struttura delle operazioni (cap. 1 par. 2 )<br>- Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio proposto<br>- Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare all'interno della realtà lavorativa individuata e le esperienze formative e professionali possedute dal tirocinante<br>- Requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Tirocini (ivi compresi i requisiti relativi a precedenti rapporti tra soggetto ospitante e tirocinante)<br>- Rispetto delle caratteristiche del soggetto ospitante come previste dal Regolamento Tirocini |
| Congruenza finanziaria | - Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 3 |

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dalla applicazione del criterio "Coerenza con le priorità trasversali del POR" previsto dal documento Metodologie in relazione alla procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR

7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

# ALLEGATO 5. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE ATI (COORD)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Come indicato al paragrafo 6 della Parte prima del presente avviso, la pluralità e complessità delle attività previste necessità della disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico.

2. Con riferimento al funzionamento del Comitato di pilotaggio ed alle funzioni di direzione della progettazione e realizzazione e di direzione amministrativa e della rendicontazione è prevista la presentazione di un'operazione, denominata "PIPOL 18/20. Attività di coordinamento delle ATI", la quale, nel riprendere coerentemente la descrizione fornita in sede di presentazione della candidatura, definisca il quadro di attuazione dell'attività di coordinamento, con l'indicazione del personale impegnato già presente nella candidatura.

## 2. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 1 – Occupazione – sono le seguenti:
   a) programma specifico 8/18 – PRO OCC, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per COORD, sono pari a 58.750,00 EUR;
   b) programma specifico 12/18 – PRO GIOV, annualità 2018, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per la COORD, sono pari a 58.750,00 EUR.
   
   L'individuazione delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020 avverrà, da parte della SRA Area, secondo le modalità previste nella Parte prima del presente avviso.

2. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100% del finanziamento previsto.

3. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 34 - Somma forfettaria a risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi annuali di PIPOL", così come stabilita dal Documento UCS.

4. Il costo dell'operazione, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

5. In relazione all'annualità 2018, l'ammissibilità del costo dell'operazione è connessa all'avvenuta approvazione, da parte delle SRA competenti e relativamente alle operazioni presentate entro il 30 aprile 2019, di un volume di attività pari ad almeno il 90% della disponibilità finanziaria negli ambiti PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l'attività coordinamento ATI (COORD).

6. La medesima modalità verrà applicata in relazione alle annualità 2019 e 2020.

## 3. PRESENTAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione è presentata utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. La proposta di operazione relativa alla sola annualità 2018 può essere presentata entro 30 giorni dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI. Nel caso di ATI già costituita, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della candidatura, e comunque non prima del 1 maggio 2018. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

3. Per quanto riguarda le operazioni relative, rispettivamente alle annualità 2019 e 2020, la presentazione avviene entro 30 giorni dalla data del decreto con cui viene approvato il riparto delle risorse relative a tali annualità (*cfr par. 2, capoverso 3 della Parte prima del presente avviso*).

4. Per accedere al formulario on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

5. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

6. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

7. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 7, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Area esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it

8. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

   "POR FSE 2014/2020. PS 08/18. COORD ATI. Hub N. Trieste Area"

   oppure

   "POR FSE 2014/2020. PS 12/18. COORD ATI. Hub N. Trieste Area"

   ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
   – "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;

- "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
- "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
- "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
- "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.

Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

9. Le operazioni presentate non sono soggette a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione

## 4. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| Requisito di ammissibilità | | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | - Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 3, capoverso 2 (per l'operazione relativa all'annualità 2018) o capoverso 3 (per le operazioni relative alle annualità 2019 e 2020) |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | - Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 3, capoverso 7 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | - Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 3 capoverso 1<br>- Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 3, capoverso 6 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente | - Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda |

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
| --- | --- |
| Coerenza dell'operazione | - Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Coerenza delle operazioni con quanto previsto dal paragrafo 1<br>- Completa compilazione del formulario previsto |
| Congruenza finanziaria | - Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 2 |

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

# ALLEGATO 6. ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE (VALID)

## 1. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Come sottolineato nelle Premesse il presente Avviso intende favorire la possibilità di fruizione ridotta di una determinata operazione QA, di cui all'Allegato 1, attraverso una prima applicazione sperimentale della procedura di validazione di competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali nell'ambito del servizio di certificazione di cui alla DGR Certificazione. A tal fine ciascuna ATI è tenuta a presentare con cadenza annuale, entro i termini di cui al paragrafo 9.4 della Seconda Parte, una relazione descrittiva della attività svolte evidenziando le eventuali criticità riscontrate nell'effettuazione del servizio e le conseguenti proposte di miglioramento.

2. La sperimentazione viene realizzata attraverso la presentazione, da parte di ciascuna ATI, di un'operazione riferita al servizio complessivo di validazione offerto ai potenziali fruitori della riduzione del percorso formativo QA.

3. La procedura di validazione delle competenze così come stabilito dalla DGR Certificazione è preceduta dalla fase di identificazione svolta dai Centri regionali per l'orientamento (COR). Tale fase, tenuto conto del carattere sperimentale dell'iniziativa, non viene attivata dal singolo cittadino attraverso la compilazione del Modello di accesso al Servizio, ma dall'ente presso il quale l'utente/allievo si è rivolto per la frequenza di un'operazione formativa QA. Pertanto, ai fini della realizzazione della fase di identificazione, l'ente formativo contatta, per il tramite del Coordinatore della Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze della sede di Pordenone, la sede individuata per la realizzazione di tale attività. In esito al servizio di identificazione la Struttura stabile di cui sopra rilascia il Documento di trasparenza.

4. Il processo di validazione delle competenze, realizzato da un soggetto titolato ai sensi della DGR Certificazione facente parte dell'ATI, consente:
   - l'individuazione di crediti formativi per l'inserimento dell'utente/allievo al percorso formativo QA, comportandone una riduzione della durata;
   - l'eventuale attestazione delle competenze possedute attraverso il rilascio dell'Attestato di validazione di cui al Decreto Attestazioni.

5. La procedura di validazione, comprensiva dei relativi documenti di formalizzazione previsti dalla DGR Certificazione, viene registrata all'interno del nuovo sistema regionale CER.CO inerente l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze, attualmente in fase di realizzazione. Qualora il citato sistema non risultasse ancora disponibile, i documenti di formalizzazione vengono inseriti nel sistema informativo del lavoro secondo quanto previsto dalla citata DGR Certificazione.

## 2. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni si rivolgono a persone regolarmente registrate su PIPOL, potenziali fruitori della riduzione del percorso formativo QA a seguito del riconoscimento di crediti formativi nell'ambito della procedura di validazione di competenze possedute.

## 3. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili, a valere sul POR, Asse 3 – Istruzione e Formazione, Programma specifico 73/17 del PPO 2017, come ripartite a livello di hub al paragrafo 2 della Parte Prima per l'attività di validazione delle competenze, sono pari a 48.848,00 EUR. L'individuazione delle risorse a valere sulle annualità 2019 e 2020 avverrà, da parte della SRA Area, secondo le modalità previste nella Parte prima del presente avviso.

2. Tenuto conto del valore economico della fase di validazione stabilito dalla DGR Certificazione nei termini seguenti

| Costo orario (EUR) | Durata in ore | Coefficiente di implementazione | Totale (EUR) |
|---|---|---|---|
| 35,50 | 8 | 2 | 568,00 |

si elenca, a livello di hub, la ripartizione delle risorse disponibili e la conseguente individuazione del totale delle ore e del numero di validazioni ammissibili:

| Hub | Risorse 2018 (EUR) | Totale ore | N. tot. validazioni |
|---|---|---|---|
| Giuliano | 8.520,00 | 120 | 15 |
| Isontino | 6.248,00 | 88 | 11 |
| Udine e bassa friulana | 15.904,00 | 224 | 28 |
| Medio e alto Friuli | 6.816,00 | 96 | 12 |
| Pordenonese | 11.360,00 | 160 | 20 |
| **TOTALE** | **48.848,00** | **688** | **86** |

3. Le operazioni riferite all'attività di validazione delle competenze sono gestite attraverso l'applicazione del costo standard definito al capitolo 9 dell'Allegato 1 alla DGR Certificazione, così come specificato nella Tabella di cui capoverso 2. Il finanziamento pubblico a carico del POR è pari al 100%.

4. Nella fase della predisposizione del preventivo dell'operazione, il costo riferito al totale delle risorse attribuite, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

## 4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni sono presentate utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).

2. Per accedere al formulario on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

d) cognome e nome
e) codice fiscale
f) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Nella sezione "Dati per l'orientamento" dei formulari il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.

4. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line dei formulari è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

5. Le proposte di operazioni di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 4, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA Servizio esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,

6. Le proposte di operazioni possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla comunicazione alla SRA Area dell'avvenuta formalizzazione dell'ATI ovvero, nel caso di ATI già costituite, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione delle candidature e comunque non prima del 1 maggio 2018 ed entro il 31 agosto 2018. Per le annualità 2019 e 2020 la scadenza è fissata al 31 marzo.

Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.

7. La PEC di cui al capoverso 8 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:

| "POR FSE 2014/2020. PS 73/17. Op VALID. Hub N. Trieste SFP" |
|---|

ove al posto di "N" va indicato il numero di riferimento dell'area territoriale, ovvero:
- "1" per l'area territoriale Hub Giuliano;
- "2" per l'area territoriale Hub Isontino;
- "3" per l'area territoriale Hub Udine e bassa friulana;
- "4" per l'area territoriale Hub Medio e alto Friuli;
- "5" per l'area territoriale Hub Pordenonese.

Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la documentazione con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato, a titolo esemplificativo, aggiungendo "prima parte", "seconda parte", ecc.

## 5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

| | Requisito di ammissibilità | Cause di non ammissibilità generale |
|---|---|---|
| 1 | Rispetto dei termini di presentazione | - Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4, capoverso 6 |
| 2 | Rispetto delle modalità di presentazione | - Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 4, capoverso 5 |
| 3 | Correttezza e completezza della documentazione | - Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 4, capoverso 1<br>- Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 4, capoverso 4 |
| 4 | Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente | - Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoverso 1 della Parte Seconda |

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa.
Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

| Criteri di selezione | Aspetto valutativo |
|---|---|
| Coerenza dell'operazione | - Coerenza dell'operazione con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso<br>- Coerenza delle operazioni con i principi indicati al paragrafo 1 e dalla DGR Certificazione<br>- Completa compilazione del formulario previsto |
| Congruenza finanziaria | - Corretta rispondenza al costo complessivo determinato per ciascuna ATI di cui al paragrafo 3 |

La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione dell'operazione.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.

5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

18_9_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_362_1_TESTO

# Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 16 febbraio 2018, n. 362

## Modifica graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - Seconda pubblicazione per l'anno 2017.

**IL DIRETTORE DELL'AREA**

**VISTO** il decreto n. 469/DC dd. 24.3.2017 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che approva le norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
**VISTO** in particolare l'art. 13 del citato decreto n. 469/DC relativo alle funzioni assegnate all'Area servizi assistenza primaria in cui è previsto che l'area curi tutti gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo-contabile nonché l'adozione di ogni atto necessario per la realizzazione delle attività assegnate tra le quali rientra la medicina convenzionata;
**CONSIDERATO** che gli adempimenti connessi alla formazione della graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria rientra tra le attività dell'Area servizi assistenza primaria;
**VISTO** il decreto n. 49/DICE dd. 29.1.2015 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di nomina del dott. Aldo Mariotto a Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
**VISTO** il decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 150 del 25.1.2018, pubblicato sul BUR n. 6 del 7.2.2018, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2017;
**ATTESO** che dai controlli effettuati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è emerso che la domanda del dott. Valentino TULLIO non era accoglibile in quanto già titolare di incarico a tempo indeterminato per l'assistenza primaria, ai sensi dell'art. 15, comma 11, del vigente ACN (I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato …….. possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento), come indicato nell'avviso pubblicato sul BUR n. 43 del 25.10.2017;
**ATTESO** che il dott. Valentino TULLIO è stato informato con lettera raccomandata A.R. sull'avvio del procedimento di esclusione;
**ATTESA**, quindi, la necessità di escludere il dott. Valentino TULLIO dalla graduatoria in questione, si provvede di conseguenza a modificare la graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2017 - allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

**DECRETA**

**1.** Di disporre l'esclusione del dott. Valentino TULLIO, per le motivazioni citate in premessa, dalla graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2017 - approvata con il decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 150 del 25.1.2018, pubblicato sul BUR n. 6 del 7.2.2018.
**2.** Di modificare conseguentemente, dopo aver provveduto alla rettifica di cui al punto sub 1, la graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2017 - allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
**3.** Di disporre che il presente decreto e l'allegata graduatoria siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 16 febbraio 2018

MARIOTTO

All.

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria
Seconda pubblicazione anno 2017

| n. progressivo medici con titolo equipollente all'attestato di formazione MMG | n. progressivo medici con attestato di formazione MMG | COGNOME e NOME | Punteggio riportato nella graduatoria regionale 2017 | Punteggio di residenza nell'ambito carente (punti 5) | Punteggio di residenza nella regione Friuli Venezia Giulia (20,00 punti) | Punteggio totale | Ambiti territoriali carenti scelti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | BASTIANI DARIO | 71,25 | 0,00 | 20,00 | 91,25 | Ambito del Consorzio di Duino Aurisina |
| 2 | | BAIZ MAURO | 60,40 | 0,00 | 20,00 | 80,40 | Ambito del Consorzio di Duino Aurisina |
| | 1 | VERSOLATTO SONIA | 33,20 | 0,00 | 20,00 | 53,20 | Ambito di Lignano Sabbiadoro |
| | 2 | PERMUTTI SILVIA | 33,10 | 0,00 | 20,00 | 53,10 | Ambito consorzio Duino Aurisina<br>Ambito Monfalcone e Staranzano |
| | 3 | LEVANTINO MAGDA | 24,20 | 0,00 | 20,00 | 44,20 | Ambito del Consorzio di Duino Aurisina<br>Ambito Monfalcone e Staranzano |
| | 4 | LUCCHETTA MATTIA | 17,90 | 0,00 | 20,00 | 37,90 | Ambito di Lignano Sabbiadoro<br>Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 5 | GOVERNATORI GIANANTONIO | 17,00 | 0,00 | 20,00 | 37,00 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 6 | CORONICA ELENA | 15,20 | 0,00 | 20,00 | 35,20 | Ambito del Consorzio di Duino Aurisina |
| | 7 | MERLINO GAETANA | 14,20 | 0,00 | 20,00 | 34,20 | Ambito di Lignano Sabbiadoro |

All.

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria
Seconda pubblicazione anno 2017

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | BOSCO DOMENICA A.G. | 14,10 | 0,00 | 20,00 | 34,10 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro |
| | 9 | BOTTUSSI MARZIA | 8,80 | 5,00 | 20,00 | 33,80 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 10 | ANTONUTTI VIVIANA | 13,60 | 0,00 | 20,00 | 33,60 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 11 | DI BENEDETTO FRANCESCA | 12,90 | 0,00 | 20,00 | 32,90 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 12 | HAXHIYMERI ORJANA | 12,30 | 0,00 | 20,00 | 32,30 | Ambito del Consorzio di Duino Aurisina<br>Ambito Monfalcone e Staranzano |
| | 13 | FONTANINI ANDREA | 12,20 | 0,00 | 20,00 | 32,20 | Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito del consorzio Duino Aurisina |
| | 14 | MISEHE KIZITO | 12,20 | 0,00 | 20,00 | 32,20 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro |
| | 15 | ZUZZI MICHELA | 11,90 | 0,00 | 20,00 | 31,90 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 16 | ZONTA ROSSELLA | 11,60 | 0,00 | 20,00 | 31,60 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale |

All.

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria
Seconda pubblicazione anno 2017

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | PETRI CRISTINA | 9,90 | 0,00 | 20,00 | 29,90 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro |
| | 18 | DUSCIO ANTONIO | 9,80 | 0,00 | 20,00 | 29,80 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro |
| | 19 | MAZZILIS FABIO | 9,80 | 0,00 | 20,00 | 29,80 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito del Consorzio di Duino Aurisina |
| | 20 | BROZIC ELISA | 9,20 | 0,00 | 20,00 | 29,20 | Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito del Consorzio di Duino Aurisina |
| | 21 | BALDINI ELENA | 9,20 | 0,00 | 20,00 | 29,20 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 22 | PETRIS MARTA | 9,10 | 0,00 | 20,00 | 29,10 | Ambito consorzio Duino Aurisina<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro<br>Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale |
| | 23 | PIZZIMENTI CHIARA | 9,00 | 0,00 | 20,00 | 29,00 | Ambito di Lignano Sabbiadoro<br>Ambito consorzio Duino Aurisina<br>Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale |
| | 24 | BOTTUSSI MARZIA | 8,80 | 0,00 | 20,00 | 28,80 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale |
| | 25 | LAVARONI ANNALAURA | 8,50 | 0,00 | 20,00 | 28,50 | Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |

All.

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria
Seconda pubblicazione anno 2017

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | PRAMPARO ENRICA | 8,40 | 0,00 | 20,00 | 28,40 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano |
| | 27 | ZIVIC CHIARA | 7,90 | 0,00 | 20,00 | 27,90 | Ambito consorzio Duino Aurisina<br>Ambito Monfalcone e Staranzano |
| | 28 | LETTIERI MARIAROSARIA | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | Ambito Cassacco, Tricesimo e Reana del Roiale<br>Ambito Cividale del Friuli, Moimacco, Prepotto e Torreano<br>Ambito Monfalcone e Staranzano<br>Ambito di Lignano Sabbiadoro |

18_9_1_DDS_COMM VIG_427_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative 19 febbraio 2018, n. 427

## Approvazione dell'avviso per l'aggiornamento della vigente Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale - Esercizio finanziario 2018.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, recante "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo" e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTO** l'articolo 14, comma 6 bis, della predetta L.R. 27/2007, il quale prevede che con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale;
**VISTO** il "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", emanato con D.P.Reg. 0152/Pres. dd.01.07.2011, e successive integrazioni e modificazioni;
**VISTO** in particolare l'articolo 2 del sopra richiamato Regolamento, il quale stabilisce che, ai fini del conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria a enti cooperativi e banche di credito cooperativo affidati dall'Amministrazione regionale, il Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione della Direzione centrale competente in materia di cooperazione provvede alla costituzione di una lista di accreditamento di esperti in materia, la quale rimane valida per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale;
**VISTO**, pertanto, il decreto del Direttore del Commercio e Cooperazione n. 1541/PROTUR dd.28.06.2017 con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto Regolamento, è stata costituita la lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria ad enti cooperativi affidati dall'Amministrazione regionale - esercizi finanziari 2017-2019, approvandosi le relative graduatorie;
**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del suddetto Regolamento, all'aggiornamento della lista di accreditamento in corso di validità si provvede, in ognuno dei due esercizi finanziari successivi alla sua costituzione, mediante l'acquisizione di ulteriori candidature all'iscrizione nella lista stessa, sulla base di un avviso pubblico;
**RILEVATO**, inoltre, che il suddetto avviso di aggiornamento, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione, è emesso dal Direttore del Servizio entro il mese di febbraio di ognuno dei due esercizi finanziari successivi a quello di costituzione della lista di accreditamento;
**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 3 del menzionato Regolamento, i candidati alla lista di accreditamento devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 21 della L.R. 27/2007, alla data del 1° gennaio dell'esercizio finanziario nel quale il Servizio dispone la costituzione o l'aggiornamento della lista di accreditamento;
**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento possono essere iscritti alla lista di accreditamento i dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. 27/2007;
**OSSERVATO** in particolare che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo 3 del Regolamento, non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all'Elenco regionale dei revisori che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel corso del precedente esercizio finanziario;
**CONSTATATO** che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i candidati all'iscrizione alla lista di accreditamento devono presentare, nei termini e con le modalità ivi previste, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione;
**RAVVISATA**, altresì, l'applicabilità della suddetta disposizione anche alla presentazione della domanda in sede di aggiornamento della vigente lista di accreditamento;
**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione dell'Avviso per l'aggiornamento della vigente lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2018, che si allega al presente provvedimento quale parte inte-

grante e sostanziale;

**DECRETA**

**1.** di approvare l'Avviso per l'aggiornamento della vigente lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
**2.** di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 19 febbraio 2018

DELFABRO

## AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA VIGENTE LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AFFIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

### Articolo 1 - Finalità

Il Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative (di seguito Servizio) della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, intende procedere all'aggiornamento annuale, per l'esercizio 2018, della Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione cooperativa da parte dell'Amministrazione regionale, costituita con decreto del Direttore del servizio commercio e cooperazione n. 1541/PROTUR dd.28.06.2017, ai sensi dell'articolo 2 del "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", emanato con D.P.Reg. n. 0152/Pres. dd. 01.07.2011, e successive integrazioni e modificazioni, di seguito Regolamento.

### Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione alla lista di accreditamento

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, ai fini dell'iscrizione nella vigente lista di accreditamento, per l'aggiornamento della stessa, i candidati devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei revisori alla data del 1° gennaio dell'esercizio finanziario nel quale il Servizio dispone l'aggiornamento della lista di accreditamento.
Si prescinde dal possesso del requisito dell'iscrizione all'Elenco regionale dei revisori per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia. Si intendono esperti in materia i dipendenti regionali assegnati al Servizio, di categoria non inferiore alla C, che hanno svolto continuativamente funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa nei tre esercizi finanziari anteriori alla presentazione della domanda.
Non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all'Elenco regionale dei revisori che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel corso del precedente esercizio finanziario.

### Articolo 3 - Criteri per il conferimento degli incarichi

Al conferimento degli incarichi si procede sulla base di una graduatoria formata dal Servizio mediante l'applicazione, nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:
a) dipendenti regionali iscritti alla lista di accreditamento e all'Elenco regionale dei revisori con priorità derivante dall'anzianità di servizio;
b) candidati iscritti alla lista di accreditamento ed all'Elenco regionale dei revisori alla data del 1° gennaio 2018 con priorità derivante dall'anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi ovvero Registri professionali, in regola con le norme sulla formazione professionale continua. In caso di date di iscrizione identiche, è data precedenza al candidato più giovane;
c) dipendenti regionali assegnati al Servizio, iscritti alla lista di accreditamento, di categoria non inferiore alla C, esperti in materia.
In deroga ai summenzionati criteri di priorità, gli incarichi di revisione straordinaria sono conferiti esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera b), aventi almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale.

Gli incarichi di revisione, ordinaria e straordinaria, non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti in graduatoria ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 4 bis, del Regolamento.

**Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione è redatta in bollo, debitamente datata e sottoscritta dal candidato, a pena di archiviazione della stessa, e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta:
- di essere iscritti all'Albo degli Avvocati, o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o all'Albo dei Consulenti del lavoro, o al Registro dei revisori legali, indicando gli estremi dell'iscrizione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione professionale continua e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione va obbligatoriamente allegata copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Le domande redatte secondo le modalità di cui al punto precedente devono essere presentate in busta chiusa alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, con la dicitura "DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA VIGENTE LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE COOPERATIVA DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA". La domanda può essere presentata a mani presso l'ufficio protocollo della Direzione oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, a:
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative
Via Trento, 2
34132 - Trieste
PEC: produttive@certregione.fvg.it
Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

**Articolo 5 - Ammissibilità della candidature**

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
sono inviate all'indirizzo ed entro il termine indicati nel precedente articolo 4;
sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2.

**Articolo 6 - Procedura e formazione lista dei revisori degli enti cooperativi**

L'istruttoria sulle domande d'iscrizione alla Lista di cui al presente avviso è svolta dal Servizio, che ne valuta l'ammissibilità in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento medesimo, sulla base delle dichiarazioni dei candidati.

L'ammissione della domanda comporta l'iscrizione del candidato alla Lista di accreditamento per il conferimento di incarichi di revisione cooperativa ed il conseguente aggiornamento della Lista vigente.
A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, si provvede:
a) all'aggiornamento della vigente lista di accreditamento, mediante l'iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti che ne hanno fatto domanda;
b) all'approvazione della graduatoria aggiornata, di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento per l'esercizio 2018;
c) all'approvazione dell'elenco delle domande di iscrizione ritenute inammissibili.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
L'inserimento nella Lista di accreditamento non attribuisce agli iscritti alcun diritto all'affidamento dell'incarico di revisione.

**Articolo 7 - Trattamento dei dati**

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l'affidamento degli incarichi in oggetto e potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio.

**Articolo 8 - Verifiche a campione**

Il Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

**Articolo 9 - Pubblicità ed informazioni**

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Esso è inoltre reso disponibile sul sito internet della regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it - sezione "Bandi e avvisi della Regione".
Informazioni ulteriori sulla presente procedura di aggiornamento della vigente lista di accreditamento possono essere richieste al Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative, all'indirizzo e-mail cooperazione@regione.fvg.it oppure telefonando al n. 040/3772555 (rag. Mario Vaccaro), e-mail mario.vaccaro@regione.fvg.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Delfabro, Direttore del Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative (tel. n. 040/3772405).

18_9_1_DDS_COMP SIST AGROAL_581_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro-alimentare 16 febbraio 2018, n. 581

## Legge regionale 8 agosto 2000 n. 15 Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione modello domanda di contributo.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare;
**VISTA** la legge regionale 6 febbraio 2018 n. 2 Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo;
**VISTO** in particolare il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2/2018, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici, di asili nido privati e scuole paritarie, per l'erogazione del servizio mensa, utilizzando nella preparazione dei pasti, produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche certificate, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti a denominazione di origine ed indicazione geografica protetta (DOP, IGP) o a specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che hanno ottenuto il marchio AQUA e prodotti agricoli dell'agricoltura sociale;
**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 2/2018, che al comma 2 stabilisce che le domande di contributo siano presentate nei termini indicati, sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente;
**VISTO** l'articolo 6 della legge regionale 2/2018 che stabilisce norme transitorie per l'anno scolastico 2017/2018 ed in particolare, la presentazione delle domande di contributo entro il 31 marzo 2018;
**RITENUTO** pertanto necessario provvedere con urgenza alla approvazione del modello di domanda di cui al sopra indicato articolo 4, della legge regionale 2/2018;
**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**APPROVA**

**1.** In adempimento a quanto disposto all'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 2/2018, il modello di domanda allegato al presente decreto, che rappresenta parte integrante e sostanziale.
**2.** Il presente decreto viene pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione
Udine, 16 febbraio 2018

URIZIO

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio competitività sistema agro alimentare
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Legge regionale 8 agosto 2000 n. 15** (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), articolo 4

**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

**Il sottoscritto**

| Cognome | | | Nome | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di nascita | | | Comune di nascita | | Prov. | |
| Residente in (via, piazza, viale) | | n. | Comune di | | Prov. | |
| Codice fiscale | | | | | | |

**in qualità di titolare/legale rappresentante del**

| Denominazione | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Codice fiscale/P.IVA | | | | |
| Sede legale in (via, piazza, viale) | | Comune di | | Prov. | |

**CHIEDE**

per l'anno scolastico____________________, la concessione dei contributi per i costi sostenuti per l'introduzione dei prodotti ottenuti da coltivazioni biologiche, dei prodotti tradizionali, dei prodotti a denominazione di origine e geografica protetta, dei prodotti a specialità tradizionale garantita, dei prodotti con marchio AQUA e dei prodotti ottenuti da operatori della agricoltura sociale, nelle mense degli istituti scolastici/asili nido di seguito evidenziati:

| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |
|---|---|---|---|
| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |

| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |
|---|---|---|---|
| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |
| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |
| Istituto/asilo nido | | importo di spesa per i prodotti biologici e prodotti assimilati | € |

**ALLEGA**

a) documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'art. 2 della legge regionale 15/2000;

b) preventivo di spesa indicante il costo complessivo dei prodotti alimentari previsti ed il costo per la fornitura dei prodotti di cui al citato articolo 2, suddiviso per ciascuna scuola/asilo nido;

c) dichiarazione attestante che per le medesime spese non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

d) dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 15/2000;

e) eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo prevista al comma 7, dell' articolo 4 della legge regionale 15/2000;

f) modalità di pagamento;

g) fotocopia documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

______________________________ ______________________________

(Luogo, data)

18_9_1_DDS_DIS GEST RIF_791_1_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 15 febbraio 2018, n. 791/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208, comma 15 - Società Todesco scavi Snc di Todesco Aldo & C. - Autorizzazione unica alla gestione di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi - modello Minitrack 503 PCV. Ecofriuli Srl.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
**VISTA** la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" che abroga la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30;

(omissis)

**EVIDENZIATO** che la Società TODESCO SCAVI S.n.c. di Todesco Aldo & C, nella persona del Socio Amministratore Todesco Mauro, ha presentato istanza datata 13.11.2017, tramite PEC del 28.12.2018, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. AMB-GEN-2017-55679-A del 19 dicembre 2017, per la gestione di un nuovo impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi - modello MINITRACK 503 PCV;

(omissis)

**DECRETA**

**1.** Per quanto esposto in premessa, di autorizzare la Società TODESCO SCAVI SNC di TODESCO ALDO & C con sede legale in via Redenta n. 25 in Comune di Chions, in persona del Socio Amministratore, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, alla gestione dell'impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, modello MINITRACK 503 PCV SANDVIK QI341HS.
**2.** Le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché i limiti e le prescrizioni sono descritte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(omissis)

GABRIELCIG

18_9_1_DDS_ENER_755_1_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio energia 9 febbraio 2018, n. 755. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12, DLgs. 387/2003, art. 12, DLgs. 28/2011, art. 8-bis. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di due impianti indipendenti di produzione di biometano da rifiuti organici e biodegradabili da raccolte differenziate, come definiti nella parte A, Allegato 3 DM 10/10/2014, immesso in rete con destinazione trasporti da 1.500 Smc/h cad. ed opere connesse. Località Cossana, Comune di Maniago (PN). Proponente: Bioman Spa.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

(omissis)

Ai sensi degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011;

**DECRETA**

### Art. 1

La Società Bioman S.p.A., C.F./P.IVA 02601751205, con sede in Comune di Mirano (VE), via Stazione 80,

è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di due impianti indipendenti di produzione di biometano da rifiuti organici e biodegradabili da raccolte differenziate, come definiti nella parte A, Allegato 3 D.M. 10/10/2014, immesso in rete con destinazione trasporti da 1.500 Smc/h cad. ed opere connesse, da ubicarsi in località Cossana, in Comune di Maniago (PN) in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

CACCIAGUERRA

18_9_1_DDS_PROG GEST_697_1_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 febbraio 2018, n. 697

LR n. 76/82 - Approvazione corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009). Mese di dicembre 2017.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 38, comma 2, che dispone che "Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente";
**VISTA** la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
**VISTA** la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, relative al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità di selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94" e successive modifiche;
**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2010 attuativo dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
**CONSIDERATO** che il citato Accordo contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del DM 6 ottobre 2009;
**RICHIAMATO** il decreto n. 5964/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso concernente l'attuazione dei corsi previsti dal citato Accordo;
**VISTA** l'operazione presentata nel mese di DICEMBRE 2017 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuata nell'elaborato allegato al presente decreto;
**PRESO ATTO** che l'operazione è stata valutata positivamente dal punto di vista didattico;
**EVIDENZIATO** inoltre, che la realizzazione della stessa non comporta oneri per il bilancio regionale;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
**APPROVATO** con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** E' approvata l'operazione analiticamente individuata nell'elaborato allegato al presente decreto, presentato in relazione all'Avviso, approvato con decreto del Direttore di servizio n. 5964/LAVFOR.FP del 1 settembre 2014.
**2.** Per la realizzazione dell' attività formativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio

regionale.
**3.** Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 febbraio 2018

DE BASTIANI

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 5964/LAVFOR.FP/2014 dd. 01/09/2014

Graduatoria sportello mese di dicembre 2017

Piano regionale di Formazione Professionale 2017/2018

Formazione prevista da normative specifiche: att. non finanziate

| CODICE PROGETTO | OPERATORE | DENOMINAZIONE CORSO | NUM. ALLIEVI | NUM. ORE | COMUNE DI SVOLGIMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F17114876001 | EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA | ADD. AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO | 12 | 93 | TRIESTE | AMMESSA |

18_9_1_DDS_PROG GEST_719_1_TESTO

# Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 febbraio 2018, n. 719

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020. PPO 2015 - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Approvazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati - Sportello gennaio 2017.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e in particolare l'articolo 38, comma 2, il quale prevede che ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in argomento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente;
**RICHIAMATA** pertanto la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
**VISTO** il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
**VISTA** la deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014 con la quale è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFp) - Programma 2015-2017", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 26 novembre 2014;
**VISTO** il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014, l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Effe.Pi come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
**VISTO** il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 6576/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 di data 16 agosto 2017, con il quale sono state approvate le Direttive per la presentazione e la realizzazione dell'operazione in oggetto;
**PRECISATO** che le operazioni disciplinate dalle Direttive fanno capo al programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione - di cui al documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
**VISTO** il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 7919/LAVFORU del 26 settembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 di data 11 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la proposta di operazione riferite all'attività di tutoraggio connessa ai percorsi personalizzati e prenotata la spesa di 109.980,00 EUR;
**EVIDENZIATO** che in base alle Direttive di cui sopra, la presentazione delle proposte progettuali riferite ai percorsi formativi personalizzati avviene secondo la modalità a sportello successivamente all'approvazione dell'operazione di tutoraggio pedagogico e all'avviso del relativo percorso standard all'interno del quale viene inserito l'allievo;
**VISTA** la proposta progettuale riferita ai percorsi formativi personalizzati presentate da parte dell'ATS Effe.Pi nel corso del mese di gennaio 2018;
**VISTO** il decreto n. 438/LAVFORU del 6 febbraio 2018 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate;
**VISTO** il verbale di valutazione dell'8 febbraio 2018 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;
**PRESO ATTO** che dal citato verbale emerge che nello sportello di gennaio 2017 sono state validamente presentate n. 1 proposta progettuale riferita ai percorsi formativi personalizzati e che la valutazione della stessa determina la predisposizione dell'elenco delle proposte progettuali di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;
**PRECISATO** che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
**RICHIAMATO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,

approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**DECRETA**

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa e a seguito dell'esame della proposta progettuale presentata nel mese di gennaio 2018, è approvata la proposta progettuale riferita ai percorsi formativi personalizzati di cui all'elenco (allegato 1), parte integrante del presente decreto.
**2.** Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 febbraio 2018

DE BASTIANI

*Allegato 1*

***FSE. POR 2014/2020. PPO 2015 - PS N. 13/15 - PERCORSI PERSONALIZZATI A FAVORE DI GIOVANI IN DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE***

***PROPOSTE PROGETTUALI RIFERITE AI PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI - SPORTELLO GENNAIO 2018***

| CODICE PROGETTO | PROPONENTE | DENOMINAZIONE | VALUTAZIONE |
|---|---|---|---|
| FP1802959001 | A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG) | TECNICHE PER OPERATORE MECCANICO - L.S. - C1 | APPROVATO |

**TOTALE 1 OPERAZIONE**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
Igor De Bastiani

18_9_1_DGR_227_1_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 227

## POR FESR 2014-2020 - Asse II - OT3 promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione 2.2 - "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", Attività 2.2.A "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive", Linea di intervento 2.2.A.1 "Interventi nell'area di crisi dell'Isontino" definita con DGR 933/2015. Modifiche al bando approvato con DGR 2641/2017.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e alle disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 modificata, da ultimo, con decisione C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;

**VISTA** la propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati;

**VISTA** la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 27;

**VISTA** la propria deliberazione n. 933 del 15 maggio 2015, recante " Legge regionale 3/2015, art. 27 piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive", con la quale sono state definite, tra l'altro, le aree territoriali colpite da crisi diffusa dell'Area dell'Isontino;

**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 da ultimo modificato con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione n. 227/Pres del 3 ottobre 2017;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR

2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
**CONSIDERATO** che l'Azione 2.2 del POR FESR 2014-2020 - Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive - rappresenta un'azione pilota tendente al rafforzamento della competitività delle imprese in specifiche aree di crisi in termini di interventi territorialmente mirati, volti al recupero della competitività delle imprese, alla conservazione del livello occupazionale delle stesse e alla valorizzazione del territorio;
**VISTA** la propria deliberazione n. 2641 del 28 dicembre 2017 concernente "POR FESR 2014-2020 - Linea di intervento 2.2.a.1 - Interventi nell'area di crisi dell'Isontino, nell'ambito dell'Azione 2.2 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese - Approvazione bando", con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.498.741,75;
**VISTO** il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 2202 del 17 novembre 2017;
**RITENUTO** opportuno, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 , elevare dal 50% al 75% la percentuale contributiva dei costi salariali prevista al comma 3 dell'articolo 11 del bando, approvato con propria deliberazione n. 2641 del 28 dicembre 2017, nel caso in cui le imprese, operanti nell'Area di crisi dell'Isontino, incrementino l'occupazione con l'assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati, salvaguardando in tal modo il livello occupazionale del territorio di riferimento ;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** per le motivazioni espresse in premessa, al comma 3 dell'articolo 11 del bando concernente Linea d'Intervento 2.2.a.1 "Interventi nell'Area di crisi dell'Isontino", nell'ambito dell' "Azione 2.2 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", approvato con propria deliberazione n. 2641 del 28 dicembre 2017, dopo le parole <<comma 4>> sono aggiunte le seguenti <<, elevata al 75% nel caso di rioccupazione nell'ambito dell'impresa al termine del progetto. Per rioccupazione si intende l'assunzione, per la quale è prevista la comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali e assistenziali, di soggetti percettori di ammortizzatori sociali o di disoccupati che risultino essere stati occupati con rapporto di lavoro subordinato presso unità locali ubicate nell'area di crisi interessata.>>;
**2.** di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_232_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 232

## DLgs. 118/2011 - Individuazione dei soggetti che costituiscono il Gruppo amministrazione pubblica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP) - Modifica DGR 2567/2017.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
**VISTA** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) che ha modificato il sistema di contabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per armonizzarlo con le regole previste dal citato decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui la Regione ed i suoi enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario dal medesimo

decreto legislativo posticipati di un anno;
**RICHIAMATA** la propria deliberazione 22 dicembre 2017, n. 2567, con la quale sono stati individuati, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di seguito Allegato 4/4, i componenti che appartengono al Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP) e, tra questi, l'Associazione Giuliani nel Mondo;
**PRECISATO** che, per individuare i soggetti appartenenti al perimetro del suddetto GAP, sono stati tenuti in considerazione anche gli esiti dei processi di soppressione delle Province di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e le relative deliberazioni giuntali di approvazione dei vari Piani di liquidazione delle diverse Province;
**DATO ATTO** che, con nota prot. AGM/9/2018 del 19 gennaio 2018, conservata nella documentazione agli atti, l'Associazione Giuliani nel Mondo ha formalmente richiesto l'esclusione dal GAP, in ragione della modifica statutaria deliberata in data 22 maggio 2017 dalla propria Assemblea dei soci, che ha determinato il venir meno di qualsiasi rapporto associativo in capo alle ormai soppresse Province di Gorizia e di Trieste e, quindi, il mancato subentro della Regione nel rapporto partecipativo con l'associazione medesima;
**DATO ALTRESÌ ATTO** che, in data 20 dicembre 2017, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno sottoscritto un "Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia" avente ad oggetto l'avvio delle procedure per il rinnovo dell'Accordo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia per un arco temporale di dieci anni, risultando pertanto confermata la partecipazione della Regione nella Fondazione Aquileia, inizialmente fondata per la durata di 10 anni giusto atto costitutivo dell'11.03.2008 (repertorio n. 22711 - raccolta n. 6623);
**RITENUTO**, pertanto, di modificare la deliberazione 22 dicembre 2017, n. 2567, escludendo dal Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP) l'Associazione Giuliani nel Mondo e includendovi la Fondazione Aquileia, e di sostituire, conseguentemente, l'allegato A della citata deliberazione con l'elenco allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,
all'unanimità,

**DELIBERA**

Ai sensi della normativa e per le motivazioni in premessa indicate
**1.** Di modificare la deliberazione 22 dicembre 2017, n. 2567, escludendo dal Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP) l'Associazione Giuliani nel Mondo e includendovi la Fondazione Aquileia, e di sostituire, conseguentemente, l'allegato A della citata deliberazione con l'elenco allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**2.** Di dare mandato al Servizio partecipazioni regionali di procedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Associazione Giuliani nel Mondo e alla Fondazione Aquileia, nonché alla competente Direzione centrale.
**3.** Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
**4.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ORGANISMI STRUMENTALI (ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 118/2011)**

A. Consiglio regionale.

B. Gestioni fuori bilancio:
1. Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (ex art. 1, L.18 ottobre 1955, n. 908 e art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26) FRIE;
2. Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia (ex art.4. L. 23 gennaio 1970, n.8);
3. Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17. L. 11 novembre 1982, n. 828);
4. Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20 L.R. 3 giugno 1978, n.49);
5. Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51);
6. Fondo Speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. 949/52 e 1068/64);
7. Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (ex art. 1, L.R. 20 novembre 1982, n. 80);
8. Fondo regionale per la Protezione Civile (ex art. 33 L.R. 31 dicembre 1986, n. 64);
9. Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1, lett. b) L.R.2/2012);
10. Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese –sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione;
11. Fondo per il recupero del comprensorio minerario Cave del Predil (ex art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n.2);
12. Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (ex art. 5 L.R. 26 febbraio 2001, n.4);
13. Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ex art. 9 comma 7 L.R. 25 gennaio 2002, n.3);
14. Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (ex art.1 e art. 2, comma 10, L.R. 13 agosto 2002, n.22);
15. Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (ex art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2);
16. Fondo regionale di garanzia per le PMI (ex art. 12 bis, comma 3, della L.R. 4/2005) - sezione per le garanzie di cui all'art.2, comma 2 e art.13, comma 13 della L.R. 2/2012);
17. Fondo regionale smobilizzo crediti (ex art. 12 ter, comma 10 della L.R. 4/2005);
18. FRIE - Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (art. 2 comma 95. L.R. 11/2011);
19. FRIA - Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane art.2, comma 11 L.R. 6/2013);
20. FRICTS - Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio (ex art.2, comma 11, L.R. 6/2013);
21. Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali (ex art. 28, L.R. 13/2014);
22. Fondo POR FESR 2014-2020 (art.1 L.R. 14/2015).

**ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI (ART. 11-TER D.LGS. 118/2011)**

1. Arpa – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Friuli Venezia Giulia;
2. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – Ersa;
3. Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS;
4. Agenzia regionale per la lingua friulana – ARLeF;

5. Associazione Ente Friuli nel mondo;
6. Associazione internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia;
7. Associazione Mittelfest;
8. Associazione Teatro Pordenone;
9. ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli;
10. ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia;
11. ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone;
12. ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste;
13. ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine;
14. Centro Studi Pier Paolo Pasolini;
15. Consorzio Innova FVG;
16. Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli;
17. Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie;
18. Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane;
19. Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
20. Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia;
21. Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia;
22. Ente Zona Industriale di Trieste in liquidazione;
23. Fondazione Aquileia;
24. Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis" Unesco;
25. Fondazione Scuola Merletti di Gorizia;
26. Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine;
27. Informest – Centro di Servizi e documentazione per la Cooperazione economica Internazionale;
28. PromoTurismoFVG;
29. Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti";
30. Teatro Stabile Sloveno – Slovensko Stalno Gledališče;
31. Università Popolare di Trieste.

**SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE (ART. 11-QUATER E 11-QUINQUIES D.LGS. 118/2011)**

1. Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
2. Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale del coltello – ASDI S.C.a.r.l. in liquidazione;
3. Agenzia per lo sviluppo economico della montagna – Agemont S.p.A. in liquidazione;
4. Collio service S.r.l. in liquidazione;
5. Elettra – Sincrotrone Trieste Società consortile per azioni;
6. Fiera Trieste S.p.A. in liquidazione;
7. Gruppo Friulia[1];
8. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
9. Insiel – Informatica per il Sistema degli enti locali S.p.A.;
10. Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.;
11. Open Leader S.cons. a r.l.;
12. Polo tecnologico di Pordenone Società consortile per Azioni;
13. Società Ferrovie Udine-Cividale S.a r.l.;
14. Società per azioni autovie venete (S.A.A.V.);
15. Trieste Coffee Cluster S.r.l. in liquidazione;
16. U.C.I.T. S.r.l.

[1] Il Gruppo Friulia è costituito dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia S.p.A.", dalle controllate Finest S.p.A., BIC Incubatori FVG S.r.l., S.p.A. Autovie Venete, Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. e dalle collegate strategiche Società Alpe Adria S.p.A. e Interporto di Trieste S.p.A.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_233_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 233

## DLgs. 118/2011 - Approvazione del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017 del Gruppo amministrazione pubblica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP).

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
**VISTA** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) che ha modificato il sistema di contabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per armonizzarlo con le regole previste dal citato decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, l'articolo 2 secondo cui la Regione ed i suoi enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;
**CONSIDERATO** che la riforma contabile introdotta dal predetto decreto legislativo prevede che la Regione:
- conformi la propria gestione ai principi contabili generali e ai principi contabili applicati, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili (articolo 3, commi 1 e 2);
- adotti schemi comuni di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati (articolo 11, comma 1);
- rediga, in quanto ente articolato in organismi strumentali, il rendiconto consolidato con gli stessi e comprendendo anche i risultati della gestione del Consiglio regionale (art. 11, comma 8);
- rediga il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4, di seguito Allegato 4/4 (articolo 11-bis e articolo 68);
**RICORDATO** che la Commissione Arconet, di cui all'art. 3-bis del già citato D.Lgs 118/2011, nel corso delle sedute che si sono succedute a partire dai primi mesi del 2017, ha avviato in materia di bilancio consolidato una significativa revisione della disciplina attraverso l'integrazione di diversi paragrafi dell'Allegato 4/4 e che tali modifiche sono state recepite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11 agosto 2017;
**RICHIAMATA**, in particolare, la modifica al punto 3.1 dell'Allegato 4/4 "A decorrere dall'esercizio 2017 (per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da intendersi 2018) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";
**CONSIDERATO** che il bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
**RILEVATO** inoltre che il bilancio consolidato è un documento distinto dal rendiconto consolidato in relazione ai soggetti da considerare ai fini del consolidamento, all'oggetto e alle tempistiche di approvazione;
**CONSIDERATO**, in particolare, che in merito al profilo soggettivo il rendiconto consolidato è riferito agli Enti territoriali, come la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, articolati in organismi strumentali ed è volto ad aggregare le risultanze del bilancio della Regione con quelle delle proprie articolazioni, includendo anche le risultanze del bilancio del Consiglio regionale; per contro, il bilancio consolidato include anche le risultanze dei bilanci degli enti strumentali e società controllate e partecipate;
**CONSIDERATO**, altresì, che in merito al profilo oggettivo il rendiconto consolidato è composto dal

conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, mentre il bilancio consolidato comprende lo stato patrimoniale ed il conto economico;
**RICORDATO** che il primo rendiconto consolidato è già stato redatto, ancorché con riferimento al solo conto del bilancio, già relativamente alla gestione dell'esercizio 2016 - primo esercizio di applicazione da parte della Regione del D.Lgs. 118/2011, mentre il bilancio consolidato sarà redatto con riferimento al primo esercizio di adozione della contabilità economica patrimoniale e quindi dal 2017;
**RILEVATO** pertanto che il primo bilancio consolidato sarà approvato entro il 30 settembre 2018, con riferimento alla gestione dell'esercizio 2017; anche tutti i termini previsti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio applicato di cui all'allegato 4/4 sono da intendersi posticipati di un anno;
**RICORDATO** che il primo rendiconto consolidato è stato approvato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 30, contestualmente all'approvazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2016, così come previsto dall'art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, e che tale documento è stato elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione della Regione, quelle del Consiglio regionale e quelle del "Fondo POR FESR 2014-2020" e del "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali", unici organismi strumentali della Regione che già applicano la disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011;
**CONSIDERATO**, altresì, che il citato principio contabile applicato al bilancio consolidato individua quale attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione da parte della Regione, in veste di ente capogruppo, di due distinti elenchi:
1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (GAP);
2) Gli enti, le aziende e le società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;
**RILEVATO** che con la deliberazione n. 2567 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha già individuato i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (GAP);
**TENUTO CONTO** che sulla base di quanto previsto dall'Allegato 4/4 gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato GAP possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento nei casi di:
a) Irrilevanza, quanto il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri di seguito elencati, un'incidenza inferiore e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Regione quale capogruppo:
- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
**RILEVATO**, altresì, che ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento, sono considerate comunque irrilevanti e, di conseguenza, non soggette ad essere ricomprese nel suddetto perimetro, le quote di partecipazione inferiori all'uno per cento del capitale della società partecipata e, pertanto, in questo provvedimento non si considerano la Fiera Trieste S.p.A. in liquidazione e la Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.), con la precisazione che quest'ultima viene consolidata nel "Gruppo Friulia" in quanto controllata dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.";
**DATO ATTO** che per la Regione e gli enti strumentali della stessa che adottano la contabilità finanziaria, le informazioni necessarie alla valutazione dell'irrilevanza saranno disponibili solamente una volta adottata la contabilità economico patrimoniale e predisposto il primo stato patrimoniale e il conto economico, quindi entro il 30 aprile 2018;
**CONSIDERATO** ciò i parametri assunti per la verifica di irrilevanza sono stati riferiti al 31.12.2016 e così determinati:
- Il totale dell'attivo corrisponde al "Totale attività" al 31 dicembre 2016 come da Conto del patrimonio 2016, così come approvato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 30;
- Il totale dei ricavi caratteristici sono stati calcolati stimando, sulla base della matrice di correlazione del piano integrato dei conti del D.lgs. 118/2011, la voce "Componenti positivi della Gestione" con riferimento agli accertamenti delle entrate in conto competenza dell'esercizio 2016;
- Il totale del patrimonio netto corrisponde alla "Sostanza netta patrimoniale" al 31 dicembre 2016 come da Conto del patrimonio 2016, così come approvato con legge regionale 4 agosto 2017, n. 30;

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Totale dell'attivo | Euro 4.964.810.604,50 |
| Totale dei ricavi caratteristici | Euro 6.501.037.028,67 |
| Totale patrimonio netto | Euro 2.331.456.527,45 |

**CONSIDERATO** che la soglia di irrilevanza per l'inclusione dei soggetti nel bilancio consolidato della Regione, fissata al 5%, corrisponde ai valori sotto riportati:

| Parametro | Soglia di irrilevanza 5% |
|---|---|
| Totale dell'attivo | Euro 248.240.530,23 |
| Totale dei ricavi caratteristici | Euro 325.051.851,43 |
| Totale patrimonio netto | Euro 116.572.826,37 |

**RILEVATO** che l'irrilevanza deve ricorrere congiuntamente nei tre parametri quantitativi suesposti, al fine di determinare l'inclusione o meno al bilancio consolidato della Regione, fermo restando che in caso di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai due soli parametri restanti;
**PRESO ATTO** che sulla base dei dati contabili desunti dagli ultimi bilanci disponibili degli enti strumentali e delle società il Gruppo Friulia è l'unico dei soggetti inclusi nel GAP che oltrepassa singolarmente i tre parametri siffatti;
**RAMMENTATO** che il Gruppo Friulia è un gruppo intermedio e che sulla base di quanto previsto dall'Allegato 4/4 il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;
**RITENUTO**, tuttavia, al fine sia di garantire la giusta significatività del primo bilancio consolidato della Regione che di raggiungere le finalità poc'anzi elencate preposte al bilancio consolidato, e indipendentemente dalle soglie di irrilevanza, di procedere comunque al consolidamento anche dei bilanci d'esercizio 2017 delle società a totale partecipazione diretta della Regione e delle società in house della Regione, anticipando di fatto in parte l'applicazione della modifica più su richiamata introdotta con il succitato decreto del MEF di data 11 agosto 2017;
**TENUTO CONTO** che l'Allegato 4/4 prevede che l'elenco del perimetro di consolidamento sia oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;
**RITENUTO**, pertanto, di approvare, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4, il perimetro di consolidamento, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario della Regione autonoma Friuli Venezia, precisando che relativamente al "Fondo POR FESR 2014-2020" e del "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali", unici organismi strumentali della Regione che già applicano la disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011, nonché al Consiglio regionale gli stessi sono da considerare unicamente ai fini del rendiconto consolidato che sarà approvato contestualmente al Rendiconto della gestione della Regione;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,
all'unanimità,

**DELIBERA**

Ai sensi della normativa e per le motivazioni in premessa indicate
**1.** Di approvare il perimetro di consolidamento, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017 della Regione autonoma Friuli Venezia, precisando che relativamente al "Fondo POR FESR 2014-2020" e del "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali", unici organismi strumentali della Regione che già applicano la disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011, nonché al Consiglio regionale gli stessi sono da considerare unicamente ai fini del rendiconto consolidato che sarà approvato contestualmente al Rendiconto della gestione della Regione
**2.** Di dare mandato alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di comunicare ai soggetti, elencati nell'allegato A, che saranno compresi nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di impartire loro le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
**3.** Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
**4.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ORGANISMI STRUMENTALI**

A. Consiglio regionale.

B. Gestioni fuori bilancio:
   1. Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali (ex art. 28, L.R. 13/2014);
   2. Fondo POR FESR 2014-2020 (art.1 L.R. 14/2015).

**SOCIETA' CONTROLLATE**

1. Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
2. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
3. Gruppo Friulia [1];
4. Insiel – Informatica per il Sistema degli enti locali S.p.A.;
5. Società Ferrovie Udine-Cividale S.a r.l.;
6. U.C.I.T. S.r.l.

[1] Il Gruppo Friulia è costituito dalla capogruppo "Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia Società per Azioni – Friulia S.p.A.", dalle controllate Finest S.p.A., BIC Incubatori FVG S.r.l., S.p.A. Autovie Venete, Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. e dalle collegate strategiche Società Alpe Adria S.p.A. e Interporto di Trieste S.p.A.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_241_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 241

## Adozione della misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l'anno 2018. Modifica DGR 115/2018.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 "Investimenti";
**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 43 e 50;
**RICHIAMATO** il regolamento (CE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
**VISTO** il regolamento (CE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
**RICHIAMATO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 911/2017, le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorità sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2016/1149 e che comunque, a parità di punteggio tra i richiedenti, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 25 gennaio 2018 con cui è stata adottata la misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l'anno 2018;
**RITENUTO** necessario provvedere alla sostituzione dell'allegato alla deliberazione giuntale n. 115/2018 al fine di definire con maggiore precisione i criteri di priorità nella formulazione della graduatoria delle domanda di contributo in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 911/2017;
**VISTO** lo Statuto di autonomia;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di sostituire l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 25 gennaio 2018 con l'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
**2.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**MISURA INVESTIMENTI – regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, articoli 43 e 50.**

**FINALITA'**

La Misura "Investimenti" è una misura attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, volta all'adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale delle imprese, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività, e finanzia investimenti relativi:

a) all'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini;

b) all'acquisto di specifiche attrezzature isobariche per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione.

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

**AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA**

La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per l'anno 2018. E' prevista la conservazione degli investimenti assoggettati a contributo per cinque anni dalla data della liquidazione del contributo (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento UE n.1308/2013). L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni competenti.

**BENEFICIARI DEL PREMIO PER GLI INVESTIMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti), sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti:

1) le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,

2) le imprese intermedie cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, per le quali l'intensità massima degli aiuti è dimezzata,

e che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione

I contributi non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto 14, del regolamento (CE) n. 702/2014 della COMMISSIONE, del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Accedono ai contributi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, in forma singola:

- sono titolari di partita IVA;
- sono iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- hanno costituito nel SIAN un fascicolo aziendale attivo;
- sono in regola con la normativa in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- sono affidabili ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

**TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Investimenti annuali relativi:

a) all'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini;

b) all'acquisto di specifiche attrezzature isobariche per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione.

**SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione informatica delle domande ammissibili al finanziamento per l'acquisto di nuovi contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini e per l'acquisto di specifiche attrezzature isobariche per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione.

Per ogni eventuale investimento, presente presso l'Azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di aiuto, non verrà riconosciuta ed ammessa al finanziamento alcuna spesa richiesta.

Le spese ammissibili e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del regolamento UE n. 1308/2013, articolo 45, e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; l'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto, spedizione merci e doganali;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- garanzie bancarie o assicurative
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione per ogni singola spesa, quest'ultime dovranno essere riconducibili ad ogni singolo acquisto. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero della matricola od

altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).
Le fatture dovranno, inoltre, riportare il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura "Reg. Ue n.1308/2013 art. 50) _PNS_Misura_Investimenti_campagna_2017/2018_domanda di aiuto n._____".
Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere obbligatoriamente a quello indicato nella domanda di pagamento anticipo, se liquidato, e della successiva domanda di pagamento saldo. Dal conto corrente "unico" dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto.
A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla Regione ed all'OP Agea.

**CONTRIBUTO**
Il contributo è concesso a saldo dell'investimento annuale ed è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta, IVA esclusa.
Il contributo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.
L'importo delle spese ammissibili, pena la non ammissibilità della domanda, non può essere superiore a 100.000,00 euro nel caso in cui l'azienda richiedente il contributo intenda realizzare solo un tipo di intervento e a 145.000,00 euro nel caso in cui intenda realizzare entrambi gli interventi ammissibili e:

a) non può essere inferiore a 3.000 per gli investimenti da realizzarsi nelle aziende situate nella provincia di Trieste;
b) non può essere inferiore a 5.000 per gli investimenti da realizzarsi da parte di aziende diverse da quelle indicate alla lettera a).

Non sono ammissibili al sostegno i semplici interventi di sostituzione e l'acquisto di materiali usati, in modo da garantire che gli investimenti siano finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività.
Le operazioni di investimento dichiarate nella domanda di aiuto devono essere completate entro il 31 agosto 2018.

**CRITERI DI PRIORITA'**
Per l'anno 2018 è previsto per la misura "Investimenti" un intervento di euro 1.076.455,10; nel caso in cui le disponibilità finanziarie messe a disposizione dal MIPAAF siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, il competente Servizio regionale provvede a redigere una graduatoria delle domande presentate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) aziende che propongono un investimento da cui deriveranno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2016/1149;
b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU), di cui il titolare o almeno un socio sia un giovane agricoltore di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola, alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU) che presentino in azienda un coadiuvante familiare di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
d) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU) diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
e) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli non iscritti alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU), di cui il titolare o almeno un socio sia giovane agricoltore di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola, alla data di presentazione della domanda di contributo;
f) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d);
g) altri richiedenti.
I punteggi assegnabili sono uguali nei casi di cui alle lettere a) e b) e decrescenti nei casi previsti dalla lettera c) alla lettera g), in base all'articolo 4, punto 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14

febbraio 2017, n. 911. A parità di condizioni sono finanziate le domande secondo il criterio della minore età del richiedente e, in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore spesa ammessa per l'investimento proposto.
Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
Le domande per beneficiare del premio dovranno essere presentate informaticamente all'Organismo Pagatore Agenzia per le erogazioni in Agricoltura entro e non oltre il termine del 15 febbraio 2018 e dovranno essere consegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia in forma cartacea, corredate di tutti gli allegati, entro e non oltre il termine del 22 febbraio 2018, salvo proroghe concesse da AgEA. A tal fine farà fede il timbro postale di invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
La trasmissione della domanda è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale sono indicati:
- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (centro di Assistenza agricola o tecnico abilitato munito di apposita delega da parte del soggetto richiedente);
- numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.
Ai fini della richiesta di contribuito le aziende compilano la domanda e la dichiarazione allegate alle istruzioni operative n. 51/2017 di AgEA e le ulteriori dichiarazioni secondo i modelli predisposti e resi disponibili dal Servizio regionale competente.

**RINVIO**
Ai fini del pagamento dei contributi per la misura investimenti per la campagna 2017/2018 si rinvia alle istruzioni operative n. 51/2017 emanate da AgEA. Le disposizioni del presente provvedimento sono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nelle circolari attuative dell'organismo pagatore.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_242_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 242

## Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Integrazione delle dotazioni finanziarie dei bandi con accesso individuale di cui alla DGR 1219/2017 e DGR 2144/2017.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento /UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
**VISTO** il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2017) 7706 final del 14 novembre 2017, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 2375 del 1 dicembre 2017;
**VISTO** il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso;
**VISTO** l’articolo 73 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4;
**VISTO** il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
**ATTESO** che il suindicato Regolamento individua, tra le competenze delle strutture responsabili, anche l’elaborazione dei bandi e degli inviti da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, determinando nel contempo le risorse finanziarie disponibili;
**VISTE** le proprie deliberazioni:
- n. 1378 di data 23 luglio 2016, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e ripartizione tra tipologia di intervento”;
- n. 1219 di data 30 giugno 2017, come modificata dalla deliberazione n. 2018 del 20 ottobre 2017, avente ad oggetto “Bando per l’accesso individuale alla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali- sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura- tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, avente una dotazione finanziaria pari a euro 3.000.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600,00;
- n. 2144 di data 6 novembre 2017 avente ad oggetto “PSR 2014-2020. Bando per l’accesso alla misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia di intervento 8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Approvazione”, avente una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 646.800,00;

- n. 2376 di data 1 dicembre 2017, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione piano finanziario analitico e ripartizione tra tipologia di intervento. Modifiche” con la quale sono state integrate le risorse a valere sui bandi che hanno dimostrato una maggiore progettualità finanziabile;
**RILEVATA** la necessità di assegnare le ulteriori risorse, individuate con la già citata D.G.R. n. 2376/2017, ad integrazione delle risorse già disponibili sui rispettivi bandi;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
**VISTA** la D.G.R. n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”;
**SU PROPOSTA** dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all’unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Sulla base delle nuove disponibilità, assegnate dal Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato da ultimo con la D.G.R. n. 2376/2017, le risorse finanziarie inizialmente previste nei bandi sono come di seguito aggiornate:
- in riferimento alla D.G.R. n. 1219 del 30 giugno 2017, come modificata dalla propria deliberazione n. 2018 del 20 ottobre 2017, avente ad oggetto “Bando per l’accesso individuale alla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali- sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura- tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”: euro 6.000.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari ad euro 2.587.200,00;
- in riferimento alla D.G.R. n. 2144 del 6 novembre 2017 concernente “PSR 2014-2020. Bando per l’accesso alla misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia di intervento 8.6.1 - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Approvazione”: euro 4.970.415,20 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari ad euro 2.143.243,03.

**2.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

---

18_9_1_DGR_246_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 246
## DLgs. 152/2006 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del Piano regionale amianto.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che, all’art.10, stabilisce che le Regioni adottino i piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
**VISTA** la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
**VISTO** il d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” che disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;
**VISTA** la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi generali per i processi di valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;

**VISTO** il DPR n.357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;
**VISTA** la DGR n.1323 dell'11 luglio 2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza";
**PRESO ATTO** che il Piano regionale amianto interessa l'intero territorio regionale e i Siti della Rete Natura 2000;
**ATTESO** che il Piano regionale amianto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006, in quanto costituisce aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 0376/Pres. dell'11 ottobre 1996;
**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la verifica di assoggettabilità alla VAS comprende la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla DGR 1323/2014;
**VISTA** la DGR n. 2313 del 22 novembre 2017 con la quale si è preso atto del progetto di Piano regionale amianto, comprensivo del Rapporto preliminare e della Relazione di verifica di significatività dell'incidenza, è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del d.lgs.152/2006, comprensiva della verifica di significatività dell'incidenza ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, e sono stati individuati:
a) Autorità procedente la Giunta regionale per il tramite del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia
b) Autorità competente la Giunta regionale che si avvale del supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia
c) Soggetto proponente il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia
d) Soggetti competenti in materia ambientale:
Direzione centrale infrastrutture e territorio: Servizio paesaggio e biodiversità
Direzione centrale ambiente ed energia: Servizio geologico, Servizio difesa del suolo, Servizio gestione risorse idriche, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA FVG
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI TS
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUI UD
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"
Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI;
**VISTA** la nota prot. n. 51294 del 23 novembre 2017 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso la proposta del Piano regionale amianto, comprensivo del Rapporto preliminare ambientale per la consultazione con i Soggetti competenti;
**VISTI** i seguenti pareri pervenuti entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento: ARPA FVG, prot. 42020 /P/GEN/PRA_VAL del 14 dicembre 2017; Direzione centrale infrastrutture e territorio-Servizio paesaggio e biodiversità, prot. 399 dell'8 gennaio 2018;
**VISTI** inoltre i seguenti pareri: Comune di Ronchi dei Legionari, nota prot. 29134 del 29 dicembre 2017; Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUI UD nota prot. 1586/P/GEN/PREV-SEGR del 9 gennaio 2018;
**RILEVATO** che non sono pervenuti i pareri di:
Direzione centrale ambiente ed energia: Servizio geologico; Servizio difesa del suolo; Servizio gestione risorse idriche; Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI TS
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"
Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"
Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI;
**VISTA** la nota prot. 5626 del 29 gennaio 2018 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, ha trasmesso i pareri pervenuti e illustrato come provvederà al recepimento nel piano delle osservazioni ricevute;
**VISTA** la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali del 31 gennaio 2018, nella quale, valutati la proposta di Piano, il Rapporto preliminare ambientale, le informazioni complessivamente acquisi-

te e preso atto dei pareri dei Soggetti competenti pervenuti, si evidenzia che:
- il Rapporto preliminare contiene gli elementi di cui all'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- sono stati analizzati i rapporti di coerenza con i Piani che potrebbero avere attinenza con l'area d'indagine del Piano;
- sono state effettuate le valutazioni relative ai possibili impatti del piano sull'ambiente e di verifica di possibili effetti significativi sui Siti Rete Natura 2000.
In considerazione delle aree della Rete Natura 2000 regionale, delle finalità di miglioramento della gestione dell'amianto e della localizzazione puntuale delle previsioni relative ad aree limitate per lo più antropizzate, si valuta che il piano non possa determinare incidenze significative negative sui valori naturali tutelati e pertanto non sia necessario sottoporlo alla procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997.
Alla luce di quanto sopra si ritiene in conclusione che il Piano regionale amianto in considerazione della natura ed entità delle azioni previste non produca impatti significativi negativi sull'ambiente e pertanto si valuta che non sia da assoggettare alla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006.
Ai fini dell'approvazione esso dovrà essere rivisto recependo le indicazioni pervenute dai Soggetti competenti e finalizzate a migliorarne gli aspetti ambientali, come di seguito illustrato:
1. prevedere nel Piano un capitolo relativo al monitoraggio nel tempo dello stato di avanzamento delle diverse attività previste dallo stesso;
2. indicare nel Piano che gli interventi di bonifica di edifici contenenti amianto posti all'interno di Siti Natura 2000 ricadono nell'ambito di applicazione del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza ambientale di cui alla DGR n. 1323/2014;
**RITENUTO** di poter concordare con quanto illustrato e proposto dal Servizio valutazioni ambientali con la precitata Relazione istruttoria;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,
all'unanimità,

**DELIBERA**

il seguente parere
**a)** Il Piano regionale amianto non è da assoggettare a valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs.152/2006, in quanto non può comportare impatti negativi significativi sull'ambiente; al fine di migliorare gli aspetti ambientali in fase di approvazione dovranno essere recepite le seguenti indicazioni:
1) prevedere nel Piano un capitolo relativo al monitoraggio nel tempo dello stato di avanzamento delle diverse attività previste dallo stesso;
2) indicare nel Piano che gli interventi di bonifica di edifici contenenti amianto posti all'interno di Siti Natura 2000 ricadono nell'ambito di applicazione del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza ambientale di cui alla DGR n. 1323/2014.
**b)** Di rendere pubblico attraverso il sito web regionale e di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il presente atto.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

---

18_9_1_DGR_249_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 249

## Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della DGR 151/2018.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 21 della L. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
**VISTI** gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in

particolare l'art.138 comma 1 lettera b che delega alle regioni la funzione amministrativa inerente la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;
**VISTO** il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
**VISTA** la L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
**VISTA** la L. 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia";
**VISTO** il D. Lgs.17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
**VISTO** il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";
**VISTA** la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
**VISTO** il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
**VISTO** il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";
**VISTO** il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
**VISTI** i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
**VISTO** il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
**VISTA** la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" e, in particolare l'art. 4, comma 69 che ha modificato i limiti numerici di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 98 succitato;
**VISTO** il D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 14 concernente, tra l'altro, la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;
**VISTO** il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012;
**VISTO** il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012;
**VISTO** l'art.12 del D.L. n. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modifiche dalla L. 128/2013;
**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
**VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
**VISTO** il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
**VISTI** i testi dei decreti attuativi della legge n. 107/2015 (D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13/04/2017);
**VISTA** la Legge del 5 dicembre 2017 n. 182 recante "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia";

**PRESO ATTO** che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;
**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 764 del 28 aprile 2017 che approva le "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 - 2019";
**RICHIAMATE** altresì le deliberazioni n. 2529 del 14 dicembre 2017, n. 2648 del 28 dicembre 2017 e n. 151 del 29 gennaio 2018, con le quali è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2018 - 2019;
**VISTO** il decreto del Dirigete titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 671 del 19/01/2018 con il quale è stata data attuazione al Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'a.s. 2018 - 2019;
**CONSIDERATO** che nel summenzionato decreto n. 671/2018 il Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del FVG ha dato atto che, in conseguenza del distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e della sua aggregazione alla Regione FVG ex Lege n. 182/2017, le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado facenti parte del Comune di Sappada, ricadenti nell'Ambito 7 di Udine, sono provvisoriamente aggregate all'Istituto Comprensivo di Comeglians;
**TENUTO CONTO** che su questa specifica tematica in data 1° febbraio 2018 si è svolta una riunione, convocata dall'Assessore regionale all'Istruzione, alla presenza del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Sappada, del sindaco del Comune di Comeglians, della Dirigente Scolastica dell'I.C. di Comeglians, della Dirigente dell'Ambito Territoriale VI (Udine) dell'U.S.R. F.V.G., di rappresentanti della Prefettura di Udine oltre che di Dirigenti e funzionari del Servizio istruzione e politiche giovanili dell'Amministrazione regionale;
**CONSIDERATO** che nell'ambito di tale riunione (come da processo verbale del 01/02/2018), all'unanimità, i presenti hanno manifestato il loro accordo per quanto concerne l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado facenti parte del Comune di Sappada all'Istituto Comprensivo di Comeglians, ricadente nell'Ambito 7 di Udine;
**VALUTATA** la necessità, nella specifica fattispecie in questione, di derogare alle modalità richieste dalle Linee di indirizzo per la formazione del Piano di dimensionamento regionale, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, dell'urgenza di provvedere in merito e della contestuale presenza dei Sindaci dei due Comuni interessati (Comeglians e Sappada) all'incontro del 01/02/2018;
**ATTESA** pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, da ultimo approvato con DGR n. 151/2018, limitatamente alla previsione dell'aggregazione delle scuole afferenti al Comune di Sappada all'Istituto Comprensivo di Comeglians, in considerazione della delega alle regioni della funzione amministrativa inerente la programmazione della rete scolastica ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 112/1998;
**RITENUTO** di dare mandato all'Assessore all'istruzione, nel rispetto delle competenze degli altri Enti, di adottare nelle opportune sedi ogni provvedimento utile a non pregiudicare la posizione del personale scolastico (docente, educativo ed A.T.A.) che presta servizio nelle scuole di Sappada, aggregate con il presente provvedimento all'Istituto Comprensivo di Comeglians;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 - 2019", da ultimo approvato con la deliberazione n. 151 del 29 gennaio 2018, mediante la previsione dell'aggregazione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado facenti parte del Comune di Sappada all'Istituto Comprensivo di Comeglians, ricadente nell'Ambito 7 di Udine;
**2.** Di dare mandato all'Assessore all'istruzione, nel rispetto delle competenze degli altri Enti, di adottare nelle opportune sedi ogni provvedimento utile a non pregiudicare la posizione del personale scolastico (docente, educativo ed A.T.A.) che presta servizio nelle scuole di Sappada, aggregate con il presente provvedimento all'Istituto Comprensivo di Comeglians;
**3.** Di riservarsi di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni eventuale, ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale;
**4.** La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2018 - 2019 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_251_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 251

## Approvazione e adesione all'Accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile per l'attuazione di una rete unica denominata "Green city network Italia". (euro 50.000,00).

**LA GIUNTA REGIONALE**

**CONSIDERATO** che:
- la New Urban Agenda del programma delle Nazioni Unite UN-Habitat (pubblicato in "World Cities Report" 2016) indica i principi che collegano ambiente, pianificazione urbana e governance, inserendo le strategie ambientali nella pianificazione urbana di lungo termine e nella gestione delle città. L'UNEP e UN-HABITAT hanno lanciato la "Greener cities partnership" individuando una serie di macroaree ambientali prioritarie da sviluppare nei prossimi anni, aggiornate nel febbraio 2017;
- nel 2013 la Commissione Europea nel 7° Programma d'Azione per l'Ambiente ha posto grande attenzione alle città per la protezione del capitale naturale, per promuovere un uso più efficiente delle risorse e accelerare la transizione verso una low-carbon economy. Nel 7° programma le città giocano un ruolo cruciale come motore dell'economia, come luoghi di connessione, creatività e innovazione e come centri di servizi per le aree circostanti;
- nel novembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato un rapporto, con il quale sinteticamente presenta gli "Indicators for sustainable Cities", una ricognizione di ben 12 set di indicatori attualmente più utilizzati al mondo, a conferma della grande varietà e vivacità dell'elaborazione in materia;

**ATTESO** che:
- la Regione, così come espresso nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, presentata al Consiglio Regionale contestualmente al Disegno di Legge di approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020 e del bilancio annuale 2018, ed approvato con delibera di Giunta regionale 14 novembre 2017, n. 2194, ha manifestato l'interesse ad allinearsi con gli obiettivi di Europa 2020 di una crescita intelligente e sostenibile.

**DATO ATTO** che:
- nel corso dell'ultima edizione di ECOMONDO, la fiera leader della Green e Circular Economy nell'area euro-mediterranea, svoltasi a Rimini dal 7 al 10 novembre 2017, è stata illustrata, dal Consiglio Nazionale della Green Economy, la proposta di un programma per la transizione alla Green Economy in Italia, da inserire fra le priorità della prossima agenda parlamentare e di governo;
- nel programma si propone di fare della sfida climatica l'occasione per rinnovare il sistema energetico, puntando sull'economia circolare per superare il modello lineare di spreco e alto consumo di risorse; attivando un piano nazionale per la rigenerazione urbana, supportato con gli strumenti e gli indirizzi della Green Economy; promuovendo l'elevata qualità ecologica; assicurando lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile; tutelando e valorizzando il capitale naturale e i servizi eco-sistemici; investendo nella gestione delle acque per assicurare una risorsa strategica, per eliminare gli sprechi e ridurre i rischi di alluvioni; rendendo, in generale, più efficaci le politiche pubbliche;
- con l'occasione, l'Assessore regionale alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della Regione Emilia-Romagna ha illustrato, all'Assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso già intrapreso dalla citata Regione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito Fondazione) nell'ambito dell'elaborazione di linee guida ed indicatori di performance per interventi di Green Economy nelle città e per l'organizzazione e la gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati;

**VISTA** la legge regionale n. 45/2017, (Legge di stabilità n. 18/2018), articolo 9, che stabilisce che, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e le iniziative presentate agli "Stati Generali della Green Economy Italiana 2017", di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto il 7 marzo 2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede legale in Roma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione un accordo di collaborazione ai sensi dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzati all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea

del novembre 2015 denominato “Indicators for sustainable Cities”;
**PRESO ATTO** che:
- la Legge 449/97 all’art. 43, prevede che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”;
- il presente Accordo non rientra nella disciplina, di cui al D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in quanto, in particolare:
  - con l’accordo si intende realizzare una cooperazione per la realizzazione di obiettivi comuni di sviluppo, retta esclusivamente dall’interesse pubblico;
  - il costo del progetto, oggetto dell’Accordo, è sostenuto da entrambe le parti e l’Accordo non è finalizzato a generare guadagni economici per la Fondazione, la cui attività, per Statuto, è senza fini di lucro;
  - i risultati ottenuti sono condivisi gratuitamente con le altre amministrazioni interessate, per il perseguimento di interessi pubblici connessi ai temi delle Green Cities;

**CONSIDERATO** che:
- negli articoli 1 e 2 dello Statuto della Fondazione si evince che non ha scopo lucrativo e che svolge attività per la promozione di uno sviluppo sostenibile, di una Green Economy, di un’alta formazione tecnologica finalizzata all’elevata qualità ecologica; che per perseguire il suo scopo, svolge attività di ricerca, di studio, di formazione, di informazione e di comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, ed ancora analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici;
- che la Fondazione dispone, nel proprio comitato scientifico e nel proprio staff, di competenze tecniche di elevato profilo in materia di sviluppo sostenibile delle città e dei contesti urbani e periurbani, di architettura bioclimatica, di energie rinnovabili e efficienza energetica, di capitale naturale e infrastrutture verdi, di gestione sostenibile dei rifiuti, di gestione sostenibile della risorsa idrica, di mobilità sostenibile;

**RITENUTO** necessario realizzare con la Fondazione un comune progetto di ricerca, sviluppo, diffusione e supporto, così come meglio descritto nel Piano Operativo di dettaglio delle attività, allegato all’Accordo di collaborazione, per:
- l’elaborazione di linee guida e indicatori di performance regionali che possano fornire indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy, con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali e per l’organizzazione e gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati;
- la definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio degli indicatori di performance da presentare alla conferenza nazionale di Bologna, che si terrà presumibilmente entro settembre 2018, con comparazioni nazionali, europee e internazionali;
- l’analisi, a partire dal lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, sulle buone pratiche green a livello regionale e nei Comuni della regione Friuli Venezia Giulia, allo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di Green Economy nelle città e per la qualificazione in chiave green di progetti e attività già in corso o programmati, da presentare in un workshop agli Stati generali della Green Economy;
- costituire e gestire un tavolo di lavoro a livello regionale, nonché l’organizzazione di un evento pubblico a livello regionale con il coinvolgimento dei Comuni della regione, di altri soggetti istituzionali, imprese ed esperti;

**ATTESO** che la collaborazione fra le parti è finalizzata all’implementazione di soluzioni da condividere con tutte le amministrazioni interessate, in una logica di rete rispetto alla quale questa Regione intendere svolgere un ruolo di impulso;
**DATO ATTO** che a tale fine è stato individuato un Piano operativo di dettaglio il cui costo complessivo è quantificato in euro 100.000,00 da ripartirsi equamente tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione, con le modalità previste nello schema di Accordo, allegato alla presente deliberazione, facente parte integrante della stessa;
**VISTI** altresì:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- la legge n.152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-

coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
**DATO ATTO** che le risorse finanziarie necessarie alla stipula dell'Accordo, per la quota regionale, trovano copertura attraverso lo stanziamento presente sul capitolo 2675, Missione 9 Programma 2 Titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020, approvato con Delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 2017 n. 2701;
**TUTTO CIÒ PREMESSO** e considerato,
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di approvare l'Accordo di collaborazione ed il Piano Operativo di dettaglio delle attività, parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzate all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato "Indicators for sustainable Cities";
**2.** di prender atto che è stato individuato un Piano operativo di dettaglio, il cui costo complessivo è quantificato in euro 100.000,00, da ripartirsi equamente tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Sviluppo sostenibile, con le modalità previste nello schema di Accordo, allegato alla presente deliberazione;
**3.** di cofinanziare il progetto per l'importo di 50.000,00 euro e di prenotare, a tal fine, le risorse a carico del capitolo 2675 per l'anno 2018, a valere sulla missione 9, Programma 2 Titolo 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2018-2020, come da certificato contabile COSMO;
**4.** di dare atto che la Fondazione Sviluppo sostenibile coprirà la restante parte del costo complessivo del progetto;
**5.** di stabilire che con successivo atto il Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia provvederà all'impegno di spesa dell'importo finalizzato alla copertura dei costi assunti dalla Regione e all'individuazione degli eventuali ulteriori elementi operativi e di dettaglio ritenuti necessari per l'attuazione dell'Accordo;
**6.** di dare mandato altresì all'Assessore Regionale all'ambiente ed energia, per la firma del citato Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione;
**7.** di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**E**

**FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Lì, …….

L'anno 2018 il giorno……………………del mese di ……………………… , presso ……………………………

**tra**

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, con sede legale in Trieste, CAP 34121, Piazza dell'Unità d'Italia 1, (codice fiscale 80014930327), legalmente rappresentata da…………………………………. domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della Regione;

**e**

la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Roma, CAP 00198, Via Garigliano 61/A (codice fiscale 97522280581), legalmente rappresentata dal Presidente, Edo Ronchi, domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede della Fondazione;

**Premesso**

- la New Urban Agenda del programma delle Nazioni Unite UN-Habitat (pubblicato in "World Cities Report" 2016) che indica i principi che collegano ambiente, pianificazione urbana e governance, inserendo le strategie ambientali nella pianificazione urbana di lungo termine e nella gestione delle città. L'UNEP e UN-HABITAT hanno lanciato la "Greener cities partnership" individuando una serie di macroaree ambientali prioritarie da sviluppare nei prossimi anni, aggiornate nel febbraio 2017;
- per supportare l'impegno delle città a migliorare l'ambiente, l'economia e la qualità della vita urbana, l'Unione Europea ha attivato diversi strumenti, tra i quali: il *Reference Framework for Sustainable European Cities* (RFSC); *Thematic Strategy on Urban Environment*; URBACT; *Smart Cities and Communities European Innovation Partnership* e EU Cities Adapt;
- nel 2013 la Commissione Europea nel 7° Programma d'Azione per l'Ambiente ha posto grande attenzione alle città per la protezione del capitale naturale, per promuovere un uso più efficiente delle risorse e accelerare la transizione verso una *low-carbon* economy. Nel 7° programma le città giocano un ruolo cruciale come motore dell'economia, come luoghi di connessione, creatività e innovazione e come centri di servizi per le aree circostanti inoltre, per la loro densità, le città offrono alti potenziali per il risparmio energetico e per avviare una economia *carbon-neutral*;
- nel novembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato un rapporto, con il quale sinteticamente presenta gli "Indicators for sustainable Cities", una rassegna aggiornata degli indicatori di sostenibilità utilizzati al mondo, a conferma della grande varietà e vivacità dell'elaborazione in materia, questo rapporto presenta una ricognizione di ben 12 set di indicatori attualmente utilizzati;

**Considerato**

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare:

- è impegnata ad approfondire gli strumenti e le pratiche relative al governo del territorio e la rigenerazione urbana in coerenza con la legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo", la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", il decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 84 / Pres. "L.R. 22/2009, il Piano del Governo del Territorio (PGT)", pubblicato sul BUR n. 20 del 2 maggio 2013, il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 / Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", pubblicato sul BUR S.O. n. 11 del 25 marzo 2008, la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1774 "DLGS 42/2004, art. 143. Lr 5/2007, art. 57, comma 6 e comma 7. Piano paesaggistico regionale. Adozione", pubblicato sul BUR n. 40 del 4 ottobre 2017;

- è altresì interessata ad allinearsi con gli obiettivi di Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: tali sono altresì i pilastri della politica ambientale ed energetica regionale e rappresentano una priorità dell'azione di governo, al fine di rafforzare i concetti della tutela e valorizzazione del territorio, della sostenibilità, della competitività e dell'uso razionale delle risorse a vantaggio delle generazioni future;

- è impegnata a sostenere il ruolo della rigenerazione urbana, attraverso interventi riguardanti, oltre gli aspetti del miglioramento energetico degli edifici pubblici e privati, pratiche e interventi di riuso, trasformazione e ridefinizione di spazi pubblici nella loro valenza architettonica, urbana e sociale, contemperando criticamente le esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle trasformazioni;

- ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006, parimenti alle altre Regioni, è chiamata a dare attuazione alla nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile attraverso la declinazione degli obiettivi strategici nazionali sulla base delle proprie priorità e specificità territoriali;

- in tale contesto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto diversi interventi concreti sul territorio, legati allo sviluppo dei rapporti con i Comuni nell'ambito ambientale ed esplicitati nei propri Piani regionali di settore:

- nel Piano Energetico Regionale, (approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2015, n. 260/Pres.) si prefigge la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso strumenti di efficientamento energetico in tutti i campi e una politica di tutela e valorizzazione del territorio con un uso razionale e sostenibile delle risorse;
- nel Piano regionale di gestione rifiuti speciali (approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 259/Pres.), Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2016, n. 122/Pres.), Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2016, n. 1723/Pres.), ha definito l'organizzazione della gestione dei rifiuti, per altro disciplinata dalla Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 nonché dalla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare),
- nel Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, (approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 1996, n. 376/Pres.) ha provveduto a censire la presenza di amianto nelle scuole, negli ospedali, negli edifici pubblici, nei locali aperti al pubblico e nelle aziende. In tale contesto la Regione ha approvato, con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0178/Pres., il Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;
- nel Piano di azione regionale (approvato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 010/Pres.) ha dotato i Comuni dello strumento di riferimento per la gestione delle criticità legate all'inquinamento atmosferico. Le azioni indicate nel Piano vanno poi declinate nei singoli Piani d'azione comunali (PAC) e messe in atto nelle situazioni critiche dagli Enti locali.
- nel Piano di miglioramento della qualità dell'aria, (approvato definitivamente con decreto del Presidente n. 47 del 15 marzo 2013) ha fornito lo strumento per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti e l'abbassamento dei livelli di ozono;
- nel Piano regionale di tutela delle acque, (previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e approvato con decreto del Presidente n. 13 del 19 gennaio 2015) ha individuato gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE sul proprio territorio;
- nel Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, (approvato con decreto del Presidente n. 300 dd 16 dicembre 2011) ha definito l'approccio della pianificazione strategica nel settore che deve integrare le direttive di politica industriale con la gestione del territorio;
- nel Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, (approvato con decreto del Presidente n. 80 del 15 aprile 2013) ha colto le opportunità offerte dal D.Lgs. 111/2004, che ha ampliato le competenze in

materia di viabilità e trasporti, con la possibilità di pianificare, programmare e gestire non solo i servizi automobilistici e marittimi ma anche quelli ferroviari, governando quindi l'intero sistema della mobilità pubblica di interesse regionale;

Che la Fondazione per lo sviluppo sostenibile:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2, non ha scopo lucrativo e prevede la promozione di uno sviluppo sostenibile, di una Green Economy, di un'alta formazione tecnologica finalizzata all'elevata qualità ecologica; che per perseguire il suo scopo, svolge attività di ricerca, di studio, di formazione, di informazione e di comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, ed ancora analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici;
- dispone, nel proprio comitato scientifico e nel proprio staff, di competenze tecniche di elevato profilo in materia di sviluppo sostenibile delle città e dei contesti urbani e periurbani, di architettura bioclimatica, di energie rinnovabili e efficienza energetica, di capitale naturale e infrastrutture verdi, di gestione sostenibile dei rifiuti, di gestione sostenibile della risorsa idrica, di mobilità sostenibile;
- redige e pubblica analisi tecniche, studi normativi ed approfondimenti culturali sulle tematiche correlate ai principali settori strategici per lo sviluppo sostenibile delle città;
- dispone, inoltre, di una elaborazione di carattere tecnico-scientifico sui principali settori strategici per uno sviluppo sostenibile nelle città: mitigazione e adattamento climatico, energie rinnovabili e efficienza energetica, capitale naturale e infrastrutture verdi, Circular economy e gestione sostenibile dei rifiuti, mobilità sostenibile e relative infrastrutture, ecc…;
- ha supportato l'elaborazione di diversi PAES nell'ambito del Covenant of Mayors europeo, quali, ad esempio, quelli delle città della provincia di Roma;
- nel 2016, in occasione della V edizione degli Stati generali della Green Economy, ha dedicato un gruppo di lavoro all'elaborazione di un manifesto della Green Economy per l'architettura e l'urbanistica, "La città futura", che fornisce una griglia di proposte e indicazioni sulla sfida climatica, la pianificazione urbanistica e l'architettura bioclimatica, la tutela del capitale naturale e dei servizi eco-sistemici, i benefici di un modello circolare di economia, mobilità sostenibile, qualità e bellezza delle città per una migliore vivibilità, interventi di rigenerazione urbana, di sistematica manutenzione, di recupero, di riqualificazione, di riuso e riciclo del patrimonio esistente, delle aree periferiche degradate, delle aree deindustrializzate, delle molteplici aree dismesse, di inclusione sociale;
- ha interesse ad approfondire la ricerca, l'analisi e la diffusione di buone pratiche in materia di sviluppo sostenibile delle città, e che sulla base delle proprie esperienze e qualifiche nel settore, può mettere a disposizione un patrimonio di *know – how* tecnico e scientifico;
- sta sottoscrivendo un Accordo di collaborazione anche con la Regione Emilia-Romagna, per l'avvio di una rete unica denominata Green Cities Network Italia;

**Ritenuto**

inoltre di attivare un rapporto di collaborazione con le finalità e i contenuti indicati negli articoli seguenti, in considerazione, del comune interesse alla promozione dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al tema delle Green Cities,

**Viste**

- la legge 449/97 che all'art. 43 prevede che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";
- il decreto legislativo 50/16 (Codice appalti e concessioni), all'art 158, prevede che per i servizi di ricerca e sviluppo si applichino le procedure concorsuali "purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio delle sue attività; b) la prestazione del servizio è interamente

retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore" e che queste condizioni non sono presenti in questo Accordo di collaborazione;
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 marzo 2016 per cui i "servizi di ricerca e sviluppo" sono definiti come "quei servizi che consistono in un progresso scientifico ottenuto nei vari campi delle scienze naturali o sociali";
- il presente Accordo non rientra nella disciplina di cui al D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in quanto, in particolare:
    - con l'Accordo si intende realizzare una cooperazione per la realizzazione di obiettivi comuni di sviluppo, retta esclusivamente dall'interesse pubblico;
    - il costo del progetto, oggetto dell'Accordo, è sostenuto da entrambe le parti e l'Accordo non è finalizzato a generare guadagni economici per la Fondazione, la cui attività, per Statuto, è senza fini di lucro;
    - i risultati ottenuti sono condivisi gratuitamente con le altre amministrazioni interessate, per il perseguimento di interessi pubblici connessi ai temi delle Green Cities;
- la legge regionale n. 45/2017, Legge di stabilità n. 18/2018, artt. 9-11 Predisposizione dell'Accordo di collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
- la legge 7 agosto 1990, n. *241*. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

**Tutto ciò premesso**

**si conviene e stipula quanto segue**

**Articolo 1**

**(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Articolo 2**

**(Oggetto)**

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzate all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato "Indicators for sustainable Cities", al fine dell'attuazione della rete unica denominata "GREEN CITY NETWORK ITALIA" .

**Articolo 3**

**(Attività)**

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività, maggiormente illustrate nell'allegato Piano operativo di dettaglio, di cui all'art.6:

- Elaborazione di linee guida e indicatori di performance, in continuità con le attività di collaborazione già in corso con la Regione e ai fini di una più completa elaborazione, che possano fornire indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy nelle città, con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali, e per l'organizzazione e gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati;

- Definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio dell'applicazione degli indicatori di performance da presentare alla conferenza nazionale di Bologna, che si terrà presumibilmente entro settembre 2018, con comparazioni nazionali, europee e internazionali;
- Analisi, a partire dal lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, delle buone pratiche *green* a livello regionale e nei Comuni della regione, allo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di Green Economy nelle città e per la qualificazione in chiave green di progetti e attività già in corso o programmati, da presentare in un workshop agli Stati generali della Green Economy;
- Costituzione e gestione di un tavolo di lavoro a livello regionale e organizzazione di iniziative promozionali a livello regionale, per la partecipazione e discussione delle attività oggetto dell'Accordo.

**Articolo 4**

**(Modalità di attuazione)**

Le summenzionate attività sono svolte, secondo i contenuti, le modalità e i tempi espressamente indicati nel Piano operativo di dettaglio, di cui all'art.6.

La Regione e la Fondazione, in ogni singola fase ed in ogni momento di esecuzione, potranno richiedere e concordare variazioni operative delle attività che non comportino, comunque, modifiche sostanziali e costi aggiuntivi, al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, senza avanzare pretese di ulteriori rimborsi, oltre quelli espressamente stabiliti nel presente Accordo.

La Fondazione si impegna:

- a svolgere con la massima cura e diligenza le attività di cui al presente Accordo;
- a tenere costantemente informata la Regione sullo svolgimento delle attività effettuate e a coordinarsi con i referenti della Regione;
- a produrre, alla conclusione di ciascuna fase operativa, nonché alla conclusione del progetto, una dettagliata Relazione sulle attività svolte, corredata da tutta la documentazione necessaria per la comprensione del lavoro (elaborati tecnici, bibliografie, archivi, software ed altro);
- ad utilizzare, per la realizzazione del progetto, la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili, restando indenne la Regione da ogni eventuale pretesa da parte dei titolari di detta documentazione.

La Regione fornirà alla Fondazione la collaborazione necessaria per la buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso la condivisione di dati, studi, ricerche, esperienze e *best practicies* ritenute utili e funzionali al buon esito della collaborazione.

I risultati della collaborazione prevista dal presente Accordo saranno di proprietà comune delle parti, che si impegnano a utilizzarli e divulgarli di comune accordo.

**Articolo 5**

**(Durata dell'Accordo)**

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude entro il 31 dicembre 2018.

La Regione e la Fondazione possono richiedere e concordare, se necessario, una proroga dei termini per il completamento delle attività, senza ulteriori costi per entrambe le parti.

La Fondazione dovrà richiedere la proroga dei termini via Pec, almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza dell'Accordo. La Regione provvederà a rispondere entro 30 giorni via Pec, fermo restando che la proroga concedibile non potrà superare i 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di cessazione dell'Accordo.

**Articolo 6**

**(Piano operativo di dettaglio)**

La Fondazione e la Regione condividono il Piano operativo di dettaglio delle attività e le relative modalità di esecuzione, così come riportato in allegato e articolato come di seguito:

a. il dettaglio delle singole attività;

b. il cronoprogramma delle singole attività;

c. il dettaglio dei costi per singola attività;

d. il quadro finanziario complessivo.

**Articolo 7**

**(Importo e modalità di erogazione)**

Il costo complessivo del progetto oggetto del presente Accordo di collaborazione è quantificato dalle parti in € 100.000,00 (centomila/00 euro). Le parti di comune accordo stabiliscono la ripartizione dei costi come segue:

- il 50% pari ad € 50.000 (cinquantamila/00 euro) – escluso dal campo di applicazione IVA – a carico della Regione;
- il 50% pari a € 50.000 (cinquantamila/00 euro) – escluso da campo di applicazione IVA – a carico della Fondazione.

La Fondazione si impegna a sostenere la quota di sua competenza, del valore complessivo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), attraverso l'utilizzo di giorni/uomo del proprio staff di ricerca, senior e junior, nonché attraverso il pagamento diretto dei costi necessari per il compimento delle attività.

La Regione si impegna ad erogare la quota di sua competenza, del valore complessivo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), a rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione in attuazione del presente Accordo e non coperte dal finanziamento della stessa, con le seguenti modalità:

- una prima parte pari al 30% dell'importo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), entro 30 giorni dalla presentazione della prima rendicontazione delle attività da ultimarsi, entro marzo 2018;
- la seconda del 40% pari a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) , entro 30 giorni dalla presentazione della seconda rendicontazione delle attività da ultimarsi, entro agosto 2018;
- la terza del restante 30% pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), entro 30 giorni dalla rendicontazione finale da presentarsi, entro la chiusura dell'accordo.

La rendicontazione avverrà ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Al fine di accelerare le procedure di liquidazione della spesa, la documentazione, completa dei documenti amministrativi e contabili, dovrà essere trasmessa a mezzo Pec al seguente indirizzo ambiente@certregione.fvg.it , qualora inviata tramite posta, anticipata al seguente indirizzo e mail : ambiente@regione.fvg.it.

Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti la Fondazione comunica il seguente indirizzo di Pec: fondazionesvilupposostenibile@epec.it.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare i controlli e le verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. 207/2010.

La Fondazione si impegna, inoltre, a conservare e rendere disponibile, ad ogni richiesta della Regione, per un periodo di 5 anni, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività svolta.

**Articolo 8**

**(Codice di comportamento - Clausola di Pantouflage)**

La Fondazione si impegna ad osservare gli obblighi previsti del D.P. Reg 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. Il Codice, di cui al presente articolo, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo:

http:/www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/defaul/RAFVG/GEN/amministrazionetrasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti. La Fondazione dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso e si impegnerà a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dichiarerà di non aver attribuito e si impegnerà a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo seguente sono nulli.

Ai soggetti di cui al paragrafo sopra è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Articolo 9**

**(Responsabilità)**

La Fondazione potrà inoltre avvalersi, secondo i propri regolamenti interni e nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, dell'opera di organismi e Società specializzati, di Istituti ed Associazioni, di professionisti nonché di eventuali borsisti e ricercatori opportunamente individuati e selezionati nei modi di legge, i quali opereranno sotto la sua direzione e responsabilità quale unico responsabile della corretta esecuzione delle attività. La Fondazione si impegna a sollevare la Regione da eventuali pretese di terzi.

**Articolo 10**

**(Recesso)**

La Regione si riserva la facoltà di recesso dall'Accordo, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti fino alla data del recesso.

**Articolo 11**

**(Disposizioni finali )**

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti e sarà registrato solo in caso d'uso. Eventuali spese sono a carico della Fondazione.

Le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo, che non trovino risoluzione in via bonaria, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Trieste.

Per quanto non espressamente previsto o pattuito nel presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

**Articolo 12**

**(Allegati)**

Al presente Accordo viene allegato quale parte integrante e sostanziale:

- Piano operativo di dettaglio contenente la descrizione delle attività.

Trieste,

**Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Per la Fondazione per lo sviluppo sostenibile**

*Allegato*
**all'Accordo di collaborazione**
**tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile**

## PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

**Attività 1 – Elaborazione di linee guida e indicatori di performance, in continuità con le attività di collaborazione già in corso con la Regione e ai fini di una più completa elaborazione, che possano fornire indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy nelle città con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali e per l'organizzazione e gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati.**

Sulla base del lavoro già svolto e che ha portato alla pubblicazione di un Manifesto "La città futura" per lo sviluppo della Green Economy nelle città, con l'attività di ricerca e studio già in atto con docenti di una ventina di Università italiane ed internazionali, verrà integrato il lavoro di ricerca già in corso con la Regione volto ad elaborare delle linee guida utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy nelle città, nonché quello relativo all'individuazione di indicatori di performance per la misurazione dei progressi compiuti negli ambiti individuati dalle linee guida, anche grazie alle recenti iniziative del Governo, delle Regioni e dei Comuni, con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali.

**Tempi di realizzazione**
L'Attività 1 avrà inizio a gennaio 2018 e proseguirà fino a giugno 2018.

**Dettaglio dei costi**

| Attività 1 | g/u Senior | g/u Junior | Totale (euro) |
|---|---|---|---|
| Elaborazione di linee guida e indicatori di performance, in continuità con le attività di collaborazione già in corso con la Regione e ai fini di una più completa elaborazione, che possano fornire indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy nelle città con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali e per l'organizzazione e gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati | 36 | 20 | 21.000 |

**Attività 2 – Costituzione e gestione di un tavolo di lavoro a livello regionale e organizzazione di un evento pubblico a livello regionale con il coinvolgimento dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di altri soggetti istituzionali, imprese ed esperti.**

Costituzione e gestione di un tavolo di lavoro a livello regionale con rappresentanti delle Direzioni regionali e enti partecipati, ANCI, Associazioni di categoria, associazioni di imprenditori ed altre istituzioni, volto a raccogliere dati, informazioni e per la consultazione sul documento di linee guida di cui sopra e per l'individuazione di buone pratiche nelle città del territorio regionale.
L'attività vedrà, inoltre, l'organizzazione in stretta collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di un workshop a livello regionale con il coinvolgimento dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di altri soggetti istituzionali, imprese ed esperti dedicato alla presentazione di obiettivi, ambiti di indirizzo e strategie prioritarie per lo sviluppo di una Green Economy in ambito urbano. Il workshop di svolgerà a Trieste entro maggio 2018.

**Tempi di realizzazione**
L'Attività 2 avrà inizio a febbraio 2018 e proseguirà fino a maggio 2018.

**Dettaglio dei costi**

| Attività 2 | g/u Senior | g/u Junior | Totale (euro) |
|---|---|---|---|
| Costituzione e gestione di un tavolo di lavoro a livello regionale e organizzazione di un evento pubblico a livello regionale con il coinvolgimento dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di altri soggetti istituzionali, imprese ed esperti | 45 | 30 | 27.000 |

**Attività 3 – Definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio degli indicatori di performance da presentare alla conferenza nazionale di Bologna, che si terrà presumibilmente entro settembre 2018, con comparazioni nazionali, europee e internazionali.**

Definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio dell'applicazione degli indicatori di performance sviluppati in relazione agli ambiti individuati dal documento di linee guida, con la realizzazione di comparazioni nazionali, europee e internazionali per la Conferenza nazionale pubblica che si terrà a Bologna entro settembre 2018, con la partecipazione di città e Regioni italiane e confronto con esperienze europee e internazionali (con relatori di livello nazionale e internazionale) con la finalità di fornire alle amministrazioni locali una griglia di valutazione della qualità *Green* degli interventi effettuati, in corso o programmati nelle città.

**Tempi di realizzazione**
L'Attività 3 avrà inizio a maggio 2018 e proseguirà fino a settembre 2018.

**Dettaglio dei costi**

| Attività 3 | g/u Senior | g/u Junior | Totale (euro) |
|---|---|---|---|
| Definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio dell'applicazione degli indicatori di performance da presentare alla conferenza nazionale di Bologna, che si terrà presumibilmente entro settembre 2018, con comparazioni nazionali, europee e internazionali | 34 | 20 | 20.000 |

### <u>Attività 4</u> – Analisi, a partire dal lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, sulle buone pratiche green a livello regionale e nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia allo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di green economy nelle città e per la qualificazione in chiave *Green* di progetti e attività già in corso o programmati, da presentare in un workshop agli Stati generali della Green Economy.

Sulla base del lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, verrà effettuata una raccolta, analisi e valutazione di buone pratiche *Green* a livello regionale e nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la loro presentazione, unitamente ad altre esperienze significative a livello nazionale, europeo e internazionale, in un workshop nazionale con la partecipazione di Comuni, Regioni ed esperti da tenersi in occasione degli Stati generali della Green Economy alla Fiera di Ecomondo a Rimini, a novembre 2018. Tale attività ha lo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di Green Economy nelle città e per la qualificazione in chiave *Green* di progetti e attività già in corso o programmati.

**Tempi di realizzazione**
L'Attività 4 avrà inizio a luglio 2018 e proseguirà fino a dicembre 2018.

**Dettaglio dei costi**

| Attività 4 | g/u Senior | g/u Junior | Totale (euro) |
|---|---|---|---|
| Analisi, a partire dal lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, sulle buone pratiche green a livello regionale e nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia allo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di green economy nelle città e per la qualificazione in chiave green di progetti e attività già in corso o programmati, da presentare in un workshop agli Stati generali della green economy | 38 | 20 | 22.000 |

CRONOPROGRAMMA DELLE SINGOLE ATTIVITÁ
Attività
gen-18
feb-18
mar-18
apr-18
mag-18
giu-18
lug-18
ago-18
set-18
ott-18
nov-18
dic-18
ATTIVITÁ 1
ATTIVITÁ 2
ATTIVITÁ 3
ATTIVITÁ 4

| QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Attività** | **g/u Senior** | **g/u Junior** | **Costi (in euro)** | **Di cui a carico della Fondazione (50%)** | **Di cui a carico della Regione (50%)** |
| **1. Elaborazione di linee guida e indicatori di performance, in continuità con le attività di collaborazione già in corso con la Regione Emilia-Romagna e ai fini di una più completa elaborazione, che possano fornire indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate agli interventi di Green Economy nelle città con particolare riferimento a comparazioni europee e internazionali e per l'organizzazione e gestione di un primo workshop nazionale di discussione e condivisione con il coinvolgimento di Comuni e Regioni interessati** | 36 | 30 | 21.000 | 10.500 | 10.500 |
| **2. Costituzione e gestione di un tavolo di lavoro a livello regionale e organizzazione di un evento pubblico a livello regionale con il coinvolgimento dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di altri soggetti istituzionali, imprese ed esperti** | 45 | 30 | 27.000 | 13.500 | 13.500 |
| **3. Definizione di un sistema di misurazione e monitoraggio dell'applicazione degli indicatori di performance da presentare alla conferenza nazionale di Bologna, che si terrà presumibilmente entro settembre 2018, con comparazioni nazionali, europee e internazionali** | 34 | 20 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| **4. Analisi, a partire dal lavoro di ricerca elaborato con le linee guida, sulle buone pratiche green a livello regionale e nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia allo scopo di fornire alle amministrazioni locali indirizzi e strumenti concreti per la programmazione di iniziative di green economy nelle città e per la qualificazione in chiave green di progetti e attività già in corso o programmati, da presentare in un workshop agli Stati generali della Green Economy** | 38 | 20 | 22.000 | 11.000 | 11.000 |
| **5. Spese forfettizzate organizzative per la stampa di materiali, per viaggi e soggiorni** | n.a. | n.a. | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| **TOT** | **156** | **80** | **100.000** | **50.000** | **50.000** |

Gli importi sono determinati sulla base delle giornate uomo, senior e junior, impiegate per la realizzazione di ciascuna attività sulla base dei seguenti parametri:

- per gli *esperti junior* un costo aziendale medio di 150 euro/giornata uomo;
- per gli *esperti senior* un costo aziendale medio di 500 euro/giornata uomo.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_260_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 260

## Elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l'anno 2017.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) ed in particolare il comma 3 con il quale si prevede che, nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, la Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 083/Pres del 14 febbraio 1990 e n. 420/Pres del 16 dicembre 1997 nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612;

**ACCERTATO** che ai sensi del comma 4 del su richiamato articolo 31 della legge regionale 19/2006, nell'elenco delle strutture residenziali per anziani devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 5 del su richiamato articolo 31 della legge regionale 19/2006, al fine della predisposizione dell'elenco annuale, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati sopra indicati;

**VISTI** altresì i commi 6 e 7 del già citato articolo 31 della legge regionale 19/2006 ai sensi dei quali:

- la retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione;
- le rette di degenza, in vigore dal primo gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale competente;

**RICHIAMATO** l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) che introduce il contributo finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di persone non autosufficienti in strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende sanitarie territorialmente competenti;

**PRESO ATTO** che le strutture residenziali per anziani, indicate all'allegato 1 al presente provvedimento, hanno inviato le comunicazioni con l'aggiornamento dei dati relativi:

- alla denominazione e tipologia della struttura;
- alla natura giuridica;
- al numero posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti;
- all'importo delle rette applicate a decorrere dal 01 gennaio 2017;

**PRECISATO** che, come da indicazioni fornite dalla Direzione centrale competente, gli importi delle rette dichiarate dalle strutture residenziali di cui all'allegato 1 al presente provvedimento sono al netto del rimborso degli oneri sanitari e al lordo del contributo regionale per l'abbattimento della retta giornaliera di cui all'articolo 13 della legge regionale 10/1997;

**PRESO ATTO**, pertanto, che alle rette indicate all'allegato 1, devono essere applicate le riduzioni conseguenti al riconoscimento del contributo per l'abbattimento della retta di cui all'articolo 13 della legge regionale 10/1997;

**PRESO ATTO**, altresì, che le strutture indicate all'allegato 2 al presente provvedimento, nonostante i numerosi solleciti, non hanno comunicato le informazioni richieste e che pertanto non possono essere inserite nell'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l'anno 2017, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi del succitato articolo 31 della legge regionale 19/2006, di approvare l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti nell'ambito del territorio regionale per l'anno 2017 che hanno fornito le informazioni previste dal succitato articolo, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l'anno 2017 che hanno fornito le informazioni previste dal succitato articolo, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento.
**2.** Di prendere atto che le strutture indicate all'allegato 2 al presente provvedimento, nonostante i numerosi solleciti, non hanno comunicato le informazioni richieste e che, pertanto, non possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
**3.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Allegato 1

**ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI**
**ANNO 2017**
**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE**

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 1) | Casa albergo "Sacro Cuore"<br>Via del Cerreto 2<br>34136 - Trieste<br>Tel: 040/410096 - Fax: 040/422636 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 12 | 12 | 0 | 0 | € 42 | € - |
| 2) | Pia Casa Gentilomo "Abramo Stock"<br>Via di Cologna 29<br>34126 - Trieste<br>Tel: 040/568578 - Fax: 040/5705590 | Residenza protetta | Privato Ente religioso | 20 | 0 | 20 | 0 | € - | € 76,60 |
| 3) | Casa albergo "Domus Mariae" dell'Ente di culto San Giusto<br>Via Madonna del Mare 5<br>34124 - Trieste<br>Tel: 040/300771 - Fax: 040/300772 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 45 | 45 | 0 | 0 | € 44,00 | € - |
| 4) | Casa albergo "Maria Basiliadis"<br>Via Pierluigi da Palestrina 6<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/371363 - Fax: 040/371363 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 35 | 35 | 0 | 0 | € 44,00 | € - |
| 5) | Casa albergo "Enrico Caratti"<br>Via Valdirivo 11<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/365110 - Fax: 040/3405449 | Casa albergo | Pubblica ASP | 10 | 10 | 0 | 0 | € 48,00 | € - |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE ( valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 6) | Casa Famiglia "Mater Dei" - TS<br>VIALE Raffaello Sanzio 3<br>34128 - Trieste<br>Tel: 040/53580 - Fax: 040/350441 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 88 | 88 | 0 | 0 | € 46,60 | € - |
| 7) | Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re<br>Via delle docce 34<br>34128 - Trieste<br>Tel: 040/567851 - Fax: 040/567851 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 18 | 18 | 0 | 0 | € 33,00 | € - |
| 8) | Le Magnolie<br>Via Cologna 29/1<br>34127 - Trieste<br>Tel: 040/55307 - Fax: 040/2464893 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 61,66 |
| 9) | Villa Verde SRL - DUINO<br>Loc. Santa Croce 12<br>34013 - Trieste<br>Tel: 040/220813 - Fax: 040/220608 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 44 | 0 | 0 | 44 | € 59,31 | € 70,16 |
| 10) | Residenza Polifunzionale "Antonella"<br>Via di Prosecco 9<br>34016 - Trieste<br>Tel: 040/211188 - Fax: 040/211188 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € 57,00 | € 57,00 |
| 11) | Fiori del carso Mod.A<br>Viale Stazione 26<br>34013 - Duino Aurisina (TS)<br>Tel: 040/3784300 - Fax: 040/3784313 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 57 | 0 | 0 | 57 | € 55,00 | € 76,28 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 12) | La Meridiana S.A.S.<br>Via di Conconello 29<br>34016 - Trieste<br>Tel: 040/211511 - Fax: 040/211511 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 70,00 |
| 13) | Cinquestelle<br>Via Torrebianca 8<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/3478042 - Fax: 040/3478042 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € 45,00 | € 45,00 |
| 14) | Nonno Felice 1<br>Via Belpoggio 16<br>34123 - Trieste<br>Tel: 040/311593 - Fax: 040/311593 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 16 | 0 | 0 | 16 | € - | € 52,00 |
| 15) | Nonno Felice 2<br>Via F. Venezian 4<br>34124 - Trieste<br>Tel: 040/300870 - Fax: 040/300870 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 19 | 0 | 0 | 19 | € - | € 52,00 |
| 16) | Narcy<br>Via Nicolo Macchiavelli 22<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/367223 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 14 | 0 | 0 | 14 | € - | € 50,00 |
| 17) | Residenza Polifunzionale "Santa Chiara"<br>Via Udine 13<br>34132 – Trieste<br>Tel: 040/413035 - Fax: 040/4526507 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € - | € 53,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 18) | Ad Maiores<br>Corso Italia 27<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/638200 - Fax: 040/3474091 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 71 | 0 | 0 | 71 | € 73,00 | € 73,00 |
| 19) | Le rose S.R.L.<br>Via Roma 13<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/363360 - Fax: 040/363360 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € 52,00 | € 52,00 |
| 20) | Residenza Polifunzionale Valy<br>Via San Francesco 40<br>34126 - Trieste<br>Tel: 040/635414- Fax: 040/765310 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 16 | 0 | 0 | 16 | € - | € 49,33 |
| 21) | La Roccia<br>Via Cesare Battisti 25<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/370774 - Fax: 040/370774 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 10 | 0 | 0 | 10 | € - | € 50,00 |
| 22) | Residenza "Carducci"<br>Via Carducci 24<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/763078 - Fax: 1782714401 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 40 | 0 | 0 | 40 | € - | € 76,28 |
| 23) | Flora 3<br>Via Lavatoio 5<br>34132 – Trieste<br>Tel: 040/2601568 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € 33,33 | € 33,33 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 24) | Il nido<br>Via Valdirivio 22<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/638879 - Fax: 040/639566 | Residenza polifunzionale | Privata Sociale | 20 | 0 | 0 | 20 | € - | € 55,00 |
| 25) | Rosy<br>Via San Lazzaro 23<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/632792 - Fax: 040/3485545 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 11 | 0 | 0 | 11 | € - | € 45,00 |
| 26) | Nonna Adriana<br>Via Torrebianca 8<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/362961 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 56,00 |
| 27) | Hotel Fernetti<br>Via Fernetti 3/A<br>34016 - Monrupino (TS)<br>Tel: 040/3726410 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 56 | 0 | 0 | 56 | € - | € 60,00 |
| 28) | Casa Rosanna @Nord<br>Via G. Gozzi 4<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/3720800 | Residenza polifunzionale | Privata sociale | 47 | 0 | 0 | 47 | € 66,34 | € 66,34 |
| 29) | XX Settembre<br>Via Gatteri 6<br>34125 – Trieste<br>Tel: 040/635338 - Fax: 040/635338 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 18 | 0 | 0 | 18 | € - | € 52,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 30) | La mia - di Via Pozzo del mare<br>Via Pozzo del Mare 1<br>34121 - Trieste<br>Tel: 040/2607640 - Fax: 040/301943 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 21 | 0 | 0 | 21 | € 48,30 | € 48,30 |
| 31) | La tua dimora<br>Via Torrebianca 39<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/362600 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 14 | 0 | 0 | 14 | € - | € 37,00 |
| 32) | Arcobaleno<br>Via Cellini 3<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/362013 - Fax: 040/362013 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 34 | 0 | 0 | 34 | € - | € 54,33 |
| 33) | Casa di Riposo "Danubio" 1 P<br>Via San Francesco 16<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/661385 - Fax: 040/661385 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 9 | 0 | 0 | 9 | € - | € 50,00 |
| 34) | Residenza polifunzionale "Renè"<br>Via Santa Caterina 5<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/637204 - Fax: 040/637204 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 11 | 0 | 0 | 11 | € - | € 36,66 |
| 35) | Residenza Polifunzionale Battisti<br>Via Battisti 26<br>34125 – Trieste<br>Tel: 040/633545 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 16 | 0 | 0 | 16 | € - | € 52,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 36) | Residenza polifunzionale "Arianna"<br>Viale XX Settembre 16<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/660216 - Fax: 040/660216 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 23 | 0 | 0 | 23 | € 50,00 | € 50,00 |
| 37) | Valdirivo<br>Via Valdirivo 22<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/3728722 - Fax: 040/3728722 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € - | € 54,00 |
| 38) | Residenza Moschion 1<br>Via Battisti 22<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/631144 - Fax: 040/368423 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 18 | 0 | 0 | 18 | € 52,00 | € 54,00 |
| 39) | Residenza Moschion 2<br>Via Battisti 22<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/368423 - Fax: 040/631144 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € 52,00 | € 52,00 |
| 40) | Oasis 2<br>Via Machiavelli 15<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/367063 - Fax: 040/367063 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 16 | 0 | 0 | 16 | € - | € 53,33 |
| 41) | Cellini I P.<br>Via Cellini 3<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/365084 - fax: 040/365084 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 23 | 0 | 0 | 23 | € - | € 49,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 42) | Raggio di Sole<br>Via Cesare Battisti 22<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/661758 - Fax: 040/3722981 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 52 | 0 | 0 | 52 | € - | € 53,00 |
| 43) | Residenza polifunzionale "Flora"<br>Via Torrebianca 25<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/361385 - Fax: 040/361385 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 12 | 0 | 0 | 12 | € - | € 33,33 |
| 44) | Alida<br>Via S.Nicolò 8<br>34100 - Trieste<br>Tel: 040/633054 - Fax: 040/633054 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 24 | 0 | 0 | 24 | € 45,00 | € 45,00 |
| 45) | Futura<br>Via Coroneo 3<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/660996 - Fax: 040/3479506 | Residenza polifunzionale | Privata Sociale | 32 | 0 | 0 | 32 | € 49,00 | € 49,00 |
| 46) | Residenza polifunzionale "Senilità'" S.R.L.<br>Via Coroneo 3<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/366766 - Fax: 040/3479506 | Residenza polifunzionale | Privata Sociale | 25 | 0 | 0 | 25 | € 49,00 | € - |
| 47) | Zovenzoni S.R.L.<br>Via Zovenzoni 6<br>34125 – Trieste<br>Tel: 040/634546 - Fax: 040/634546 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 22 | 0 | 0 | 22 | € - | € 52,33 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 48) | Casa Anna 1<br>Via San Lazzaro 17<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/631020 - Fax: 040/630011 | Residenza polifunzionale | Privata sociale | 18 | 0 | 0 | 18 | € 56,97 | € 56,97 |
| 49) | La tua casa - Via Giulia 1<br>Via Giulia 1<br>34126 - Trieste<br>Tel: 040/370223 - Fax: 040/635744 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 24 | 0 | 0 | 24 | € - | € 49,97 |
| 50) | La tua casa - Via Genova 23<br>Via Genova 23<br>34121 - Trieste<br>Tel: 040/636239 - Fax: 040/635744 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 40 | 0 | 0 | 40 | € - | € 49,97 |
| 51) | "La Perla" di Rotta Corporation S.A.S<br>Via Imbriani 2<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/636666 - Fax: 040/3723360 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 34 | 0 | 0 | 34 | € 56,00 | € 69,28 |
| 52) | Residenza polifunzionale "Albertina"<br>Via Coroneo 3<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/365900 - Fax: 040/365900 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 55,00 |
| 53) | La tua casa - Via Giulia 5<br>Via Giulia 5<br>34126 – Trieste<br>Tel: 040/635744 - Fax: 040/635744 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 49,97 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 54) | Elite<br>Via Battisti 17<br>34125 - Trieste<br>Tel: 040/3481488 - Fax: 040/3481488 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 18 | 0 | 0 | 18 | € - | € 55,00 |
| 55) | Residenza polifunzionale "Flora 1"<br>Via Valdirivo 21<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/7606118 - Fax: 040/7606118 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 12 | 0 | 0 | 12 | € - | € 43,33 |
| 56) | Casa Anna 2<br>Via San Lazzaro 17<br>34122 - Trieste<br>Tel: 040/631020 - Fax: 040/630011 | Residenza polifunzionale | Privata sociale | 23 | 0 | 0 | 23 | € 57,52 | € 57,52 |
| 57) | S. Giusto - IP<br>Via Milano 18<br>34132 - Trieste<br>Tel: 040/638949 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 11 | 0 | 0 | 11 | € - | € 45,60 |
| 58) | Residenza polifunzionale "Anni Sereni"<br>Via Gatteri 6<br>34100 - Trieste<br>Tel: 040/633452 - Fax: 040/633452 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 17 | 0 | 0 | 17 | € 52,00 | € 52,00 |
| 59) | "La Fenice" di Rotta Corporation s.a.s.<br>Via Imbriani 2<br>34122 – Trieste<br>Tel: 040/636666 - Fax: 040/3723360 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 38 | 0 | 0 | 38 | € 56,00 | € 69,28 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 60) | Tiziana<br>Log San Dorligo della valle 158<br>34018 - San Dorligo della valle (TS)<br>Tel: 040/280986 - Fax: 040/280986 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € - | € 55,00 |
| 61) | Nuova Villa Iris<br>Via Log 194<br>34018 - S. Dorligo della Valle (TS)<br>Tel: 040/8323666 - Fax: 040/8330173 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € 63,33 | € 63,33 |
| 62) | Pensione Brioni<br>Loc. Lazzaretto 4<br>34015 - Muggia<br>Tel: 040/271730 Fax: 040/271730 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 39 | 0 | 0 | 39 | € - | € 56,00 |
| 63) | Villa amica - P.T. e I P.<br>Via Rossetti 56<br>34141 - Trieste<br>Tel: 040/942482 - Fax: 040/942482 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 23 | 0 | 0 | 23 | € - | € 41,00 |
| 64) | Residenza polifunzionale "Flora 2"<br>Via Carducci 32<br>34129 - Trieste<br>Tel: 040/7600444 - Fax: 040/7600444 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 21 | 0 | 0 | 21 | € 31,20 | € 55,50 |
| 65) | Casa Fiorita<br>Strada Nuova per Opicina 7<br>34151 - Trieste<br>Tel: 040/55193 – Fax: 040/55193 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 20 | 0 | 0 | 20 | € - | € 55,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 66) | Relax I e II P.<br>Via S. Maurizio 13<br>34129 - Trieste<br>Tel: 040/365070 - Fax: 040/365070 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 25 | 0 | 0 | 25 | € - | € 55,00 |
| 67) | Eden<br>Largo Barriera vecchia 11<br>34131 - Trieste<br>Tel: 040/369123 - Fax: 040/369123 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 30 | 0 | 0 | 30 | € - | € 52,00 |
| 68) | Residenza polifunzionale "Venus" di Govi Emma<br>Via Carducci 31<br>34133 - Trieste<br>Tel: 040/660319 - Fax: 040/660319 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 13 | 0 | 0 | 13 | € - | € 50,00 |
| 69) | Villa Elma<br>Via Revoltella 69<br>34139 - Trieste<br>Tel: 040/398207 - Fax: 040/398207 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 18 | 0 | 0 | 18 | € - | € 56,66 |
| 70) | Anni d'argento<br>Largo della Barriera Vecchia 11<br>34131 - Trieste<br>Tel: 040/636258 - Fax: 040/636258 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 15 | 0 | 0 | 15 | € - | € 49,00 |
| 71) | La Dolce Vita<br>Via delle Zudecche 1<br>34131 - Trieste<br>Tel: 040/636960 - Fax: 040/636960 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 18 | 0 | 0 | 18 | € - | € 52,46 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 72) | Residenza Protetta "E. Gregoretti"<br>Via de Ralli 1<br>34100 - Trieste<br>Tel: 040/3593711 - Fax: 040/3593709 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 91 | 0 | 91 | 0 | € - | € 71,32 |
| 73) | Casa Emmaus - Trieste<br>Via Italo Svevo 34<br>34145 - Trieste<br>Tel: 040/3882111 - Fax: 040/3882600 | Residenza protetta | Privata sociale | 122 | 0 | 122 | 0 | € - | € 74,00 |
| 74) | ASP ITIS<br>Via Pascoli 31<br>34129 - Trieste<br>Tel: 040/3736210 - Fax: 040/3736220 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 411 | 0 | 411 | 0 | € - | € 73,79 |
| 75) | Casa di riposo "S. Domenico" - Ente di culto S. Giusto<br>Strada di Guardiella 13<br>34128 - Trieste<br>Tel: 040/568611 - Fax: 040/568611 | Residenza protetta | Privato Ente religioso | 48 | 0 | 48 | 0 | € - | € 76,60 |
| 76) | Casa di Riposo "F.lli Stuparich"<br>Loc. Sistiana - Sesljan 132<br>34019 - Duino Aurisina (TS)<br>Tel: 040/299195 - Fax: 040/2916043 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 81 | 0 | 81 | 0 | € - | € 65,60 |
| 77) | Casa di riposo "Livio Ieralla"<br>Loc. Padriciano 199<br>34012 - Trieste<br>Tel: 040/226260 - Fax: 040/226849 | Residenza protetta | Privato Ente religioso | 112 | 0 | 112 | 0 | € - | € 77,10 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 78) | Casa di Riposo Muggia<br>Salita Ubaldini 5<br>34015 - Muggia (TS)<br>Tel: 040/3360350 - Fax: 040/272039 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 74 | 11 | 63 | 0 | € 52,50 | € 71,60 |
| 79) | Centro per l'anziano<br>Via Carlo de Marchesetti 8/3<br>34142 - Trieste<br>Tel: 040/910252 - Fax: 040/9149252 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 206 | 86 | 120 | 0 | € 40,82 | € 71,32 |
| 80) | La Primula<br>Via del Molino a Vento 72<br>34137 - Trieste<br>Tel: 040/369575 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 30 | 0 | 0 | 30 | € - | € 52,45 |

Allegato 1

**ANNO 2017**
**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"**

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 81) | Residenza per anziani Monfalcone<br>Via Crociera 14<br>34074 - Monfalcone (GO)<br>Tel: 0481/494811 - Fax: 0481/494888 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 62 | 0 | 62 | 0 | € - | € 67,77 |
| 82) | Casa albergo "S. Vincenzo De Paoli"<br>Via della Bona 15<br>34170 - Gorizia<br>Tel: 0481/531546 - Fax: 0481/537997 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 68 | 68 | 0 | 0 | € 43,50 | € - |
| 83) | Congregazione Suore di Maria M. M. "Domus Mariae SS. Reginae"<br>Corso Italia 120<br>34170 - Gorizia<br>Tel: 0481/533888 - Fax: 0481/537997 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 14 | 14 | 0 | 0 | € 38,00 | € - |
| 84) | Istituto "Sacra Famiglia"<br>Via Don Bosco 66<br>34170 - Gorizia<br>Tel: 0481/530341 - Fax: 0481/545928 | Casa albergo | Privato Ente religioso | 24 | 24 | 0 | 0 | € 39,00 | € - |
| 85) | Casa albergo Fondazione "O. Brovedani" Onlus<br>Via Eulambio 3<br>34072 - Gradisca D'Isonzo (GO)<br>Tel: 0481/967511 - Fax: 0481/960591 | Casa albergo | Privata sociale (Onlus) | 98 | 98 | 0 | 0 | € - | € - |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 86) | Casa Pensione I.S.A.<br>Via Blaserna 12<br>34074 - Monfalcone (GO)<br>Tel: 0481/412983 - Fax: 0481/412983 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 23 | 0 | 0 | 23 | € 60,00 | € 60,00 |
| 87) | Casa di riposo Residenza Protetta "Villa San Giusto"<br>Corso Italia 224<br>34170 - Gorizia<br>Tel: 0481/59691 - Fax: 0481/596988 | Residenza protetta | Privato Ente religioso | 200 | 0 | 200 | 0 | € - | € 89,10 |
| 88) | Casa di riposo per anziani "Angelo Culot"<br>Via Brigata Re 31<br>34170 - Gorizia<br>Tel: 0481/390701 - Fax: 0481/392329 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 127 | 95 | 32 | 0 | € 40,30 | € 63,40 |
| 89) | Casa di riposo "La Cjase" 3P e 4P<br>Viale Venezia giulia 74<br>34071 - Cormons (GO)<br>Tel: 0481/60485 - Fax: 0481/634952 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 49 | 5 | 44 | 0 | € 42,50 | € 65,00 |
| 90) | Casa di riposo “Rosa Mistica”- Cormons<br>Largo S. Luigi Scrosoppi 2<br>34071 - Cormons (GO)<br>Tel: 0481/60157 - 0481/61881 - Fax: 0481/61571 | Residenza ad utenza diversificata | Privato Ente religioso | 106 | 26 | 80 | 0 | € - | € - |
| 91) | Casa di riposo "San Salvatore" - Gradisca d'Isonzo<br>Via della Campagnola 13<br>34072 - Gradisca D'Isonzo (GO)<br>Tel: 0481/92644 - Fax: 0481/954749 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 32 | 21 | 11 | 0 | € 40,90 | € 73,12 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 92) | Residenza protetta "Domenico Corradini"<br>Via Gabriele d' Annunzio 14<br>34077 - Ronchi dei Legionari<br>Tel: 0481/474577 - Fax: 0481/475109 | Residenza protetta | Pubblica Comunale | 66 | 0 | 66 | 0 | € - | € 91,46 |
| 93) | Casa di riposo "Casa Serena" - Grado<br>Viale Papa Giovanni XXIII 40<br>34073 - Grado (GO)<br>Tel: 0431/896411 - Fax: 0431/85112 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 115 | 0 | 115 | 0 | € - | € 65,60 |
| 94) | Casa di riposo "De Gressi"<br>Via Cosolo 19<br>34070 - Fogliano - Redipuglia<br>Tel: 0481/489856 - Fax: 0481/489856 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica Comunale | 18 | 10 | 8 | 0 | € 49,50 | € 78,60 |
| 95) | Argo - Alzheimer Riabilitazione Gestione Ospitalità<br>Via Trieste 71<br>34075 - San Canzian D'Isonzo<br>Tel: 0481/76409 - Fax: 0481/76409 | Residenza protetta | Pubblica Comunale | 13 | 0 | 13 | 0 | | € 121,97 |
| 96) | Casa albergo Comune di Rivignano<br>Via Udine 5<br>33061 - Rivignano (UD)<br>Tel: 0432/775793 - Fax: 0432/775793 | Casa albergo | Pubblica comunale | 22 | 22 | 0 | 0 | € 53,00 | € - |
| 97) | Ianus Palmanova p.T., 1 e 2 P.<br>Viale San Marco 4<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/600649 - Fax: 0432/624001 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata sociale | 60 | 0 | 0 | 60 | € - | € 74,71 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 98) | La Villa Rosa<br>Via San Zenone - Fraz. Muscoli<br>33052 - Cervignano del Friuli (UD)<br>Tel: 0431/34744 - Fax: 040/635744 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 42 | 0 | 0 | 42 | € - | € 55,00 |
| 99) | Casa di riposo per anziani- Comune di Aiello del F.<br>Via Petrarca 30<br>33041 - Aiello del Friuli (UD)<br>Tel: 0431/99081 - Fax: 0431/974596 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 60 | 0 | 60 | 0 | € 45,45 | € 73,35 |
| 100) | ASP Ardito Desio<br>Piazza Garibaldi 7<br>33057 - Palmanova (UD)<br>Tel: 0432/929372 - Fax: 0432/924690 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 117 | 23 | 94 | 0 | € 45,80 | € 78,30 |
| 101) | Casa di riposo "Valentino Sarcinelli" - Cervignano<br>Via Mercato 12<br>33052 - Cervignano del Friuli (UD)<br>Tel: 0431/388530 - Fax: 0431/388603 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 87 | 28 | 59 | 0 | € 36,37 | € 71,77 |
| 102) | ASP Casa di Riposo "Umberto I" - Latisana<br>Via Sabbionera 103<br>33053 - Latisana (UD)<br>Tel: 0431/50202 - Fax: 0431/512480 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 56 | 6 | 50 | 0 | € 42,50 | € 77,80 |
| 103) | ASP Giovanni Chiabà<br>Via Cristofoli 18<br>33058 - San Giorgio di Nogaro (UD)<br>Tel: 0431/65032 - Fax: 0431/65085 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 152 | 13 | 139 | 0 | € 45,55 | € 80,00 |

Allegato 1

**ANNO 2017**
**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 "ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI"**

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE ( valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 104) | Centro residenziale per anziani - Paularo<br>Via della pineta 2<br>33027 - Paularo (UD)<br>Tel: 0432/958899 - Fax: 0432/958899 | Casa albergo | Privata sociale | 25 | 25 | 0 | 0 | € 48,50 | € 50,50 |
| 105) | Centro sociale comunale - Osoppo<br>Via Rosselli 7<br>33010 - Osoppo (UD)<br>Tel: 0432/975183 - Fax: 0432/974498 | Casa albergo | Privata sociale | 82 | 82 | 0 | 0 | € 44,00 | € - |
| 106) | Pio Istituto Elemosiniere "Albertone del Colle"<br>Via San Giovanni 8<br>33010 - Venzone (UD)<br>Tel: 0432/890850 - Fax: 0432/985159 | Casa albergo | Pubblica ASP | 34 | 34 | 0 | 0 | € 45,00 | € 51,10 |
| 107) | Residence "Stati Uniti d'America" Srl<br>Via Stati Uniti d'America 10<br>33029 - Villa Santina (UD)<br>Tel: 0433/74364 - Fax: 0433/74364 | Casa albergo | Pubblica comunale | 96 | 96 | 0 | 0 | € 40,86 | € - |
| 108) | Casa di soggiorno per anziani Gemona<br>Via Croce del Papa 31<br>33013 - Gemona del Friuli (UD)<br>Tel: 0432/980465 - Fax: 0432/980465 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 68 | 0 | 68 | 0 | € - | € 67,50 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 109) | Residenza per anziani "Monsignor Nigris" - Ampezzo<br>Via della Maina 28<br>33021 - Ampezzo (UD)<br>Tel: 0433/80970 - Fax: 0433/811835 | Residenza protetta | Privata sociale | 37 | 0 | 37 | 0 | € - | € 57,00 |
| 110) | Zaffiro - Fagagna<br>via dei Colli 60<br>33034 - Fagagna (UD)<br>Tel: 0432811919 - Fax: 0432802161 | Residenza protetta | Privata di mercato | 120 | 0 | 120 | 0 | € 91,00 | € 91,00 |
| 111) | Centro anziani "E. Tolazzi" - Moggio Udinese<br>Via G. Ermolli 28<br>33015 - Moggio Udinese (UD)<br>Tel: 0433/51999 - Fax: 0433/550619 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 71 | 0 | 71 | 0 | € - | € 67,88 |
| 112) | Casa di riposo "Santa Maria degli Angeli"- Gemona<br>Largo P. G. Fioravanti 9<br>33013 - Gemona del Friuli (UD)<br>Tel: 0432/898711 - Fax: 0432/898726 | Residenza ad utenza diversificata | Privato Ente religioso | 80 | 40 | 40 | 0 | € 40,00 | € 66,60 |
| 113) | ASP Casa Degli Operai Vecchi E Inabili Al Lavoro<br>Via Nazionale Rivo 31<br>33026 - Paluzza (UD)<br>Tel: 0433/775121 - Fax: 0433/777012 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 130 | 33 | 97 | 0 | € 43,20 | € 69,10 |
| 114) | ASP della Carnia "San Luigi Scrosoppi"<br>Via Morgagni 5<br>33028 - Tolmezzo (UD)<br>Tel: 0433/481611 - Fax: 0433/44422 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 166 | 16 | 150 | 0 | € 45,50 | € 72,10 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 115) | Casa di riposo Buja<br>Via Ursinis Piccolo 2<br>33030 - Buja (UD)<br>Tel: 0432/960192 - Fax: 0432/960192 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 27 | 15 | 12 | 0 | € 46,00 | € 75,60 |
| 116) | Centro anziani Buja<br>Via Ursinis Piccolo 2<br>33030 - Buja (UD)<br>Tel: 0432/964421 - Fax: 0432/964422 | Casa albergo | Pubblica comunale | 89 | 89 | 0 | 0 | € 10,00 | € - |
| 117) | Centro residenziale per anziani "M. Stango Rodino"<br>Via Bertagnolli 1<br>33030 - Majano (UD)<br>Tel: 0432/948455 - Fax: 0432/948452 | Casa albergo | Pubblica comunale | 99 | 99 | 0 | 0 | € 32,50 | € 37,10 |
| 118) | CdR Annessa al stabilimento Ospedaliero S. Daniele<br>Via Dalmazia 33<br>33038 - S. Daniele del Friuli (UD)<br>Tel: 0432/969011 - Fax: 0432/969020 | Residenza protetta | Pubblica a gestione diretta dell' AAS 3 | 146 | 0 | 146 | 0 | € - | € 68,50 |
| 119) | ASP "Daniele Moro" - Codroipo<br>Viale F. Duodo 80<br>33033 - Codroipo (UD)<br>Tel: 0432/909311 - Fax: 0432/909306 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 129 | 6 | 123 | 0 | € 55,10 | € 75,20 |
| 120) | Centro assistenziale "Italia Rovere Bianchi"<br>Via Gonars 11<br>33050 - Mortegliano (UD)<br>Tel: 0432/762094 - Fax: 0432/762095 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 90 | 32 | 58 | 0 | € 44,00 | € 77,10 |

Allegato 1

**ANNO 2017**
**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE**

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 121) | Comunità alloggio Coop Universis Attimis<br>Piazza A. Moro 11<br>33040 - Attimis (UD)<br>Tel: 0432/789593 - Fax: 0432/789593 | Comunità alloggio | Privata Sociale | 10 | 10 | 0 | 0 | € 30,23 | € - |
| 122) | Residenza polifunzionale di Campeglio di Faedis<br>Via Soffumbergo 19<br>33040 - Faedis (UD)<br>Tel: 0432/711191 - Fax: 0432/711956 | Residenza polifunzionale | Privata Sociale | 24 | 0 | 0 | 24 | € 33,28 | € - |
| 123) | Associazione residenti comunità alloggio Nimis<br>Via S. Giacomo 1<br>33045 - Cergneu di Nimis (UD)<br>Tel: 0432/797344 - Fax: 0432/797344 | Comunità alloggio | Privata sociale | 11 | 11 | 0 | 0 | € 30,67 | € - |
| 124) | Comunità alloggio "Associazione anziani" Taipana<br>Via Roma 46<br>33040 - Taipana (UD)<br>Tel: 0432/788296 - Fax: 0432/788296 | Comunità alloggio | Privata Sociale | 24 | 24 | 0 | 0 | € 28,67 | € - |
| 125) | Comunità alloggio anziani - Pradielis 11<br>Fraz. Pradielis 11<br>33010 - Lusevera (UD)<br>Tel: 0432/787055 - Fax: 0432/787353 | Comunità alloggio | Privata sociale | 13 | 13 | 0 | 0 | € 25,00 | € - |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 126) | Comunità alloggio di Lusevera - Pradielis 11/A<br>Fraz. Pradielis 11/A<br>33010 - Lusevera (UD)<br>Tel: 0432/787024 - Fax: 0432/787353 | Comunità alloggio | Privata sociale | 7 | 7 | 0 | 0 | € 25,00 | € - |
| 127) | Comunità alloggio anziani di Lusevera- Villanova 110<br>Fraz. Villanova delle grotte 110<br>33010 - Lusevera (UD)<br>Tel: 0432/787069 - Fax: 0432/787653 | Comunità alloggio | Privata sociale | 13 | 13 | 0 | 0 | € 25,00 | € - |
| 128) | Residenza Polifunzionale Villa Nimis<br>Via Roma 38<br>33045 - Nimis (UD)<br>Tel: 0432/790113 - Fax: 0432/797970 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata sociale | 60 | 0 | 0 | 60 | € - | € 76,76 |
| 129) | Casa famiglia regionale per anziani non vedenti<br>"Villa Masieri"<br>Via Luseriacco 8<br>33019 - Tricesimo (UD)<br>Tel: 0432/853569 - Fax: 0432/853569 | Casa albergo | Privata sociale | 45 | 45 | 0 | 0 | € 49,00 | € 49,00 |
| 130) | Residenza "I Faggi" - Udine<br>Via Micesio 31<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/514111 - Fax: 0432/287233 | Casa albergo | Pubblica ASP | 124 | 124 | 0 | 0 | € 34,84 | € - |
| 131) | Residenza "Aurora"<br>Via della statua 1/a<br>33050 - Terenzano Pozzuolo del Friuli (UD)<br>Tel: 0432/560697 - Fax: 0432/560336 | Residenza polifunzionale | Privata di mercato | 10 | 0 | 0 | 10 | € 52,00 | € 54,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 132) | Congregazione Ancelle della carità<br>Via Francesco Crispi 15<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/501386 - Fax: 0432/501386 | Residenza ad utenza diversificata | Privato Ente religioso | 51 | 11 | 40 | 0 | € - | € - |
| 133) | Zaffiro "Casa anziani Nelson Rockefeller" - Magnano<br>Via Cividina 56<br>33010 - Magnano in Riviera (UD)<br>Tel: 0432/781222 - Fax: 0432/782010 | Residenza ad utenza diversificata | Privata di mercato | 134 | 14 | 120 | 0 | € 58,00 | € 86,80 |
| 134) | Zaffiro Martignacco<br>Via della vecchia filatura 26<br>33035 - Martignacco (UD)<br>Tel: 0432/407311 - Fax: 0432/410284 | Residenza ad utenza diversificata | Privata di mercato | 148 | 28 | 120 | 0 | € 68,00 | € 93,60 |
| 135) | Zaffiro - Tarcento<br>Via Sottocolle Verzan<br>33017 - Tarcento (UD)<br>Tel: 0432/781800 - Fax: 0432/785148 | Residenza ad utenza diversificata | Privata di mercato | 189 | 69 | 120 | 0 | € 61,00 | € 89,00 |
| 136) | ASP "Fondazione Emilia Muner De Giudici"<br>Via della Libertà 19<br>33040 - Pradamano (UD)<br>Tel: 0432/671684 - Fax: 0432/670016 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 81 | 5 | 76 | 0 | € 45,40 | € 84,90 |
| 137) | S. Anna@Nord<br>Via Tellini 1<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/600649 - Fax: 0432/624001 | Residenza protetta | Privata sociale | 95 | 0 | 95 | 0 | € - | € 82,47 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 138) | Residenza protetta "Caris"<br>Via Montello 55<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/484736 - Fax: 0432/487616 | Residenza protetta | Privata sociale | 60 | 0 | 60 | 0 | € - | € 83,14 |
| 139) | Fraternità sacerdotale- Casa di Accoglienza del Clero<br>Via G. Ellero 3<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/511185 - Fax: 0432/502833 | Residenza ad utenza diversificata | Privata sociale | 57 | 35 | 22 | 0 | € 33,18 | € 56,38 |
| 140) | ASP - Opera Pia Coianiz<br>Via P. Coianiz 8<br>33017 - Tarcento (UD)<br>Tel: 0432/780711 - Fax: 0432/780715 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 210 | 55 | 155 | 0 | € 47,90 | € 78,60 |
| 141) | Casa di riposo "Nobili dè Pilosio"<br>Via S. Francesco 98<br>33019 - Tricesimo (UD)<br>Tel: 0432/851115 - Fax: 0432/854970 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica comunale | 99 | 54 | 45 | 0 | € 36,50 | € 59,10 |
| 142) | ASP Casa per anziani - Cividale<br>Viale Trieste 42<br>33043 - Cividale del Friuli (UD)<br>Tel: 0432/731048 - Fax: 0432/700863 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 251 | 65 | 186 | 0 | € 51,50 | € 80,60 |
| 143) | ASP "Casa di riposo Giuseppe Sirch"<br>Via Del Klancic 2<br>33049 - San Pietro al Natisone (UD)<br>Tel: 0432/727013 - Fax: 0432/717970 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 60 | 2 | 58 | 0 | € 43,00 | € 77,20 |
| 144) | ASP La Quiete<br>Via S. Agostino 7<br>33100 - Udine<br>Tel: 0432/886211 - Fax: 0432/26460 | Residenza ad Utenza Diversificata | Pubblica ASP | 445 | 14 | 431 | 0 | € 65,40 | € 82,00 |

Allegato 1

**ANNO 2017**
**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"**

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 145) | Comunità alloggio - Pordenone<br>Via Colvera 1<br>33170 - Pordenone<br>Tel: 0434/590370 - Fax: 0434/590686 | Comunità alloggio | Privata sociale | 14 | 14 | 0 | 0 | € 42,68 | € - |
| 146) | Comunità alloggio "Il Pellegrin" - Montereale<br>Via Battisti 1<br>33086 - Montereale Valcellina (PN)<br>Tel: 0427/75300 - Fax: 0427/75300 | Comunità alloggio | Pubblica comunale | 17 | 17 | 0 | 0 | € 48,00 | € - |
| 147) | Fondazione Colledani-Bulian - Valvasone<br>Borgo S. Antonio 9<br>33098 - Valvasone (PN)<br>Tel: - 0434/899390 - Fax: 0434/847600 | Casa albergo | Privata sociale (Fondazione) | 25 | 25 | 0 | 0 | € 45,00 | € - |
| 148) | Fondazione "Casa per anziani Valeriano" - Pinzano<br>Via Sottoplovia 21<br>33094 - Pinzano al Tagliamento (PN)<br>Tel: 0432/950643 - Fax: 0432/950643 | Casa albergo | Privata sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | € 38,00 | € - |
| 149) | Casa albergo per anziani Cimolais<br>Via XIX Ottobre 43<br>33080 - Cimolais (PN)<br>Tel: 0427/87035 - Fax: 0427/87035 | Casa albergo | Privata sociale | 32 | 32 | 0 | 0 | € 40,57 | € - |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 150) | ASP - Casa Lucia<br>Via Roma 54<br>33087 - Pasiano di Pordenone (PN)<br>Tel: 0434/614001 - Fax: 0434/614009 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 60 | 0 | 60 | 0 | € - | € 72,60 |
| 151) | Centro sociale per anziani - Torre di Pordenone<br>Via Piave 54<br>33170 - Pordenone<br>Tel: 0434/41221 - Fax: 0434/541259 | Casa albergo | Pubblica ASP | 30 | 30 | 0 | 0 | € 7,65 | € - |
| 152) | Casa Betania - Pordenone<br>Via Villanova 14<br>33170 - Pordenone<br>Tel: 0434/570019 | Casa albergo | Privato ente religioso | 27 | 27 | 0 | 0 | € 16,67 | € - |
| 153) | Residenza polifunzionale "La Panoramica"<br>via Tagliamento 10<br>33094 - Pinzano al Tagliamento (PN)<br>Tel: 0432/950854 - Fax: 0432/873463 | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato | 47 | 0 | 0 | 47 | € 52,50 | € 71,38 |
| 154) | Casa di riposo di Sacile<br>Via Ettoreo 4<br>33077 - Sacile (PN)<br>Tel: 0434/736489 - Fax: 0434/736405 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 86 | 0 | 86 | 0 | € - | € 71,10 |
| 155) | ASP "Daniele Moro" Morsano<br>Via Roma 27<br>33075 - Morsano al Tagliamento (PN)<br>Tel: 0434/697046 - Fax: 0434/696057 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 113 | 0 | 113 | 0 | € - | € 74,80 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 156) | Casa per anziani "Umberto I" - Pordenone<br>Piazza della Motta 12<br>33170 - Pordenone<br>Tel: 0434/223811 - Fax: 0434/223803 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 110 | 0 | 110 | 0 | € - | € 73,70 |
| 157) | Casa per Anziani - S.Quirino<br>Via Piazzetta 4<br>33080 - San Quirino (PN)<br>Tel: 0434/91250 - Fax: 0434/917682 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 44 | 0 | 44 | 0 | € - | € 73,60 |
| 158) | ASP "Solidarietà" - Azzano X<br>Viale XXV Aprile 42<br>33082 - Azzano Decimo (PN)<br>Tel: 0434/640074 - Fax: 0434/640941 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 84 | 0 | 84 | 0 | € - | € 70,10 |
| 159) | Casa di soggiorno per anziani Aviano<br>Via Aldo Moro 13<br>33081 - Aviano (PN)<br>Tel: 0434/652367 - Fax: 0434/651312 | Residenza protetta | Pubblica comunale | 95 | 0 | 95 | 0 | € - | € 67,90 |
| 160) | Casa di riposo della "Ss. Vito, Modesto e Crescenzia" - S.Vito<br>Via Savorgnano 47<br>33078 - San Vito al Tagliamento (PN)<br>Tel: 0434/842511 - Fax: 0434/842599 | Residenza protetta | Privato ente religioso | 264 | 0 | 264 | 0 | € 41,00 | € 72,40 |
| 161) | Fondazione Micoli Toscano - Zoppola<br>Via Favetti 7<br>33080 - Zoppola (PN)<br>Tel: 0434/97187 - Fax: 0434/97243 | Residenza protetta | Privata sociale (Fondazione) | 108 | 0 | 108 | 0 | € - | € 73,00 |

Allegato 1

| | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA | POSTI LETTO AUTORIZZATI | | | | RETTE (valore minimo al lordo dei contributi di abbattimento retta e al netto dei rimborsi per oneri sanitari) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTALI | Per Autosuff. | Per Non-Autosuff. | In Polif. | Per Autosuff. | Per Non Autosuf./Polif. |
| 162) | ASP di Cavasso Nuovo-Fanna – Le Betulle<br>Via Vittorio Veneto 91<br>33090 - Cavasso Nuovo (PN)<br>Tel: 0427/77248 - Fax: 0427/77248 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 91 | 3 | 88 | 0 | € 46,00 | € 73,60 |
| 163) | Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo<br>Viale Barbacane 19<br>33097 - Spilmbergo (PN)<br>Tel: 0427/2134 - Fax: 0427/41268 | Residenza protetta | Pubblica ASP | 204 | 0 | 204 | 0 | € - | € 76,80 |
| 164) | Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" - Sequals<br>Via G. D. Facchina 82<br>33090 - Sequals (PN)<br>Tel: 0427/93231 - 0427/93263 - Fax: 0427/939176 | Residenza ad utenza diversificata | Pubblica ASP | 93 | 10 | 83 | 0 | € 46,00 | € 73,60 |
| 165) | Casa di riposo "Fondazione G. Fabricio"<br>Via Villa Dote 17<br>33090 - Clauzetto (PN)<br>Tel: 0427/80205 - Fax: 0427/80205 | Residenza ad Utenza Diversificata | Privato ente religioso | 25 | 11 | 14 | 0 | € 46,00 | € 67,60 |
| 166) | ASP Cordenonese "Arcobaleno" - Cordenons<br>Via Cervel 68<br>33084 - Cordenons (PN)<br>Tel: 0434/930440 - Fax: 0434/580334 | Residenza ad Utenza Diversificata | Pubblica ASP | 113 | 1 | 112 | 0 | € 49,00 | € 70,10 |
| 167) | "Casa Serena" - Comune di Pordenone<br>Via Revedole 88<br>33170 - Pordenone<br>Tel: 0434/41221 - Fax: 0434/541259 | Residenza ad Utenza Diversificata | Pubblica ASP | 257 | 14 | 243 | 0 | € 51,73 | € 73,70 |

Allegato 1

**ANNO 2017**
**Riepilogo strutture autorizzate ***

| | AZIENDA SANITARIA | ASUITS | AAS2 | AAS3 | ASUIUD | AAS5 | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA RESIDENZA | Residenza protetta | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 30 |
| | Residenza ad Utenza Diversificata | 2 | 9 | 6 | 11 | 5 | 33 |
| | Residenza polifunzionale con Mod.A | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
| | Residenza polifunzionale | 59 | 2 | - | 2 | - | 63 |
| | Casa albergo | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 |
| | Comunità alloggio | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
| | Totale complessivo | 80 | 23 | 17 | 24 | 23 | 167 |
| TIPOLOGIA POSTI LETTO | Posti letto per autosufficienti | 303 | 453 | 485 | 586 | 199 | 2026 |
| | Posti letto per non autosufficienti | 1068 | 1033 | 922 | 1530 | 1708 | 6261 |
| | Posti letto in polifunzionale | 1593 | 125 | 82 | 105 | 47 | 1952 |
| | Totale posti letto | 2964 | 1611 | 1489 | 2221 | 1954 | 10239 |
| TIPOLOGIA NATURA GIURIDICA | Azienda per i servizi sanitari | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Ente religioso | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| | Privata di mercato | 60 | 2 | 1 | 4 | 1 | 68 |
| | Privata sociale | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 28 |
| | Pubblica ASP | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 25 |
| | Pubblica comunale | 4 | 11 | 7 | 1 | 4 | 27 |
| | Totale complessivo | 80 | 23 | 17 | 24 | 23 | 167 |

* Il riepilogo comprende solo le strutture residenziali che hanno inviato la scheda riassuntiva 2017 (art.31, L.R. 19/2006) alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Allegato 2

**ANNO 2017**

**Elenco strutture attive, che non hanno inviato la scheda riassuntiva 2017 (art.31, L.R. 19/2006)**

| AAS/ASUI | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | NATURA GIURIDICA |
|---|---|---|---|
| ASUITS | Comunità alloggio "Casa Rusconi"<br>Via della Valle 8<br>34124 - Trieste | Comunità alloggio | Pubblica ASP |
| ASUITS | Renè 2<br>Via Machiavelli 13<br>34132 - Trieste | Residenza polifunzionale | Privata di mercato |
| AAS 2 | Res. Pol. "Sereni Orizzonti" Pieris<br>Via Roma 46<br>34075 - San Canzian D'Isonzo (GO) | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata Sociale |
| AAS 2 | Residenza protetta "Sereni Orizzonti Aiello"<br>Via G. Rossini 19/B<br>33041 - Aiello del Friuli (UD) | Residenza protetta | Privata di mercato |
| AAS 3 | Centro sociale -S. Daniele<br>Via Cadorna 50<br>33038 - S. Daniele del Friuli (UD) | Casa albergo | Pubblica comunale |
| AAS 3 | "Sereni Orizzonti" S.R.L. Mod. A- Gemona<br>Via Santa Lucia 51<br>33013 - Gemona del Friuli (UD) | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti San Giovanni al Natisone<br>Via Stazione 70<br>33048 - San Giovanni al Natisone (UD) | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti "Santa Chiara"<br>Viale Europa Unita 163/1<br>33100 - Udine | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti Via Podgora<br>Via Podgora 16<br>33100 - Udine | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti 2" P.le Cella"<br>Piazzale Cella 62<br>33100 - Udine | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti Viale XXIII Marzo<br>Viale XXIII Marzo 31<br>33100 - Udine | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti di Risano<br>Via Roggia 4/1<br>33050 - Pavia di Udine (UD) | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| ASUIUD | Sereni Orizzonti Percoto<br>Via Aquileia 94<br>33050 - Pavia di Udine (UD) | Residenza polifunzionale con Mod.A | Privata di mercato |
| AAS 5 | Centro assistenza anziani Maniago<br>Via San Mauro 5<br>33085 - Maniago (PN) | Residenza protetta | Pubblica comunale |

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_262_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 262

## LR 11/2006, art. 10 e art. 21 bis. Carta famiglia. Approvazione dei valori massimi del beneficio regionale energia elettrica per l'anno 2017 e delega ai Comuni delle funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTO** l'articolo 10 della citata legge che istituisce il beneficio "Carta famiglia";
**VISTO** l'articolo 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative;
**VISTO** il regolamento emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, d'ora innanzi "regolamento";
**VISTO** in particolare l'articolo 9 del regolamento, secondo cui:
"1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel S.p.a. in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.
3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento."
**ATTESO** che l'articolo 4 del regolamento demanda ad una deliberazione giuntale l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis) del medesimo regolamento;
**RITENUTO** di attivare anche per l'anno 2017 il beneficio energia elettrica già adottato dall'anno 2008 all'anno 2016, quale contributo diretto e forfetario per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, in misura differenziata sulla base:
- dello scaglione di consumo di appartenenza del beneficiario, come da Allegato 1, anche al fine di introdurre un sistema premiante per gli utenti che, a parità di condizioni, risultano più virtuosi nel consumo di energia elettrica;
- della fascia di intensità dei benefici di appartenenza, come da Allegato 1, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento considera congiuntamente la condizione economica del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico;

**ATTESO** che nell'anno 2017 è stato addebitato ai titolari di utenza elettrica residenziale il canone di abbonamento alla televisione per uso privato direttamente in bolletta anche sotto la voce "altri servizi", "altre voci" o simili, per euro novanta annui;
**RITENUTO** di disporre che tale importo non deve essere computato nel totale delle fatture da utilizzare ai fini dell'accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica;
**RITENUTO** altresì di individuare nei Comuni della regione, che già provvedono al rilascio di Carta famiglia e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività anche in forma associata, i soggetti pubblici cui delegare tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione di tale beneficio regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 ed in particolare:
- la raccolta delle domande a partire dal 6 marzo 2018 e fino all'11 maggio 2018, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;
- la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
- l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa);
- l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
**CONSIDERATO** opportuno riconoscere ai Comuni o alle UTI in caso di gestione associata, un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;
**RITENUTO** di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili;
**RITENUTO** inoltre di stabilire che con proprio provvedimento la Direzione competente provvederà a concedere e a erogare ai Comuni ovvero all'UTI in caso di gestione associata i fondi necessari per l'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto;
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTO** il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);
**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di attivare per l'anno 2017 a favore dei titolari di Carta famiglia il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica in base ai valori massimi indicati all'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
**2.** Di stabilire che nel totale delle fatture per i servizi di fornitura di energia elettrica emesse nel 2017 e utilizzate per la richiesta del beneficio non va computato l'importo relativo al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
**3.** Di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nell'Allegato 1, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili.
**4.** Le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. sono delegate, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006, ai Comuni della regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività anche in forma associata.
**5.** Spettano agli enti delegati le seguenti funzioni:
- la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2017 a partire dal 6 marzo 2018 e fino all'11 maggio 2018, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;
- la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
- l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.
**6.** Agli enti delegati sarà garantito il trasferimento dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto come stabilito al punto 3.
**7.** Il contributo riconosciuto agli enti delegati a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 5 è determinato nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali trasferite ai sensi del punto 6.
**8.** La spesa massima relativa ai punti 6. e 7., pari ad euro 6.735.000,00, fa carico alle somme stanziate a bilancio nell'esercizio 2018 a valere sul capitolo 4533.
**9.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

## CARTA FAMIGLIA – BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2017 (art. 3, comma 1, lettera c bis del Regolamento)

| Tabella dei valori massimi spettanti graduati in base allo scaglione di consumo e alla fascia di intensità del beneficio | | | |
|---|---|---|---|
| SCAGLIONI DI CONSUMO | FASCE DI INTENSITA' DEL BENEFICIO<br>I.S.E.E. non superiore a 30.000 euro | | |
| **Lo scaglione di appartenenza è individuato considerando il totale dei costi sostenuti desunto dalle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017** | **A - BASSA INTENSITA' (1 figlio) - importi dei contributi** | **B - MEDIA INTENSITA' (2 figli) - importi dei contributi** | **C - ALTA INTENSITA' (3 o più figli) - importi dei contributi** |
| 1. fino a euro 600,00 | 130,00 | 195,00 | 260,00 |
| 2. da euro 600,01 ad euro 1.000,00 | 170,00 | 255,00 | 340,00 |
| 3. da euro 1.000,01 ad euro 1.500,00 | 210,00 | 315,00 | 420,00 |
| 4. oltre euro 1.500,01 | 260,00 | 390,00 | 520,00 |

**Gli importi riportati in tabella sono da considerarsi come misura massima possibile; l'effettiva determinazione è rinviata a successivo provvedimento sulla base delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie disponibili.**

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento:

1) La misura base del beneficio regionale per la fascia a bassa intensità è determinata come contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna A.

2) La misura base è aumentata del 50 per cento per la fascia a media intensità ed è determinata come da contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna B.

3) La misura base è aumentata del 100 per cento per la fascia ad alta intensità ed è determinata come da contributo forfetario massimo rapportato agli scaglioni di consumo per gli importi indicati nella colonna C.

**L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fatture emesse nel periodo considerato.**
**<u>Nel totale delle fatture non va computato l'importo relativo al CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE per uso privato.</u>**

18_9_1_DGR_264_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 264

## Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI** i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- il Regolamento (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Regolamento (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- il Regolamento (CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;

**RICHIAMATO**, in particolare
- l'allegato III, Sezione VII, del Reg. CE/853/2004, che fissa i requisiti e le norme relative ai molluschi bivalvi vivi;
- l' allegato II, che al Capo II, del Reg. CE/854/2004, disciplina la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

**VISTA** la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTA** la DGR 2557/2015 dd. 22/12/2015 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione nuovo protocollo d'intesa." con la quale vengono aggiornate le zone destinate alla produzione, raccolta e stabulazione dei MBV, e con la quale viene sancito il protocollo di intesa tra OSA e Autorità competenti;

**VISTA** la DGR 816/2016 dd. 13/05/2016 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone" con la quale viene approvata la classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro denominazione con l'indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzia lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individua gli impianti, secondo quanto riportato nell'allegato A); e vengono approvate le linee guida aggiornate per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004, sulla base delle nuove disposizioni in materia occorse nell'ultimo triennio, nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riportato nell'allegato B);

**TENUTO CONTO** che il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia è costantemente interessato ad instaurare collaborazioni con Istituzioni che hanno simili finalità per rendere più efficiente la tutela della salute consumatore;

**CONSIDERATO** che, con il "Protocollo di Intesa" sancito in data 17/01/2017 tra la Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia- Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e la Direzione Marittima di Trieste, la Capitaneria di Porto entra a pieno titolo nella gestione della garanzia della sicurezza alimentare;
**PRESO ATTO** che con il Decreto n. 6489/AGFOR dd. 30/11/2017 della Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche viene approvata la graduatoria per la selezione di un soggetto attuatore di un progetto pluriennale delle attività di autotutela degli operatori del settore alimentare relative alla sorveglianza periodica delle zone di raccolta produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi nell'arco costiero della regione Friuli Venezia Giulia e che tale graduatoria indica come unico beneficiario ammesso l'Associazione "Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia" in qualità di capofila della Associazione Temporanea di Scopo "ATS";
**PRESO ATTO** che con il Decreto n. 6814/AGFOR dd. 12/12/2017 della Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche viene concesso, a favore dell'Associazione "Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia" in qualità di capofila della Associazione Temporanea di Scopo "ATS" , per la realizzazione delle attività relative al progetto pluriennale concernente le buone pratiche di autocontrollo degli operatori del comparto molluschi bivalvi per la valorizzazione delle loro produzioni e a garanzia dei consumatori un contributo per un importo complessivo di Euro 350.000,00;
**CONSIDERATE** le variazioni di tipo nominale e la partecipazione di nuovi soggetti interessati, sia per quanto concerne le Autorità competenti che gli Operatori del Settore Alimentare, coinvolti nel "Protocollo di intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare" di cui all'allegato C) della delibera n. 2557 dd. 22/12/2015 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore di molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione del nuovo protocollo di intesa. Modifica DGR 124/2010 e DGR 1018/2012";
**CONSIDERATA** la positiva e fattiva collaborazione in essere per la gestione del rischio biotossicologico che prevede il coinvolgimento dell'OSA nella comunicazione del risultato analitico;
**DATO ATTO** che la Regione approva le zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro denominazione con l'indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzia lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individua gli impianti, secondo quanto riportato nell'allegato A) della delibera n. 816/2016;
**DATO ATTO** che la Regione approva le "Linee guida per la sorveglianza periodica delle zone di raccolta, di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi nell'arco costiero della regione Friuli Venezia Giulia"., secondo quanto riportato nell'allegato B) della delibera n. 816/2016;
**RITENUTO** pertanto di confermare i sopracitati allegati A) e B) senza necessità di apportare alcuna variazione;
**TUTTO CIÒ PREMESSO** su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare, il protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l' Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare , secondo quanto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
**2.** Di disporre che l' Allegato A) al presente atto sostituisca il protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l' Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare così come approvato all' Allegato C) con DGR n.2557/2015 dd. 22/12/2015;
**3.** Di confermare le zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro denominazione con l'indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzia lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individua gli impianti, così come approvato all'allegato A) con DGR n. 816/2016;
**4.** Di confermare le "Linee guida per la sorveglianza periodica delle zone di raccolta, di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi nell'arco costiero della regione Friuli Venezia Giulia", così come approvato all'allegato B) con DGR n. 816/2016;
**5.** La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

**Definizione e coordinamento dei soggetti coinvolti**

*Autorità competente (AC)*

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria quale autorità sanitaria competente per la parte normativa ed esplicativa concorrente, nonché per il coordinamento e la verifica del sistema;

I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie quale autorità sanitaria competente per vigilanza e l'ispezione sulla produzione ed immissione in commercio dei molluschi bivalvi vivi (di seguito anche "*MBV*"), nonché sulla emanazione e revoca dei provvedimenti prescrittivi e restrittivi;

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche "*IZSVe*"), per i controlli ufficiali di laboratorio sui molluschi bivalvi vivi;

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito anche "*ARPA*") per le indagini ambientali e il controllo della qualità delle acque marine e di transizione in cui sono presenti banchi naturali ed allevamenti di MBV;

L'Associazione Temporanea di Scopo ("*ATS*") che gestisce il Centro Tecnico informativo ("*CTI*"), per il prelievo, l'analisi dei prodotti in autocontrollo effettuati dai laboratori accreditati, la raccolta dei dati presso i punti di sbarco e la raccolta delle informazioni relative ai controlli di carattere sanitario effettuati sia in autocontrollo che a seguito di controllo ufficiale e la loro successiva divulgazione, nonché per i rapporti tra Operatori del Settore Alimentare ("*OSA*"), le Aziende per i Servizi Sanitari ("*ASS*") e ARPA.

*Operatori del Settore Alimentare (OSA)*

Visto la diversità di produzioni di molluschi bivalvi raccolti/allevati nelle acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si definiscono i seguenti soggetti con le rispettive competenze al fine di semplificare il rapporto tra AC e singolo produttore e migliorare quindi il coordinamento tra le parti.

- CoGiuMar Consorzio Giuliano Maricoltori con sede al Villaggio del Pescatore, 71 Duino (TS) per quando concerne tutte le zone di produzione del Compartimento marittimo di Trieste;
- Co.Ge.Mo. Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi con sede legale in Riva Dandolo, 22 Grado (GO) e sede operativa in Via San Vito, 1, - 33050 Marano Lagunare (UD) tel. 0431 640255 e fax 0431640629.;
- Co.Pe.P. Consorzio Pescatori Professionisti del Friuli Venezia Giulia con sede in Via G. Toniolo, 16, Mara no Lagunare (UD) per la pesca di molluschi, gasteropodi e tunicati;
- Cooperativa Pescatori "S. Vito", con sede in Via Serenissima 30 - 33050 Marane Lagunare (UD) tel.0431/67118 fax 0431/67990 per le zone di produzione classificate nella Laguna di Marano e per MBV di mare.
- Organizzazione di Produttori - Cooperativa Pescatori di Grado S. C, con sede in Riva E. Dandolo n. 22 - 34073 Grado (GO), tel. 0431/80012 e fax 0431/83626 per le zone di produzione classificate nella Laguna di Grado e per MBV di mare;
- Cooperativa ALMAR, con sede in Via G. Raddi,2 Marano Lagunare (UD) tel. 0431/721072 e fax 0431/720188 per gli allevamenti presenti nella Laguna di Marano;
- Cooperativa San Martino con sede in Via Nuova, 12 Marane Lagunare per le zone di produzione classificate nella Laguna di Marano;
- Organizzazione di Produttori della pesca di fasolari dell'Alto Adriatico soc. coop. con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (Ve) tel. 041.5500774 - 041.403317 fax 041.404185, per la pesca e commercializzazione dei fasolari presenti nel compartimento marittimo di Monfalcone;
- Organizzazione di Produttori PMA FVG con sede in Via G. Raddi, 2 Marano Lagunare (UD) tel 0431/640596 e fax 0431/67411 per gli allevamenti presenti nella Laguna di Marane e la commercializzazione di MBV;

VISTA la Delibera n. 1018 del 8.6.2012 della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Area prevenzione e promozione della salute - Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria con cui sono state approvate le "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) 854/2004 e del regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione,

raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia" (di seguito "Allegato A") ed è stato approvato il Protocollo d'intesa tra l'Autorità competente per i controlli ufficiali veterinari e gli OSA del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi (di seguito "Allegato B").

VISTI, in particolare l'Allegato A punto 9 - Comunicazioni e l'Allegato B punto 7 - Collaborazione tra OSA, ASS, IZSVe e ARPA, e il punto 9, Allegato B della DGR 816/206;

VISTI i validi risultati organizzativi conseguiti tra AC e OSA (COGIUMAR) nei primi anni di attività;

VISTA la possibilità di rendere ancora più efficace la comunicazione in tempo reale utile a ridurre i tempi di fermo volontario tra prelievo e referto;

VISTA la presenza e funzione del Centro Tecnico Informativo (CTI);

VISTA la possibilità di concentrare l'attività del CTI sulle comunicazioni utili alla prevenzione sanitaria ed al fine di poter operare con efficaci strumenti di sintesi utili ad attivare con rapidità eventuali allerta ambientali;

VISTA la possibilità di estendere tali buone pratiche di comunicazione tra AC ed OSA, di fermo volontario tra prelievo e risultati dei referti a tutti i comparti dei MBV (allevamento e pesca) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del presente protocollo conferma la volontà di attivare procedure condivise e trasparenti in materia di sicurezza alimentare da parte dei soggetti coinvolti nelle filiere e quindi contribuire al consolidamento dell'economia ittica regionale;

si conviene

1. Di dividere le attività di pesca ed allevamento dei molluschi bivalvi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia in quattro settori così distinti:
   a) allevamento di molluschi bivalvi in mare
   b) pesca dei molluschi bivalvi, gasteropodi e tunicati in mare
   c) pesca di molluschi bivalvi in laguna di Marano e Grado
   d) allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano e Grado
2. Di attivare le procedure analitiche, la comunicazione, la scontistica per le analisi esclusivamente per le imprese e gli Enti che direttamente o indirettamente (imprese di pesca e acquacoltura aderenti a cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori) hanno sottoscritto il presente PROTOCOLLO DI INTESA (di seguito denominato "Protocollo") e attualmente associati nell'ATS finalizzata ad erogare servizi in materia di Sicurezza Alimentare.
3. I sottoscrittori del presente Protocollo comunicano alle controparti i nomi ed i riferimenti telefonici ed informatici per lo scambio delle informazioni.
4. Il CTI organizza l'indirizzario via mail cui inviare tutte le comunicazioni.
   L'indirizzario viene confermato in modo formale da tutti i soggetti interessati entro il 31 gennaio di ciascun anno o in tutte le circostanze in cui ci siano modifiche dei referenti.
5. La comunicazione dei dati dalle AC al CTI non determina trasferimento di responsabilità.
6. Il CTI si incarica di trasferire, senza ritardo, i referti analitici realizzati in autocontrollo sui MBV della produzione primaria alla competente autorità Sanitaria per ogni uso previsto dal presente protocollo.
7. In seguito ad eventuali evoluzioni normative od a valutazioni effettuate e sottoscritte dalle AC e dal CTI verranno redatti verbali finalizzati ad attuare procedure specifiche. I verbali vengono acquisiti quali parte normativa del presente protocollo.

A) ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI IN MARE

Le zone di allevamento di molluschi in mare sono definite dalla DGR 2557/2015 e DGR 816/2016 e s.m.i. La programmazione dei controlli sia ufficiali che in autocontrollo prevede l'alternanza o *"a scacchiera"* delle zone di campionamento.

La programmazione dei controlli Ufficiali sarà di tipo bimestrale e, vista la collaborazione AC/CTI finalizzata a migliorare il sistema dei controlli e delle azioni attivate dagli OSA per elevare il livello di sicurezza alimentare, nel rispetto delle azioni consentite dalla normativa vigente, sarà condivisa e quella relativa alle variazioni o integrazioni contingenti sarà concordata tra AC e CTI.

Gli autocontrolli saranno organizzati di conseguenza ed in forma complementare.

Si addotta la prassi operativa di fermo volontario tra il prelievo dei MBV per le analisi e gli esiti refertati.

- si definisce il lunedì giorno di prelievo settimanale da parte dell'AC (eseguito dall' ASUITS con il supporto logistico di ARPA) e rinviabile fino a mercoledì per avverse condizioni meteo-marine;
- si definisce il giovedì giorno di prelievo in autocontrollo da parte degli OSA, mediante la raccolta di un campione rappresentativo della zona di produzione e rinviabile al venerdì per avverse condizioni meteo-marine.

In caso di crescita dei valori di biotossine o di specie fitoplanctoniche potenzialmente tossiche o di allerte ambientali che ipotizzino sensibili variazioni microbiologiche, i prelievi potranno venir intensificati sia per zona sia per frequenza, in accordo e secondo disponibilità dei Laboratori dell'IZSVe e dell'Autorità di Controllo (AC).
I periodi dei prelievi in autocontrollo vengono programmati sulla base della valutazione dei rischi.
Per i campioni ufficiali entro il venerdì precedente al prelievo, ASUITS invierà al CTI comunicazione delle zone di produzione interessate al prelievo e tipologia delle analisi da effettuare;
Nel caso di avverse condizioni meteo-marine e/o variazione al programma di prelievo l' ASUITS invierà al CTI il prima possibile la comunicazione di non avvenuto campionamento anche per via telefonica.
Le attività di campionamento successive riprenderanno con i prelievi sulle zone precedentemente non campionate, facendo di fatto posticipare tutta la programmazione successiva.
Per agevolare il prelievo del campione rappresentativo della zona, nei casi in cui si renda difficile eseguire il prelievo secondo le linee guida, l'OSA (Cogiumar) predisporrà dei punti di prelievo agevolato e segnalati in loco da segnali di superficie idoneamente colorati per zona di produzione.
In condizioni meteo-marine incerte o avarie, l'ASUITS può chiedere al soggetto incaricato dal CTI la presenza di un'imbarcazione attrezzata per ogni zona di prelievo.
A campionamenti eseguiti l'ASUITS invierà conferma delle zone di produzione monitorate;
In applicazione di tale prassi l'OSA (Cogiumar) si impegna a far osservare ai propri associati il fermo volontario dal momento del prelievo sino alla comunicazione degli esisti di Ac. okadaico, secondo le seguenti modalità:

- in regime di controllo ufficiale in LC/massa-massa ed in autocontrollo in ELISA, nel caso di Ac. okadaico > 130 μg/kg, in fase "crescente", il fermo volontario tra prelievo e referto viene sostituito e proseguito con l'attivazione del fermo volontario per allerta ambientale.
- Il fermo volontario tra prelievo e referto potrà essere attivato secondo i parametri tecnici definiti di volta in volta e puntualmente in accordo con le AC ed il Comitato tecnico qualora si presentino nuove rischi inerenti le biotossine.
- il fermo volontario tra prelievo e referto per microbiologico viene applicato ad ogni prelievo ASUITS o in autocontrollo.
- il fermo per allerta ambientale viene attivato dal responsabile OSA su informazione del CTI, oltre per i casi già descritti, anche su comunicazione puntuale di rischi di contaminazioni o in condizioni meteo-marine ritenute a rischio per la salubrità dei mitili.

In virtù di un'applicazione coerente, il fermo volontario da parte degli OSA avviene secondo le seguenti modalità:

- nel giorno di consegna (mattutina) e fino all'invio dei referti del Test rapido per la ricerca dell'Acido Okadaico da parte dell'IZSVe sez. di Basaldella al CTI;
- entro 3 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna, e fino all'invio dei referti analitici della presenza di biotossine da parte dell'IZSVe sede di Legnaro invia al CTI;
  - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe sede di Pordenone IZSVe (controlli ufficiali) al CTI.
  - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell' IZSVe Sez. San Donà di Piave (autocontrollo) al CTI.

In applicazione di tale prassi l'AC – Laboratori di riferimento si impegnano ad osservare i tempi indicati, fatti salvi problemi tecnici o emergenze straordinarie, al fine di minimizzare i tempi di fermo volontario per non penalizzare le attività produttivo /commerciali.
Il CTI ottenute le comunicazioni, invierà tempestivamente gli esiti accompagnati da eventuali spiegazioni all'indirizzario mail concordato tra A.C., OSA e Strutture di lavorazione e commercializzazione al fine rispetto del fermo volontario e delle procedure di trasparenza.

B) PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI, GASTEROPODI E TUNICATI IN MARE

Le zone di pesca di molluschi in mare sono definite dalla DGR 2557/2015 e DGR 816/2016 e s.m.i.
La programmazione dei controlli sia ufficiali che in autocontrollo prevede l'alternanza o *"a scacchiera"* delle zone di campionamento.
La programmazione dei controlli Ufficiali sarà di tipo bimestrale e, vista la collaborazione AC/CTI finalizzata a migliorare il sistema dei controlli e delle azioni attivate dagli OSA per elevare il livello di sicurezza alimentare, nel rispetto delle azioni consentite dalla normativa vigente, sarà condivisa e quella relativa alle variazioni o integrazioni contingenti sarà concordata tra AC e CTI.
Gli autocontrolli saranno organizzati di conseguenza ed in forma complementare.
Per ogni zona di pesca classificata viene definita la specie bersaglio più rappresentativa in quanto oggetto principale del prelievo per quell'area specifica.
Nel caso in cui vi sia assenza della specie bersaglio o di impedimenti tecnici ad eseguire il campione sulla specie, ARPA, sentita l'Autorità Sanitaria competente, potrà eseguire il campione anche su altre specie commerciali presenti meno diffuse o rappresentative.
Gli interventi sono realizzati secondo il piano di monitoraggio annuale definito dall' AC e condiviso con CTI e OSA che hanno sottoscritto il presente protocollo.
Gli OSA applicano la procedura di fermo volontario sulle zone oggetto dei prelievi dalla giornata del campionamento alla comunicazione degli esiti dei referti.
Per i campioni di molluschi, gli OSA, ciascuno per le proprie specie, si impegnano a fornire propri mezzi di pesca a supporto delle attività a mare di ARPA.
A supporto delle attività di pesca svolte ed a completamento dei controlli ufficiali gli OSA adottano dei piani di Autocontrollo:
I prelievi per i controlli ufficiali vengono eseguiti per le specie nei giorni di lunedì o martedì
Si addotta la prassi operativa di fermo volontario tra il prelievo dei MBV per le analisi e gli esiti refertati.
Nel caso in cui una specifica categoria sia in fermo pesca e sia necessario eseguire campionamenti sui molluschi in mare con la presenza di una imbarcazione da pesca di supporto per il prelievo effettuato dall' ARPA in caso di controlli ufficiali o dai produttori in caso di autocontrolli, si concorda che ciò sia possibile previa una comunicazione preventiva a Cap. Porto e/o Regione Serv. Pesca.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo microbiologico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo Ac. Okadaico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe.
- Per i campioni ufficiali entro il venerdì precedente al prelievo, l'ARPA invierà al CTI comunicazione delle zone di produzione interessate al prelievo e tipologia delle analisi da effettuare;
- nel caso di avverse condizioni meteo-marine e/o variazione al programma di prelievo l' ARPA invierà al CTI il prima possibile la comunicazione di non avvenuto campionamento anche per via telefonica;
- le attività di campionamento successive riprenderanno con i prelievi sulle zone precedentemente non campionate, facendo di fatto posticipare tutta la programmazione successiva.
A campionamenti eseguiti l'ARPA invierà conferma delle zone di produzione monitorate.
In applicazione di tale prassi gli OSA che sottoscrivono il presente protocollo, ricevendo le informazioni e le valutazioni del CTI, si impegnano a far osservare ai propri associati il fermo volontario dal momento del prelievo sino alla comunicazione degli esiti.
In virtù di un'applicazione coerente, il fermo volontario da parte degli OSA avviene secondo le seguenti modalità:

- nel giorno di consegna (mattutina) e fino all'invio dei referti del Test rapido per la ricerca dell'Acido Okadaico da parte dell'IZSVe sez. di Basaldella al CTI;
- entro 3 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna, e fino all'invio dei referti analitici della presenza di biotossine da parte dell'IZSVe sede di Legnaro invia al CTI;
- entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe sede di Pordenone e (controlli ufficiali) al CTI.

- entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe Sez. San Donà di Piave (autocontrollo) al CTI.

In applicazione di tale prassi l'AC – Laboratori di riferimento si impegnano ad osservare i tempi indicati, fatti salvi problemi tecnici o emergenze straordinarie, al fine di minimizzare i tempi di fermo volontario per non penalizzare le attività produttivo /commerciali.
Il CTI ottenute le comunicazioni, invierà tempestivamente gli esiti accompagnati da eventuali spiegazioni all'indirizzario mail concordato tra A.C., OSA e Strutture di lavorazione e commercializzazione al fine del rispetto del fermo volontario e delle procedure di trasparenza.

C) PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI, GASTEROPODI E TUNICATI IN LAGUNA DI MARANO E GRADO

Le aree di pesca dei molluschi bivalvi, gasteropodi e tunicati sono definite dalla DGR 2557/2015 e DGR 816/2016 e s.m.i.
La programmazione dei controlli sia ufficiali che in autocontrollo prevede l'alternanza *"a scacchiera"* delle zone di campionamento.
La programmazione dei controlli Ufficiali sarà di tipo bimestrale e, vista la collaborazione AC/CTI finalizzata a migliorare il sistema dei controlli e delle azioni attivate dagli OSA per elevare il livello di sicurezza alimentare, nel rispetto delle azioni consentite dalla normativa vigente, sarà condivisa e quella relativa alle variazioni o integrazioni contingenti sarà concordata tra AC e CTI.
Gli autocontrolli saranno organizzati di conseguenza ed in forma complementare.
Gli OSA applicano la procedura di fermo volontario sulle zone oggetto dei prelievi dalla giornata di prelievo fino alla comunicazione degli esiti dei referti.
Per i campioni di molluschi, gli OSA, ciascuno per le proprie specie, si impegnano a fornire propri mezzi di pesca a supporto delle attività in laguna di ARPA.
A supporto delle attività di pesca svolte ed a completamento dei controlli ufficiali gli OSA adottano dei piani di Autocontrollo che prevedono campioni di molluschi dalle di produzione con:
a) frequenza bimestrale (in alternanza con i controlli ufficiali) per la ricerca di Escherichia coli
b) frequenza semestrale per la ricerca di Ac. Okadaico con test rapido e si impegnano ad adottare e rispettare le medesime procedure applicate dai mitilicoltori
c) frequenza annuale per la ricerca di metalli pesanti (Hg, Pb, Cd)
I prelievi per i controlli ufficiali vengono eseguiti per le specie nei giorni di lunedì o martedì:
Si addotta la prassi operativa di fermo volontario tra il prelievo dei MBV per le analisi e gli esiti refertati.
Nel caso in cui vi sia assenza della specie bersaglio o vi siano impedimenti tecnici che impediscono il campionamento sulla specie bersaglio, ARPA, sentita l'Autorità Sanitaria Competente, potrà eseguire il campione anche su altre specie commerciali presenti meno diffuse o rappresentative.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo microbiologico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe sez. San Donà di Piave.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo Ac. Okadaico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe sez. Basaldella.

- Per i campioni ufficiali entro il venerdì precedente al prelievo, l'ARPA invierà al CTI comunicazione delle zone di produzione interessate al prelievo e tipologia delle analisi da effettuare;
- nel caso di avverse condizioni meteo-marine e/o variazione al programma di prelievo l' ARPA invierà al CTI il prima possibile la comunicazione di non avvenuto campionamento anche per via telefonica
- le attività di campionamento successive riprenderanno con i prelievi sulle zone precedentemente non campionate, facendo di fatto posticipare tutta la programmazione successiva

In applicazione di tale prassi gli OSA che sottoscrivono il presente protocollo, ricevendo le informazioni e le valutazioni del CTI si impegnano a far osservare ai propri associati il fermo volontario dal momento del prelievo sino alla comunicazione degli esiti.
In virtù di un'applicazione coerente, il fermo volontario da parte degli OSA avviene secondo le seguenti modalità:

- nel giorno di consegna (mattutina) e fino all'invio dei referti del Test rapido per la ricerca dell'Acido Okadaico da parte dell'IZSVe sez. di Basaldella al CTI;
- entro 3 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna, e fino all'invio dei referti analitici della presenza di biotossine da parte dell'IZSVe sede di Legnaro invia al CTI;
    - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe sede di Pordenone (controlli ufficiali) al CTI.
    - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe Sez. San Donà di Piave (autocontrollo) al CTI.

In applicazione di tale prassi l'AC – Laboratori di riferimento si impegnano ad osservare i tempi indicati, fatti salvi problemi tecnici o emergenze straordinarie, al fine di minimizzare i tempi di fermo volontario per non penalizzare le attività produttivo /commerciali.
Il CTI ottenute le comunicazioni, invierà tempestivamente gli esiti accompagnati da eventuali spiegazioni all'indirizzario mail concordato tra A.C., OSA e Strutture di lavorazione e commercializzazione al fine rispetto del fermo volontario e delle procedure di trasparenza.

D) ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI NELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO

Le aree di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano e Grado sono aree date in concessione e sono definite dalla DGR 2557/2015 e DGR 816/2016 e s.m.i.
La programmazione dei controlli sia ufficiali che in autocontrollo prevede l'alternanza *"a scacchiera"* delle zone di campionamento.
La programmazione dei controlli Ufficiali sarà di tipo bimestrale e, vista la collaborazione AC/CTI finalizzata a migliorare il sistema dei controlli e delle azioni attivate dagli OSA per elevare il livello di sicurezza alimentare, nel rispetto delle azioni consentite dalla normativa vigente, sarà condivisa e quella relativa alle variazioni o integrazioni contingenti sarà concordata tra AC e CTI.
Gli autocontrolli saranno organizzati di conseguenza ed in forma complementare.
Gli OSA applicano la procedura di fermo volontario sulle zone oggetto dei prelievi dalla giornata di prelievo alla comunicazione degli esiti dei referti.
Per i campioni di Vongole veraci gli OSA, ciascuno per le proprie concessioni, si impegnano a fornire propri mezzi di raccolta a supporto delle attività in laguna di ARPA.
A supporto delle attività di raccolta svolte ed a completamento dei controlli ufficiali gli OSA adottano dei piani di Autocontrollo che prevedono campioni di molluschi dalle aree di produzione con:
a) frequenza-bimestrale (in alternanza con i controlli ufficiali) per la ricerca di Escherichia coli
b) frequenza semestrale per la ricerca di Ac. Okadaico con test rapido e si impegnano ad adottare e rispettare le medesime procedure applicate dai mitilicoltori
c) frequenza annuale per la ricerca di metalli pesanti (Hg, Pb, Cd)
I prelievi per i controlli ufficiali vengono eseguiti per le specie nei giorni di lunedì o martedì.
Nel caso in cui vi siano impedimenti tecnici ad eseguire il campione sulla specie allevata, ARPA
non esegue campioni su altre specie presenti nei banchi naturali.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo microbiologico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe sez. San Donà di Piave.
Le giornate di prelievo per l'autocontrollo Ac. Okadaico vengono concordate di volta in volta con il laboratorio IZSVe sez. Basaldella.
Per i campioni ufficiali entro il venerdì precedente al prelievo, l'ARPA invierà al CTI comunicazione delle zone di produzione interessate al prelievo e tipologia delle analisi da effettuare;
Nel caso di avverse condizioni meteo-marine e/o variazione al programma di prelievo l'ARPA invierà al CTI il prima possibile la comunicazione di non avvenuto campionamento anche per via telefonica;
Le attività di campionamento successive riprenderanno con i prelievi sulle zone precedentemente non campionate, facendo di fatto posticipare tutta la programmazione successiva.
In applicazione di tale prassi gli OSA si impegnano a far osservare ai propri associati il fermo volontario dal momento del prelievo sino alla comunicazione degli esiti.

In applicazione di tale prassi l'AC si impegna ad osservare i tempi indicati al fine di minimizzare i tempi di fermo volontario per non penalizzare le attività produttivo /commerciali.
In virtù di un'applicazione coerente, il fermo volontario da parte degli OSA avviene secondo le seguenti modalità:

- nel giorno di consegna (mattutina) e fino all'invio dei referti del Test rapido per la ricerca dell'Acido Okadaico da parte dell'IZSVe sez. di Basaldella al CTI;
- entro 3 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna, e fino all'invio dei referti analitici della presenza di biotossine da parte dell'IZSVe sede di Legnaro invia al CTI;
  - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe sede di Pordenone IZSVe (controlli ufficiali) al CTI.
  - entro 4 giorni dal prelievo, compreso il giorno di prelievo e consegna e fino all'invio dei referti analitici della presenza di contaminanti microbiologici da parte dell'IZSVe Sez. San Donà di Piave (autocontrollo) al CTI.

In applicazione di tale prassi l'AC – Laboratori di riferimento si impegnano ad osservare i tempi indicati, fatti salvi problemi tecnici o emergenze straordinarie, al fine di minimizzare i tempi di fermo volontario per non penalizzare le attività produttivo /commerciali.
Il CTI ottenute le comunicazioni, invierà tempestivamente gli esiti accompagnati da eventuali spiegazioni all'indirizzario mail concordato tra A.C., OSA e Strutture di lavorazione e commercializzazione al fine rispetto del fermo volontario e delle procedure di trasparenza.

Nota conclusiva

Il presente protocollo può essere sottoscritto in fase successiva da parte di altri soggetti previo consenso delle parti interessate.

| | |
|---|---|
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.<br>Direzione Centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.<br>Area Promozione Salute e Prevenzione.<br>Servizio Sanità Pubblica Veterinaria.<br>Riva Sauro, 8<br>Trieste | Dott. Manlio Palei |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.<br>Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche.<br>Servizio Caccia e Risorse Ittiche.<br>Vua Sabbadini, 31<br>Udine | Dott. Sergio Cristante |
| Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – ASUITS<br>Struttura Semplice<br>Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale.<br>Via de Ralli, 3<br>Trieste | Dr. Maurizio Cocevari |
| Azienda per l'Assistenza Sanitaria 2- AAS 2 "Bassa Friulana Isontina"<br>Struttura Complessa<br>Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale.<br>Via Molin, 21<br>Palmanova (UD) | Dr. Paolo Demarin |
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie "IZSVe"<br>Viale dell'Industria, 10<br>Legnaro (PD) | D'ordine del Direttore Generale<br>Dr.a Gabriella Conedera |
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia "ARPA"<br>Via Cairoli, 14<br>Palmanova (UD) | Dr.a Anna Toro |
| ATS costituita per l'Attuazione Piano di Azione "Misura 4.63.2.6 "Sicurezza alimentare MBV"<br>Progetto CTI<br>Capofila Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia<br>Via Cernazai, 8<br>Udine | p.i. Roberto Sesso |
| AGCI AGRITAL<br>Via D. Moro, 22/1<br>Udine | Guido Doz |
| Confcooperative<br>Federcoopesca FVG<br>Viale Giovanni Paolo II, 15/1<br>Udine | Giovanni Dean |
| Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia<br>Legacoopagroalimentare dipartimento Pesca FVG<br>Via Cernazai, 8 | Gaetano Zanutti |

| Udine | |
|---|---|
| CoGiuMar Consorzio Giuliano Maricoltori<br>Villaggio del Pescatore, 71<br>Duino (TS) | Marchesan Fabrizio |
| Co.Ge.Mo. Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi<br>Sede legale: Riva Dandolo, 22<br>Grado (GO)<br>Sede operativa in Via San Vito, 1<br>Marano Lagunare (UD) | Achille Gherda |
| Co.Pe.P. Consorzio Pescatori Professionisti del Friuli Venezia Giulia<br>Via G. Toniolo, 16,<br>Marano Lagunare (UD) | Guerrino Troian |
| Cooperativa Pescatori "S. Vito<br>Via Serenissima 30<br>Marano Lagunare (UD) | Fabrizio Regent |
| Organizzazione di Produttori - Cooperativa Pescatori di Grado S. C<br>Riva E. Dandolo n. 22<br>Grado (GO) | Donato Antonio Santopolo |
| ALMAR, soc coop agricola<br>Via G. Raddi,2<br>Marano Lagunare (UD) | Jean Marc Rossetto |
| Cooperativa San Martino<br>Via Nuova, 12<br>Marano Lagunare (UD) | Roberto Marani |
| Organizzazione di Produttori della pesca di fasolari dell'Alto Adriatico soc. coop.<br>Via Maestri del Lavoro, 50<br>Chioggia (Ve) | Massimo Pedronetto |
| Organizzazione di Produttori PMA FVG<br>Via G. Raddi, 2<br>Marano Lagunare (UD) | Giovanni Isidoro Corso |

Febbraio 2018

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_280_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 280

## LR 27/2012, art. 9, comma 135 (Legge finanziaria 2013). Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro. Anno 2018. Modifica 51/2018.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", ed in particolare l'articolo 59 " Cantieri-scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;

**VISTA** la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante " Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";

**VISTO** l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)", ed in particolare:

- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;

**VISTO** il D.P.Reg. 15 febbraio 2013, n.21 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) così come modificato dal D.P.Reg. 9 marzo 2015, n.57 " Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21, ed in particolare l'articolo 6 comma 1 che prevede che la Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100% dell'indennità giornaliera ed al 100% del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n.51 LR 27/2012 ( legge finanziaria 2013, art.9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2018, pubblicata sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018;

**VERIFICATO** che nel citato Avviso, all'art.2, comma 1, lettera a) causa errore materiale non è stata inserita, tra i soggetti beneficiari, la Provincia di Udine;

**RITENUTO** , pertanto di modificare l'art.2, comma 1, lettera a) del citato Avviso pubblico inserendo tra i soggetti beneficiari la Provincia di Udine;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art.2, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di

presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n.51, pubblicata sul BUR n.5 del 31 gennaio 2018 inserendo tra i soggetti beneficiari la Provincia di Udine;
**2.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_289_1_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 289

LR 28/2007. Fissazione della data delle elezioni regionali e contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO** che il 21 aprile 2018 scade il quinquennio di durata in carica della undicesima legislatura del Consiglio regionale;
**VISTO** l'articolo 14, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il quale dispone che le elezioni del nuovo Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale;
**VISTO** l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il quale dispone che le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno e che, quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono nello stesso periodo se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio;
**CONSIDERATO** che nell'anno 2018 è previsto il rinnovo per scadenza del quinquennio di 12 Comuni della Regione, oltre al rinnovo degli organi dei Comuni per quali verrà disposto lo scioglimento anticipato entro il 24 febbraio 2018;
**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47 (Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) che prevede che le elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo hanno luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018;
**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48 (Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che prevede che le elezioni degli organi del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina hanno luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018;
**VISTO** l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), il quale stabilisce che la data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione;
**VISTO** l'articolo 59 della legge regionale 28/2007, che prevede la possibilità del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle comunali e che la contemporaneità è disposta con la stessa deliberazione con la quale viene fissata la data delle elezioni regionali;
**RICHIAMATO** l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno;
**VISTO** l'articolo 59 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dall'articolo 29 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), che prevede che le elezioni regionali possano aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali e che la contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale viene fissata la data delle elezioni regionali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 19 dicembre 2017, con la quale è stata dichiarata ammissibile la consultazione referendaria sull'istituzione del Comune di Aquileia mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, nonché approvato il relativo quesito referendario;
**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale n. 69 del 14 febbraio 2018, con la quale è stata dichiarata ammissibile la consultazione referendaria per la costituzione del Comune di Villa Raveo mediante la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina, nonché approvato il relativo quesito referendario;
**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla fissazione della data delle elezioni regionali, comunali e dei due referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali sopracitati per il giorno di domenica 29 aprile 2018, con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per il giorno di domenica 13 maggio 2018;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** È disposto il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del XII° Consiglio regionale con quelle degli organi dei Comuni della Regione che devono essere rinnovati nel 2018 e con i due referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali in premessa indicati.
**2.** La data delle consultazioni di cui al comma 1 è fissata per il giorno di domenica 29 aprile 2018.
**3.** L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha luogo nel giorno di domenica 13 maggio 2018.
**4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e comunicata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e agli Enti interessati alle consultazioni.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_291_1_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 291

## LR 4/2016, art. 73 - Bando per l'accesso individuale alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'articolo 40 - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede al punto 8.2.7.3.2 la sottomisura 8.5 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
**CONSIDERATO** che i criteri di selezione della misura 8.5.1 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
**VISTO** il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
**VISTA** la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali);
**VISTA** la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
**VISTO** il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;
**VISTI**:
- il Decreto del Vice direttore centrale dell'Area sviluppo rurale n. 6625/AGFOR del 04/12/2017, avente ad oggetto l'approvazione delle determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.5.1 sull'applicazione della normativa degli aiuti di stato;
- la comunicazione della Commissione europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ref. Ares (2017)6140012 del 14/12/2017;
- il Decreto del Vice direttore centrale dell'Area sviluppo rurale n. 346/AGFOR del 31/01/2018, con il quale viene sostituito l'allegato A al decreto n. 6625/AGFOR del 04/12/2017, uniformandolo alla comunicazione della Commissione europea succitata;
**VISTO** che il regime di aiuto comunicato è stato formalmente registrato con il numero SA.49803, come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea di data 29/01/2018;

**VISTO** il bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, predisposto dal Servizio foreste e Corpo forestale, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
**VISTA** la legge regionale n. 7/2000;
**CONSIDERATO** che i termini del procedimento superiori a novanta giorni sono giustificati dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;
**SENTITO** l'Organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA -);
**CONSIDERATO** che gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono stati definiti in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo di verificabilità e controllabilità delle misure VCM);
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
**VISTO** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare il bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**ALLEGATO 1**

**BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), SOTTO MISURA 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1 (INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI) DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA.**

**CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**



**CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**



**ALLEGATI**



## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 – Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 prevede la concessione di un sostegno per la realizzazione di operazioni finalizzate, senza escludere i benefici economici a lungo termine, al perseguimento nelle foreste di proprietà pubblica e privata di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli

ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, volte all'offerta di servizi ecosistemici e alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.

**Articolo 2 Aree di intervento**
1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

**Articolo 3 Strutture competenti**
1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) la struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
b) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

**Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili**
1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.000.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

**Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale**
1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

**CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**
**Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**
1. I beneficiari del presente bando sono:
a) soggetti pubblici e privati anche in forma associata;
b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
2. I beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento sulle foreste interessate dalle operazioni oggetto della domanda di sostegno.
3. Le imprese beneficiarie del sostegno sono altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
b) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
c) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
4. I soggetti che presentano domanda di sostegno per la realizzazione di interventi strutturali ed interventi colturali in foresta, sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto di richiesta di contributo.
5. I proprietari delle particelle catastali coinvolti dall'intervento possono delegare al beneficiario la presentazione della domanda di sostegno.

6. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo  aprile 1998, n. 173" e del  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

## CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

### Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100%.
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.

### Articolo 8 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 3.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.

### Articolo 9 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono:
a) miglioramento della composizione e della struttura forestale e in particolare:
- passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
- conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo - naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
- passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
- ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure;

b) piantagioni: impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo finalizzate alla creazione di ecotoni e all'incremento della biodiversità;
c) Investimenti in servizi pubblici in foresta:
- strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi interni ad aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale e punti panoramici (compresi realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole strutture ricreative, punti di informazione o di osservazione);
- investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, ad esempio diradamenti (con il cui termine si intendono anche sfolli e tagli intercalari e prelievo in generale di legname danneggiato da fattori biotici e abiotici) e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo da eseguirsi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

2. A garanzia della sostenibilità ambientale degli interventi, il legno impiegato per gli investimenti in servizi pubblici di cui al comma 1) lettera c) deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi.

### Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni:
a) le stesse sono realizzate in Friuli Venezia Giulia;
b) le proprietà forestali interessate sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumento di pianificazione forestale equivalenti;
c) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di cui alla lettera b) il richiedente dimostra di aver presentato domanda di contributo o di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo

intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente;
d) il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate;
e) gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 9, comma 1 presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.

**Articolo 11 Operazioni non ammissibili**
1. Non sono considerate ammissibili le operazioni di manutenzione ordinaria.
2. Non sono ammissibili le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

**Articolo 12 Costi ammissibili**
1. Sono ammissibili i costi:
a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili anche se sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro, nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;
b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o i servizi pubblici delle foreste;
c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, quali il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso in cui questi interventi forestali siano effettuate per finalità ricreative;
d) rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;
e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

**Articolo 13 Contributi in natura**
1. I contributi in natura di carattere forestale, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale;
c) sono pertinenti con strutture e mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari.
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 15, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nei prezzari di cui al comma 1, lettera d).
7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.
8. Nel caso in cui il beneficiario ricorra a contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile è minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'operazione ed il costo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato A.

**Articolo 14 Costi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 non sono considerati ammissibili i costi:
a) sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
b che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
c) relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
d) relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
e) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
f) riferiti a qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
g) riferiti all'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
h) relativi ad allacciamento e canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
i) relativi ad onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
e) relativi agli interessi passivi;
j) relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
k) relativi a leasing;
f) relativi alla manutenzione ordinaria o ai costi di gestione;
h) relativi ad interventi di cui all'articolo 24 del regolamento 1305/2013.

**Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi**

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato corredato da disegni e planimetrie,
2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nei prezzari indicati all'articolo 13 comma 1) lettera d);

b) per i lavori o le prestazioni particolari analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, sono calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dall'allegato B al presente bando.

d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a), e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali:

1) almeno tre preventivi:

a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;

b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

c. contenenti i seguenti elementi:

I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;

II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere, sono suddivisi in funzione delle categorie d'opera e articolati in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con

applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione delle opere non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

**Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea**

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

**Articolo 17 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016**

1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

## CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

**Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione a pena di inammissibilità compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 19, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).

2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati mediante comunicazione via PEC al competente Ufficio attuatore, ed espletate le procedure di segnalazione dell'anomalia previste dall'Organismo Pagatore AGEA, nel permanere dell'anomalia stessa il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ispettorato forestale competente per territorio, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato C e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro il termine e secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

**Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**
1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
1) il possesso dei requisiti per l'accesso al sostegno;
2) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni, ove previsto;
3) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA.
b) nel caso degli interventi selvicolturali, il PRFA ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) approvato con D. P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274;
c) in caso di delega alla presentazione della domanda di aiuto, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati D e E;
d) documentazione di cui all'articolo 15;
e) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. 50/2016, check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui all'allegato H.

**Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità**
1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai criteri di selezione descritti all'allegato F. I criteri di selezione riguardano i seguenti requisiti dell'operazione o del richiedente:
a) localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate);
b) assicurazione di una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali;
c) garanzia di una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
d) caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;
e) grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati cioè facenti parte di reti di imprese.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

**Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno**
1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;

b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
e) che sussista la dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente;
f) che sia stata compilata la check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.
2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, trasmette l'elenco dei beneficiari alla struttura responsabile.
4. La struttura responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, predispone e approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa agli uffici attuatori.
5. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

**Articolo 22 Graduatoria**
1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste;
b) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

**CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**
**Articolo 23 Avvio e conclusione**
1 Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, dopo la data di presentazione della domanda ed entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della determinazione del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
a) per operazioni in beni mobili: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b);
b) per operazioni in beni immobili: la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o, per le operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
3. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro diciotto mesi (ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici), decorrenti dalla data del provvedimento medesimo.
5. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il 31 dicembre 2022.

**Articolo 24 Proroghe**
1. Il termine di avvio dell'operazione di cui all'articolo 23 comma 1 non è prorogabile.
2. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del medesimo termine all'ufficio attuatore per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario purché adeguatamente documentati, entro quindici giorni dall'evento.
3. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 2, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali;
b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili.
4. Il provvedimento di proroga di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla richiesta e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

**Articolo 25 Varianti sostanziali**
1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione delle varianti di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata, a pena di inammissibilità della variante, dalla seguente documentazione:
a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
b) per opere edili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a);
c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d).
4. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
a) valuta:
1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;

3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
e) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di cui all'articolo 39 e ai casi di subentro;
b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.
9. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 26 Varianti non sostanziali**
1. Si considerano varianti non sostanziali:
a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. Le varianti di cui al comma 1 sono comunicate da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e il rimando alle disponibilità del programma di eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
c) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

## CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

### Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo *12* comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.
3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

### Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come definito all'articolo 23 comma 2.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
7. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
8. Gli interessi di cui al comma 7 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
9. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

**Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno**
1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
d) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
1)descrizione dell'operazione al momento realizzata;

2)elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
3)quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
4)previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
1)che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
2)l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
d) i pagamenti effettuati;
e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. 50/2016.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

**Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno**
1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione, di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN, allegando la documentazione di seguito indicata:
a) elenco delle fatture o di altra documentazione fiscale equipollente unitamente agli stessi documenti contabili presentati o loro copie conformi;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
d)comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
g) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
h) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
i) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
1)descrizione dell'operazione realizzata;
2)elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato in acconto;
3)quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
j) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
d) i pagamenti effettuati;
e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 50/2016.
3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al all'articolo 29 comma 9;
b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
b) preventivati in domanda di sostegno;
c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
d) pertinenti all'operazione realizzata;
e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 29, commi da 9 a 12.

**Articolo 31 Stabilità delle operazioni**
1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

**Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario**
1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

**Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione**
1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

**Articolo 34 Impegni essenziali**
1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al trenta per cento;
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

**Articolo 35 Impegni accessori**
1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
a) le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
b) qualora il soggetto beneficiario sia un'impresa, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

**Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**
1.Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

**Articolo 37 Errori palesi**
1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

**Articolo 38 Revoca del sostegno**
1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità alla legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

**Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

**Articolo 40 Controlli ex post**
1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

**CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 41 Disposizione di rinvio**
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con D.P.Reg. 141/Pres. del 7 luglio 2016 e la legge regionale 9/2007.

**Articolo 42 Trattamento dei dati personali**
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Articolo 43 Rinvio dinamico**
1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Articolo 44 Informazioni**
1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e Corpo forestale, telefono 0432/555670-555157, email: corpoforestale@regione.fvg.it, PEC: corpoforestale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.
3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Ispettorati forestali sono:
a) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;
b) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;
c) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it;
d) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it.

**Allegato A**
(riferito all'articolo 13)

**Formula per la determinazione dell'aiuto concedibile nel caso in cui l'operazione sia eseguita anche con l'apporto di contributi in natura**

$$A \leq (B - C)$$

dove:
A = contributo pubblico totale;
B = costo ammissibile (ad operazione ultimata);
C = contributi totali in natura.

**Allegato B**
(riferito all'articolo 15)

**Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi**
**Fonte Legno Servizi Soc. Coop.**

| Tipo di assortimento | Abete rosso e bianco | Larice | Faggio |
|---|---|---|---|
| | €/m$^3$ | €/m$^3$ | €/m$^3$ |
| A | 138,46 | 194,30 | 111,82 |
| B+ | 118,43 | - | 97,00 |
| B >35 | - | - | 85,17 |
| B | 97,13 | 124,46 | 71,30 |
| Br >35 | - | - | 86,00 |
| Br | - | - | 75,01 |
| C+ | 89,12 | - | 62,50 |
| C | 76,77 | 93,40 | 67,45 |
| D | 61,57 | 83,69 | - |
| S 10/23 | 53,44 | 55,00 | - |
| S 24/30 | 80,61 | 76,21 | - |
| Triturazione | 33,04 | 32,81 | - |
| Lungoni B | 110,32 | 130,00 | - |
| Lungoni C+ | 96,21 | 106,80 | - |
| Lungo C | 76,14 | 74,50 | - |
| Bottoli B | 76,72 | 80,99 | - |
| Bottoli C | 62,15 | 78,56 | - |
| Legna da ardere | - | - | 57,30 |

**Allegato C**
(riferito all'articolo 18)

Ministero delle politiche agricole e forestali
Unione europea

## Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

## Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

## DOMANDA

**per l'accesso alla misura 8 per l'accesso individuale alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste),**

**sottomisura 8.5 (Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali)**

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1 INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI**

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Ispettorato forestale di ____________________
**Trasmessa mediante PEC**
**_________________@certregione.fvg.it**

**Il sottoscritto[1]:**

| Cognome | | | Nome | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data di nascita | | | Comune di nascita | | Prov. |
| Residente in (via, piazza, viale) | | n. | Comune di | | Prov. |
| Codice fiscale | | | | | |

**in qualità di legale rappresentante dell'azienda[2]**

[1] Tutti i campi devono essere compilati
[2] Tutti i campi devono essere compilati

| CUAA (codice fiscale) | | PARTITA IVA | | |
|---|---|---|---|---|
| Cognome o Ragione sociale | | Nome | | |
| Residenza o sede legale in | | Comune di | | Prov. |
| Telefono | | Cellulare | | |
| Indirizzo email | | | | |
| Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC | | | | |

CHIEDE

di accedere alla tipologia di intervento 8.5.1 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando. A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere ___________[3] il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento;
3. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento[4];
4. che, in particolare, l'impresa:
   a) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
   b) è ___________ ___________ (*in possesso o non è in possesso*) della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi;
   c) è ___________ (*in possesso o non è in possesso*) di contratti di concessione o locazione per la gestione dei boschi, di durata pluriennale uguale o superiore a 5 anni o è ___________ (proprietaria o non proprietaria) dei boschi. La superficie del bosco di proprietà od oggetto di concessione o locazione non è inferiore a 0,50 ha.
5. che si prevede la realizzazione dei seguenti interventi, che costituiscono l'oggetto delle domande di sostegno che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla tipologia di intervento:

| **Tipologia di intervento 8.5.1** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrizione interventi** | **Imponibile** | **IVA** | **Importo totale** |
| a) miglioramento della composizione e della struttura forestale:<br>☐ a1: passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimonaturali miste<br>☐ a2 conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali prevalentemente | | | |

[3] Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

[4] Compilare se il richiedente è un'impresa

| Tipologia di intervento 8.5.1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrizione interventi** | **Imponibile** | **IVA** | **Importo totale** |
| per rinnovazione naturale da seme<br>☐ a3: passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica<br>☐ a4: ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure | | | |
| b) piantagioni:<br>☐ b1: impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "biodiverse" e per la creazione di un migliore microclima | | | |
| c) Investimenti in servizi pubblici<br>☐ c1: strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici<br>☐ c2: investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo | | | |
| Costi generali. | | | |
| **COSTO TOTALE tipo di intervento ____ euro** | | | |

6. che la domanda di sostegno prevede un costo totale complessivo di euro ________________;
7. di essere a conoscenza:

- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 8.5.1;

- che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ________@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 19 del bando;

- che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 18 del bando;

- che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di intervento devono essere confermati in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;

- che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati entro i termini indicati dall'articolo 23 del bando;

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;

- ………………………………………………..

8. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
- nel caso di interventi selvicolturali, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento forestale (D.P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274);

- ove necessario, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati D e E;
- la documentazione attestante la congruità e ragionevolezza dei costi di cui all'articolo 15 del bando;
- in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. 50/2016, check-list di autovalutazione relative alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui all'allegato H;
- copia di documento di identità del dichiarante
- ……………………………………

**Data ……………………..**

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

**Firma**

………………………………..

**Allegato D**
(riferito all'articolo 19)

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI**
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
**(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………
provincia di ……………………………………………… il ………………………… residente in ……………………………
via/piazza ……………………………………… n. …… Codice Fiscale ……………………………………………………,
**consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000,** sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

di essere proprietario/comproprietario [(1)] dei seguenti lotti di terreno censiti al NCT al f.o ……, p.a/p.e ……………, Sub ……………………………………………, interessati dalle operazioni oggetto di richiesta di contributo.

==========================================================================================

inoltre il/la sottoscritto/a **AUTORIZZA**

……………………………………………………………………………………, in qualità di soggetto delegato per la presentazione della domanda di contributi:

- ☐ alla predisposizione dello strumento di pianificazione forestale
- ☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate
- ☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

e **si impegna a concedere,** per un periodo minimo non inferiore a quello di impegno previsto dal bando di cui alla Misura 8.5.1 del P.S.R. 2014-2020, al ………………………………………………………………… le aree su indicate.

Luogo e data

______________, __________________

LA PROPRIETÀ ………………………………………

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

**(1)** in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e documento d'identità del delegante.

**Allegato E**
(riferito all'articolo 19)

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITA' DELLE AREE**
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
**(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………
provincia di ………………………………………………… il ………………………………… residente in …………………………………
via/piazza …………………………………………… n. …… Codice.Fiscale ……………………………………………………………..,
**consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000,** sotto la propria responsabilità in qualità di rappresentante legale del ……………………………………………………………… richiedente del progetto/intervento denominato ……………………………………………………………………………… (*indicare il titolo del progetto e la localizzazione*)

**DICHIARA**

di avere titolo a disporre delle particelle catastali interessate:

- ☐ per la predisposizione dello strumento di pianificazione forestale
- ☐ per l'esecuzione delle operazioni finanziate
- ☐ per l'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

==========================================================================================

Inoltre il/la sottoscritto/a **SI IMPEGNA A GARANTIRE**

il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione d'uso di cui all'articolo art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Luogo e data
_____________, _______________

Firma ……………………………………………………..

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

**Allegato F**
(riferito all'articolo 20)

## CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

| Descrizione criterio | Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del richiedente e dell'operazione | Cumulabilità | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dell'intervento rispetto al grado di svantaggio (aree rurali svantaggiate) | Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 | Non cumulabili tra loro | 3 |
| | Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 | | 5 |
| | Aree rurali D e altre aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 | | 7 |
| Assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse | Richiedente in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi | Cumulabile | 9 |
| Garantire una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale | Beneficiario proprietario oppure in possesso di contratti di concessione o locazione per la gestione dei boschi di durata pluriennale uguale o superiore a 5 anni. | Cumulabile | 13 |
| Caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste | Strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici | Non cumulabili tra loro | 15 |
| | Conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme | | 20 |
| | Ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure | | 35 |
| | Passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica | | 41 |
| Grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati cioè facenti parte di reti di imprese | Rete di impresa costituita da 3 o 4 soggetti: almeno 1 proprietario o gestore forestale, 1 impresa boschiva, 1 impresa di trasformazione certificata con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose) | Non cumulabili tra loro | 20 |
| | Rete di impresa costituita da 5 o 6 soggetti: almeno 2 proprietari o gestori forestale, 1 impresa boschiva, 2 imprese di trasformazione certificate con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose) | | 25 |
| | Rete di impresa costituita da 7 soggetti o più: almeno 3 proprietari o gestori forestali, 1 impresa boschiva, 3 imprese di trasformazione certificate con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose) | | 30 |

| CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO |
|---|
| In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore. |
| In caso di ulteriore parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione. |

| | |
|---|---|
| **PUNTEGGIO MASSIMO** | **100** |
| **SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'** | **30** |

**Allegato G**
(riferito agli articoli 34 e 35)

## IMPEGNI ESSENZIALI

| n. | Impegni | Livello di disaggregazione impegno | | Modalità di controllo | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Misura/Sotto misura | Tipologia di intervento/Tipo di intervento | | |
| **a.1** | Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30% | | X | **d** | Bando – art. 25 Varianti sostanziali e art. 34 Impegni essenziali |
| **a.2** | Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato | | X | **d** | Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014 |

## IMPEGNI ACCESSORI SPECIFICI

| n. | Impegni | Livello di disaggregazione impegno | | Modalità di controllo | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Misura/Sotto misura | Tipologia di intervento/Tipo di intervento | | |
| **b.1** | Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione. | | X | **d** | Bando - Articolo 35, comma 2, lettera a) |
| **b.2** | Qualora il soggetto beneficiario sia un'impresa, dovrà ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione. | | X | **d** | Bando - Articolo 35, comma 2, lettera b) |

**AVVERTENZE**

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **mancato rispetto degli impegni accessori** si applica una **riduzione** dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento. La percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità**, **entità** e **durata** di ciascuna infrazione, secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni accessori di seguito riportate.
2. In caso di **mancato rispetto degli impegni essenziali**, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per l'operazione finanziata.
3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **inadempienza grave degli impegni accessori**, cioè quando un'inadempienza risulta **ripetuta** con livelli massimi di gravità, entità e durata, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale delle somme già erogate. La ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e lo stesso tipo di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
4. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
5. Ove ricorrono i casi descritti ai punti 3 e 4, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

**Legenda**

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">8</td><td>Tipo Intervento</td><td colspan="2">8.5.1 - rif. a.1</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Bando – art. 25 Varianti sostanziali e art. 34 Impegni essenziali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td colspan="2" rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="8">--</td></tr>
</table>

| **Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata** |
|---|
| Il rispetto dell'impegno è accertato verificando che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando |

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>8</th><th>Tipo Intervento</th><th colspan="3">8.5.1 - rif. a.2</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td colspan="2">Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>X</td><td>Campione controllo. in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Verifica delle banche dati disponibili in materia di “aiuti di stato”. Verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="8">--</td></tr>
<tr><td colspan="9">Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata<br>Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento</td></tr>
</table>

| **Programma Sviluppo Rurale 2014-2020** | **FRIULI VENEZIA GIULIA** | **Misura** | **8** | | **Tipo Intervento** | **8.5.1 – rif. b.1** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione impegno | **Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione.** | | | | | | |
| Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione | Bando - Articolo 35, comma 2, lettera a) | | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016 | | **Misura/sotto misura** | | | | | |
| | X | **Tipo di intervento** | | | | | |
| Tipologia di penalità | | Decadenza totale | Campo di applicazione | -- | 100% Controllo amministrativo | -- | 100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento) |
| | | Esclusione | | -- | Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario) | -- | Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento) |
| | X | Riduzione graduale | | X | Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento) | -- | Campione controllo ex post |
| Descrizione modalità di verifica documentale | Accertare che tutte le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno si siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS. | | | | | | |

| Livelli di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|---|---|---|
| **Basso (punteggio = 1)** | La violazione riguarda proprietà già certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno | Costo ammesso < € 5.000 | Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato |
| **Medio (punteggio = 3)** | La violazione riguarda proprietà non certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno | Costo ammesso compreso tra € 5.000 e € 50.000 | Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato |
| **Alto (punteggio = 5)** | La violazione riguarda proprietà che non hanno assolto all'impegno entro 6 mesi dal termine fissato | Costo ammesso ≥ € 50.000 | Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato |

| PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione) | PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO |
|---|---|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 5,00$ | 20% |
| $x = 5,00$ | 50% |
| x=5 con ripetizione dell'inadempienza | decadenza e recupero integrale del sostegno |

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale 2014-2020</th><th colspan="3">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th>8</th><th>Tipo Intervento</th><th colspan="2">8.5.1 – rif. b.2</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Qualora il soggetto beneficiario sia un’impresa, dovrà ottenere della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell’operazione.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Bando - Articolo 35, comma 2, lettera b)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2" colspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ (presso l’area dell’intervento)</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td colspan="2">Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco (presso l’area dell’intervento)</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="2">Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Accertare che le imprese beneficiarie del sostegno abbiano ottenuto la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall’ente certificatore, che attesta l’avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi.</td></tr>
</table>

| **Livelli di infrazione dell’impegno** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|---|---|---|---|
| **Basso (punteggio = 1)** | La violazione riguarda PMI già certificate all’atto della presentazione della domanda di sostegno | Costo ammesso < € 50.000 | Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato |
| **Medio (punteggio = 3)** | La violazione riguarda PMI non certificate all’atto della presentazione della domanda di sostegno | Costo ammesso compreso tra € 50.000 e € 250.000 | Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato |
| **Alto (punteggio = 5)** | La violazione riguarda PMI che non hanno assolto all’impegno entro 6 mesi dal termine fissato | Costo ammesso ≥ € 250.000 | Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato |

| **PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)** | **PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL’AIUTO** |
|---|---|
| 1,00 ≤ x < 3,00 | 3% |
| 3,00 ≤ x < 5,00 | 20% |
| x = 5,00 | 50% |
| x=5 con ripetizione dell’inadempienza | decadenza e recupero integrale del sostegno |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

**Allegato H**
(riferito all'articolo 19)

# CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE
# PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

**D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)**

| A - DATI IDENTIFICATIVI | | | |
|---|---|---|---|
| **Bando domanda di sostegno** | | | |
| Misura/Sottomisura | | | |
| Beneficiario/Stazione appaltante | Via ________________________, n. _________, ___________________ (città) | | |
| Partita IVA/Codice fiscale | | CUUA | |
| Referente beneficiario | | | |
| **Domanda di sostegno** | | | |
| Domanda di sostegno | n. | data | |
| Titolo del progetto | | | |
| Codice CUP | | | |
| Localizzazione investimento | Comune di _____________________ | | |
| **Atto di Concessione sostegno** | | | |
| Concessione sostegno | n. | data | Prot. n. |
| Spesa ammessa | € | Sostegno concesso | € |
| Tipologia investimento richiesto | Lavori | Forniture | Servizi |
| Interventi spesa previsti | N° affidamenti previsti | Verifica rispetto divieto frazionamento artificioso | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) |  | Art. 21 (in attesa Decreto MIT - art. 216 c. 3) |  |  |  |  |  |
| A1 | **Appalto lavori** |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 | Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro | art. 21 |  |  |  |  |  |
| A1.2 | è stato attribuito il CUP |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 | sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | trattasi di lavoro complesso |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP |  |  |  |  |  |  |
| A2 | **Appalto servizi e forniture** |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori |  |  |  |  |  |  |
| A3 | **Pubblicità dei programmi e aggiornamenti** |  |  |  |  |  |  |
|  | - sono stati pubblicati sul profilo del committente<br>- sono stati pubblicati sul sito del MIT<br>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio |  |  |  |  |  |  |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>□ Progettazione interna<br>□ Progettazione esterna | | Art. 23 | | | | | |
| A1 | **Appalto lavori** | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 | | | | | |
| A1.1 | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br>□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br>□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee | Art. 23 c. 2 | | | | | |
| A1.2 | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br>□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br>□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br>□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br>□ ricorso a soggetti esterni (appalto v. **checklist M**) | Art. 24 c. 1 | | | | | |
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) (contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) | Art. 23 c. 1 e 3 | | | | | |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT) | Art. 23 c. 3bis | | | | | |
| A1.5 | E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici) | Art. 25 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.6 | E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione | Art. 26 | | | | | |
| A1.7 | E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento | Art. 26 c. 8 | | | | | |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.) | Art. 27<br>Legge 241/1990 | | | | | |
| A2 | **Appalto servizi e forniture** | | | | | | |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello) | Art. 23 c. 14 | | | | | |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15 | | | | | |
| A3 | **Incentivi per funzioni tecniche** | Art. 113<br>Comunicato ANAC 6.9.2017 | | | | | |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara | | | | | | |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione) | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP | | |
|---|---|---|
| Codice CIG | | |
| Oggetto dell'appalto | | |
| Valore dell'appalto comprese opzioni<br>(art. 35) | € | □ Soprasoglia<br>□ Sottosoglia |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. **checklist A**) | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (*)<br>(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato. | |
| **Tipo di procedura** | □ PROCEDURA APERTA (art. 60)<br>□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)<br>□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)<br>□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63)<br>□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)<br>□ PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)<br>□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a)<br>□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b)<br>□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c)<br>□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1)<br>□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6)<br>□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE<br>□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA<br>□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)<br>□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)<br>□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA<br>□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)<br>□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)<br>□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)<br>□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58) | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

<table>
<tr><td>Tipo stazione appaltante<br>☐ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)<br>☐ non qualificata con limite:<br>servizi e forniture < 40.000 €<br>lavori < 150.000 €<br>☐ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)</td><td>☐ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA<br>☐ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO<br>☐ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA<br>☐ REGIONE<br>☐ ENTE REGIONALE<br>☐ ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267<br>☐ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI<br>☐ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE<br>☐ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA<br>○ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)<br>○ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE<br>○ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO<br>○ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA<br>○ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO<br>○ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA<br>☐ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA<br>☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT<br>☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165<br>☐ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO<br>☐ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO<br>☐ ALTRO (specificare) ___________________</td></tr>
<tr><td>Tipologia di appalto</td><td>☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO<br>☐ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO<br>☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35<br>☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO<br>☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35<br>☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO<br>☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO<br>Per forniture e servizi indicare se:<br>☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014<br>☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012<br>☐ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015</td></tr>
</table>

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Criterio di aggiudicazione** (art. 95) | ☐ **SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO**<br>Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per:<br>o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA<br>o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA<br>o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO<br>o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA<br>o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)<br>☐ **SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**<br>o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA<br>o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA<br>o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO<br>o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO<br>o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE<br>☐ **SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI** | | |
| Importo a base d'asta | € | | |
| Motivazione ragionevolezza costi | | | |
| Importo aggiudicato | € | Ribasso % del | |
| Offerte pervenute | n° | di cui valide | n° |
| Soggetto aggiudicatario | Dati identificativi | | |
| Settore appalto | □ settori ordinari □ settori speciali (art.10 – da 115 a 121) | | |
| Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016) | Dati identificativi ed estremi atto nomina | | |

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

**Procedure Utilizzabili**

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono <u>considerate irregolari</u> le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

  Sono <u>considerate inammissibili</u> le offerte (art. 59, comma 4):

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c) ☐
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d) ☐

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con **motivazione**):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti). ☐

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

**Procedure Utilizzabili**

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono <u>considerate irregolari</u> le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

  Sono <u>considerate inammissibili</u> le offerte (art. 59, comma 4):

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ☐

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; ☐

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c) ☐
- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) ☐

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con **motivazione**):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti) ☐
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti) ☐
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b) ☐

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018

## E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

**Procedure Utilizzabili**

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

  Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

  a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐

  b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ☐

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; ☐

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c) ☐
- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4) ☐
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) ☐

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con **motivazione**):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti) ☐
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti) ☐

**Indice checklist**

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nel decreto o determina di indizione) | | Art. 36<br>Art. 157<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 e n.1/2016 | | | | | |
| A1 | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro | art. 36 c. 2 | | | | | |
| A2 | nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l'importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti) | art. 36 c. 2 | | | | | |
| A3 | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2 | | | | | |
| A4 | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA | Norme di spending review | | | | | |
| A5 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | |
| A6 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | |
| **B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO** | | | | | | | |
| B1 | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a | | | | | |
| B2 | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a<br>art. 31, c. 8 | | | | | |
| B3 | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti) | art. 36 c. 2 lett. a<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| B4 | affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici | | | | | | |
| | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico | | | | | | |
| | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | | | | | | |
| B5 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico | | | | | | |
| B6 | presenza valutazione di congruità economica | art. 97 | | | | | |
| B7 | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali | artt. 80, 81, 82 e 83<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| B8 | presenza lettera di ordinazione/contratto | | | | | | |
| B9 | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) | | | | | | |
| B10 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | è stato rispettato il limite di importo:<br>• lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);<br>• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);<br>• forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)<br>• servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti) | Linee guida ANAC n. 4/2016<br>art. 36 c. 2 lett. b<br>art. 36 c. 2 lett. c<br>art. 36 c. 2 lett. b<br>art. 157 c. 2<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 | | | | | |
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità) | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio) | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | | | | | | |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro) | art. 36 c. 2 lett. b<br>art. 36 c. 2 lett. c | | | | | |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi | (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | Linee guida ANAC<br>n. 4/2016 | | | | | |
| | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | | | | |
| C8 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | | | | | | |
| C9 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| C9.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione<br>PER I LAVORI<br>- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;<br>- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8;<br>- PER SERVIZI E FORNITURE<br>- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;<br>- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);<br>- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo. | art. 95 c. 4 e 5<br>Parere ANAC 23.6.2017 | | | | | |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC<br>n. 3/2016 | | | | | |
| C9.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | Linee guida ANAC n. 3/2016 – 97 c. 2 | | | | | |
| C9.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara) | art. 97, c. 8 | | | | | |
| C9.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C9.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C9.9 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | | |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | artt. 29 e 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito | art. 29 | | | | | |
| C9.11 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | Art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | Art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 | | | | | |
| C9.15 | presenza del contratto | art. 36 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| C9.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| C10 | <u>*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*</u> *(art. 95 c. 3, 6 e 8)* ☐<br><u>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*</u> *(art. 95 c.7)* ☐ | Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| C10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| C10.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C10.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95<br>Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| C10.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C10.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 c. 3<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C10.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C10.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10.8 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | | |
| C10.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito | art. 29 | | | | | |
| C10.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | Art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | Art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C10.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 | | | | | |
| C10.14 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | Linee guida ANAC n. 4/2016<br>art. 32 c. 9 | | | | | |
| C10.15 | presenza del contratto | art. 36<br>Linee guida ANAC | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | n. 4/2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d | | | | | |
| C10.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | artt. 59 e 62 | | | | | |
| A1 | le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili | art. 59 c 2 lett. a) n. 1 | | | | | |
| A2 | implicano progettazione o soluzioni innovative | art. 59 c 2 lett. a) n. 2 | | | | | |
| A3 | l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi | art. 59 c 2 lett. a) n. 3 | | | | | |
| A4 | le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII | art. 59 c 2 lett. a) n. 4 | | | | | |
| A5 | in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | art. 59 c 2 lett. b) | | | | | |
| A6 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | |
| A7 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | |
| **B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE** (facoltativo) | | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | art. 70 | | | | | |
| **C – BANDO** | | art. 71 | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C | | | | | |
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 62 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.3 | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive | art. 62 c. 11 | | | | | |
| C.4 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 | | | | | |
| | rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 | | | | | |
| C.6 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 | | | | | |
| C.7 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 | | | | | |
| C.8 | Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | art. 59 c. 2 lett. b) | | | | | |
| **D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | | | | | | | |
| D.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | |
| **E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | |
| E.1 | presenza lettera invito | art. 62 | | | | | |
| E.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV | | | | | |
| E.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 62 e 36 c. 9 | | | | | |
| E.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | art. 62 | | | | | |
| **F - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | |
| F.1 | | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, | art. 95 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| F.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| F.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)* ◻ Linee guida ANAC n. 2/2016<br>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)* ◻ | | | | | | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 c. 3<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 | | | | | |
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti | art. 81 e 82 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione)<br><br>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia<br><br>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | **art. 63**<br>Linee guida ANAC n. 8/2017 | | | | | |
| A.1 | ***lavori, servizi e forniture*** | | | | | | |
| | qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</u>, né <u>alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u>, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta | art. 63 c. 2 lett. a) | | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u> | art. 62 c. 2 lett. b n.1 | | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) | art. 62 c. 2 lett. b n.2 | | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u>, inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) | art. 62 c. 2 lett. b n.3 | | | | | |
| | nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u>, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici | art. 63 c. 2 lett. c) | | | | | |
| A.2 | ***Forniture*** | | | | | | |
| | qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u>, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad | art. 63 c. 3 lett. a) | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo | | | | | | |
| | nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni | art. 63 c. 3 lett. b) | | | | | |
| | per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime | art. 63 c. 3 lett. c) | | | | | |
| | per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali | art. 63 c. 3 lett. d) | | | | | |
| A.3 | ***Servizi*** | | | | | | |
| | l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati | art. 63 c. 4 | | | | | |
| A.4 | ***lavori e servizi*** | | | | | | |
| | nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale | art. 63 c. 5 | | | | | |

**B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | presenza lettera invito | | | | | | |
| B.2 | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 63 c. 6 | | | | | |
| B.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 | | | | | |
| B.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 | | | | | |
| B.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

**C - SELEZIONE DELLE OFFERTE**

| C.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| C.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| C.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| C.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| C.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| C.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| C.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| C.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| C.2 | <u>*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*</u> *(art. 95 c. 3, 6 e 8)* □ Linee guida ANAC n. 2/2016<br><u>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*</u> *(art. 95 c.7)* □ | | | | | | |
| C.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| C.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| C.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| C.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| C.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| C.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| C.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | art. 61 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | | |
| **B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B | | | | | |
| **C- BANDO** | | art. 71 | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge<br>(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C | | | | | |
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 61 | | | | | |
| C.3 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 | | | | | |
| | rispetto n° minimo candidati (cinque) | art. 91 | | | | | |
| C.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | |
| C.6 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

**D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | |
| D.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| D.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |

**E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1 | presenza lettera invito | | | | | | |
| E.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV | | | | | |
| E.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 61 | | | | | |
| E.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | |

**F - SELEZIONE DELLE OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| F.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 | | | | | |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| F.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| F.2 | *<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8)*<br>*<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7)* | ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016<br>☐ | | | | | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | requisiti di capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | requisiti di capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | art. 60 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | | |
| **B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B | | | | | |
| **C - BANDO** | | art. 71 | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C | | | | | |
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | art. 60 | | | | | |
| C.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 | | | | | |
| C.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | |

**D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| D.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |

**E - SELEZIONE DELLE OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| E.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| E.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| E.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| E.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| E.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| E.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| E.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| E.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| E.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| E.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| E.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| E.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| E.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)* □ Linee guida ANAC n. 2/2016<br>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)* □ | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| E.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| E.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| E.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| E.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| E.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| E.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | □ con avvalimento □ senza avvalimento | | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| E.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| E.2.12 | comunicazione aggiudicazione definitiva | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| E.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| E.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| E.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | | art. 23 c. 2<br>art. 24 c. 1<br>art. 157 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 1/2016<br>Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016<br>Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | | |
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157<br>art. 31 c. 8 | | | | | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | | | | | |
| | direzione lavori | | | | | | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | | | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP | art. 31 c. 8 | | | | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 | | | | | |
| | collaudo | | | | | | |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 | | | | | |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 | | | | | |
| A.4 | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8 | | | | | |
| **B - PROCEDURA** | | Linee guida ANAC n. 1/2016 | | | | | |
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2 | | | | | |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | |
| **C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | |
| C.1 | presenza lettera invito | | | | | | |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 157 c. 2 | | | | | |
| | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | |
| C.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 | | | | | |
| C.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 | | | | | |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | |

**D - SELEZIONE DELLE OFFERTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016 | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5 | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| D.1.13 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| D.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo* (*art. 95 c. 3, 6 e 8*) ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016<br>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi* (*art. 95 c.7*) ☐ | | | | | | |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016 | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | capacità economico-finanziaria<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA<br>□ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 84<br>Decreto MIT | | | | | |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| D.2.12 | presenza del contratto | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | | art. 5<br>art. 196<br>Linee guida ANAC n. 7/2016 | | | | | |
| A.1 | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte **tutte le seguenti condizioni** (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice): | art. 5 c. 1 | | | | | |
| | l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure | art. 5 c. 1 lett. a)<br>art. 5 c. 2 | | | | | |
| | una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) | | | | | | |
| | oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) | | | | | |
| | nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c) | | | | | |
| A.2 | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta **una delle seguenti condizioni**: | art. 5 c. 3 | | | | | |
| | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati | | | | | | |
| | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.3 | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di **controllo congiunto**.<br>Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 4<br>art. 5 c. 5 | | | | | |
| | gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a | | | | | |
| | tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b | | | | | |
| | la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c | | | | | |
| A.4 | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 6 | | | | | |
| | l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; | art. 5 c. 6 lett. a | | | | | |
| | l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico | art. 5 c. 6 lett. b | | | | | |
| | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione | art. 5 c. 6 lett. c | | | | | |
| **B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO** | | | | | | | |
| B.1 | verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito **elenco gestito da ANAC** (non ancora operativo – domande di iscrizione dal 30 novembre 2017) | art. 192 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 7/2016 | | | | | |
| B.2 | verifica tutte le condizioni A.1<br>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)<br>- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)<br>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati | | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) | | | | | | |
| B.3 | verifica una delle condizioni A.2<br>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)<br>oppure<br>- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) | | | | | | |
| B.4 | verifica tutte le condizioni A.3<br>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)<br>- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) | | | | | | |
| B.5 | Verifica tutte le condizioni A.4<br>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)<br>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) | | | | | | |
| B.6 | verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data | art. 192 c. 3 | | | | | |
| B.7 | verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | **C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house | | | | | | |
| C.2 | valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione | art. 192 c. 2 | | | | | |
| | sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche | art. 192 c. 2 | | | | | |
| C.3 | presenza lettera di ordinazione | | | | | | |
| C.4 | presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) | | | | | | |
| C.5 | verifica requisiti soggetto in house | | | | | | |
| C.6 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

## 0 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – PRESUPPOSTI** (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | | | | | | | |
| A.1 | **Appalto lavori** | | | | | | |
| A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori | | | | | | |
| A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111<br>Decreto MIT | | | | | |
| A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione | | | | | | |
| A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:<br>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;<br>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;<br>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;<br>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. | art. 105 | | | | | |
| A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:<br>□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;<br>□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;<br>□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;<br>□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del | art. 106<br>c. 1, lett. a)<br><br>c. 1, lett. b) e c. 7<br><br>c. 1, lett. c) e c. 7<br><br>c. 1, lett. d) | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)<br>□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);<br>□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):<br>a) le soglie fissate all'articolo 35;<br>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;<br>□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | c. 1, lett. e) e c. 4<br>c. 2<br>c. 12 | | | | | |
| A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 | | | | | |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | | | | | |
| A.1.8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | | | | | |
| A.1.9 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8<br>Decreto MIT | | | | | |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | | | | | | |
| A.2 | **Appalto servizi e forniture** | | | | | | |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività | | | | | | |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto | Art. 111<br>Decreto MIT | | | | | |
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione<br>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;<br>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;<br>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;<br>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 | art. 105 | | | | | |
| A.2.4 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:<br>□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;<br>□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;<br>□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;<br>□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)<br>□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); | art. 106<br>c. 1, lett. a)<br>c. 1, lett. b) e c. 7<br>c. 1, lett. c) e c. 7<br>c. 1, lett. d)<br>c. 1, lett. e) e c. 4 | | | | | |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | □ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:<br>a) le soglie fissate all'articolo 35;<br>b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;<br>□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | c. 2<br>c. 12 | | | | | |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 | | | | | |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | | | | | |
| A.2.7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | | | | | |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | | | | | |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8<br>Decreto MIT | | | | | |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. | art. 102, c. 4 | | | | | |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | | | | | | |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_292_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 292
## Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando individuale per l'accesso al solo premio per l'insediamento dei giovani in agricoltura. Approvazione.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 e, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" il quale prevede che il premio, successivamente all'attivazione dell'approccio a pacchetto, possa essere concesso anche con accesso individuale;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- la deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2017, n. 2376 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche), che modifica la ripartizione delle risorse finanziarie prevedendo lo stanziamento di € 2.070.000,00 per l'annualità 2018 con tipologia di accesso individuale per la tipologia di intervento 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

**ATTESO** che il bando individuale per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua attraverso la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di

giovani agricoltori;
**VISTO** il testo del bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il solo premio ai giovani agricoltori, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio competitività del sistema agroalimentare nella sua qualità di struttura responsabile di misura, come individuata con il regolamento di attuazione sopra citato;
**CONSIDERATO** che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili indicati nel bando sopra citato sono stati sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR;
**DATO ATTO** che gli impegni essenziali e accessori previsti dal bando allegato sono coerenti con quelli già precedentemente trasmessi all'Organismo Pagatore Agea;
**RITENUTO** di approvare il bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il solo premio ai giovani agricoltori, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento di attuazione;
**VISTO** il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, denominato Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-DISR II;
**VISTA** la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
**VISTO** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** E' approvato il bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il solo premio ai giovani agricoltori, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
**2.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

# BANDO SOLO PREMIO AI GIOVANI AGRICOLTORI

**ALLEGATI**



**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso individuale, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

**Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente atto, si intende per:

a) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quarantuno anni non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
b) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
c) Imprenditore agricolo professionale (IAP): soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
d) Standard output: parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento (UE) 1198/2014 come somma delle produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura e/o allevamento) calcolato con la metodologia indicata dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2016, n. 1040;
e) Piccola impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
f) Microimpresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

**Articolo 3 Strutture competenti**

1. Ai fini di cui al presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
b) la Struttura responsabile è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
c) l'Ufficio attuatore è individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

**Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili**
1. Il Bando individuale per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua, attraverso la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori.
2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per il solo tipo di intervento 6.1 pari a euro 2.070.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 892.584,00.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 15, entro la data di validità della stessa.

**CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

**Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**
1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di premio, dei seguenti requisiti:
   a) avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti;
   b) essere agricoltore in attività o impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
   c) essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 6;
   d) possedere adeguate qualifiche e competenze professionali ai sensi dell'articolo 7 od impegnarsi ad ottenerle entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione, o entro il termine di conclusione del piano aziendale, ove tale termine sia inferiore a trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014;
   e) possedere la certificazione attestante la qualifica di IAP o impegnarsi ad ottenerla entro il termine di conclusione del piano aziendale;
   f) essere insediati in un'azienda agricola che, alla data della presentazione della domanda di premio:
      1. è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
      2. è micro impresa o piccola impresa come definite all'articolo 2 comma 1 lettera e) e f);
      3. non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
      4. ha una dimensione economica minima indicata come segue:
         a) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali D: 10.000,00 euro;
         b) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali C: 13.000,00 euro;
         c) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree: 15.000,00 euro;
      5. ha una dimensione economica massima pari a 200.000,00 euro.
2. Le dimensioni economiche minima e massima di cui al comma 1, lettera f), numeri 4 e 5 sono verificate alla data della presentazione della domanda di premio e sono espresse in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d). La dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è verificata alla data della domanda di pagamento a saldo.
3. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è relativa ad ogni singolo giovane insediato, la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

**Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda**
1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
   a) titolare di un'impresa agricola individuale;

b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.

2. Ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o con altri giovani agricoltori.
4. Ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere alla tipologia di intervento 6.1.
6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.
7. L'insediamento avviene nei ventiquattro mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di premio; l'inizio dell'insediamento coincide:
   a) con la data di apertura di partita IVA agricola per le imprese individuali;
   b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o dalla misura 6.1 a Pacchetto del PSR 2014-2020, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quella in cui più giovani si insedino nella medesima azienda.

**Articolo 7 Adeguate competenze professionali**

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono comprovate, in alternativa, da una delle seguenti condizioni:
   a) diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
   b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

**Articolo 8 Piano aziendale (PA)**

1. Il PA redatto secondo l'allegato A), deve contenere operazioni riferite, prevalentemente in termini di costo, all'attività agricola primaria e contiene, i seguenti elementi essenziali:
   a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, contenente l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione, agriturismo o altre tipologie di attività extra agricole, la situazione occupazionale, il personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;
   b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali per lo sviluppo dell'attività agricola primaria dell'azienda e, se del caso di trasformazione, commercializzazione o extra agricola, il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;

c) gli obiettivi e i risultati, valorizzati con specifici indicatori di risultati, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA;
d) la dimensione economica dell'impresa, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di premio e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;
e) nel caso in cui sia prevista l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, indicazione, espressa in termini percentuali, della dimensione economica, in standard output, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione rispetto alla dimensione economica aziendale, in standard output;
f) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output alla data di presentazione della domanda di premio;
g) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, materiali e immateriali compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse in attuazione del PA;
h) il costo complessivo previsto per l'attuazione del PA declinato per operazioni e interventi materiali e immateriali, distinto per operazioni finalizzate alla produzione, alla trasformazione o commercializzazione, alle eventuali attività extra agricole;
i) il piano finanziario;
j) un cronoprogramma di realizzazione delle operazioni programmate, declinate per interventi;
k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del PA, formulata sulla base di oggettive valutazioni e degli obiettivi e risultati i, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA .

2. Il costo previsto per lo sviluppo delle attività di produzione primaria, gli obiettivi e i risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di cui al comma 1, lettere c) e h) sono verificati a conclusione del PA.
3.In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima azienda è prevista la presentazione di un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.

**CAPO III CALCOLO DEL PREMIO**

**Articolo 9 Calcolo del premio**

1. L'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 è calcolata sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:
a) localizzazione della superficie agricola utilizzata, (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:
    1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013;
    2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);
    3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);
b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
    1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono già certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA;
    2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;
    3) il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.

2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori il premio calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.
3. Il costo complessivo previsto e sostenuto per le operazioni previste nel piano aziendale, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per lo sviluppo delle attività di produzione primaria deve essere almeno uguale al premio richiesto. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo previsto nel PA per lo svolgimento delle attività di produzione primaria è pari come minimo, alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori.

**Articolo 10 – Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea**

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

**CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO**

**Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di premio a pena di inammissibilità entro il 31 luglio 2018, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 12, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it).
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sviluppoprurale@certregione.fvg.it, la domanda di premio redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato B) e corredata della documentazione di cui all'articolo 12. Entro il termine di cui al comma 1, il beneficiario riproduce, a pena di inammissibilità, la domanda di premio trasmessa via PEC in formato elettronico su SIAN completa di tutti gli allegati di cui all'articolo 12.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di premio in formato elettronico su SIAN e trasmissione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di premio
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al premio o della parte di esso in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi delle legge regionale n. 7/2000.
6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di premio e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di premio. Le eventuali domande di premio successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

**Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio**

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:
   a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda, nel solo caso di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
   b) Piano Aziendale di cui al precedente art. 8, redatto in conformità all'allegato A);
   c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 e in particolare:
      1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
      2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;
      3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;
      4) di insediarsi in un azienda classificabile come piccola impresa o microimpresa, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettere e) e f);
   d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative o a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda. Per ciascuna OP, cooperativa e consorzio il beneficiario indica i relativi riferimenti e il CUAA;
   e) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
   f) attestato di partecipazione al corso, nel caso di corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7 con

indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento, o dichiarazione di impegno ad acquistare le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d);
g) copia dell'eventuale certificazione biologica;
h) copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria;
i) eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
j) per aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;

2. Il documento di cui al comma 1 lettera b) è richiesto a pena di inammissibilità della domanda di premio.

**Articolo 13 Criteri di selezione e priorità**

1 Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato C) al presente bando.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di selezione di cui all'allegato C) punto D) Obiettivi del Piano aziendale, lo standard output derivante dalla produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione costituisce almeno il 10% dello standard output aziendale.

**Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio**

1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di premio, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando in particolare:
   a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'azienda in cui si insedia;
   b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
   c) che la compilazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8 sia completa;
   d) che le azioni previste dal Piano aziendale siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità e agli obiettivi della tipologia di intervento.
2. L'Ufficio attuatore:
   a) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione;
   b) determina il premio spettante;
   c) applica i criteri di selezione assegnando i relativi punteggi e applica gli eventuali criteri di priorità;
   d) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'articolo 13, comma 3;
   e) comunica, ai richiedenti le cui domande sono state ritenute non ammissibili a premio le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
   f) entro il termine di cui al comma 1, predispone e approva la graduatoria delle domande di premio, con l'evidenza di quelle finanziate che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 9 e lo comunica al beneficiario.

**Articolo 15 Graduatoria**

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**CAPO V ATTUAZIONE**

**Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale**

1 Il piano aziendale può essere avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque, a pena di revoca del provvedimento di concessione, entro nove mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
   a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
   b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
   c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano aziendale.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di premio.
4. Il Piano aziendale è completamente attuato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del premio, entro 24 mesi dalla data del provvedimento medesimo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 17.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4 il PA si ritiene completamente attuato a conclusione di tutte le attività operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano, anche tenuto conto degli indicatori di risultato.
6. Al fine di consentire il controllo della corretta attuazione del piano, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano e indicata all'articolo 19.

**Articolo 17 Proroghe**

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di:
   a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1306/2013;
   b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato, fino ad un massimo di 6 mesi.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

**Articolo 18 varianti**

1. Sono varianti della domanda di premio:
   a) le modifiche collegate alla determinazione del premio di cui all'articolo 9;
   b) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
   c) le modifiche collegate al Piano aziendale e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi compresi gli indicatori fisici di risultato ivi indicati.
2. La richiesta di variante di cui al comma 1, lettere a) e b) è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore almeno sessanta giorni prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo in formato elettronico su Sian, ed è corredata da una relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante attinente il cronoprogramma, il quadro finanziario, l'eventuale modifica degli obiettivi e dei risultati previsti, nonché dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati.
3. Le varianti collegate al Piano aziendale e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di risultato, possono essere inoltrate anche in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo del premio.
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalle richieste di cui al comma 2, valuta:
   a) la pertinenza della variante proposta;
   b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e del Piano aziendale;
   c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;

d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla tipologia di operazione;
f) adotta il provvedimento di autorizzazione, di approvazione o di rigetto della variante.

5. Il provvedimento di autorizzazione o di approvazione di cui al comma 4, lettera f) della variante contiene:
   a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del premio ammesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
   b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
   c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
   d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
   e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
   f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione o dell'approvazione all'esecuzione della variante.
6. Le varianti di cui al comma 3 sono approvate contestualmente all'istruttoria della domanda finale.
7. Non sono autorizzate o approvate le varianti che comportano:
   a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano aziendale;
   b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
   c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
   d) una riduzione del costo del Piano aziendale in misura inferiore al premio concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzabili o non approvabili comporta la decadenza dal premio.
9. La variante  non comporta i nessun caso un aumento del premio.

**CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 19 Costo del Piano aziendale**

1. La documentazione probante le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi a dimostrazione di quanto realizzato e dichiarato.
2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato, ai fini della verifica di quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
   a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
   b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
   c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
   d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere

riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
   a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
   b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato all'azienda in cui il giovane si è insediato.
5. Nel caso in cui il costo per l'attuazione del Piano risulti inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato.

**Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio**

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del giovane di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 70% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul SIAN successivamente alla concessione del premio di cui all'articolo 9 corredata della documentazione prevista dal PSR.
3. L'ufficio attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del premio verifica:
   a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
   b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
   c) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario se verificabili;
   d) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 23
   e) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
   a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;
   b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
   a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
   b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

**Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio**

1. La liquidazione del saldo del premio concesso avviene ad avvenuta completa attuazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione:
   a) dichiarazione del beneficiario attestante la completa attuazione del Piano Aziendale;
   b) relazione conclusiva contenente:
      1. dettagliata descrizione dell'attività svolta;
      2. dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti;
      3. quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
      4. dimensione economica espressa in standard output;
   c) copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostituiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, se non già allegato alla domanda di premio;
   d) copia degli eventuali certificati che comprovano l'adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
   e) documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica sia fatta in fase di liquidazione;
   f) eventuale documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA e degli indicatori fisici di risultato ivi indicati;
   g) fatture debitamente quietanze, emesse a nome dell'azienda agricola in cui il giovane si insedia, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del Piano aziendale.
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica:
   a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
   b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
   c) l'avvenuto avvio delle attività a dimostrazione della corretta attuazione del Piano Aziendale;
   d) il rispetto delle condizioni, degli impegni, degli obblighi e degli interventi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento, mediante sopralluogo in situ per la verifica della loro effettiva realizzazione;
   e) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti in sede di domanda;
   f) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 23.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
   a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
   a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
   b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.
9. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca della domanda di premio determina la revoca del premio concesso.

**Articolo 22 Stabilità delle operazioni**

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n.141/Pres. i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni.

**Articolo 23 Divieto di pluricontribuzione**

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

**Articolo 24 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
   a) acquisire, se non già possedute, le adeguate competenze professionali di cui all'articolo 7 entro il termine fissato all'articolo 5, comma 1, lettera d);
   b) acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data di insediamento;
   c) acquisire, se non già posseduta, la certificazione attestante la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del PA;
   d) avere un costo per l'attuazione del PA non inferiore al premio concesso.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato D) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal premio. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

**Articolo 25 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Alla tipologia di intervento 6.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno accessorio b.4 di cui alla DGR 1623/2017.

3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal premio. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

**Articolo 26 Ritiro della domanda di premio, di pagamento e delle dichiarazioni**

1. Una domanda di premio o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di premio, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

**Articolo 27 Errori palesi**

1. Le domande di premio e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
   a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
   b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

**Articolo 28 Revoca del premio**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 24 e 25 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

**Articolo 29 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
   a) il decesso del beneficiario;
   b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
   c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
   d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;
   e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del premio concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014

**Articolo 30 Controlli ex post**

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 24 e 25, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del premio.

**CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 31 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

**Articolo 32 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Articolo 33 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

**Articolo 34 Monitoraggio**

1. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

**Articolo 35 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, telefono 0432 555858 (Giulia Tracogna), email competitivita@regione.fvg.it, PEC competitivita@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI:

A. Piano aziendale
B. Domanda di premio
C. Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
D. Schede di riduzione e esclusione

**ALLEGATO A)** (riferito all'articolo 8)

## PIANO AZIENDALE collegato all'insediamento di giovane/i agricoltore/i

Quanto indicato nel presente PA sarà oggetto di verifica anche a conclusione del Piano con particolare riferimento agli obiettivi indicati

## RIFERIMENTI DELL'AZIENDA AGRICOLA

| Ragione sociale, forma giuridica | | | |
|---|---|---|---|
| Sede legale | | CAP Città (Provincia) | |
| Sede operativa | | CAP Città (Provincia) | |
| Partita IVA/Codice fiscale | | email | |
| Indirizzo di Posta elettronica certificata | | Telefono/Fax | |
| Capo azienda | | | |

## SITUAZIONE DI PARTENZA DELL'AZIENDA (dati coerenti con fascicolo aziendale aggiornato e con BdN – Anagrafe zootecnica)

| ORIENTAMENTO PRODUTTIVO | Codice OTE |
|---|---|
| E' svolta attività di allevamento | SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione |
| E' svolta attività di trasformazione | SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione |
| E' svolta attività di agriturismo | SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione |

| Sono svolte altre attività | SI ☐ NO ☐ riportare sintetica descrizione | |
|---|---|---|
| Numero occupati | Lavoratori autonomi n. | Dipendenti O.T.I n. |
| Volume d'affari in base a Dich.ne IVA | euro | |
| Sbocchi di mercato | ☐ conferimento alla cooperazione, per il prodotto<br>☐ soccida, per il prodotto<br>☐ conferimento all'agroindustria, per il prodotto<br>☐ canali aziendali di commercializzazione anche mediante intermediari, per il prodotto<br>☐ vendita diretta in azienda, per il prodotto<br>☐ altro | |

**DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA** (espressa in standard output, come da modello predisposto da ISMEA – Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, utilizzando l'applicazione WEB raggiungibile al link http://www.rica.inea.it/classce/ o in alternativa al link http://www.rica.inea.it/classce_lite/ secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. dd 10.6.2016, n. 1040)

| Alla data di presentazione della domanda | Presunto alla data di conclusione del piano |
|---|---|
| Valore S.O pari ad euro | Valore S.O pari ad euro |

**SETTORE PRODUTTIVO PREVALENTE** (espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di sostegno)

| Valore S.O totale euro | |
|---|---|
| Valore S.O prevalente euro | Corrispondente al settore<br>☐ Lattiero caseario e zootecnica da latte<br>☐ Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole<br>☐ Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo)<br>☐ Cereali proteoleaginose<br>☐ Altri settori |

## PROGETTO D'IMPRESA

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'** (descrivere le attività programmate)

| |
|---|
| |

### OBIETTIVI DEL PIANO AZIENDALE (soggetti a verifica a conclusione del Piano)

**OBIETTIVI collegati alla certificazione biologica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013**

☐ avvio dell'ottenimento di produzioni biologiche ottenendo l'iscrizione all'elenco regionale dei ☐ produttori biologici e/o ☐ dei preparatori biologici

☐ miglioramento o potenziamento di produzioni biologiche mantenendo l'iscrizione all'elenco regionale dei ☐ produttori biologici e/o ☐ dei preparatori biologici

| | |
|---|---|
| ☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare | |
| ☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla: | |
| Descrizione delle tappe essenziali: | |
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVI collegati all'adesione a regimi di qualità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 escluse le certificazioni biologiche** ☐ Avvio dell'ottenimento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ Miglioramento o potenziamento dell'ottenimento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.

| ☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare | |
|---|---|
| ☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla: | |
| Descrizione delle tappe essenziali: | |
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVI collegati all'adesione a regimi di qualità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 1305/2013 IMPEGNO FINANZIARIO: come da informazioni sottoriportate in relazione agli obiettivi prefissatili costo sostenuto a conclusione del progetto sarà è ≥ al premio richiesto**

☐ Avvio dell'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002.

☐ Miglioramento o potenziamento dell'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002.

| ☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare |
|---|
| ☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla: |

| Descrizione delle tappe essenziali: | |
|---|---|
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVI collegati alle certificazioni volontarie ambientali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013**

☐ avvio dell'ottenimento di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -Produzione integrata

☐ miglioramento o potenziamento di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata

| ☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare | |
|---|---|
| ☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla: | |
| Descrizione delle tappe essenziali: | |
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVI collegati all'adesione ad altre certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013**

☐ Avvio, di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic

requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001,•EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

☐ miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001•EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).

| ☐ L'azienda è in possesso di certificazione: specificare | |
|---|---|
| ☐ L'azienda non è in possesso di certificazione e si impegna ad ottenerla: | |
| Descrizione delle tappe essenziali: | |
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVI COLLEGATI CON L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA**

Il Piano aziendale ☐ prevede contestualmente ☐ non prevede l'attuazione di operazioni finalizzate a produzione primaria e trasformazione o commercializzazione di prodotti allegato I.

In caso affermativo, INCIDENZA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE rispetto a standard output totale ☐ iniziale o ☐ previsionale:

| Breve descrizione (prodotto di base e prodotto trasformato/commercializzato: | |
|---|---|
| a. Valore S.O totale euro | |
| b. Valore S.O relativo a produzione primaria destinata a trasformazione/commercializzazione euro (dettaglio riportato a lato) | Coltura PS totale<br>Coltura PS totale |

| | |
|---|---|
| | Coltura PS totale<br>Coltura PS totale<br>Coltura PS totale<br>Coltura PS totale<br>Coltura PS totale<br>Coltura PS totale<br>Totale PS VEGETALE finalizzata a trasformazione<br>Specie/categoria animale PS totale<br>Specie/categoria animale PS totale<br>Specie/categoria animale PS totale<br>Specie/categoria animale PS totale<br>Totale PS ANIMALE finalizzata a trasformazione |
| c. Rapporto b/a pari a > 10% | La produzione primaria interessata costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale |

| Descrizione delle tappe essenziali: | |
|---|---|
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD OUTPUT**

| ☐ E' previsto il miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo | |
|---|---|
| Valore standard output iniziale: euro | |

| Valore standard output finale: euro | |
|---|---|
| **L'aumento di standard output è coerente con il progetto e dovuto a:**<br>☐ aumento di superficie aziendale<br>Dettaglio<br>☐ variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale<br>Dettaglio<br>☐ aumento strutturale del carico di bestiame<br>Dettaglio<br>☐ altro ricavato da informazioni oggettive e pertinenti<br>Dettaglio | |

**OBIETTIVO DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

| |
|---|
| ☐ Il progetto prevede l'avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione in: |
| ☐ attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività) |
| ☐ vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento equipollente inerente la vendita di energia da FER). |

| | |
|---|---|
| ☐ in fattoria didattica successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione | |
| ☐ in fattoria sociale (a saldo verifica del riconoscimento dell'attività di fattoria didattica o sociale ai sensi della normativa di riferimento). | |
| ☐ altre attività (specificare quali e normativa di riferimento) | |
| Descrizione della tappe essenziali: | |
| Descrizione delle operazioni e degli interventi proposti e indicazione dei relativi costi | |
| **Descrizione operazioni e interventi** | **Costo previsto al netto dell'IVA** |
| | |
| | |
| **COSTO TOTALE PREVISTO** | |

**PIANO FINANZIARIO RASSUNTIVO E COPERTURA FINAZIARIA**

La sezione, con riferimento alle attività previste e indicate nelle tabelle che precedono, deve contenere i costi previsti.

| OBIETTIVO | COSTO PREVISTO AL NETTO DELL'IVA |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Copertura finanziaria (indicare nella sezione se sono state presentate domande di sostegno a valere sul PSR 2014-2020)

| |
|---|

## CRONOPROGRAMMA

La sezione, con riferimento alle attività previste e indicate nella tabella che precede, deve contenere le tempistiche di attuazione su base annuale e semestrale

**SITUAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DLE PIANO**

La sezione, in funzione delle attività programmate, deve contenere la descrizione degli effetti e dei risultati attesi al termine del periodo del Piano.

La descrizione dei risultati attesi richiama gli indicatori fisici, valorizzati nelle tabelle che precedono, per la valutazione percentuale del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi

**Data** **FIRMA DEL CAPO AZIENDA**

**ALLEGATO B)** (riferito all'articolo 11)

**Ministero delle politiche agricole e forestali** **Unione europea**

# Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

# Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

# Domanda di accesso alla tipologia di intervento 6.1 AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI MEDIANTE ACCESSO INDIVIDUALE

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a**
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

**Il sottoscritto[1]:**

| Cognome | | | Nome | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data di nascita | | | Comune di nascita | | Prov. |
| Residente in (via, piazza, viale) | | n. | Comune di | | Prov. |
| Codice fiscale | | | | | |

**in qualità di capo dell'azienda[2]**

| CUAA (codice fiscale) | | PARTITA IVA | | |
|---|---|---|---|---|
| Cognome o Ragione sociale | | Nome | | |
| Residenza o sede | | Comune di | | Prov. |

[1] Tutti i campi devono essere compilati, in caso di plurinsediamento ripetere la domanda e compilare per ogni giovane insediato;
[2] Tutti i campi devono essere compilati

<table>
<tr><td>legale in</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Telefono</td><td></td><td>Cellulare</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Indirizzo email</td><td colspan="2"></td><td>Settore</td><td>☐ trasformazione</td></tr>
<tr><td>Indirizzo PEC</td><td colspan="2"></td><td>Dimensione economica</td><td>euro ____________________</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">SAU Prevalente alla data di presentazione della domanda</td><td rowspan="2">☐ Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013</td><td rowspan="6">Settore produttivo in base allo SO</td><td>Ex Ante</td><td>Ex Post</td></tr>
<tr><td>☐ Lattiero caseario e zootecnia da latte</td><td>☐ Lattiero caseario e zootecnia da latte</td></tr>
<tr><td rowspan="2">☐ Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013</td><td>☐ Zootecnica da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole</td><td>☐ Zootecnica da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole</td></tr>
<tr><td>☐ Cereali proteoleaginose</td><td>☐ Cereali proteoleaginose</td></tr>
<tr><td>☐ Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013</td><td>☐ Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo)</td><td>☐ Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo)</td></tr>
<tr><td>☐ Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013</td><td>☐ Altri settori</td><td>☐ Altri settori</td></tr>
</table>

**CHIEDE DI ACCEDERE**

al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l’accesso al PSR mediante l’approccio con domanda individuali:

☒ **6.1** – avviamento di imprese per giovani agricoltori

A tale fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di essersi insediato nell’azienda suindicata in data ________________[3];
2. di avere __________[4] il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso alla tipologia di intervento 6.1 domanda individuale;
4. che l’azienda suindicata è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso alla domanda individuale e in particolare

[3] Inserire la data dell’insediamento;
[4] Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

| Localizzazione della SAU prevalente dell'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia | |
|---|---|
| 1. Aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturai regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013 | ☐ |
| 2. Aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1 | ☐ |
| 3. Aree diverse da quelle di cui ai punti 1 e 2 | ☐ |
| **L'azienda neo costituita o in cui il giovane si insedia soddisfa almeno una delle seguenti condizioni** | |
| a. Prevalenza dei prodotti aziendali sono già certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA | ☐ |
| b. La produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui alla lettera a) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari; | ☐ |
| c. il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui ai alle lettere a) o b) entro il termine di conclusione dello stesso. | ☐ |
| ***TOTALE COSTO***[5] **Previsto nel Piano aziendale euro**[6] | |

5. che l'azienda:
   b) non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti in linea retta del sottoscrittore;
   c) è ☐ micro impresa ☐ piccola impresa
   d) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
   e)
6. che si prevede la realizzazione delle seguenti operazioni che costituiscono l'oggetto del Piano aziendale

| Descrizione Piano aziendale | Costo previsto al netto dell'IVA | Indicatore fisico di risultato |
|---|---|---|
| (ad esempio: costruzione serre, realizzazione impianto fotovoltaico, ecc..) | | |
| (ad esempio: acquisto atomizzatore, …) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO TOTALE PIANO AZIENDALE** | | |

7. che la domanda prevede la richiesta di un premio pari a euro ___________ un costo totale complessivo per la realizzazione del Piano aziendale di euro ________così come specificate nell'allegato A.

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- piano di sviluppo aziendale redatto secondo il modello di cui all'allegato A.

**Data ……………………..**

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

**Firma**

……………………………..

**ALLEGATO C)**

(riferito all'articolo 13)

## CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

### A) CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

| Descrizione criteri | Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario | | Cumulabilità | Punteggio | Modalità di controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche del richiedente | Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto | Possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario | Non cumulabili fra loro | 7 | Il punteggio è assegnato al/ai giovani in possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario |
| | | Possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico | | 5 | Il punteggio è assegnato al/ai giovani in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico |
| | Genere femminile | | Cumulabile | 2 | Punteggio assegnato ai giovani di genere femminile |
| Settore produttivo del beneficiario. | Lattiero caseario e zootecnica da latte | | Non cumulabili fra loro | 10 | Il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output prevalente del richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il Piano aziendale preveda operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di sostegno il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione, lo |
| | Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole | | | 9 | |
| | Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura e vivaismo viticolo) | | | 8 | |
| | Cereali proteoleaginose | | | 6 | |
| | Altri settori | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | standard output è verificato prima del saldo del premio. |
| Localizzazione prevalente della SAU alla data di presentazione della domanda di sostegno | Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013 | Non cumulabili fra loro | 13 | Il punteggio è assegnato tenuto conto della localizzazione prevalente della Superficie Agricola Utilizzata – SAU. |
| | Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 | | 10 | |
| | Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013 | | 7 | |
| | Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013. | | 0 | |

**B) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI/ PROCESSI E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

| Descrizione criteri | Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento | Cumulabilità | Punteggio | Modalità di controllo |
|---|---|---|---|---|
| Sostenibilità ambientale | Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti che alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono biologici ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici (a saldo l'azienda neocostituita è iscritta all'elenco regionale dei produttori biologici e/o dei preparatori biologici). | Non cumulabili fra loro | 13 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di operazioni finalizzate alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – prodotti biologici.<br>L'azienda deve essere certificata alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. |
| | Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale:, Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata. | | 8 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'avvio, il miglioramento o il potenziamento di operazioni finalizzate alla produzione di prodotti/processi che aderiscono al seguente disciplinare di certificazione ambientale, Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Produzione integrata. L'azienda deve aderire obbligatoriamente al sopra indicato disciplinari alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. |
| Adesione a regimi di qualità o regimi di certificazioni volontarie | Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013. | Non cumulabili fra loro | 11 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o di produzioni di base idonee all'ottenimento di prodotti che sono di qualità ai sensi dei seguenti regolamenti: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto o della produzione di base ai sopra indicati disciplinari. |
| | Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o all'ottenimento di prodotti che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, sono a marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002. | | 8 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti o all'ottenimento di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo. |
| | Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che, alla data della domanda di sostegno o alla data della domanda di pagamento a saldo del premio, aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; ISO 14001, EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP). | Cumulabile | 2 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede la realizzazione di operazioni, finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi che aderiscono ai seguenti disciplinari di certificazione volontarie : –Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 – Sistema di qualità nazionale zootecnica; •FSSC 22000 – Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM – Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; • ISO 14001, EMAS •BRC – British Retailer Consortium – Global Food Standard; •IFS – International Food Standard •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).<br>L'adesione alla certificazione è verificata alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. |

## C) INTEGRAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

| Descrizione criteri | Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso | Cumulabilità | Punteggio | Modalità di controllo |
|---|---|---|---|---|
| Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, a "reti di impresa" costituite ai si sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013 attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO). | Tutti i settori produttivi | Non cumulabili tra loro | 10 | Il punteggio è assegnato se l'azienda partecipa, alla data di presentazione della domanda di sostegno, a una rete di imprese, a una Organizzazione di Produttori riconosciuta o a una cooperativa oppure a un consorzio di tutela del prodotto che svolgono attività pertinenti e coerenti con l'attività dell'azienda richiedente. |
| Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO). | Tutti i settori produttivi | | 10 | |
| Partecipazione, alla data della domanda di sostegno, a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda (SO). | Tutti i settori produttivi | | 6 | |

## D) OBIETTIVI DEL PIANO AZIENDALE

| Descrizione criteri | Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso | Cumulabilità | Punteggio | Modalità di controllo |
|---|---|---|---|---|
| Miglioramento del rendimento economico | Il Piano aziendale prevede l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti allegato I. La produzione primaria interessata costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale. | Cumulabili | 10 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, e la, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione costituisce almeno il 10% delle produzioni che compongono lo S.O. aziendale |
| | Miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo pari, almeno, al 10% rispetto allo SO determinato alla data della domanda di sostegno. Il miglioramento è ricavato da informazioni oggettive e pertinenti con l'operazione quali aumento di superficie aziendale, variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale, aumento strutturale del carico di bestiame. | | 12 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede il miglioramento dello Standard Output alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo pari, almeno, al 10% rispetto allo SO determinato alla data della domanda di sostegno. Il miglioramento è ricavato da informazioni oggettive e pertinenti con l'operazione quali aumento di superficie aziendale, variazioni colturali diverse dal normale avvicendamento colturale, aumento strutturale del carico di bestiame. |
| | Avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione in attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività) o vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento equipollente inerente la | | 5 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio di forme di diversificazione in attività agrituristica (a saldo verifica della comunicazione di inizio attività) o vendita di energia prodotto da FER (a saldo verifica del contratto o documento |

| | vendita di energia da FER). | | | equipollente inerente la vendita di energia da FER). |
|---|---|---|---|---|
| Miglioramento della sostenibilità sociale | Avvio, successivamente alla data della domanda di sostegno, di forme di diversificazione dell'attività agricola in fattoria didattica o sociale (a saldo verifica del riconoscimento dell'attività di fattoria didattica o sociale ai sensi della normativa di riferimento). | Cumulabile | 5 | Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio di attività di agriturismo o attività didattiche o sociali. In sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere dimostrato il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015. |

| **CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO** |
|---|
| In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane. |
| In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario di genere femminile. |
| In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore. |

| **PUNTEGGIO MASSIMO** | **100** |
|---|---|
| **SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'** | **34** |

**ALLEGATO D)**
(riferito all'articolo 24 del bando)

## IMPEGNI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL BANDO

| n° | Impegni | Livello di disaggregazione impegno | | Modalità di controllo | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Misura/Sotto misura | Tipo di intervento | | |
| **a.1** | Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato | | **6.1** | **d** | Articolo 5, comma 1, lettera d), articolo 7 e articolo 24 del bando |
| **a.2** | Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale | | **6.1** | **d** | Articolo 5, comma 1, lettera e) e articolo 24 del bando |
| **a.3** | Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento | | **6.1** | **d** | Articolo 5 comma 1 lettera b) e articolo 24 del bando |
| **a.4** | Costo per l'attuazione del Piano inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato | | **6.1** | **d** | Articolo 19 comma 4 e articolo 24 del bando |

**Legenda**
d = controllo su base documentale
s = controllo presso il beneficiario

**AVVERTENZE**

1. In caso di **mancato rispetto degli impegni essenziali**, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale degli importi già erogati per l'operazione finanziata.
2. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
3. Ove ricorrono i casi descritti al punto 2, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
4. Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

**Legenda**

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">6.1</th><th>Azione</th><th>Rif. A.1</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 5, comma 1, lettera d), articolo 7 e articolo 24 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4" colspan="2">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">-- 100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>-- Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>-- Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verificare la presenza di una attestazione di formazione conseguita presso una scuola superiore professionale o tecnica, università o corso di formazione secondo le specifiche del bando.</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l'azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

| **Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata** |
| --- |
| Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dal premio e dagli aiuti e il recupero degli importi già versati. |

| Programma Sviluppo Rurale | FRIULI VENEZIA GIULIA | Misura | 6.1 | | Azione | Rif. A.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione impegno | **Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale.** | | | | | | |
| Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione | Articolo 5, comma 1, lettera e) e articolo 24 del bando | | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) | | **Misura/sotto misura** | | | | | |
| | **X** | **Tipo di intervento (Tipologia di operazione)** | | | | | |
| Tipologia di penalità | **X** | Decadenza totale | Campo di applicazione | **X** | 100% Controllo amministrativo | -- | 100% Controllo in situ |
| | | Esclusione | | | | | |
| | | Riduzione graduale | | -- | Campione controllo docum. in loco | -- | Campione controllo in loco |
| | | | | -- | Campione controllo docum. ex post | -- | Campione controllo ex post |
| Descrizione modalità di verifica documentale | Verifica del possesso della certificazione attestante la qualifica di IAP | | | | | | |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda | -- | | | | | | |

| **Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata** |
|---|
| Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati. |

<table>
<tr><th>Programma Sviluppo Rurale</th><th colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</th><th>Misura</th><th colspan="2">6.1</th><th>Azione</th><th>Rif. A.3</th></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="7">Impegno ad acquisire, se non già posseduta, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="7">Articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 24 del bando</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile)</td><td></td><td colspan="6">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="6">Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td>X</td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco</td></tr>
<tr><td>--</td><td>Campione controllo docum. ex post</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="7">Verifica attraverso il fascicolo aziendale del possesso della qualifica di agricoltore in attività</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica presso l’azienda</td><td colspan="7">--</td></tr>
</table>

| **Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata** |
|---|
| Il mancato rispetto dell’impegno comporta l’esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati. |

| **Programma Sviluppo Rurale** | **FRIULI VENEZIA GIULIA** | **Misura** | **6.1** | | **Azione** | **Rif. A.4** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione impegno | **Costo per l'attuazione del Piano inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato** | | | | | | |
| Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione | Articolo 19, comma 4 e articolo 24 del bando | | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) | | **Misura/sotto misura** | | | | | |
| | X | **Tipo di intervento (Tipologia di operazione)** | | | | | |
| Tipologia di penalità | X | Decadenza totale | Campo di applicazione | X | 100% Controllo amministrativo | -- | 100% Controllo in situ |
| | | Esclusione | | | | | |
| | | Riduzione graduale | | -- | Campione controllo docum. in loco | -- | Campione controllo in loco |
| | | | | -- | Campione controllo docum. ex post | -- | Campione controllo ex post |
| Descrizione modalità di verifica documentale | Verifica attraverso il fascicolo aziendale del possesso della qualifica di agricoltore in attività | | | | | | |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda | -- | | | | | | |

**Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata**

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_296_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 296

## DLgs. 112/1998, art. 18, comma 1, lett. r). Richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L 662/1996 alla sola controgaranzia per finanziamenti di importo da euro 25.001,00 a euro 175.000,00.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il quale dispone che nell'ambito delle risorse di cui al comma 99 dell'articolo medesimo, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., di seguito denominato "Fondo centrale di garanzia", allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

**VISTO** l'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) il quale stabilisce che la garanzia del Fondo centrale di garanzia può essere concessa alle Banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che inoltre la garanzia stessa è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dagli intermediari finanziari), iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** l'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), il quale stabilisce che, tra le funzioni amministrative che rimangono in capo allo Stato, rientra la gestione del Fondo centrale di garanzia e che con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio tale Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993;

**VISTO** l'atto repertorio n. 486, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 26 luglio 2001, ha individuato le indicazioni procedurali ai fini dell'adozione della deliberazione citata all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, al fine di individuare le regioni sul cui territorio il Fondo centrale di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 385/1993;

**ATTESO** che il citato atto 486/2001 della Conferenza unificata stabilisce che la Regione interessata presenta alla medesima Conferenza unificata richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, producendo una relazione descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento alla tipologia di operazioni ammissibili, ai soggetti beneficiari, alla copertura della garanzia, ai tempi e alle modalità di concessione;

**DATO ATTO** che, in conformità all'atto 486/2001 della Conferenza unificata, è stata prodotta la relazione descrittiva del sistema di garanzia operante in Friuli Venezia Giulia di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario <<decreto legislativo n. 385 del 1993>> in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), il cui articolo 7 ha sostituito il titolo V del decreto

legislativo 385/1993;
**VISTO** l'articolo 112 del decreto legislativo 385/1993, come sostituito dal predetto decreto legislativo 141/2010 e successive modifiche, il quale stabilisce:
a) al comma 1 che i Confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del medesimo decreto legislativo ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge;
b) al comma 1 bis che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo in parola sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis;
c) al comma 2 che l'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 385/1993;
**RILEVATO** che l'andamento dell'operatività del Fondo centrale di garanzia in Friuli Venezia Giulia registra una sempre maggiore marginalizzazione del ruolo dei Confidi a causa del processo di disintermediazione in atto, dato che le Banche utilizzano in misura crescente la forma della garanzia diretta senza usufruire dell'intermediazione dei confidi medesimi contemplata dal meccanismo della controgaranzia e che tale marginalizzazione è molto evidente, in particolare, se confrontata con i dati complessivi riferiti all'intero territorio italiano, dai quali emerge che nel 2017 in Friuli Venezia Giulia solo il 26,6% (24% nel 2016) delle operazioni garantite dal Fondo centrale di garanzia è avvenuto con il meccanismo della controgaranzia, laddove il corrispondente dato complessivo italiano è pari al 37,6% (era 42,1% nel 2016) e che nello stesso periodo in Friuli Venezia Giulia solo il 15,1% (pari al dato del 2016) dell'importo complessivo dei finanziamenti attivati dal Fondo centrale di garanzia sono stati garantiti con il meccanismo della controgaranzia, mentre il corrispondente dato complessivo italiano risulta pari al 19% (22,6% nel 2016);
**CONSIDERATO** che la Regione ha negli ultimi anni costantemente perseguito un ampio programma di sostegno dell'accesso al credito delle imprese sia attraverso l'attribuzione di rilevanti risorse ai fondi di rotazione destinati a promuovere la concessione di finanziamenti agevolati tramite il sistema bancario sia attraverso il forte sostegno al sistema regionale dei Confidi, in particolare attraverso gli interventi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2007>>) e del relativo Regolamento di attuazione per l'assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226, e successive modifiche;
**CONSIDERATO** che i vantaggi che si prospettano dall'applicazione della limitazione in oggetto riguardano il complesso del sistema economico regionale, in quanto, da un lato, le imprese potrebbero beneficiare di una semplificazione e di un miglioramento nell'accesso al credito grazie al supporto professionale e all'assistenza finanziaria dei Confidi nella relazione con il sistema bancario e alla contrattazione collettiva effettuata da questi ultimi, e, dall'altro lato, i Confidi potrebbero migliorare la propria operatività grazie a una maggiore quota di capitale liberato e a maggiori garanzie erogabili e a un più forte presidio di mercato, interrompendo il processo di disintermediazione sopra evidenziato, mentre le Banche potrebbero avvantaggiarsi della capacità dei Confidi di selezionare le imprese meritevoli di credito, oltre che della capacità di copertura dei Confidi e dell'alleggerimento delle attività di istruttoria dei fidi;
**CONSIDERATO** che grazie all'intermediazione dei Confidi, il Fondo centrale di garanzia potrebbe conseguire maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, grazie al frazionamento del rischio e alla diminuzione delle sofferenze, nonché alla mitigazione del rischio sistemico;
**CONSIDERATO** che l'attivazione della limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia trova concordi i Confidi di cui al citato Regolamento di attuazione, titolari di un significativo patrimonio di relazioni con il sistema economico del territorio, costruito nel tempo con lo svolgimento della loro attività, come testimoniato dall'elevato numero di imprese associate;
**CONSIDERATO** che, poiché i Confidi si rivolgono prevalentemente a imprese di piccole dimensioni per operazioni di importo relativamente contenuto, è opportuno, similmente a quanto deliberato da altre regioni, procedere ad una limitazione parziale dell'intervento del Fondo centrale di garanzia alla sola controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare con riferimento esclusivo alle operazioni di importo compreso tra euro 25.001 e euro 175.000;
**CONSIDERATO** che l'attivazione della clausola di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, è da considerarsi altresì nell'ottica della imminente istituzione nell'ambito del Fondo centrale di garanzia della specifica sezione finanziata dalla Regione con risorse rivenienti dalla corrente

programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2584, che accompagnerà la limitazione con l'integrazione delle percentuali di coperture in controgaranzia;
**CONSIDERATO**, inoltre, che a seguito della imminente attuazione della riforma del Fondo centrale di garanzia, mirante alla tendenziale equivalenza tra gli strumenti della garanzia diretta e della riassicurazione, la disponibilità della sezione regionale sopra citata consentirà di aumentare le soglie di copertura per le classi di merito con riferimento alle quali la soglia risulterà inferiore ai limiti massimi;
**CONSIDERATO** che, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Comitato regionale dell'Associazione bancaria italiana, è opportuno caratterizzare la limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia come sperimentale, riservandosi, pertanto, di assumere ulteriori determinazioni ed eventuali correttivi sulla base del costante monitoraggio degli effetti della misura e della conseguente valutazione d'impatto, in particolare sui costi per le imprese, da effettuarsi non oltre i due anni successivi all'attivazione della limitazione;
**RITENUTO** pertanto opportuno di avanzare alla Conferenza unificata, ai sensi del sopra citato articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, la richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi, esclusivamente per le operazioni di importo compreso da euro 25.001 ed euro 175.000;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 112/1998, è presentata alla Conferenza unificata richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, alla sola controgaranzia dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 269/2003, iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 385/1993, esclusivamente per operazioni di importo da euro 25.001 ad euro 175.000;
**2.** è incaricata la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione di provvedere al proseguimento dell'iter in conformità alle procedure stabilite dalla Conferenza unificata;
**3.** è dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
**4.** il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**Relazione descrittiva del sistema di garanzia operante in Friuli Venezia Giulia**

## 1. Premessa

Secondo le stime della Banca d'Italia basate sull'andamento favorevole di molti indicatori (quali la produzione industriale, il traffico commerciale e i consumi elettrici) e sulle informazioni tratte dai sondaggi, nei mesi estivi del 2017 risulta proseguire la crescita dell'economia italiana in linea con la tendenza di fondo emersa dalla fine del 2016. La crescita appare diffusa: vi avrebbe contribuito l'incremento del valore aggiunto sia nei servizi sia nell'industria in senso stretto. Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'espansione produttiva continua a essere sostenuta dalla domanda interna. Il numero degli occupati è tornato su livelli prossimi a quelli precedenti l'avvio della crisi. A livello globale, le prospettive di crescita a breve termine dell'economia appaiono favorevoli e gli scambi commerciali internazionali in ripresa. I rischi per l'economia derivano dall'eventualità di un brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari e dal possibile acuirsi di tensioni geopolitiche. Nell'area dell'euro la crescita si è rafforzata (Banca d'Italia, "Bollettino Economico n. 4 - 2017", ottobre 2017).

La prolungata crisi economica ha provocato un ridimensionamento del sistema produttivo italiano, con una sensibile riduzione del numero di imprese, di addetti e del valore aggiunto in tutti i comparti di attività, come emerge dalla tabella seguente.

Occupati e Imprese in Friuli Venezia Giulia

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupati | 387.700 | 386.900 | 386.000 | 380.100 | 370.100 | 366.700 | 367.600 | 372.100 |
| Imprese | 98.794 | 98.464 | 97.927 | 96.418 | 94.900 | 92.761 | 92.020 | 91.651 |

Fonte dati:

**Occupati**: sono stati esclusi gli occupati nei settori dell'amministrazione pubblica, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi. dati.istat.it.

**Imprese**: www.infocamere.it/movimprese

Allo stesso tempo queste dinamiche hanno favorito un generale consolidamento delle condizioni economico-finanziarie del sistema, a seguito di un processo di selezione che ha prodotto una ricomposizione del tessuto di imprese a favore di quelle finanziariamente più solide. A partire dal 2011, inoltre, si è aperto un ampio divario tra domanda interna ed estera che ancora non mostra segnali di chiusura. Negli anni di forte caduta della domanda interna, pertanto, la capacità di vendere sui mercati esteri ha rappresentato un fattore fondamentale sia per la sopravvivenza sia per la competitività delle imprese italiane. Con il perdurare della crisi, tuttavia, oltre alla capacità di esportare, per le imprese è divenuto cruciale sia intensificare gli scambi con l'estero (una quota elevata di fatturato esportato è indicativa di una minore dipendenza dal mercato interno) sia, soprattutto, stimolare una evoluzione nelle forme di partecipazione ai mercati internazionali.

A livello regionale le piccole e medie imprese rappresentano una parte fondamentale dell'economia. La struttura produttiva in Friuli Venezia Giulia è infatti caratterizzata

dall'elevata incidenza di imprese di piccole dimensioni: nel 2015, il 94,6% di esse impiega fino a 10 addetti e il 4,7% è rappresentato da imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49, mentre le imprese regionali con più di 50 addetti costituiscono appena lo 0,7%.

Sul piano economico regionale, nel III trimestre del 2017 si è registrata una lieve crescita dello stock di imprese, il tasso di natalità (0,97%) è stato superiore a quello di mortalità (0,87%); il tasso di crescita si è attestato allo 0,11%, inferiore alla media nazionale, pari a 0,30%, ma superiore al tasso registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Le imprese artigiane, invece, hanno fatto registrare un tasso di crescita leggermente negativo, sia a livello regionale (-0,02%) sia a livello nazionale (-0,05%).

Nel II trimestre 2017 è tornata a crescere la produzione industriale (+2,2% rispetto al I trimestre 2017), portandosi a livelli di poco superiori rispetto ad un anno prima. Sono cresciute anche le vendite, sia nel confronto con il I trimestre del 2017 (+3,3%) sia rispetto al II trimestre del 2016 (+0,9%); in particolare le vendite interne sono aumentate dell'1,9% rispetto al trimestre precedente e le vendite all'estero del 3,9%. Queste ultime hanno registrato, però, un lieve calo tendenziale dello 0,1%.

Il III trimestre del 2017 registra un aumento del numero di occupati in regione, che raggiunge le 510 mila unità (499 mila la media annua 2016). Rispetto allo stesso periodo del 2016, il tasso di occupazione aumenta di quasi un punto e mezzo percentuale, corrispondente a +10.890 occupati, da imputarsi alla componente femminile. Il tasso di disoccupazione risulta in diminuzione tendenziale, e si attesta al 6,6% contro il 10,6% italiano.

**2. Accesso al credito**

In Friuli Venezia Giulia nel I semestre del 2017 i prestiti sono tornati a crescere, interrompendo il calo iniziato nel II semestre del 2016, grazie al rafforzamento dei finanziamenti alle famiglie consumatrici (+2,9%), associato alla ripresa di quelli concessi alle imprese di medio-grandi dimensioni (+2,2%). L'aumento è riconducibile ai prestiti dei primi cinque gruppi bancari, a fronte della sostanziale stagnazione di quelli degli intermediari di minore dimensione. Continuano a ridursi, invece, i prestiti alle piccole imprese (-2,1%). Al riguardo, si osserva che le imprese di minori dimensioni – ossia quelle che hanno risentito più intensamente delle conseguenze della crisi - si caratterizzano, anche a causa di una più fragile cultura economica, per una più forte dipendenza dal credito bancario.

Secondo le indicazioni fornite nel mese di settembre del 2017 dalle principali banche operanti in Friuli Venezia Giulia che partecipano all'indagine sul credito bancario a livello territoriale (Regional Bank Lending Survey, RBLS), nel I semestre del 2017 la domanda di finanziamenti delle imprese è lievemente aumentata, riflettendo la crescita della manifattura; le richieste connesse con le esigenze di finanziamento del capitale circolante si sono intensificate mentre quelle indirizzate alla ristrutturazione delle posizioni debitorie pregresse sono rimaste stabili.

È proseguito il miglioramento della qualità del credito: il tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti alle famiglie è rimasto stabile all'1,0% e per le imprese il tasso è sceso al 3,1%.

A giugno 2017 i depositi bancari di famiglie e imprese sono cresciuti del 3,9% rispetto a dodici mesi prima, con un rallentamento dovuto al calo della componente a risparmio (in particolare i titoli delle famiglie a custodia presso le banche si sono ridotti del 5,0%). I conti

correnti sono incrementati del 4,5% per le imprese e dell'8,4% per le famiglie consumatrici. Non si è ancora arrestato il calo dei tassi passivi sui conti correnti (Regione FVG - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica – Congiuntura FVG).

In particolare, in base a un'analisi condotta su un campione di circa 10.500 società di capitale con sede in Friuli Venezia Giulia, per le quali si dispone sia dei dati di bilancio sia delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, nel 2016 la diminuzione dei prestiti erogati da banche e società finanziarie è stata di maggiore entità per le imprese più rischiose sulla base dei rating loro attribuiti da Cerved Group.

Le banche adottano politiche del credito concentrate sulle imprese migliori, che potrebbero sovente realizzare le decisioni di investimento anche senza risorse esterne, mentre tendono a non sostenere finanziariamente le imprese – con rating meno buoni – che avrebbero reale esigenza di adeguati flussi creditizi per la ripresa e lo sviluppo. Tale dicotomia può essere ricondotta a fattori legati sia all'offerta di credito (percezione da parte del sistema bancario di una scarsa convenienza sulle operazioni di importo minore e di una eccessiva fragilità delle imprese di minori dimensioni) sia alla domanda di credito (scarsa patrimonializzazione ed eccessiva dipendenza dal credito bancario da parte delle imprese).

In tale contesto, risulta importante sostenere l'accesso delle PMI al credito bancario, sia in una dinamica pluriennale restrittiva sia nell'attuale prospettiva di ripresa che necessita di ulteriori risorse finanziarie per sostenere gli investimenti e la crescita del fatturato.

Sul fronte delle garanzie che assistono le operazioni di finanziamento bancario, in Friuli Venezia Giulia nel 2016 il grado di copertura delle garanzie sul totale dei prestiti è calato ulteriormente, riflettendo la lieve diminuzione dell'incidenza media delle garanzie personali sui finanziamenti assistiti, a fronte della stabilità di quelle reali. La quota di prestiti garantiti è rimasta stabile, mantenendosi inferiore alla media del Nord Est e a quella nazionale. Al contempo, va evidenziato, tuttavia, che la richiesta di copertura è aumentata nei confronti delle imprese con meno di 20 addetti, ampliando il differenziale con le aziende più grandi.

Al riguardo, si rileva che negli anni della crisi la quota delle garanzie erogate da soggetti collettivi o pubblici è cresciuta progressivamente, portandosi su valori più elevati rispetto all'Italia e al Nord Est; fino al 2012 la quasi totalità di esse era rilasciata da Confidi, successivamente il loro peso ha cominciato a calare. Nel 2016 tale tendenza si è confermata e la crescita complessiva è dovuta interamente ai garanti pubblici, tra cui primeggia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Banca d'Italia, "L'economia del Friuli Venezia Giulia – n. 6/2017", giugno 2017).

Fonte: Centrale dei rischi. Cfr. nelle Note metodologiche la voce *Garanzie*.
(1) Rapporto tra l'importo dei crediti per cassa assistiti da garanzie e il totale dei finanziamenti alle imprese. – (2) Rapporto tra l'ammontare delle garanzie e quello dei prestiti. – (3) Rapporto tra l'ammontare delle garanzie rilasciate da confidi, finanziarie regionali e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il totale delle garanzie personali.

L'accesso al credito rappresenta, specie negli ultimi anni, un elemento di forte criticità per le PMI che, con l'acuirsi della crisi economico-finanziaria, hanno visto un progressivo irrigidimento nelle relazioni con il sistema bancario. Ciò ha portato in Italia al potenziamento del sistema delle garanzie, costituito da una componente pubblica (es. Fondi europei, nazionali e regionali di garanzia e di controgaranzia), che ha peraltro sviluppato specifici strumenti di ingegneria finanziaria, e da una privata (Confidi che rappresentano strutture di garanzia mutualistica tra le imprese), che soprattutto nella prima fase della crisi economica (2008-2010) è stata ampiamente rivalutata e rilanciata. A livello nazionale è stato individuato nel Fondo centrale di garanzia (FCG) il principale strumento agevolativo pubblico, che assicura la concessione di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato a favore di banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l'innovazione e Confidi, a fronte di finanziamenti concessi dalle banche alle PMI.

Nella tabella seguente sono evidenziati i dati relativi alle garanzie in essere ed ai mezzi patrimoniali destinati alla concessione di garanzie da parte dei Confidi beneficiari rilevati nell'ambito dell'attività istruttoria della Regione relativa all'assegnazione delle risorse di cui alla legge regionale 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35, riferiti agli ultimi quattro esercizi ed al primo esercizio in cui tali risorse furono assegnate:

| Dati di chiusura esercizio | Garanzie in essere complessive* (stock di rischio assunto dai confidi, corrispondente a circa il 50% degli affidamenti garantiti alle PMI regionali) | Mezzi patrimoniali complessivi destinati alla concessione di garanzie* |
|---|---|---|
| 2007 | 381.305.656,87 | 126.953.792,23 |
| 2013 | 433.537.675,00 | 109.948.220,23 |
| 2014 | 415.035.710,55 | 114.145.117,71 |
| 2015 | 391.493.784,80 | 112.096.936,37 |

| 2016 | 371.810.350,00 | 105.127.715,88 |
|---|---|---|

* I dati si riferiscono ai Confidi che hanno ottenuto risorse regionali in tutti gli esercizi considerati.

Le politiche economiche dell'Amministrazione regionale hanno sempre ritenuto prioritaria la definizione di adeguate misure volte a individuare e ridurre gli ostacoli che si frappongono alla concessione di finanziamenti per la crescita e l'innovazione delle PMI in modo da incoraggiare l'erogazione di prestiti. In tale contesto la Regione già da tempo ha messo in atto strategie che sono volte, da un lato, ad agevolare il finanziamento delle imprese e, dall'altro, a sostenere i sistemi di garanzia del credito e, in special modo, i Confidi, strumenti utili a facilitare l'accesso al credito di fasce più ampie di imprese.

### 3. Confidi

Il ruolo dei Confidi nel mercato delle garanzie in Italia è rilevante. La nascita dei primi consorzi collettivi di garanzia fidi risale alla metà degli anni Cinquanta del Novecento. Solitamente i fondatori furono gruppi di piccoli imprenditori nell'ambito della rappresentanza d'impresa, i quali videro in questi organismi di garanzia mutualistica lo strumento per superare le consuete difficoltà di accesso al credito bancario. Nelle proprie attività i Confidi mantengono forte il radicamento su tutto il territorio avvalendosi della collaborazione delle principali associazioni di categoria.

Agli inizi degli anni 2000 si è giunti a una riforma organica della normativa in materia di consorzi di garanzia, la cui attività è stata disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Attraverso tale provvedimento e la normativa successiva è stato possibile formalizzare ufficialmente gli accordi tra Confidi e istituti di credito, nonché distinguere i consorzi in due macro classi costituite rispettivamente dai soggetti vigilati (art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e quelli non vigilati (art. 112 TUB). L'Accordo sul capitale (Basilea 2) ha avuto un forte impatto sull'operatività dei Confidi introducendo la possibilità (salvo il rispetto di alcune condizioni) di utilizzare le garanzie emesse dai Confidi quali strumenti di mitigazione del rischio di credito per la banca finanziatrice.

Il Confidi svolge la propria attività secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di lucro, in forma associata, prefiggendosi di tutelare, assistere e favorire i soci, imprese e liberi professionisti, nello svolgimento delle loro attività economiche. A tal fine fornisce agli stessi garanzia mutualistica per l'acquisizione di finanziamenti, linee di credito e contratti di leasing, nonché assistenza tecnica e finanziaria al fine di ampliare le capacità di mercato e/o consolidare la struttura aziendale.

Il Confidi costituisce altresì uno strumento di politica economica. In questo senso l'attività operativa dei Confidi ha assunto carattere di sussidiarietà, veicolando, specialmente a livello territoriale, gli interventi delle istituzioni pubbliche in materia. Tale modalità operativa costituisce una ulteriore importante valorizzazione della conoscenza diretta delle imprese da parte del Confidi e agevola l'attività istituzionale degli enti pubblici.

La funzione dei Confidi risulta di rilievo anche al fine di colmare le lacune informative esistenti tra PMI e sistema bancario. Nel caso di un'impresa di piccole dimensioni, spesso le informazioni contenute nel bilancio non sono sufficienti per alimentare i sistemi di valutazione creditizia delle banche (che utilizzano prevalentemente informazioni

quantitative). Inoltre, spesso le microimprese e le piccole imprese sono valutate con tecniche statistiche che non sono accuratamente tarate sulle loro caratteristiche qualitative oltre che quantitative. Nel caso delle PMI, al fine di una più corretta e precisa valutazione del merito creditizio, assumono un peso rilevante informazioni qualitative e *soft* cui solo un operatore che è ben a conoscenza della singola impresa e dello specifico settore può in qualche modo accedere.

Ogni singolo Confidi fa riferimento ad una delle federazioni nazionali dei consorzi di garanzia che, a loro volta, sono associate a un'associazione intersettoriale e a carattere nazionale (AssoConfidi) che opera da interfaccia con le istituzioni nazionali (Ministeri, Banca d'Italia, Unioncamere, Coordinamento delle Regioni e altri) con funzioni di rappresentanza in ambito internazionale presso l'Associazione europea degli organismi di garanzia (AECM).

I Confidi con sedi in Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

1) Confidimprese Fvg (iscritto all'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del TUB, quale "confidi);
2) Confidi Gorizia (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB);
3) Confidi Friuli (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB);
4) Confidi Trieste (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB);
5) Consorzio Garanzia Fidi Pordenone (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB);
6) Consorzio di Garanzia Fidi tra le Piccole Industrie della Provincia di Trieste (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB);
7) Neafidi (iscritto all'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del TUB, quale "confidi)*
8) FINRECO (iscritto all'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB in attesa di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB).

* Neafidi ha sede legale a Vicenza ed una sede secondaria a Pordenone. Circa il 10% delle garanzie in essere sono rilasciate a favore di PMI regionali.

Nel 2015 il numero medio delle imprese associate ai Confidi in Friuli Venezia Giulia è relativamente alto, assommando a 3.200 unità, rispetto alla media italiana pari a 4.153 unità. Nello stesso anno il numero complessivo di imprese associate risultava pari a 25.600, corrispondente al 27,8% delle imprese attive in Friuli Venezia Giulia, superiore al corrispondente dato italiano pari al 20,7%. Nelle regioni dove vige la limitazione di cui all'articolo 18, lettera r), del decreto legislativo 112/1998 tale percentuale era del 39,2% in Toscana, del 40,4% in Abruzzo e del 37,9% nelle Marche. Nel Lazio, dove la limitazione è stata revocata, tale percentuale era pari al 9,8% (I Confidi in Italia, 2017, Camera di commercio di Torino).

Per quanto concerne le tipologie di operazioni effettuate dai Confidi regionali, l'attività svolta è sostanzialmente il rilascio di garanzia mutualistica a favore dei soci che consente alle banche e alle società di leasing convenzionate di concedere finanziamenti ed affidamenti a tassi privilegiati. Sono garantite tutte le forme tecniche in uso presso le

banche e le società di leasing convenzionate, quali: operazioni di breve termine (scoperto di C/C, aperture di credito per smobilizzo crediti, finanziamenti entro 18 mesi ecc.); operazioni di medio termine e lungo termine (finanziamenti per acquisto di materie prime, investimenti produttivi strumentali all'attività svolta, ristrutturazione finanziaria e consolidamento debiti ecc.).

La garanzia rilasciata dal Confidi è utilizzata dall'impresa per ottenere un tasso di interesse debitorio mediamente più vantaggioso rispetto a quello offerto dalle banche, per avere un maggiore potere contrattuale con gli istituti di credito, per eliminare o ridurre le garanzie di terzi o reali.

L'attività di prestazione di garanzia è altresì accompagnata dall'assistenza finanziaria personalizzata, grazie alla quale l'impresa è supportata nella scelta della forma tecnica di finanziamento più adatta alle proprie esigenze. Un'attenzione particolare è posta ai finanziamenti a tasso agevolato con sostegno pubblico.

Nel loro insieme i Confidi regionali prestano la propria attività in favore di tutti i settori economici (commercio-turismo, industria, agricoltura ed artigianato). Inoltre presso diversi Confidi regionali, nel rispetto della più recente normativa comunitaria e nazionale, l'attività di garanzia è estesa ai soci liberi professionisti esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria.

Per quanto concerne le percentuali di copertura della garanzia, di norma la garanzia dei Confidi è concessa nella misura del 50% dell'importo del finanziamento concesso. Differenti aliquote di garanzia sono possibili in virtù di particolari prodotti/convenzioni, plafond di intervento complessivo, valutazione del merito di credito o della presenza di ulteriori garanzie. In Friuli Venezia Giulia la quota di garanzia media prestata dai Confidi è pari al 47,0%, a fronte di un dato medio nazionale pari al 44,8%.

Per quanto concerne i costi della garanzia, a fronte della garanzia ricevuta, le imprese riconoscono ai Confidi una commissione, come parziale contributo delle spese relative alla pratica della garanzia e del rischio di credito.

La commissione di garanzia è di norma calcolata sulla base dell'effettivo importo della garanzia rilasciata, profilato in base alla durata del rischio ed alla specifica forma tecnica. Inoltre, diversi Confidi correlano il costo della garanzia anche all'effettivo profilo di rischio del prenditore, calcolato attraverso propri sistemi di rating.

Al fine di valorizzare l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia tra i Confidi si sta diffondendo la prassi di applicare sconti commissionali in presenza di tale riassicurazione.

Infine, per quanto concerne le modalità ed i termini temporali correlati all'attività di rilascio della garanzia, sono in uso tre prassi. Nella prima, l'impresa si rivolge alla banca che delibera e trasmette la pratica al Confidi per la valutazione ed il rilascio della garanzia. La seconda prevede che sia il Confidi a deliberare per primo e trasmettere quindi la pratica alla banca. La terza, quella più virtuosa e quindi promossa dal sistema dei Confidi, dato che permette un efficientamento delle tempistiche pur salvaguardando l'autonomia decisionale, è quella di un esame parallelo ed informato di banca e Confidi.

Per quanto riguarda i tempi medi di rilascio della garanzia, si annota che questi vanno dai 15 ai 25 giorni e sono correlati all'importo richiesto ed alla complessità dell'operazione.

L'attività dei Confidi in Friuli Venezia Giulia è oggetto di consolidato sostegno da parte della Regione. La principale base giuridica di tale sostegno è attualmente costituita dalle

disposizioni di cui ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007. In conformità a tali disposizioni è stato approvato il <<Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia>>, emanato con il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226 e successive modificazioni.

Con siffatto atto regolamentare, in virtù delle sopra evidenziate disposizioni legislative, si è proceduto, nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, a riformare i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie tra i Confidi interessati al fine di favorire la convergenza agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale.

Nella tabella seguente sono riportate le risorse finanziarie complessive liquidate ai Confidi conformemente al sopraccitato regolamento di riforma, destinate all'erogazione da parte dei Confidi medesimi di garanzie a favore dei soci in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine.

| Esercizio | RISORSE FINANZIARIE REGIONALI LIQUIDATE AI SENSI DELLA LR 1/2007, ART. 7, COMMI 34 E 35 (IN EURO) |
|---|---:|
| 2007 | 2.600.000,00 |
| 2008 | 1.550.000,00 |
| 2009 | 2.000.000,00 |
| 2010 | 1.500.000,00 |
| 2011 | 1.400.000,00 |
| 2012 | 2.500.000,00 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 9.876.000,00 |
| 2015 | 4.999.669,72 |
| 2016 | 5.000.000,00 |
| 2017 | 6.000.000,00 |
| **2007-2017** | **37.425.669,72** |

Nello stesso periodo sono stati operati ulteriori interventi di natura straordinaria.

In base alle previsioni dell'articolo 2 della LR 11/2011, sono state liquidate risorse pari a euro 100.000, destinate all'integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia (commi 111, 112, 113 e 114) nonché ulteriori risorse pari a euro 2.000.000, destinate al finanziamento straordinario ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile (commi 91, 92, 93 e 94).
In base alle previsioni dell'articolo 2, comma 81, della LR 14/2016, sono state assegnate risorse pari a euro 2.000.000, ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007, da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.
Inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" Asse I, Attività 1.2.a, linea di intervento C) "Fondo di garanzia per le PMI", del POR FESR 2007-2013, sono state trasferite risorse pari a complessivi euro 22.000.000 al RTI "Competitività e Sviluppo FVG", in cui erano raggruppati i Confidi regionali. Il Fondo ha cessato l'operatività nel 2016. La rendicontazione è stata presentata ed è in fase di quantificazione l'importo da certificare. È in fase di predisposizione il provvedimento regionale con il quale saranno definite le disposizioni concernenti la riassegnazione delle risorse residue ai componenti del RTI, al fine di essere utilizzate a favore delle PMI operanti in Friuli Venezia Giulia, per finalità analoghe a quelle previste dal POR FESR 2007-2013.

**4. Fondo centrale di garanzia**

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ha lo scopo di favorire l'accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di una garanzia pubblica a fronte di operazioni di finanziamento. Le modalità operative includono la prestazione di garanzia diretta alle banche e agli intermediari finanziari, la controgaranzia a favore delle garanzie concesse dai Confidi e da altri fondi di garanzia ed infine la cogaranzia (quest'ultima, modalità sostanzialmente inutilizzata). La concessione della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è rivolta alle PMI valutate 'economicamente e finanziariamente sane' sulla base di criteri che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile adottato.

Durante la crisi finanziaria iniziata nel 2008 l'operatività dello strumento è stata rafforzata, potenziandone la dotazione e ampliando progressivamente la platea delle imprese beneficiarie. È stato inoltre previsto che l'intervento sia assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che consente di azzerare l'assorbimento di capitale sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta per i soggetti finanziatori sulla quota di prestito coperta dal Fondo ('ponderazione zero'). Al fine di tener conto del generale peggioramento dei bilanci delle PMI, nel tempo sono state introdotti criteri di valutazione più flessibili e procedure di accesso più snelle.

Il decreto interministeriale 26 gennaio 2012 di attuazione del decreto legge 185/2008 (cosiddetto Decreto "Fund raising") ha stabilito le modalità di finanziamento del Fondo da parte di soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali quali Regioni, Sace, Simest, Camere di commercio, banche, Confidi ecc., al fine di offrire un'ulteriore opportunità per incrementare le risorse del Fondo indirizzandole verso settori strategici (internazionalizzazione, innovazione, reti di impresa, start up) e per aumentare il

moltiplicatore trasferendo ai territori e al maggior numero di imprese il beneficio della ponderazione zero.

Il Fondo prevede differenti modalità operative:

1) garanzia diretta: garanzia concessa dal Fondo direttamente a favore delle banche e degli intermediari finanziari; la garanzia in via diretta è esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile;
2) controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo su operazioni di garanzia rilasciate da Confidi e altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari finanziari; la controgaranzia è a prima richiesta, ovvero esplicita, incondizionata ed irrevocabile, nel caso in cui la garanzia dei Confidi (o degli altri fondi di garanzia) abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta; negli altri casi la controgaranzia è sussidiaria ed escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito;
3) cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e ad altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'UE o da essa cofinanziati.

Nella prassi operativa le prime due fattispecie risultano quelle maggiormente utilizzate con volumi operativi e numero di domande accolte pari alla quasi totalità dei finanziamenti deliberati. Dai report regionali dell'operatività del FCG, si estrapolano i seguenti prospetti, relativi al territorio regionale, nonché alle altre regioni che in passato (Lazio) o attualmente (Toscana, Abruzzo, Marche) hanno attivato la limitazione (c.d. regionalizzazione) e al totale italiano:

| **Dinamica del Fondo - Dati al 31/12/2017** | Parzialmente Regionalizzato | | | Totalmente Regionalizzato | Deregionalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regione Friuli Venezia Giulia** | **Regione Marche** | **Regione Abruzzo** | **Regione Toscana** | **Regione Lazio** | **Totale Nazionale** |
| Operazioni Accolte (n.) | 1.829 | 4.332 | 2.635 | 11.747 | 8.183 | 119.935 |
| % sul totale | 1,52% | 3,61% | 2,20% | 9,79% | 6,82% | |
| % controgaranzia | 26,6% | 64,3% | 62,4% | 100,0% | 25,3% | 37,6% |
| % garanzia diretta | 73,4% | 35,7% | 37,6% | 0,0% | 74,7% | 62,4% |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 11,5% | -7,2% | 5,2% | -6,6% | 3,2% | 4,8% |
| Finanziamenti attivati (€) | 358.178.897,95 | 698.996.986,29 | 398.904.416,30 | 796.187.412,47 | 1.201.180.711,15 | 17.461.573.132,11 |
| % sul totale | 2,05% | 4,00% | 2,28% | 4,56% | 6,88% | |
| % controgaranzia | 15,1% | 23,7% | 20,8% | 100,0% | 15,2% | 19,0% |
| % garanzia diretta | 84,9% | 76,3% | 79,2% | 0,0% | 84,8% | 81,0% |
| *Importo medio finanziamento (€)* | *195.833,19* | *161.356,65* | *151.386,88* | *67.777,94* | *146.789,77* | *145.591,97* |
| Importo garantito (€) | 253.192.218,62 | 447.855.254,26 | 283.756.545,02 | 360.556.454,08 | 829.550.266,35 | 12.259.852.090,99 |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 18,7% | 1,8% | 1,6% | -15,0% | 2,8% | 6,3% |
| *Importo medio garantito (€)* | *138.432,05* | *103.383,02* | *107.687,49* | *30.693,49* | *101.374,83* | *102.220,80* |

| **Dinamica del Fondo - Dati al 31/12/2016** | Parzialmente Regionalizzato | | | Totalmente Regionalizzato | Deregionalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regione Friuli Venezia Giulia** | **Regione Marche** | **Regione Abruzzo** | **Regione Toscana** | **Regione Lazio** | **Totale Nazionale** |
| Operazioni Accolte (n.) | 1.639 | 4.666 | 2.505 | 12.582 | 6.379 | 114.487 |
| % sul totale | 1,43% | 4,08% | 2,19% | 10,99% | 5,57% | |
| % controgaranzia | 24,0% | 70,2% | 65,6% | 100,0% | 32,0% | 42,1% |
| % garanzia diretta | 76,0% | 29,8% | 34,4% | 0,0% | 68,0% | 57,8% |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 13,3% | 10,3% | 7,5% | -0,4% | 13,9% | 11,6% |
| Finanziamenti attivati (€) | 296.808.892,51 | 703.620.018,16 | 393.080.221,33 | 932.679.583,48 | 1.174.376.086,05 | 16.702.726.523,01 |
| % sul totale | 1,78% | 4,21% | 2,35% | 5,58% | 7,03% | |
| % controgaranzia | 15,1% | 28,6% | 23,5% | 100,0% | 19,0% | 22,6% |
| % garanzia diretta | 84,9% | 71,4% | 76,5% | 0,0% | 81,0% | 77,3% |
| *Importo medio finanziamento (€)* | *181.091,45* | *150.797,26* | *156.918,25* | *74.128,09* | *184.100,34* | *145.891,90* |
| Importo garantito (€) | 213.005.662,98 | 442.015.852,71 | 279.999.599,49 | 425.699.907,89 | 810.257.738,01 | 11.569.980.282,30 |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | -3,3% | 20,7% | 27,1% | -4,6% | 8,8% | 13,8% |
| *Importo medio garantito (€)* | *129.960,75* | *94.731,22* | *111.776,29* | *33.834,04* | *127.019,55* | *101.059,34* |

| **Dinamica del Fondo - Dati al 31/12/2015** | Parzialmente Regionalizzato | | | Totalmente Regionalizzato | Deregionalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regione Friuli Venezia Giulia** | **Regione Marche** | **Regione Abruzzo** | **Regione Toscana** | **Regione Lazio** | **Totale Nazionale** |
| Operazioni Accolte (n.) | 1.447 | 4.231 | 2.331 | 12.636 | 6.961 | 102.607 |
| % sul totale | 1,41% | 4,12% | 2,27% | 12,31% | 6,78% | |
| % controgaranzia | 23,9% | 67,0% | 73,7% | 100,0% | 36,4% | 47,3% |
| % garanzia diretta | 76,1% | 33,0% | 26,3% | 0,0% | 63,6% | 52,5% |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 23,9% | 10,6% | 25,2% | 46,1% | 45,6% | 19,0% |
| Finanziamenti attivati (€) | 306.256.931,57 | 603.931.031,79 | 322.560.168,61 | 967.289.382,93 | 1.104.124.201,52 | 15.064.893.198,86 |
| % sul totale | 2,03% | 4,01% | 2,14% | 6,42% | 7,33% | |
| % controgaranzia | 15,4% | 31,2% | 31,2% | 100,0% | 24,7% | 27,9% |
| % garanzia diretta | 84,6% | 68,8% | 68,8% | 0,0% | 75,3% | 72,1% |
| *Importo medio finanziamento (€)* | *211.649,57* | *142.739,55* | *138.378,45* | *76.550,28* | *158.615,75* | *146.821,30* |
| Importo garantito (€) | 221.466.127,14 | 367.727.181,43 | 221.369.872,11 | 447.391.307,93 | 750.779.924,20 | 10.215.487.411,12 |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 40,2% | 2,7% | 14,1% | 16,7% | 42,8% | 22,4% |
| *Importo medio garantito (€)* | *153.051,92* | *86.912,59* | *94.967,77* | *35.406,09* | *107.855,18* | *99.559,36* |

**Dinamica del Fondo - Dati al 31/12/2014**

| | Parzialmente Regionalizzato | | | Totalmente Regionalizzato | Deregionalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regione Friuli Venezia Giulia** | **Regione Marche** | **Regione Abruzzo** | **Regione Toscana** | **Regione Lazio** | **Totale Nazionale** |
| Operazioni Accolte (n.) | 1.168 | 3.831 | 1.864 | 8.652 | 4.781 | 86.237 |
| % sul totale | 1,35% | 4,44% | 2,16% | 10,03% | 5,54% | |
| % controgaranzia | 31,0% | 47,9% | 64,0% | 100,0% | 47,4% | 53,1% |
| % garanzia diretta | 69,0% | 52,1% | 36,0% | 0,0% | 52,6% | 46,8% |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | -0,1% | -2,7% | -10,0% | 3,2% | 78,4% | 11,7% |
| Finanziamenti attivati (€) | 232.038.718,00 | 584.516.465,00 | 279.859.308,00 | 803.224.340,00 | 813.759.903,00 | 12.935.152.996,00 |
| % sul totale | 1,79% | 4,52% | 2,16% | 6,21% | 6,29% | |
| *Importo medio finanziamento (€)* | *198.663,29* | *152.575,43* | *150.139,11* | *92.836,84* | *170.207,05* | *149.995,40* |
| Importo garantito (€) | 158.254.349,00 | 359.342.727,00 | 194.115.526,00 | 384.917.110,00 | 531.306.979,00 | 8.391.713.475,00 |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 36,4% | 18,8% | 4,4% | 9,5% | 182,5% | 30,8% |
| *Importo medio garantito (€)* | *135.491,74* | *93.798,68* | *104.139,23* | *44.488,80* | *111.128,84* | *97.309,90* |

**Dinamica del Fondo - Dati al 31/12/2013**

| | Parzialmente Regionalizzato | | | Totalmente Regionalizzato | Deregionalizzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regione Friuli Venezia Giulia** | **Regione Marche** | **Regione Abruzzo** | **Regione Toscana** | **Regione Lazio** | **Totale Nazionale** |
| Operazioni Accolte (n.) | 1.169 | 3.937 | 2.072 | 8.384 | 2.680 | 77.234 |
| % sul totale | 1,51% | 5,10% | 2,68% | 10,86% | 3,47% | |
| % controgaranzia | 41,6% | 58,9% | 47,0% | 100,0% | 100,0% | 60,0% |
| % garanzia diretta | 58,4% | 41,1% | 53,0% | 0,0% | 0,0% | 39,8% |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 104,7% | 22,6% | 90,1% | 48,0% | 20,9% | 25,8% |
| Finanziamenti attivati (€) | 194.935.082,00 | 533.414.911,00 | 274.921.290,00 | 749.293.755,00 | 376.293.199,00 | 10.810.646.967,00 |
| % sul totale | 1,80% | 4,93% | 2,54% | 6,93% | 3,48% | |
| *Importo medio finanziamento (€)* | *166.753,71* | *135.487,66* | *132.684,02* | *89.371,87* | *140.407,91* | *139.972,64* |
| Importo garantito (€) | 116.037.031,00 | 302.529.522,00 | 185.884.807,00 | 351.480.397,00 | 188.079.267,00 | 6.413.987.322,00 |
| Variazione rispetto allo stesso periodo anno precedente | 191,6% | 56,5% | 127,2% | 42,2% | 25,2% | 59,6% |
| *Importo medio garantito (€)* | *99.261,79* | *76.842,65* | *89.712,74* | *41.922,76* | *70.178,83* | *83.046,16* |

Sempre dai report regionali dell'operatività del FCG, si evidenziano di seguito i dati relativi alla regione, suddivisi per provincia:

Dati Fondo al 31/12/2017 per provincia in FVG

| | N. Operazioni | | | Finanziamenti Accolti (€) | | | Importo Garantito (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pordenone | 535 | 526 | 577 | 110.033.027,79 | 88.369.591,68 | 118.284.624,56 | 80.971.752,93 | 63.576.413,32 | 84.136.899,23 |
| Udine | 671 | 822 | 874 | 139.483.849,31 | 148.507.343,00 | 164.092.141,68 | 98.309.159,44 | 105.614.193,40 | 115.356.638,78 |
| Gorizia | 106 | 131 | 226 | 24.233.000,00 | 26.455.140,00 | 30.475.236,30 | 17.682.800,00 | 18.624.002,00 | 20.486.229,04 |
| Trieste | 135 | 161 | 152 | 32.507.054,47 | 33.476.817,83 | 45.326.895,41 | 24.502.414,77 | 25.191.054,26 | 33.212.451,57 |
| **TOTALE** | **1.447** | **1.640** | **1.829** | **306.256.931,57** | **296.808.892,51** | **358.178.897,95** | **221.466.127,14** | **213.005.662,98** | **253.192.218,62** |

**5. Il Fondo regionale di garanzia per le PMI**

Con la legge regionale 11/2009, mediante l'introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 4/2005, è stato istituito il Fondo regionale di garanzia per le PMI. Il funzionamento di tale Fondo è disciplinato dal Regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224, e successive modifiche.

A valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI sono concesse con deliberazione del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 cogaranzie, che affiancano corrispondenti garanzie dei confidi convenzionati, che possono assistere le seguenti operazioni bancarie, connesse allo svolgimento di attività in Friuli Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'operatività corrente, di durata minore o uguale a 18 mesi;

b) finanziamenti finalizzati al consolidamento di passività a breve termine, di durata superiore a 18 mesi e inferiore o pari a 5 anni, incluso preammortamento massimo di 270 giorni;

c) rimodulazione di pregresse esposizioni finanziarie;

d) finanziamenti per interventi di risparmio e sviluppo energetico.

L'intervento del Fondo può essere richiesto dalle piccole e medie imprese aventi sede o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori economici.

La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal confidi convenzionato ed il totale non può essere superiore all'80 per cento dell'importo del finanziamento.

Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni cogarantite a valere sul Fondo non può essere comunque superiore a:

a) spread massimo del 4,50 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all'IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;

b) spread massimo del 4,40 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Le PMI interessate presentano alla banca convenzionata prescelta, e per il suo tramite al confidi convenzionato prescelto, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento, la domanda di rilascio della garanzia del confidi medesimo e della cogaranzia del Fondo. La domanda di intervento del Fondo è presentata al competente Comitato di gestione dalla banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni regolamentari per l'ammissione alla cogaranzia.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Comitato di gestione verifica la documentazione trasmessa dalla banca convenzionata ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di *scoring* di cui all'allegato A al Regolamento di attuazione citato in esordio. Subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, se la domanda è ammissibile, emette la cogaranzia a favore della banca convenzionata e nell'interesse della PMI.

Dal suo avvio il Fondo ha rilasciato 583 titoli di cogaranzia per un valore pari a EUR 42.798.562,20 a copertura di operazioni di finanziamento d'importo complessivo pari a EUR 108.199.192,00 con una media per operazione pari a EUR 73.410,91.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_DGR_298_1_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 298

## POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: approvazione della struttura del programma, del piano finanziario POR e della ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR).

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

**RICHIAMATO** il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

**VISTO** l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

**VISTO** l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

**CONSIDERATO** che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;

**VISTA** le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1836 del 29 settembre 2017 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;

**VISTA** la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
**VISTI** in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
**VISTO** il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;
**VISTO**, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2202 del 17 novembre 2017;
**RICHIAMATE** le Attività:
- 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e 1.3.a "Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche", di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio industria e artigianato;
- 1.3.b "Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati", di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio alta formazione e ricerca;
- 2.1.a "Supporto alle nuove realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'", di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio politiche del lavoro;
- 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo", di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, Servizio attività culturali;
- 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", di competenza della Direzione centrale Attività produttive, Servizio per l'accesso al credito delle imprese;
- 5.1.a "Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi", di competenza della Direzione generale, Servizio amministrazione personale regionale;
**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2202 del 17 novembre 2017 di approvazione del piano finanziario POR e PAR del Programma, ed in particolare l'allegato n. 5 che riporta la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività del Programma, suddivise per esercizio di assegnazione;
**CONSIDERATO** l'elevato numero di domande pervenute sul bando dell'Attività 2.3.b "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", per un contributo teorico concedibile di circa 16 Meuro, a fronte di risorse POR e PAR disponibili pari a 7.095.394,20 euro;
**RAVVISATA** la necessità di rimodulare il piano finanziario POR dell'Asse 2, adeguando la dotazione finanziaria dell'Attività 2.3.ab alla consistente risposta riscontrata sul territorio, nel rispetto del piano finanziario per Assi del Programma, per consentire il finanziamento di un maggiore numero di domande, a beneficio della realizzazione del Programma e di un ottimale avanzamento della spesa;
**RITENUTO** necessario riprogrammare le risorse non ancora attivate dell'Attività 2.1.a - pari a 4.366.039,00 - euro e dell'Attività 2.1.b - pari a 1.746.415,00 euro - in favore dell'Attività 23ab, per un totale di 6.112.454,00 euro;
**RITENUTO** opportuno ripristinare contestualmente le risorse per l'attuazione delle Attività 2.1.a e 2.1.b, tramite l'assegnazione di risorse del piano aggiuntivo regionale PAR di pari importo, per non pregiudicarne la realizzazione programmata;

**RICHIAMATA** la Legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018), che all'articolo 11, comma 31, dispone le variazioni alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, come riportate nella Tabella K della medesima Legge;
**VISTA**, in particolare, la variazione disposta sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
**VISTA** la DGR n. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il bilancio finanziario gestionale 2018;
**VISTE** le variazioni contabili al capitolo di spesa 424 del Bilancio finanziario gestionale denominato "Fondo POR FESR 2014-2020 Parco-progetti, Fondi regionali art. 5, Reg. (CE)1301/2013; art. 1, c. 2, lett.C), L.R. 5.6.2015 N. 14" di competenza del Servizio contabile e del rendiconto, per effetto delle quali risultano risorse libere pari a 28.368.073,29 euro per l'anno 2018 e 4.501.321,38 euro per l'anno 2019, destinati alla costituzione di un parco progetti aggiuntivo regionale ammissibile a finanziamento comunitario, da trasferire alla gestione fuori bilancio POR FESR 2014-2020 secondo quanto previsto dal piano finanziario (programmazione risorse POR e PAR) predisposto ex art. 7 del DPReg. n.136/2015 dall'Autorità di Gestione, e da questa comunicato alla Direzione centrale Finanze per le finalità del Servizio contabile e rendiconto e del Soggetto pagatore;
**CONSIDERATO** che parte delle risorse libere per il 2018, per un importo di 13.000.000 euro, è già stata ripartita tra le Attività del Programma come da allegato n. 5 al piano finanziario del Programma di cui alla citata DGR n. 2202/2017, e che pertanto le risorse ancora da ripartire ammontano a 15.368.073,29 euro per il 2018;
**CONSIDERATO** che le risorse PAR ancora da ripartire per il 2019 sono pari a 4.501.321,38 euro;
**CONSIDERATO** che le risorse PAR stanziate per il 2018 e per il 2019, saranno innanzitutto impiegate, in coerenza con la funzione specifica di istituzione del Piano Aggiuntivo Regionale, per garantire più efficacemente il raggiungimento dei target annuali n+3 per l'intera programmazione, permettendo il finanziamento in overbooking del parco progetti disponibile e rispettando il dispiegamento temporale della costituzione del parco progetti;
**RITENUTO**, sulla base dei richiamati presupposti e considerata la riprogrammazione di risorse POR operata dalla presente deliberazione, di ripartire le risorse PAR per il 2018 e 2019 come segue:
- per il 2018: 1.109.932,26 per l'Attività 1.2.a, 3.159.037,97 per l'Attività 1.3.a, 760.597,95 euro per l'Attività 1.3.b, e 4.226.051,11 euro per l'Attività 2.3.b, per garantire il finanziamento di una prima quota di progetti in overbooking sulle graduatorie dei rispettivi bandi, con domande già pervenute e graduatorie da approvare entro l'anno;
- per il 2018: 4.366.039, 00 euro per l'Attività 2.1.a e 1.746.415, 00 euro per l'Attività 2.1.b, per ripristinarne la dotazione finanziaria, a fronte della riprogrammazione dei medesimi importi di risorse POR in favore dell'Attività 23ab, come sopra descritta;
- per il 2019: 475.685,25 euro per l'Attività 1.2.a e 1.353.873,42 euro per l'Attività 1.3.a, 760.597,95 euro per l'Attività 1.3.b e 1.811.164,76 euro per l'Attività 2.3.b, per garantire il finanziamento di un'ulteriore quota di progetti in overbooking;
- per il 2019: 100.000 euro per l'Attività 5.1.a, per esigenze trasversali legate al rafforzamento amministrativo;

**VISTI** i decreti n. 4692/PROTUR del 27 dicembre 2017 e n. 141/PROTUR del 18 gennaio 2018, di impegno e liquidazione di 18.732.077,00 euro in favore del MISE, in qualità di Organismo intermedio, per l'attuazione dell'Attività 2.4 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito";
**RILEVATO** che, per mero errore materiale dovuto agli arrotondamenti nei centesimi di euro, le quote di cofinanziamento indicate sui decreti relativi al Fondo di garanzia non coincidono con quelle indicate nell'allegato 4 del piano finanziario;
**RITENUTO** necessario allineare queste ultime a quanto indicato nei decreti, operando una modifica non sostanziale nell'allegato 4 del piano finanziario sulle quote FESR, Stato e Regione dell'Attività 2.4 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito", e compensando con variazione di pari importo e segno contrario sulle quote dell'Attività 2.3ab, fermo restando l'importo del contributo totale per il Fondo e la dotazione finanziaria complessiva delle Attività in questione;
**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di riapprovare la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse PAR di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla DGR n. 2202/2017, secondo gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione;
**RITENUTO** inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione di cui alla deliberazione n. 2048/2016;
**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** di approvare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**2.** di approvare il Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**3.** di approvare il piano finanziario POR al lordo della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**4.** di approvare il piano finanziario POR al netto della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**5.** di approvare la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
**6.** di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione;
**7.** di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**POR FESR 2014/2020 STRUTTURA DEL PROGRAMMA**

All.to n.1

| Struttura Programmazione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Asse POR FESR FVG** | **Obiettivo tematico** | **Priorità d'investimento** | **Risultato atteso/Obiettivo specifico** | **Azioni (POR e Accordo di Partenariato)** | **Attività** |
| **Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione** | | | | | |
| 1 | 1 | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali | 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese | 1.1 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese | 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher |
| | | | | 1.2 Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca | 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca |
| | | | | 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi | 1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche |
| | | | | | 1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati |
| | | | 1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza | 1.4 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca | 1.4.a Strumento di venture capital |
| | | | | | 1.4.b Strumento di fertilizzazione |
| **Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese** | | | | | |
| 2 | 3 | 3a - Promuovere l'imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese | 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese | 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza. | 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO' |
| | | | | | 2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo |
| | | 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione | 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive | 2.2 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. | 2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. |
| | | 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi | 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo | 2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale | 2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. |
| | | | | | 2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. |
| | | | | | 2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici. |
| | | | | | 2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. |
| | | 3d - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione | 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio nell'agricoltura | 2.4 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. | 2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito |
| **Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori** | | | | | |
| 3 | 4 | 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa | 4.11 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili | 3.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) | 3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica |
| | | | | | 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosuffienti |
| **Asse IV - Sviluppo Urbano** | | | | | |
| 4 | 2 | 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health | 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili | 4.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU |
| | 3 | 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione | 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali | 4.2 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente | 4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale |
| | 4 | 4a - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni | 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane | 4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub | 4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane |
| | 6 | 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale | 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione | 4.4 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo | 4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città |
| | | | | 4.5 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate | 4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali |
| **Asse V - AT Assistenza tecnica** | | | | | |
| 5 | 5.1 | Assistenza tecnica | Rafforzare la capacità e l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche (Funzioni internalizzabili) | 5.1 Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi | 5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi |
| | 5.2 | | Rafforzare la capacità e l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche (Funzioni non internalizzabili) | 5.2 Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR | 5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA**

**All.to n.2**

*(Euro)*

| Asse POR FESR FVG | Attività | STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR | | Organismo Intermedio | Piano Finanziario | | | Riserva territoriale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Direzione Centrale | Servizio | | Risorse Pubbliche totali A | di cui Riserva di efficacia B | A -B | Aree Montane | Arre interne (Investimenti Territoriali Integrati) |
| **Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione** | | | | | **77.126.202,00** | **4.820.388,00** | **72.305.814,00** | **1.510.000,00** | **-** |
| 1 | 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **2.800.000,00** | **175.000,00** | **2.625.000,00** | **-** | **-** |
| | 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **16.161.763,00** | **1.072.610,00** | **15.089.153,00** | **385.443,00** | |
| | 1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **26.000.000,00** | **1.562.500,00** | **24.437.500,00** | **561.485,00** | |
| | 1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio alta formazione e ricerca | | **25.070.653,00** | **1.566.916,00** | **23.503.737,00** | **563.072,00** | |
| | 1.4.a Strumento di venture capital | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | | **5.593.786,00** | **443.362,00** | **5.150.424,00** | **-** | |
| | 1.4.b Strumento di fertilizzazione | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **1.500.000,00** | **-** | **1.500.000,00** | **-** | |
| **Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese** | | | | | **75.927.352,00** | **4.745.460,00** | **71.181.892,00** | **1.550.000,00** | **4.320.000,00** |
| 2 | 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO' | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio politiche del lavoro | | **5.624.403,00** | **624.403,00** | **5.000.000,00** | **-** | **-** |
| | 2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo | Direzione centrale cultura, sport e solidarietà | Servizio attivita' culturali | | **2.249.761,00** | **249.761,00** | **2.000.000,00** | **-** | **-** |
| | 2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **6.993.309,00** | **437.082,00** | **6.556.227,00** | **-** | **-** |
| | 2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.<br>2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **36.758.997,00** | **1.915.409,00** | **34.843.588,00** | **1.550.000,00** | **-** |
| | 2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo<br>2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie | Presidenza della Regione | Servizio coordinamento politiche per la montagna | | **4.320.000,00** | **270.000,00** | **4.050.000,00** | **-** | **4.320.000,00** |
| | 2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **MISE** | **19.980.882,00** | **1.248.805,00** | **18.732.077,00** | **-** | |
| **Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori** | | | | | **56.945.512,00** | **3.559.094,00** | **53.386.418,00** | **1.600.000,00** | **2.020.000,00** |
| 3 | 3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Servizio edilizia scolastica e universitaria | | **27.973.234,00** | **2.685.827,00** | **25.287.407,00** | **1.600.000,00** | **2.020.000,00** |
| | 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti | Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia | Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie) | | **13.972.278,00** | **873.267,00** | **13.099.011,00** | **-** | |
| | | | Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri) | | **15.000.000,00** | **-** | **15.000.000,00** | | **-** |
| **Asse IV - Sviluppo Urbano** | | | | | **11.588.912,00** | **721.810,00** | **10.867.102,00** | | |
| 4 | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **671.429,00** | **-** | **671.429,00** | **-** | **-** |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **330.669,00** | **-** | **330.669,00** | | |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **295.722,00** | **-** | **295.722,00** | | |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **440.517,00** | **-** | **440.517,00** | | |
| | 4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **3.804.767,00** | **721.810,00** | **3.082.957,00** | | |
| | 4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **1.873.787,00** | **-** | **1.873.787,00** | | |
| | 4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **1.675.755,00** | **-** | **1.675.755,00** | | |
| | 4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **2.496.266,00** | **-** | **2.496.266,00** | | |
| **Asse V - AT Assistenza tecnica** | | | | | **9.191.206,00** | **-** | **9.191.206,00** | | |
| 5 | 5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi | Direzione generale | Servizio amministrazione personale regionale | | **4.595.603,00** | **-** | **4.595.603,00** | **-** | **-** |
| | 5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio gestione fondi comunitari | | **4.595.603,00** | **-** | **4.595.603,00** | | |
| **TOTALE** | | | | | **230.779.184,00** | **13.846.752,00** | **216.932.432,00** | **4.660.000,00** | **6.340.000,00** |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA PER QUOTE DI COFINANZIAMENTO AL LORDO DELLA RISERVA DI EFFICACIA** All.to 3

*(Euro)*

| Asse POR FESR FVG | Attività | STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR | | Organismo Intermedio | Piano Finanziario al lordo della riserva di efficacia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Direzione Centrale | Servizio | | Risorse Pubbliche Totali A=B+C | FESR B | Contropartita nazionale C | |
| | | | | | | | Stato | Regione |
| | | | | | | 50% | 35% | 15% |
| **Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione** | | | | | **77.126.202,00** | **38.563.101,00** | **26.994.171,00** | **11.568.930,00** |
| 1 | 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **2.800.000,00** | **1.400.000,00** | **980.000,00** | **420.000,00** |
| | 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **16.161.763,00** | **8.080.881,00** | **5.656.616,00** | **2.424.266,00** |
| | 1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **26.000.000,00** | **13.000.000,00** | **9.100.000,00** | **3.900.000,00** |
| | 1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio alta formazione e ricerca | | **25.070.653,00** | **12.535.327,00** | **8.774.729,00** | **3.760.597,00** |
| | 1.4.a Strumento di venture capital. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | | **5.593.786,00** | **2.796.893,00** | **1.957.826,00** | **839.067,00** |
| | 1.4.b Strumento di fertilizzazione | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **1.500.000,00** | **750.000,00** | **525.000,00** | **225.000,00** |
| **Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese** | | | | | **75.927.352,00** | **37.963.676,00** | **26.574.573,00** | **11.389.103,00** |
| 2 | 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO' | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio politiche del lavoro | | **5.624.403,00** | **2.812.201,00** | **1.968.541,00** | **843.661,00** |
| | 2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo | Direzione centrale cultura, sport e solidarietà | Servizio attivita' culturali | | **2.249.761,00** | **1.124.880,00** | **787.416,00** | **337.465,00** |
| | 2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **6.993.309,00** | **3.496.655,00** | **2.447.659,00** | **1.048.995,00** |
| | 2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.<br>2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **36.758.997,00** | **18.379.499,00** | **12.865.648,00** | **5.513.850,00** |
| | 2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.<br>2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. | Presidenza della Regione | Servizio coordinamento politiche per la montagna | | **4.320.000,00** | **2.160.000,00** | **1.512.000,00** | **648.000,00** |
| | 2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **MISE** | **19.980.882,00** | **9.990.441,00** | **6.993.309,00** | **2.997.132,00** |
| **Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori** | | | | | **56.945.512,00** | **28.472.756,00** | **19.930.927,00** | **8.541.829,00** |
| 3 | 3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Servizio edilizia scolastica e universitaria | | **27.973.234,00** | **13.986.617,00** | **9.790.630,00** | **4.195.987,00** |
| | 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosuffienti | Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia | Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie) | | **13.972.278,00** | **6.986.139,00** | **4.890.297,00** | **2.095.842,00** |
| | | | Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri) | | **15.000.000,00** | **7.500.000,00** | **5.250.000,00** | **2.250.000,00** |
| **Asse IV - Sviluppo Urbano** | | | | | **11.588.912,00** | **5.794.456,00** | **4.056.121,00** | **1.738.335,00** |
| 4 | 4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **671.429,00** | **335.715,00** | **235.002,00** | **100.712,00** |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **330.669,00** | **165.335,00** | **115.734,00** | **49.600,00** |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **295.722,00** | **147.861,00** | **103.502,00** | **44.359,00** |
| | 4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **440.517,00** | **220.259,00** | **154.182,00** | **66.076,00** |
| | 4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **3.804.767,00** | **1.902.383,00** | **1.331.667,00** | **570.717,00** |
| | 4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **1.873.787,00** | **936.893,00** | **655.826,00** | **281.068,00** |
| | 4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **1.675.755,00** | **837.877,00** | **586.514,00** | **251.364,00** |
| | 4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **2.496.266,00** | **1.248.133,00** | **873.694,00** | **374.439,00** |
| **Asse V - AT Assistenza tecnica** | | | | | **9.191.206,00** | **4.595.603,00** | **3.216.922,00** | **1.378.681,00** |
| 5 | 5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi | Direzione generale | Servizio amministrazione personale regionale | | **4.595.603,00** | **2.297.802,00** | **1.608.461,00** | **689.340,00** |
| | 5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio gestione fondi comunitari | | **4.595.603,00** | **2.297.801,00** | **1.608.461,00** | **689.341,00** |
| **TOTALE** | | | | | **230.779.184,00** | **115.389.592,00** | **80.772.714,00** | **34.616.878,00** |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**POR FESR 2014/2020 PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA PER QUOTE DI COFINANZIAMENTOAL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA** **All.to 4**

*(Euro)*

| Asse POR FESR FVG | Attività | STRUTTURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL POR | | Organismo Intermedio | Piano Finanziario al netto della riserva di efficacia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Direzione Centrale | Servizio | | Risorse Pubbliche A=B+C | FESR B | Contropartita nazionale C | |
| | | | | | | | Stato | Regione |
| | | | | | | 50% | 35% | 15% |
| **Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione** | | | | | **72.305.814,00** | **36.152.907,00** | **25.307.035,00** | **10.845.872,00** |
| 1 | 1.1.a Acquisizione di Servizi attraverso Voucher | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **2.625.000,00** | **1.312.500,00** | **918.750,00** | **393.750,00** |
| | 1.2.a Innovazione e industrializzazione dei risultati ella ricerca | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **15.089.153,00** | **7.544.576,00** | **5.281.202,00** | **2.263.375,00** |
| | 1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **24.437.500,00** | **12.218.749,00** | **8.553.125,00** | **3.665.626,00** |
| | 1.3.b Progetti di Ricerca e Sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio alta formazione e ricerca | | **23.503.737,00** | **11.751.870,00** | **8.226.308,00** | **3.525.559,00** |
| | 1.4.a Strumento di venture capital | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | | **5.150.424,00** | **2.575.212,00** | **1.802.650,00** | **772.562,00** |
| | 1.4.b Strumento di fertilizzazione | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **1.500.000,00** | **750.000,00** | **525.000,00** | **225.000,00** |
| **Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese** | | | | | **71.181.892,00** | **35.590.946,00** | **24.913.660,00** | **10.677.286,00** |
| 2 | 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO' | Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio politiche del lavoro | | **5.000.000,00** | **2.500.000,00** | **1.750.000,00** | **750.000,00** |
| | 2.1.b Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo | Direzione centrale cultura, sport e solidarietà | Servizio attivita' culturali | | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** | **700.000,00** | **300.000,00** |
| | 2.2.a Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | | **6.556.227,00** | **3.278.114,00** | **2.294.680,00** | **983.433,00** |
| | 2.3.a. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.<br>2.3.b. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **Unioncamere / CCIAA** | **34.843.588,00** | **17.421.793,50** | **12.195.253,05** | **5.226.541,45** |
| | 2.3.a. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.<br>2.3.b. AREE INTERNE Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT. | Presidenza della Regione | Servizio coordinamento politiche per la montagna | | **4.050.000,00** | **2.025.000,00** | **1.417.500,00** | **607.500,00** |
| | 2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | **MISE** | **18.732.077,00** | **9.366.038,50** | **6.556.226,95** | **2.809.811,55** |
| **Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori** | | | | | **53.386.418,00** | **26.693.209,00** | **18.685.244,00** | **8.007.965,00** |
| 3 | 3.1.a Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di ediliza scolastica | Direzione centrale infrastrutture e territorio | Servizio edilizia scolastica e universitaria | | **25.287.407,00** | **12.643.704,00** | **8.850.591,00** | **3.793.112,00** |
| | 3.1.b Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosuffienti | Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia | Servizio tecnologie ed investimenti (strutture socio sanitarie) | | **13.099.011,00** | **6.549.505,00** | **4.584.653,00** | **1.964.853,00** |
| | | | Servizio tecnologie ed investimenti (hub ospedalieri) | | **15.000.000,00** | **7.500.000,00** | **5.250.000,00** | **2.250.000,00** |
| **Asse IV - Sviluppo Urbano** | | | | | **10.867.102,00** | **5.433.551,00** | **3.803.488,00** | **1.630.063,00** |
| 4 | 4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Trieste | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **671.429,00** | **335.715,00** | **235.002,00** | **100.712,00** |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Pordenone | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **330.669,00** | **165.335,00** | **115.734,00** | **49.600,00** |
| | 4.1.a Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Gorizia | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **295.722,00** | **147.861,00** | **103.502,00** | **44.359,00** |
| | 4.1.a. Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU - Udine | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **440.517,00** | **220.259,00** | **154.182,00** | **66.076,00** |
| | 4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Trieste** | **3.082.957,00** | **1.541.478,00** | **1.079.034,00** | **462.445,00** |
| | 4.3.a Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Pordenone** | **1.873.787,00** | **936.893,00** | **655.826,00** | **281.068,00** |
| | 4.4.a Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Gorizia** | **1.675.755,00** | **837.877,00** | **586.514,00** | **251.364,00** |
| | 4.5.a Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | **Comune di Udine** | **2.496.266,00** | **1.248.133,00** | **873.694,00** | **374.439,00** |
| **Asse V - AT Assistenza tecnica** | | | | | **9.191.206,00** | **4.595.603,00** | **3.216.922,00** | **1.378.681,00** |
| 5 | 5.1.a Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi | Direzione generale | Servizio amministrazione personale regionale | | **4.595.603,00** | **2.297.802,00** | **1.608.461,00** | **689.340,00** |
| | 5.2.a Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governance del POR | Direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio gestione fondi comunitari | | **4.595.603,00** | **2.297.801,00** | **1.608.461,00** | **689.341,00** |
| **TOTALE** | | | | | **216.932.432,00** | **108.466.216,00** | **75.926.349,00** | **32.539.867,00** |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

All.to 5

**POR FESR 2014-2020 - Riparto delle risorse PAR**

(Euro)

| Attività | Direzione centrale | Servizio | Risorse PAR già assegnate | | Riparto ulteriori risorse PAR | | Totale risorse PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016-2017 | 2018 | 2018 | 2019 | |
| 1.1.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | 1.560.000,00 | | | | 1.560.000,00 |
| 1.2.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | - | - | 1.109.932,26 | 475.685,25 | 1.585.617,51 |
| 1.3.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.159.037,97 | 1.353.873,42 | 11.512.911,39 |
| 1.3.b | Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio alta formazione e ricerca | 5.400.000,00 | 600.000,00 | 760.597,95 | 760.597,95 | 7.521.195,90 |
| 2.1.a | Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita' | Servizio politiche del lavoro | 367.851,64 | | 4.366.039,00 | | 4.733.890,64 |
| 2.1.b | Cultura, sport e solidarietà | Servizio attività culturali | | | 1.746.415,00 | | 1.746.415,00 |
| 2.2.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio industria e artigianato | 600.000,00 | 800.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 2.3.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | 13.000.000,00 | 7.250.000,00 | | | 20.250.000,00 |
| 2.3.b | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | 1.095.394,20 | | 4.226.051,11 | 1.811.164,76 | 7.132.610,07 |
| 2.4 | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio per l'accesso al credito delle imprese | 1.248.805,00 | | | | 1.248.805,00 |
| 3.1.a | Infrastrutture e territorio | Servizio edilizia scolastica e universitaria | 10.651.821,92 | | | | 10.651.821,92 |
| 3.1.b | Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia | Servizio tecnologie ed investimenti | 11.804.115,12 | | | | 11.804.115,12 |
| 4.2.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | 721.810,00 | | | | 721.810,00 |
| 4.3.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 4.4.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio sviluppo economico locale | | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 5.1.a | Direzione generale | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.a | Attivita' produttive, turismo e cooperazione | Servizio gestione fondi comunitari | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| Totale complessivo | | | 51.949.797,88 | 13.000.000,00 | 15.368.073,29 | 4.501.321,38 | 84.819.192,55 |

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_9_1_ADC_AMB ENERPN BIOSINT_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta LFB Biosint Srl.

La Ditta L.F.B. BIOSINT S.R.L., con sede in Via Pietro Zorutti, n. 92 - 33030 Campoformido (UD), ha chiesto in data 13/11/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,025 mediante la seguente opera di presa:

| | | | | Portate (l/s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presa** | **Comune** | **Localizzazione** | **Denominazione** | **Min** | **Med** | **Max** | **Uso specifico** |
| Pz1 | Casarsa della Delizia | Fg. 3 Pcn. 55 | - | | 0,00012 | 0,012 | Igienico assimilati |

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno giovedì 07 giugno 2018, con ritrovo alle ore 14:30 presso il Comune di Casarsa della Delizia, Via Risorgimento n. 2.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN DITTE VARIE_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 611/AMB , emesso in data 01.02.2018, è stato assentito alla ditta Basso Pompeo (PN/RIC/1881_3) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,60 (pari a l/sec. 60,00) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 2, mappale 286, del comune censuario di Zoppola (PN), assentito alla ditta Pristinger Helmut con decreto n. LL.PP./1562/IPD VARIE dd. 30.11.2006.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 643/AMB , emesso in data 05.02.2018, è stato assentito alla ditta L.E.A. di Spadotto A. & C. Società Semplice Agricola (PN/RIC/2359_3) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,26 (pari a l/sec. 26,00) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 14, mappali 231-255, del comune censuario di Casarsa della Delizia (PN), assentito alla ditta Ventoruzzo Antonio con decreto n. LL.PP./1562/IPD VARIE dd. 15.11.2005.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 766/AMB , emesso in data 12.02.2018, è stato assentito alle ditte Borean Federico, Borean Natalina e Borean Loris in solido (PN/RIC/2592_2) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,433 (pari a l/sec. 43,30) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante un pozzo localizzato sul terreno al foglio 8, mappali 30-71, del comune censuario di Zoppola (PN), assentito alla ditta Bomben Antonietta con decreto n. LL.PP./1220/IPD VARIE dd. 22.11.2005.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 768/AMB , emesso in data 12.02.2018, è stato assentito alla Società Agricola Glera ss (PN/RIC/3432_2) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,433 (pari a l/sec. 43,30) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea mediante due pozzi localizzati, rispettivamente, sul terreno al foglio 33, mappale 74, e sul terreno al foglio 27, mappale 910, del comune censuario di Zoppola (PN), assentito alla ditta Borean Antonio con decreto n. LL.PP./445/IPD VARIE dd. 09.05.2005.

Pordenone, 13 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.: :
p.i. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN PANTAROTTO_1_TESTO

# Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

## Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta Salumificio Pantarotto.

La Ditta SALUMIFICIO PANTAROTTO DI PANTAROTTO LORIS, con sede in Via Bannia, n. 14 loc. Torricella - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 26/09/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,0083 mediante la seguente opera di presa:

| | | | | Portate (l/s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presa | Comune | Localizzazione | Denominazione | Min | Med | Max | Uso specifico |
| Pz1 | San Vito al Tagliamento | Fg. 47 Pcn. 273 | - | | 0,83 | 0,83 | Igienico assimilati |

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno giovedì 07 giugno 2018, con ritrovo alle ore 11:30 presso loc. Savorgnano, del Comune di San Vito al Tagliamento, Via Santa Petronilla n. 2.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN PEZZUTTI_1_TESTO

# Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

## Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e

## DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta Pezzutti Aldo Srl.

La Ditta PEZZUTTI ALDO SRL, con sede in Via Fratte, n. 22 - 33080 Fiume Veneto (PN), ha chiesto in data 27/10/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,20 mediante la seguente opera di presa:

| | | | | Portate (l/s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presa** | **Comune** | **Localizzazione** | **Denominazione** | **Min** | **Med** | **Max** | **Uso specifico** |
| Pz1 | Pordenone | Fg. 37 Pcn. 262 | - | | 20 | 20 | industriale |

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno giovedì 07 giugno 2018, con ritrovo alle ore 09:00 presso la sede della Ditta, in Via Fratte di Fiume, n. 22 - 33080 Fiume Veneto.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN PICCININ FRANCESCO_1_TESTO

# Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

## Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Piccinin Francesco.

La Ditta PICCININ FRANCESCO, con sede in Via Roma, n. 197 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), ha chiesto in data 19/09/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,02 mediante la seguente opera di presa:

| | | | | Portate (l/s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presa** | **Comune** | **Localizzazione** | **Denominazione** | **Min** | **Med** | **Max** | **Uso specifico** |
| Pz1 | Pasiano di Pordenone | Fg. 26 Pcn. 300 | - | | 2,0 | 2,0 | Irriguo agricolo |

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN ROMANO_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione di derivazione d'acqua. Ditta Romano Giorgio.

La Ditta ROMANO GIORGIO, con sede in Via Freschi, n. 23 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), ha chiesto in data 30/10/2017, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,20 mediante la seguente opera di presa:

| | | | | Portate (l/s) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presa | Comune | Localizzazione | Denominazione | Min | Med | Max | Uso specifico |
| Pz1 | Casarsa della Delizia | Fg. 19 Pcn. 151 | - | | 0,83 | 0,83 | Potabile, irriguo agricolo |

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno giovedì 07 giugno 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Casarsa della Delizia, Via Risorgimento n. 2.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERPN VOLTAS_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di subentro in derivazione d'acqua per uso idroelettrico alla ditta Voltas Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 772/AMB , emesso in data 13.02.2018, è stato assentito alla ditta VOLTA S.r.l. (PN/IPD/472_2) il subentro nel diritto di derivare, fino a tutto il 31.01.2037, dal torrente Cosa in località Cret del comune di Travesio moduli massimi 15,00 e medi 13,00 di acqua per produrre, sul salto di 3,10 m, la potenza nominale di kW 39,51, con restituzione nel corso d'acqua medesimo, assentito alla ditta Cortina Luigi con decreto n. ALPPN/2/796/IPD/472 dd. 02.10.2008.
Pordenone, 14 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERUD DITTE VARIE_1_TESTO

# Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

## Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua. Ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche n.:

3643/AMB IPD 6650/1, di data 27 novembre 2017, è stato concesso, per 40 (quaranta) anni, alla ditta MEZZAVILLA MARIA ASSUNTA, con sede in Varmo (UD), Via delle Acacie n. 7, il diritto di derivare complessivi moduli massimi 0,40 e moduli medi 0,20 da acque sotterranee mediante due pozzi in Comune di Varmo, di cui uno al Foglio 20 Particella 2 e uno al Foglio 24 Particella 40, ad uso irriguo agricolo.

3645/AMB IPD 2422/2, di data 27 novembre 2017, è stato concesso, fino a tutto il 01/04/2047, alla ex BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA BASSA FRIULANA, con sede in Castions di Strada (UD), Via Udine n. 70/a, il diritto di continuare a derivare acque sotterranee per una portata di moduli medi e massimi 0,07, mediante un pozzo in Comune di Castions di Strada, al Foglio 3 Particella 365, ad uso antincendio - irriguo aree verdi.

4054/AMB IPD 2330/2, di data 19/12/2017, è stato concesso, fino a tutto il 09/07/2047, alla AZ. AGR. DELLA TORRE VALSASSINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA, con sede in Remanzacco (UD), Piazza IV Novembre n. 15, il diritto di continuare a derivare acque sotterranee per una portata di moduli medi e massimi 0,60, mediante un pozzo in Comune di Remanzacco, al Foglio 2 Particella 10, ad uso irriguo agricolo.

4056/AMB IPD 1564/4, di data 19/12/2017, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2047, alla ditta CALLIGARIS S.P.A., con sede in Manzano (UD), Via Trieste n. 12, il diritto di continuare a derivare moduli medi e massimi 0,16 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone al Foglio 8 Particelle 90-101, ad uso igienico-sanitario, antincendio.

4057/AMB IPD 2443/2, di data 19/12/2017, è stato concesso, fino a tutto il 30/11/2047, alla ditta BALLOCH LAURA, con sede in Buttrio (UD), Via Paolo Diacono n. 7, il diritto di continuare a derivare moduli medi e massimi 0,10 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Buttrio al Foglio 15 Particella 582, ad uso irriguo agricolo.

25/AMB IPD 2424/3, di data 09/01/2018, è stato concesso, fino a tutto il 31/03/2056, a ESPEN CRISTINA, Codroipo (UD), Via Carnia n. 15, il diritto di continuare a derivare moduli medi e massimi 0,75 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Camino al Tagliamento al Foglio 63 Particella 76, ad uso irriguo.

55/AMB IPD 3141/2, di data 10/01/2018, è stato concesso, fino a tutto il 30/06/2047, alla ditta S.I.A.D. S.P.A. - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI, avente sede legale a Bergamo (BG), Via San Bernardino n. 92 e stabilimento in Carlino (UD), Via Toppo Wasserman n. 11, il diritto di continuare a derivare moduli medi e massimi 0,20 da acque sotterranee mediante due pozzi in Comune di Carlino al Foglio 18 Particella 46, ad uso industriale.

56/AMB IPD 5925/2, di data 10 gennaio 2018, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2045, alla ditta COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SOC. COOP. A R.L., con sede in Marano Lagunare (UD), Via Serenissima n. 30, il diritto di derivare moduli medi e massimi 0,05 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Marano Lagunare (UD), al Foglio 4 Particella 274, ad uso igienico-sanitario, antincendio.

63/AMB IPD 2868/2, di data 12 gennaio 2018, è stato concesso, fino a tutto il 31/07/2047, alla ditta CECUTTI MARCO, con sede in Colloredo di Monte Albano (UD), Via Pradis n. 10, il diritto di continuare a derivare moduli medi e massimi 0,17 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Colloredo di Monte Albano al Foglio 16 Particella 355, ad uso irriguo agricolo.

619/AMB IPD 6494/1, di data 1 febbraio 2018, è stato concesso, fino a tutto il 31 dicembre 2019, al Comune di Cercivento, con sede in Cercivento (UD), il diritto di derivare acqua dalle sorgenti "Pra Da

Dote", "Rio Aracli" e "Fontane Giatton", ad uso idroelettrico, in Comune di Cercivento, in corrispondenza delle opere dell'acquedotto esistente, per una portata di complessivi moduli medi 0.05 per una potenza nominale complessiva di kW 19.02.

Udine, 19 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERUD FANNA_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

### Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Concessione di derivazione d'acqua Fanna Oriano.

FANNA ORIANO, residente in via Nicolò Machiavelli, 11 - fraz. S. Nicolò - 33044 Manzano (UD), ha chiesto, in data 03/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,25 mediante le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

| | | | | Portate (l/sec) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Presa** | **Comune** | **Foglio** | **Particella** | **Min** | **Med** | **Max** | **Uso specifico** |
| Pz1 | Manzano | 32 | 306 | | 25 | 25 | Irriguo agricolo |

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06/06/2018 con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Manzano.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott. Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal giorno 05/01/2018, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 16 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_AMB ENERUD ZONIN_1_TESTO

## Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

### Pubblicazione ai sensi art. 21, LR 3.7.2002, n. 16, art. 43, LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Casa Vinicola Zonin Spa.

La LLOYD ADRIATICO di Trieste, a cui da ultimo è subentrata la ditta CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. o, in forma abbreviata, C V Z S.P.A., con sede in Gambellara (VI), Via Borgolecco n. 9, ha inizialmente presentato la seguente richiesta di concessione, definitivamente integrata in data 02/10/2013, per derivare acque nella misura di moduli massimi e medi 0,67, mediante opere di presa superficiale e con restituzione delle acque al fiume Aussa:

| | | | Portata (l/sec) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Località | Denominazione | Med | Max | Uso specifico |
| Cervignano del Friuli | Molin di Ponte | Roggia Pusianich | 67,00 | 67,00 | Ittiogenico-ornamentale |

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Sede di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 30/03/2018 e pertanto fino al giorno 13/04/2018, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
L'avviso di presentazione istanza sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione, per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 28/02/2018.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 7/2000, potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche - Sede di Udine, Via Sabbadini n. 31 entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblica visione.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 09/05/2018, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Cervignano del Friuli.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Udine, 13 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_9_1_ADC_INF TERR POCENIA 33 PRGC_1_TESTO

## Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica - Udine

### Comune di Pocenia. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Pocenia, con deliberazione consiliare n. 51 del 29 novembre 2017, ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

18_9_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

### Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1970/2017-presentato il-19/12/2017
GN-1996/2017-presentato il-22/12/2017
GN-2034/2017-presentato il-29/12/2017
GN-89/2018-presentato il-24/01/2018
GN-114/2018-presentato il-26/01/2018
GN-115/2018-presentato il-26/01/2018
GN-124/2018-presentato il-30/01/2018
GN-126/2018-presentato il-30/01/2018
GN-133/2018-presentato il-31/01/2018
GN-137/2018-presentato il-01/02/2018
GN-139/2018-presentato il-02/02/2018
GN-140/2018-presentato il-02/02/2018
GN-141/2018-presentato il-02/02/2018
GN-142/2018-presentato il-02/02/2018
GN-143/2018-presentato il-02/02/2018
GN-145/2018-presentato il-02/02/2018
GN-146/2018-presentato il-02/02/2018
GN-147/2018-presentato il-02/02/2018

GN-148/2018-presentato il-02/02/2018
GN-163/2018-presentato il-06/02/2018
GN-171/2018-presentato il-07/02/2018
GN-175/2018-presentato il-07/02/2018
GN-176/2018-presentato il-07/02/2018
GN-177/2018-presentato il-07/02/2018
GN-192/2018-presentato il-09/02/2018
GN-193/2018-presentato il-09/02/2018
GN-218/2018-presentato il-15/02/2018
GN-219/2018-presentato il-15/02/2018

18_9_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-126/2018-presentato il-10/01/2018
GN-221/2018-presentato il-18/01/2018
GN-279/2018-presentato il-22/01/2018
GN-283/2018-presentato il-23/01/2018
GN-298/2018-presentato il-24/01/2018
GN-307/2018-presentato il-24/01/2018
GN-317/2018-presentato il-25/01/2018
GN-333/2018-presentato il-26/01/2018
GN-337/2018-presentato il-26/01/2018
GN-357/2018-presentato il-30/01/2018
GN-358/2018-presentato il-30/01/2018
GN-363/2018-presentato il-30/01/2018
GN-364/2018-presentato il-30/01/2018
GN-383/2018-presentato il-31/01/2018
GN-384/2018-presentato il-31/01/2018
GN-401/2018-presentato il-02/02/2018
GN-409/2018-presentato il-02/02/2018
GN-419/2018-presentato il-05/02/2018
GN-438/2018-presentato il-06/02/2018
GN-439/2018-presentato il-06/02/2018
GN-440/2018-presentato il-06/02/2018
GN-451/2018-presentato il-07/02/2018
GN-454/2018-presentato il-07/02/2018
GN-456/2018-presentato il-08/02/2018
GN-457/2018-presentato il-08/02/2018
GN-461/2018-presentato il-08/02/2018
GN-462/2018-presentato il-08/02/2018
GN-463/2018-presentato il-08/02/2018
GN-464/2018-presentato il-08/02/2018
GN-466/2018-presentato il-08/02/2018
GN-470/2018-presentato il-08/02/2018
GN-487/2018-presentato il-09/02/2018
GN-488/2018-presentato il-09/02/2018
GN-489/2018-presentato il-09/02/2018
GN-490/2018-presentato il-09/02/2018
GN-491/2018-presentato il-09/02/2018
GN-492/2018-presentato il-09/02/2018
GN-496/2018-presentato il-09/02/2018
GN-503/2018-presentato il-12/02/2018
GN-504/2018-presentato il-12/02/2018
GN-511/2018-presentato il-12/02/2018

18_9_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

## Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-6992/2016-presentato il-29/06/2016
GN-8237/2016-presentato il-28/07/2016
GN-8424/2016-presentato il-02/08/2016
GN-8425/2016-presentato il-02/08/2016
GN-8697/2016-presentato il-09/08/2016
GN-8698/2016-presentato il-09/08/2016
GN-9369/2016-presentato il-01/09/2016
GN-9806/2016-presentato il-12/09/2016
GN-10102/2016-presentato il-19/09/2016
GN-10450/2016-presentato il-27/09/2016
GN-11956/2016-presentato il-31/10/2016
GN-12583/2016-presentato il-16/11/2016
GN-14278/2016-presentato il-23/12/2016
GN-14297/2016-presentato il-23/12/2016
GN-1625/2017-presentato il-09/02/2017
GN-1957/2017-presentato il-17/02/2017
GN-1958/2017-presentato il-17/02/2017
GN-1969/2017-presentato il-20/02/2017
GN-1984/2017-presentato il-20/02/2017
GN-1994/2017-presentato il-20/02/2017
GN-2046/2017-presentato il-21/02/2017
GN-2190/2017-presentato il-23/02/2017
GN-2513/2017-presentato il-02/03/2017
GN-2636/2017-presentato il-06/03/2017
GN-2737/2017-presentato il-08/03/2017
GN-2740/2017-presentato il-08/03/2017

GN-2743/2017-presentato il-08/03/2017
GN-2753/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2786/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2787/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2788/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2795/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2802/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2805/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2809/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2831/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2833/2017-presentato il-09/03/2017
GN-2842/2017-presentato il-10/03/2017
GN-2872/2017-presentato il-10/03/2017
GN-2913/2017-presentato il-13/03/2017
GN-2914/2017-presentato il-13/03/2017
GN-2934/2017-presentato il-14/03/2017
GN-3069/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3077/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3078/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3130/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3141/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3144/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3145/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3149/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3170/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3173/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3195/2017-presentato il-20/03/2017
GN-3233/2017-presentato il-21/03/2017
GN-3235/2017-presentato il-21/03/2017
GN-3247/2017-presentato il-21/03/2017
GN-3785/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3816/2017-presentato il-31/03/2017
GN-4016/2017-presentato il-04/04/2017
GN-4357/2017-presentato il-12/04/2017
GN-4464/2017-presentato il-14/04/2017
GN-4465/2017-presentato il-14/04/2017
GN-4867/2017-presentato il-27/04/2017
GN-4868/2017-presentato il-27/04/2017
GN-4872/2017-presentato il-27/04/2017
GN-4873/2017-presentato il-27/04/2017
GN-4874/2017-presentato il-27/04/2017
GN-4921/2017-presentato il-28/04/2017
GN-4924/2017-presentato il-28/04/2017
GN-4941/2017-presentato il-28/04/2017
GN-4944/2017-presentato il-28/04/2017
GN-4946/2017-presentato il-28/04/2017
GN-4990/2017-presentato il-02/05/2017
GN-5132/2017-presentato il-04/05/2017
GN-5134/2017-presentato il-04/05/2017
GN-5259/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5260/2017-presentato il-05/05/2017
GN-5294/2017-presentato il-08/05/2017
GN-5296/2017-presentato il-08/05/2017
GN-5297/2017-presentato il-08/05/2017
GN-5298/2017-presentato il-08/05/2017
GN-5695/2017-presentato il-16/05/2017
GN-5738/2017-presentato il-17/05/2017
GN-6349/2017-presentato il-05/06/2017
GN-6523/2017-presentato il-08/06/2017
GN-7075/2017-presentato il-22/06/2017
GN-7229/2017-presentato il-27/06/2017
GN-7230/2017-presentato il-27/06/2017
GN-7713/2017-presentato il-06/07/2017
GN-7734/2017-presentato il-07/07/2017
GN-7745/2017-presentato il-07/07/2017
GN-8210/2017-presentato il-19/07/2017
GN-8757/2017-presentato il-01/08/2017
GN-9067/2017-presentato il-07/08/2017
GN-9468/2017-presentato il-24/08/2017
GN-9930/2017-presentato il-07/09/2017
GN-10075/2017-presentato il-12/09/2017
GN-10388/2017-presentato il-21/09/2017
GN-10555/2017-presentato il-26/09/2017
GN-10664/2017-presentato il-27/09/2017
GN-10900/2017-presentato il-03/10/2017
GN-11598/2017-presentato il-20/10/2017
GN-11599/2017-presentato il-20/10/2017
GN-11962/2017-presentato il-31/10/2017
GN-13101/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13111/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13113/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13116/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13117/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13120/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13121/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13123/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13124/2017-presentato il-30/11/2017
GN-13126/2017-presentato il-30/11/2017
GN-14158/2017-presentato il-22/12/2017

# **Parte Terza** Gare, avvisi e concorsi

18_9_3_AVV_COM SACILE 77 PRGC_004

## Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito della variante n. 77 al PRGC e degli atti relativi alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS.

**IL COORDINATORE D'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo"

**RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Sacile ha adottato la variante n. 77 al P.R.G.C.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.01.2018 è stata avviata la verifica di assoggettabilità della variante medesima alla procedura di V.A.S.
Successivamente alla presente pubblicazione gli elaborati relativi alla Variante n. 77 al P.R.G.C. e gli atti relativi alla procedura di V.A.S. saranno depositati presso l'Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Attività produttive del Comune per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla Variante n. 77 e sulla procedura di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Sacile, 15 febbraio 2018

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

18_9_3_AVV_COM SAN QUIRINO 72 PRGC_005

## Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante al PRGC n. 72.

**IL RESPONSABILE DI P.O.**

Visto l'art. 25 co. 1 della L.R. 25.09.2015, n. 21;
Visto l'art. 63 della L.R. 23.02.2007, n.5 e s.m.i. e l'art.17 comma 4 del relativo Regolamento di attuazione D.P.Reg. 20.03.2008 n.086/Pres.;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i.;

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2018, è stata adottata la variante n. 72 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa a modifiche azzonative e normative ;
Che ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in

tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni /opposizioni. sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Quirino, 19 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Lucia Menotto

18_9_3_AVV_CONS BONIF CELL MED PROGETTO 794 APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIO_001

## Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - Pordenone

### Progetto consorziale n. 794 - 43° lotto/II Stralcio: potenziamento stazione di pompaggio e condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona tra l'abitato di Arzene, Valvasone e Casarsa della Delizia (PN). Avvio al procedimento amministrativo - Legge 241/1990, LR 7/2000, DPR 327/2001, vincolo preordinato all'esproprio.

Si informano i proprietari risultanti dai registri catastali delle aree ubicate nei Comuni di Valvasone-Arzene, Casarsa della Delizia e Pordenone, che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna intende realizzare i lavori in oggetto che con il presente avviso da avvio al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato alla costituzione di una servitù di acquedotto a favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Decreto Ministeriale n.1794 del 25/02/2011), quale ente delegatario.
Si precisa che la definitiva approvazione del progetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera in questione, condizione per procedere successivamente alla costituzione di una servitù di acquedotto sulle aree necessarie alla realizzazione delle opere stesse.
Si rende noto che sono depositati presso l'Ufficio Espropri e/o Progettazione del Consorzio per il periodo di 30 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti documenti:
- copia del decreto Ministeriale;
- copia della visura catastale;
- copia della mappa catastale;
- la relazione esplicativa dell'opera pubblica da realizzare;
- il piano particellare contenente l'identificazione delle Ditte da asservire e dei relativi suoli di proprietà, nonché la planimetria catastale relativa alle aree in oggetto;
- la planimetria del P.R.G. vigente con evidenziazione delle aree da occupare temporaneamente ed asservire.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso i soggetti interessati possono prendere visione della relativa documentazione ed eventualmente formulare osservazioni scritte da depositare presso la sede consortile.
Qualora i soggetti sopra indicati non fossero più proprietari dei terreni sopra indicati sono tenuti a comunicarlo allo scrivente Consorzio entro 30 giorni dalla presente pubblicazione indicando altresì, ove ne fossero a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
Pordenone, 28 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Massimiliano Zanet

18_9_3_AVV_FVG STRADE PROVV 14_ROTATORIA GONARS_003

## Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

### Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia. Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702

del 05/09/2008 e s.m.i. SR 252 "di Palmanova". Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al Km 22+400 e la SP n. 80 e la SP 94 a Gonars. Provvedimento n. 14 del 13.02.2018. Decreto di esproprio (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.lgs. 302/2002).

**IL TITOLARE DELL' UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

(omissis)

**DECRETA**

## Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26 comma 11 ed art. 23, l'espropriazione degli immobili siti in:

- Comune di Gonars, Fg. 6 mappali 1332 e 1334

Ditta proprietaria: PITTIONI Andreina nata a Palmanova (UD) il 03/03/1947, C.F. n° PTT NRN 47C43 G284A, proprietaria per 46/72; BONINI Mara, nata a Palmanova (UD) il 11/08/1974, C.F. BNNMRA74M51G284V, proprietaria per 13/72; BONINI Isabella nata a Palmanova (UD) il 25/01/1980, C.F. BNNSLL80A65G284D, proprietaria per 13/72.

- Comune di Gonars, Fg. 6 mappale n. 1371

Ditta proprietaria: DI BERT Manuel, nato a Palmanova il 30/09/1984, C.F. DBR MNL 84P30 G284N, proprietario per 1/2; TODARO Erica nata a Palmanova il 21/12/1982, C.F. TDR RCE 82T61 G284Q, proprietaria per 1/2.

- Comune di Gonars, Fg. 6 mappale n. 1373
- Comune di Gonars, Fg. 11 mappali n. 503 e 504

Ditta proprietaria: PAGNUTTI Maria Grazia nata a Udine il 22/02/1938, C.F. PGN MGR 38B62 L483E, proprietaria per 1/3; D'ADDA DI FAGAGNA Andrea nato a Udine il 19/04/1971, C.F. DDD NDR 71D19 L483G, proprietario per 1/3; D'ADDA DI FAGAGNA Fabrizio nato a Udine il 28/07/1966, C.F. DDD FRZ 66L28 L483G, proprietario per 1/3.

- Comune di Gonars, Fg. 11 mappali n. 25, 507 e 508

Ditta proprietaria: COMUNE DI GONARS, Piazza Municipio 1, 33050 Gonars, P.iva 00475700308, c.f. 81000970301.

ed il passaggio del diritto di proprietà in favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Stradale" con sede in Trieste, c.f. 80014930327, p.iva 00526040324, come meglio specificato nelle tabelle allegate al presente decreto.

## Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che è stato emanato in data 06.05.2014 il decreto n. 29 di determinazione dell'indennità provvisoria e di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 18.06.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

## Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo Decreto sia successivamente notificato.

## Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

## Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte del geom. Giovanni Pietro Biasatti con la redazione del verbale di cui all'art. 24, redat-

to in data 18.06.2014 in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

## Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e la volturazione, del presente Decreto.

## Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità provvisoria resta fissata nella somma depositata.

## Art. 8

Di dare, infine atto che attraverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL TITOLARE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 5 del del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si dichiara che il presente Decreto di espropriazione è da intendersi eseguito, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 4 e art. 23, comma 1, lett. h del D.P.R. 327/2001 s.m.i., in data 18.06.2014, mediante immissione nel possesso da parte del geom. Giovanni Pietro Biasatti, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

IL TITOLARE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

| COMUNE di GONARS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foglio | Mapp. | Qualità | classe | R.D. € | R.A. € | Destinazione Urbanistica | Area Espropriata mq. | DITTA PROPRIETARIA | SOMME VERSATE CASSA DD.PP. € | INDENNITÀ ESPROPRIO DEFINITIVA € | OCCUPAZIONE TEMPORANEA ART. 22 BIS e/o SOPRASSUOLO € |
| 6 | 1332 | Area Urbana | U | ///// | ///// | E6 | 940 | 1. PITTIONI Andreina nata a Palmanova (UD) il 03/03/1947, c.f. n° PTT NRN 47C43 G284A, proprietaria per 46/72.<br>2. BONINI Mara nata a Palmanova (UD) il 11/08/1974, c.f. BNN MRA 74M51 G284V, proprietaria per 13/72.<br>3. BONINI Isabella nata a Palmanova (UD) il 25/01/1980, c.f. BNN SLL 80A65 G284D, proprietaria per 13/72. | **4.666,50** | **80.333,50** | **14.756,94** |
| 6 | 1334 | Seminativo | 1 | 2,31 | 1,16 | E6 | 224 | | **784,60** | **195,40** | **170,14** |
| | | | | | | | | **Totale parziale:** | **5.451,10** | **95.455,98** | |
| | | | | | | | | **TOTALE :** | **100.907,08** | | |

| COMUNE di GONARS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foglio | Mapp. | Qualità | classe | R.D.<br>€ | R.A.<br>€ | Destinazione Urbanistica | Area Espropriata mq. | DITTA PROPRIETARIA | INDENNITÀ ESPROPRIO DEFINITIVA<br>€ | OCCUPAZIONE TEMPORANEA ART. 22 BIS e/o SOPRASSUOLO<br>€ |
| 6 | 1371 | Semin. Irriguo | 3 | 0,86 | 0,52 | E6 | 119 | 1. DI BERT Manuel, nato a Palmanova il 30/09/1984, C.F. DBR MNL 84P30 G284N, proprietario per 1/2;<br><br>2.TODARO Erica nata a Palmanova il 21/12/1982, C.F. TDR RCE 82T61 G284Q, proprietaria per 1/2. | **476,00** | **99,16** |
| | | | | | | | | **TOTALE :** | **€ 575,16** | |

| COMUNE di GONARS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foglio | Mapp. | Qualità | classe | R.D. € | R.A. € | Destinazione Urbanistica | Area Espropriata mq. | DITTA PROPRIETARIA | INDENNITÀ ESPROPRIO DEFINITIVA € | OCCUPAZIONE TEMPORANEA ART. 22 BIS e/o SOPRASSUOLO € |
| 6 | 1373 | Seminativo | 1 | 10,32 | 5,16 | E6 | 999 | 1. PAGNUTTI MARIAGRAZIA nata a Udine il 22/02/1938, C.F. PGN MGR 38B62 L483E, proprietaria per 1/3;<br>2. D'ADDA DI FAGAGNA ANDREA nato a Udine il 19/04/1971, C.F. DDD NDR 71D19 L483G, proprietario per 1/3;<br>3. D'ADDA DI FAGAGNA FABRIZIO nato a Udine il 28/07/1966, C.F. DDD FRZ 66L28 L483G, proprietario per 1/3. | **4.595,40** | **957,37** |
| 11 | 503 | Seminativo | 1 | 2,9 | 1,45 | E6 | 281 | | **1.124,00** | **234,17** |
| 11 | 504 | Seminativo | 1 | 1,79 | 0,89 | E6 | 173 | | **692,00** | **144,16** |
| | | | | | | | | **TOTALE :** | **€ 7.747,10** | |

| COMUNE di GONARS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| foglio | Mapp. | Qualità | classe | R.D. € | R.A. € | Destinazione Urbanistica | Area Espropriata mq. | DITTA PROPRIETARIA | INDENNITÀ ESPROPRIO DEFINITIVA € | OCCUPAZIONE TEMPORANEA ART. 22 BIS e/o SOPRASSUOLO € |
| 11 | 507 | F1 (ENTE URBANO) | U | ///// | ///// | AT | 349 | COMUNE DI GONARS, Piazza Municipio 1, 33050 Gonars, P.iva 00475700308, c.f. 81000970301. | **349,00** | **101,79** |
| | 508 | F1 (ENTE URBANO) | U | ///// | ///// | AT | 109 | | **109,00** | **31,79** |
| | 25 | Pascolo Arborato | 1 | 64,15 | 58,04 | AT | 1.030,00 | | **1.545,00** | **450,63** |
| **TOTALE :** | | | | | | | | | **2.587,21** | |

18_9_3_CNC_ASUIUD SELEZIONE INCARICO DIREZIONE NEUROLOGIA_0_INTESTAZIONE_006

# Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
## Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura operativa complessa di Neurologia.

In attuazione del decreto n. 124 del 14.02.2018, si rende noto che si procederà con l'osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dalla circolare del Ministro della Sanità 10/05/1996 n. 1221, dal D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle "direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012", approvate con deliberazione di Giunta Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia – n. 513 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali) ed integrate con deliberazione n. 445 del 13 marzo 2015, al conferimento dell'incarico di

| **DIRETTORE DI STRUTTURA OPERATIVAA COMPLESSA** | |
|---|---|
| disciplina: | **NEUROLOGIA** |
| profilo professionale: | **MEDICI** |
| ruolo: | **SANITARIO** |
| S.O.C.: | **NEUROLOGIA** |

**1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti:

- **REQUISITI SPECIFICI**

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all'albo professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle stabilite con il decreto del Ministero della Sanità 30/01/1998 fermo restando che l'anzianità di servizio verrà valutata ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 del citato D.P.R.; le esclusioni dei servizi valutabili sono quelle di cui all'art. 10, 1° comma, del D.P.R. 484/97;
d) curriculum, sottoscritto dal candidato, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, generato dalle dichiarazioni compilate nel modulo on line;
e) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d., del DPR n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo corso gli incarichi sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

E' altresì richiesto il possesso dei seguenti:

- **REQUISITI GENERALI**

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; possono inoltre partecipare alla selezione:
   - i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di uno dei Paesi terzi, devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato, a cura dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, prima dell'immissione in servizio;

c) Per i cittadini italiani:
- iscrizione nelle liste elettorali
- non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza
- conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione funzionale da conferire.

**Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente avviso, mentre la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.**

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

**Le competenze richieste dall'Azienda per ricoprire il posto di Direttore di SOC sono contenute nel documento allegato al presente avviso.**

**2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: MODALITA' E TERMINI**

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente avviso.
Il candidato invia la domanda di ammissione alla selezione, esclusivamente per via telematica, compilando il modulo di domanda e di curriculum come generati dal sistema on line, all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio on line devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul frontespizio). La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
**Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine per la presentazione delle domande come previsto dall'avviso non sia ancora scaduto.**
Il candidato ammesso al colloquio stampa la domanda e il curriculum, li sottoscrive e li consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità, alla ricevuta del versamento della tassa di partecipazione e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda on line (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati esclusivamente da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda on line non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Nella domanda, redatta secondo le modalità sopra indicate, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Sono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 Febbraio 1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della C.E.E. (ora Unione Europea);
c) per i cittadini italiani:
   - il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

   per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea:
   - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) le eventuali condanne riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti penali pendenti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);
e) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
f) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi;
g) il possesso dell'anzianità di servizio e della eventuale specializzazione richiesta;
h) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
k) il codice fiscale;
l) l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, quale destinatario della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'indicazione della data del relativo verbale rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap e dell'Azienda presso cui detta commissione è istituita;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare;
n) di autorizzare l'Azienda alla pubblicazione integrale del curriculum generato dalla procedura on line, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai fini dell'assolvimento del dettato normativo.

**Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",** i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – S.O.C. Gestione delle Risorse Umane, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso un banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della partecipazione ed espletamento della selezione, pena l'esclusione dalla stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.

**3) CERTIFICAZIONE**
Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 la valutazione del curriculum viene effettuata in riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; la presente certificazione deve essere allegata al modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo del modulo: "Tipologia prestazioni erogate Ente";

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; la presente certificazione deve essere allegata al modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo del modulo: "Note Istituzione- Tipologia Prestazioni Candidato";

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Poiché non sono operanti i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, relativi alla determinazione degli standards della «specifica attività professionale» e non potendo esser richiesta tale specifica attività professionale come requisito di ammissione per effetto dell'art. 15, comma 3° del D.P.R. 484/97, le casistiche, eventualmente allegate dal candidato, verranno valutate nel contesto del curriculum purché certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di struttura complessa Responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera; la presente certificazione deve essere allegata al modulo on line e riepilogata in sintesi nel campo del modulo: "Note Istituzione- Tipologia Prestazioni Candidato";

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: "Attività di Studio" del modulo on line;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: "Attività Didattica" del modulo on line;

f) alle pregresse idoneità nazionali; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: "Attività di Studio" del modulo on line;

g) al possesso del certificato di formazione manageriale rilasciato al termine di specifico corso realizzato dalle Regioni o dalle Province Autonome (in attesa della definizione a livello nazionale dei criteri per l'organizzazione delle iniziative di formazione manageriale di cui all'art. 16-quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.); la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: "Attività di Studio" del modulo on line;

h) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica; la presente dichiarazione può essere inserita nella sezione: "Produzione Scientifica" del modulo on line.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate in formato digitale al modulo on line; le copie cartacee delle stesse, numerate secondo l'ordine generato dal modulo, dovranno essere consegnate dal candidato al momento della partecipazione al colloquio.

Per quanto riguarda, invece, partecipazioni a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento, in attesa del Decreto del Ministro della sanità che, su proposta dell'apposita Commissione di cui all'art. 9, comma 6 del D.P.R. 484/97, definirà i criteri e le modalità per la classificazione e valutazione dei corsi nonché le modalità di certificazione dei periodi di aggiornamento, gli stessi non saranno valutati in ossequio alle indicazioni della circolare ministeriale n. 1221 del 10/05/1996.

**Considerato che tutte le dichiarazioni contenute nel modulo on line sono autocertificate, si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Inoltre, qualora dal**

**controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**
**A tal proposito l'Amministrazione potrà procedere ad una verifica a campione delle autocertificazioni effettuate.**

Il candidato, dopo aver stampato la domanda, il curriculum e tutti gli allegati già dichiarati e inseriti nella domanda on line , dovrà aggiungere la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione di **10,33 Euro, da effettuarsi sul c/c postale n. 10003333 intestato all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine - Servizio Tesoreria – Via Pozzuolo n. 330 – 33100 Udine.** La tassa di partecipazione non potrà in alcun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca della presente selezione. Si ricorda che il candidato ha, inoltre, facoltà di allegare in formato digitale la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione in calce al modulo on line.

Si ricorda che, ai sensi del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.

**4) ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE**
Il possesso dei requisiti generali viene verificato dall'Amministrazione.
L'esclusione dalla selezione per il mancato possesso di uno dei requisiti è deliberata con provvedimento motivato dal Legale Rappresentante dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

**5) COMMISSIONE**
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. e dalle Direttive Regionali, dal Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell'incarico da conferire iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa della regione Friuli Venezia Giulia, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa da quella ove ha sede la Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9,30 del **quindicesimo giorno** successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.
Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.

**6) CONVOCAZIONE CANDIDATI**
Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R e tramite posta elettronica all'indirizzo inserito nel sistema on line al momento della registrazione, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

**7) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.**
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, delineato nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai

concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum
- 60 punti per il colloquio

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

- **Esperienze professionali: massimo punti 25**
  In relazione al profilo professionale definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:
  - della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti;
  - la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
  - la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità.

- **Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica: massimo punti 15**
  Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
  - i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
  - l'attività di ricerca svolta;
  - l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
  - la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
  - la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.

Relativamente al **colloquio**, la Commissione, immediatamente prima dell'espletamento dello stesso, potrà:
- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati; in tal caso la Commissione predisporrà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico.

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:
- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari ad almeno 31/60.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei, che sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Legale Rappresentante per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

**8) PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE**
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina:

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'incarico da attribuire;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi allegati;
d) l'atto di attribuzione dell'incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Legale Rappresentante, qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

**9) CONFERIMENTO DELL'INCARICO**
L'incarico verrà conferito dal Legale Rappresentante ad uno dei candidati individuati nell'ambito della terna degli idonei. Qualora il Legale Rappresentante intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
L'atto di attribuzione dell'incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti b) e c) del precedente punto 8.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato ad accettarlo entro i termini previsti nella nota di convocazione e, in caso di accettazione, a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
Al Direttore è riconosciuta la facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria come disciplinata dalla legge, dalla contrattazione collettiva vigente e dalla regolamentazione a livello aziendale. Nelle forme previste dalla vigente normativa potrà essere eventualmente espressa l'opzione per l'esercizio extra-moenia dell'attività libero professionale.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l'Area della dirigenza medica e veterinaria vigenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189), "*L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5*".
L'incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, previa verifica positiva da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tale caso la durata dell'incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.
L'incarico suddetto potrà comunque cessare prima dell'ordinaria scadenza, qualora dovessero sopravvenire nel corso della vigenza ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo.
L'incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione aziendale o dalla Direzione di Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Legale Rappresentante potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

**10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione Risorse Umane, per le finalità di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

**11) DISPOSIZIONI FINALI**
L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura, l'Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l'Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come precedentemente indicati.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del Legale Rappresentante. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Legale Rappresentante entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, salvo motivate ragioni che potrebbero procrastinare tale termine.

**12 NORME DI RINVIO**
Per quanto non previsto nel presente avviso, per quanto compatibile con la particolarità dell'incarico, valgono le legge e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
L'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata accettazione.
Il presente avviso costituisce *lex specialis* cosicché la presentazione dell'istanza di partecipazione comporta l'accettazione senza riserve, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia dell'avviso gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane – Ufficio Concorsi - 1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin" (tel. 0432-554705-6-7 - e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET http://asuiud.sanita.fvg.it/lazienda/azienda-integrata/albo/concorsi

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Mauro Delendi

**ALLEGATO**

AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA NEUROLOGIA
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
**PROFILO PROFESSIONALE**

| Area | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|
| Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa | Organizzazione | La Struttura Operativa Complessa Neurologia ha sede nel presidio ospedaliero-universitario "Santa Maria della Misericordia" e fa capo al Dipartimento di Neuroscienze che comprende la SOC Neurochirurgia, la SOC Chirurgia Vertebro-midollare e la SOC Clinica Neurologica. Si caratterizza per le competenze distintive nel trattamento delle patologie acute di origine vascolare, per le quali sono attualmente disponibili 9 posti attrezzati a stroke-unit di 2° livello (la programmazione sanitaria regionale ne ha previsti 12, che saranno attivati in toto a completamento dei lavori di ristrutturazione). È punto di riferimento nella rete regionale dell'ictus per la trombolisi endoarteriosa (in sinergia con Radiologia Interventistica e Neuroradiologia).<br>La SOC Neurologia è riferimento regionale nelle rete delle patologie neuromuscolari degenerative (Sclerosi Multipla, SLA ecc.).<br>La SOC Neurologia si caratterizza inoltre per le elevate competenze neurofisiologiche con attività comprendente esplorazioni a fini diagnostici, monitoraggi intraoperatori e degli effetti elettrofisiologici di trattamenti farmacologici complessi (es. con Tossina Botulinica)<br>La SOC Neurologia sviluppa, in sinergia con le professionalità neuroradiologiche e neurochirurgiche aziendali, attività clinica, terapeutica e di ricerca nell'ambito delle patologie caratterizzate da disturbi del movimento (Parkinson, distonie, sindromi tremorigene, ecc.).<br>Le attività di ricovero si svolgono sia in modalità programmata che in urgenza h24 e 7/7, su 31 posti letto 9 dei quali attrezzati per funzione di stroke-unit, con guardia attiva. |
| | Dotazione organica | La Direzione aziendale, fatte salve diverse esigenze organizzative, assicura una dotazione media annua di personale costituita da:<br>1 Direttore SOC<br>20 Dirigenti medici<br>1 Dirigente ruolo sanitario. |
| | Tecnologia | Sono a disposizione della struttura tutte le tecnologie/attrezzature di competenza di una SOC di riferimento regionale coerenti con le patologie trattate. |

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Attività erogata nell’ultimo anno</td><td>Nel corso del 2016 i volumi di attività sono stati così distribuiti:<br>degenze ordinarie, dimessi: 963<br>primi 5 DRG:<br>1. 014 - emorragia intracranica o infarto cerebrale: 309<br>2. 559 - ictus isch. acuto con uso agenti trombolitici: 126<br>3. 015 - malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione pre-cerebrale senza infarto: 75<br>4. 563 - convulsioni, età >17 anni senza CC: 52<br>5. 524 - ischemia cerebrale transitoria: 46<br>Day hospital, dimessi: 211<br>Prestazioni ambulatoriali:<br>– per esterni: 32083<br>– per interni: 12840<br>Trombolisi endoarteriose: 153</td></tr>
<tr><td>Organizzazione da realizzare in futuro</td><td>La SOC deve consolidare la funzione di riferimento regionale per le patologie trattate così come previsto dalla programmazione regionale nell’ambito della rete dell’ictus e delle malattie neuromuscolari.</td></tr>
<tr><td>Relazione rispetto all’ambito aziendale</td><td>Nell'ambito dei rapporti funzionali interni al Dipartimento di Neuroscienze è in fase di sviluppo un’integrazione stretta con le altre strutture. La SOC assicura le prestazioni in urgenza per le patologie di ambito neurologico che accedono al Presidio Ospedaliero-Universitario Santa Maria della Misericordia. Nell’ambito della funzione neurologica aziendale persegue l’integrazione con la Clinica Neurologica. Fornisce consulenze sulle problematiche specifiche della disciplina per tutte le strutture operative di ASUIUD, incluse quelle impegnate del Presidio IMFR Gervasutta e nei Distretti.</td></tr>
<tr><td>Relazioni nell’ambito extra-ospedaliero</td><td>La SOC costituisce riferimento regionale ed è tenuta a promuovere relazioni interaziendali coerenti con la definizione di percorsi dei pazienti che siano funzionali ai principi hub and spoke, coinvolgendo adeguatamente i professionisti che operano negli altri poli della rete ospedaliera del SSR e con gli specialisti ambulatoriali operanti sul territorio.<br>Devono essere inoltre garantite corrette relazioni con le Associazioni dei pazienti affetti dalle patologie di specifico interesse della SOC.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Il candidato deve dimostrare:<br>• possesso delle competenze distintive richieste per l’effettuazione delle attività qualificanti descritte in sede di presentazione generale della struttura complessa<br>• capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche attribuite nel processo di budget in relazione agli obiettivi annualmente assegnati</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| Competenze richieste per la gestione della struttura | Organizzazione e gestione risorse | • capacità di definire modelli organizzativi che garantiscano:<br>– le prestazioni in elezione ed urgenza per le altre strutture aziendali nelle 24 ore, secondo criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa e secondo le procedure concordate con il Direttore Medico di Presidio<br>– la continuità operativa di tutte le funzioni, gli ambulatori ed i servizi specialistici della SOC di appartenenza<br>– i volumi di prestazioni definiti nel corso del processo di budget<br>– la collaborazione con le strutture dell'Azienda secondo criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa.<br><br>Il candidato deve altresì dimostrare competenze per:<br>• collaborare in ambito aziendale alla definizione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici che assicurino l'appropriatezza delle prestazioni erogate in relazione ai benefici effettivamente ottenibili per i pazienti, garantendone poi l'applicazione, la traduzione operativa e il monitoraggio nella SOC di appartenenza<br>• adottare nella SOC di appartenenza le direttive organizzativo-gestionali definite in ambito dipartimentale eventualmente supportando, su richiesta del Direttore di Dipartimento, l'attività delle altre strutture del Dipartimento<br>• promuovere e favorire l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie sanitarie nella SOC secondo i programmi aziendali, seguendo rigorosi criteri di Health Technology Assessment, con particolare riguardo ai progetti sull'informatizzazione, alla manutenzione del nomenclatore delle prestazioni, alla introduzione di nuovi principi terapeutici e di nuovi modelli organizzativi.<br>• alimentare i flussi informativi aziendali assicurandone la qualità dei contenuti e la tempistica<br>• favorire la formazione continua dei collaboratori al fine di mantenere e sviluppare il loro potenziale professionale ed evitare la frammentazione delle competenze nell'equipe, favorendo in questo senso la fungibilità degli specialisti nell'assolvimento delle funzioni affidate alla SOC<br>• sorvegliare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria secondo le regole definite dalla Direzione aziendale e comunque in misura non superiore alla corrispondente attività istituzionale |
| | Innovazione, ricerca e governo clinico | Il candidato deve dimostrare attitudine a:<br>• assicurare l'appropriatezza dei trattamenti terapeutici<br>• favorire l'introduzione di modelli organizzativi flessibili e l'adozione di procedure innovative |

| | | |
|---|---|---|
| | | • garantire il supporto ai progetti aziendali sviluppati nell'area della assistenza e nell'area della ricerca che richiedono l'apporto degli specialisti assegnati. |
| | Gestione sicurezza dei rischi e della privacy | Il candidato deve dimostrare attitudine a:<br>• promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale<br>• partecipare attivamente ai percorsi adottati dall'Azienda per la gestione del rischio clinico<br>• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. |
| | Sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente a tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione | Il candidato deve dimostrare capacità volte a:<br>• promuovere il rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti<br>• garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita<br>• collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. |
| Competenze tecnico professionali richieste | Conoscenze ed esperienze specifiche | Il candidato deve dimostrare di essere in possesso di:<br>• Competenze professionali e qualificata esperienza clinico-assistenziale in ambito neurologico, particolarmente rivolta ai percorsi dell'emergenza – urgenza (stroke); indispensabili sono le conoscenze cliniche maturate nell'ambito di setting neurologici con degenza ordinaria complessa, che comprenda patologie vascolari acute e croniche, patologie neurochirurgiche nel pre e post-intervento e le altre patologie neurologiche sia a livello diagnostico che terapeutico.<br>• Esperienza nell'ambito della ricerca clinica, collaborazione a studi multicentrici, esperienza e capacità di sviluppare collaborazioni con enti di ricerca e società scientifiche.<br>• Esperienza didattica e di tutoraggio rivolta al personale medico e delle professioni sanitarie.<br>• Esperienza nella terapia infusionale di farmaci (es. trattamenti con tossina botulinica, terapie infusionali locali per patologie caratterizzate da disturbi del movimento.<br>• Conoscenza dei protocolli di neurostimolazione nelle malattie del movimento, con esperienza nella selezione dei pazienti, nel monitoraggio intraoperatorio e nel follow-up clinico.<br>• Conoscenza ed esperienza in organizzazione e gestione delle attività di neurofisiologia clinica, incluse quelle finalizzate al monitoraggio intraoperatorio.<br>• Conoscenze dei principi dell'accreditamento internazionale con particolare riguardo al sistema Joint Commission |

| | | |
|---|---|---|
| | | International. |
| | Percorsi formativi | L’attività formativa degli ultimi 5 anni deve essere coerente con il profilo ricercato. |
| | Pubblicazioni | La produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi cinque anni deve essere coerente con il profilo ricercato. |

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali